NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ENERGETICI STRATEGICI

Indice

PREFAZIONE	1.
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	
NORMATIVA	
Legge 4 aprile 2012, n. 35 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Articoli 57 - 57 bis)	1
Testo coordinato del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"	1
Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) - (Articolo 1, commi 552 - 553)	2
CIRCOLARI	
Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. n.0016268 del 13 agosto 2012	
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo". Articolo 57 – Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche	2
Agenzia delle Dogane - Circolare n. 19/D – Prot. 115366/RU del 16 novem-	
bre 2012 Rilascio del parere fiscale relativo ai procedimenti autorizzativi di cui all'art.1, commi 56 e 57 della Legge 239/04, afferenti ai depositi ed agli impianti di lavorazione di oli minerali. Modifiche procedurali a seguito dell'entrata in vigore dell'art.57 del decreto legge 9 febbraio 2012,n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35.	3
Ministero dell'Interno – Circolare Prot. n.12867 del 17 ottobre 2012 Infrastrutture energetiche strategiche – Autorizzazioni ai sensi della Legge 4 Aprile 2012 n. 35	3

Istanza di autorizzazione ai sensi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e degli articoli 57 e 57 bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n.35, e successive modificazioni ed integrazioni	38
CONCESSIONI DEMANIALI	
NORMATIVA	
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione (Articoli 36 – 52)	45
Legge 28 gennaio 1994, n. 84 Riordino della legislazione in materia portuale - (Articoli 5 e 18)	50
Legge 5 agosto 2022, n. 118 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 - (Articolo 5)	57
Decreto 28 dicembre 2022, n. 202 Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine	60
CIRCOLARI	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare n. 52 Prot. 9273 del 10 luglio 2012 Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 7 aprile 2012, n.35, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo". Artt. 57 e 57 bis - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche. Impianti e stabilimenti costieri ai sensi dell'articolo 52 del Codice della navigazione	113
CONCESSIONI OLEODOTTI	
NORMATIVA	
Legge 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia - (Articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6))	129
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (Articolo 1, comma 552, lettera b)	131

DEP	OSITI	INA	TT	W

NORMATIVA

Legge 30 dicembre 2020, n. 178	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - (Articolo 1, comma 1078)	135
Legge 20 maggio 2022, n. 51	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della	126
crisi ucraina	136
legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" - (Articolo <i>5-quater</i>).	137
DETERMINAZIONI DIRETTORIALI	
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Determinazione Direttoriale Prot. 392138/RU del 31 agosto 2022	
Indici di inoperatività dei depositi	138
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Determinazione Direttoriale Prot. 426358/RU del 15 novembre 2021	
Requisiti tecnico organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività di un deposito di carburanti	145
VARIAZIONE TITOLARITÀ O TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL DEPOSITO	
NORMATIVA	
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - (Articolo 1, comma 1077)	156
CIRCOLARI	
Circolare Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli N. 38/2021 del 15 novembre 2021	
Accise sui prodotti energetici. Variazione titolarità o trasferimento della gestione del deposito. Obbligo di comunicazione inizio attività e di acquisizione nulla osta emesso da ADM. Indirizzi applicativi	157

AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE DI GNL E TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE

NORMATIVA

Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257	
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del	
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i	
combustibili alternativi - (Articoli 9 e 10)	165
Legge 29 novembre 2007, n. 222	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.	
159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo	
e l'equità sociale	168
Testo coordinato del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 coordinato con la	
legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222 recante "Interventi urgenti in	
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" - (Articolo 46)	169
SCORTE PETROLIFERE	
NORMATIVA	
Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 249	
Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati	
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di pro-	
dotti petroliferi	173
Legge 4 agosto 2017, n. 124	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza – (Articolo 1, comma 106)	200
Legge 29 luglio 2021, n. 108	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.	
77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misu-	
re di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snelli-	
mento delle procedure	201
Testo coordinato del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con la legge di con-	
versione 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di	
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministra-	
tive e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Art. 31 quinquies)	203
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 luglio 2019	
Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della	

direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggi	204
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica dell'11 gennaio 2022 Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere	207
CIRCOLARI, NOTE E DECRETI DIRETTORIALI¹	
Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 25512 del 20 ottobre 2015	
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 – Aggiornamento applicativo software i-SISEN scorte petrolifere	215
Ministero dello Sviluppo Economico-Decreto Direttoriale Prot. 0030050 del 23 novembre 2015	
Aggiornamento delle procedure di deleghe all'estero di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi a valere dal 1 aprile 2016.	218
Ministero dello Sviluppo Economico – Nota dell'8 marzo 2016 Ampliamento anagrafica società e depositi esteri e indicazioni per localizzazione delle scorte estere	219
Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 3773 del 9 febbraio 2018	
Direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti – Decreto legislativo di recepimento – Bunkeraggi marittimi internazionali – Navi da pesca – Aggiornamento	220

¹Per una compiuta consultazione della normativa e dei documenti di prassi amministrativa (Cfr. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 13377 del 1 luglio 2013, Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 giugno 2013 concernente la determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2013 – Modalità applicative; Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 17277 del 29 agosto 2013, Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 giugno 2013 concernente la determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2013 – Chiarimenti per la procedura dell'accollo; Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 26 gennaio 2016. Comunicazione alle utenze per la verifica dell'immissione in consumo di prodotti petroliferi per l'anno 2015; Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 34395 del 6 dicembre 2016, Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 – Aggiornamento delle Circolari n. 13377 del 1 luglio 2013 e n. 17277 del 29 agosto 2013; Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 3604 del 13 febbraio 2017 - Aggiornamento delle scadenze per il sistema d'obbligo nel 2017; Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 4159 del 17 febbraio 2017 Obbligo di scorte di sicurezza 2017 e inizio procedura di accollo).

Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto Direttoriale del 1 ottobre 2019	
Chiarimenti ai quesiti sul Decreto del 4 Luglio 2019	221
Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto Direttoriale del 29 settembre 2020	
Deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie all'estero o per l'estero	223
Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 30602 del 18 dicembre 2020	
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 – Circolare di spostamento dei termini per anno scorte 2021-2022	229
BIOCARBURANTI	
NORMATIVA	
Legge 21 febbraio 2014 n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 Testo coordinato del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 recante: "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" (Articolo 1, comma 15)	233
Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"	243
Testo coordinato del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" (Articolo 30 sexies)	243

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014 Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati	245
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116	257
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2015 Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116	270
Decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	275
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti	299
Decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 15 maggio 2018 Disposizioni per il calcolo della quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini delle comunicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66	337
Decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2019	
Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi	341
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 dicembre 2020 Aggiornamento del decreto 10 ottobre 2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati	417

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Articoli 11-13 e 39-50 e Allegato VIII)	425
Legge 27 aprile 2022, n. 34 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali	451
Testo coordinato del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (Articolo 17)	452
Decreto Ministero della Transizione Ecologica 5 agosto 2022 Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - Produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018	454
Decreto Ministero della Transizione Ecologica 15 settembre 2022, n. 340 Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.	459
Decreto Direttoriale Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 gennaio 2023 Approvazione delle Regole Applicative e del Decreto Ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022	486
Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 16 marzo 2023, n. 107 Condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF	496
CIRCOLARI, NOTE E DECRETI DIRETTORIALI ²	
Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare Prot. 10051 del 17 aprile 2018	
Calcolo dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti di cui all'art.	

² Per una compiuta consultazione dei documenti di prassi amministrativa (Cfr. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Circolare Prot. 306 del 14 gennaio 2014

3, comma 3 ed all'art. 7, comma 1, del DM 10 ottobre 2014, modificati dall'art. 11, comma 1, lettere e) e m) del DM 2 marzo 2018	525
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Circolare Prot. 136 dell'8 gennaio 2018 Decreto Legislativo 21 marzo 2017, n.51 – Nota esplicativa	527
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Circolare Prot. 13237 del 19 dicembre 2018 Aggiornamento delle scadenze per le finalità di cui all'art. 7-bis, comma 2, del D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii. e informativa in merito al calcolo della riduzione delle emissioni di CO _{2eq} nei trasporti per l'anno 2018	529
Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare Prot. 30422 del 17 dicembre 2020	
Aggiornamento delle scadenze per le autodichiarazioni 2021	531
Ministero della Transizione Ecologica – Circolare Prot. 9884 del 31 marzo 2021	
Aggiornamento delle scadenze per la gestione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i.: Anno 2021	533
Ministero della Transizione Ecologica – Circolare Prot. 18426 del 10 giugno 2021	
Aggiornamento delle scadenze per la gestione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i	535
Ministero della Transizione Ecologica – Circolare Prot. 38330 del 21 dicembre 2021	
Aggiornamento della scadenza per le autodichiarazioni 2022	537
Ministero della Transizione Ecologica – Circolare Prot. 029403 del 16 settembre 2022	
Aggiornamento delle scadenze per lo scambio dei certificati e per la verifica del-	

Circolare esplicativa in merito ad alcuni aspetti relativi all'applicazione del DM 23 gennaio 2012 e s.m.i. che stabilisce le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi; Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 18386 del 3 agosto 2015 Disciplina in materia di biocarburanti - Indicazioni operative per i soggetti obbligati; Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 25753 del 7 novembre 2017 Disciplina in materia di biocarburanti - Modificazioni alla circolare prot. 0018386 del 3 agosto 2015; Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare Prot. 30499 del 27 dicembre 2017 Aggiornamento delle scadenze per il sistema d'obbligo nel 2018; GSE - Manuale utente SO Autodichiarazioni Art.7 (28/04/2020); GSE - Procedura di gestione dei Conti Proprietà dei CIC (26/04/2021); Manuale utente Portale "Sviluppo del Biometano" (17/01/2023); GSE - Manuale utente Portale Biocar - Compilazione e invio comunicazioni annuali dei Soggetti obbligati (25/01/2023); GSE - Presentazione DM 15/9/2022 - Sviluppo del biometano (26/1/2023).

l'assolvimento dell'obbligo per l'anno 2022,con riferimento all'immesso in consumo nel 2021	539
Ministero della Transizione Ecologica – Circolare Prot. 35260 del 26 ottobre 2022	
Ulteriore aggiornamento delle scadenze per lo scambio dei certificati di immissione in consumo (CIC) e per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo per l'anno 2022, con riferimento all'immesso in consumo nel 2021	541
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Circolare Prot. 44036 del 23 dicembre 2022	
Aggiornamento delle scadenze per il 2023 in merito alla gestione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii. e dell'obbligo di riduzione delle emissioni di CO ₂ nei trasporti, di cui all'art.7-bis del D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii	543
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - QUESITI	
Quesito in merito al progetto di variante al tracciato di un oleodotto, per la sistemazione di un Rio	547

_

Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Istituto Poligrafico dello Stato S.p.A. – Portale Normattiva; Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Ministero dell'Interno; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

PREFAZIONE

Il mutato contesto competitivo degli ultimi anni unito, nell'ultimo periodo, alla rapida evoluzione della situazione geopolitica internazionale, ha reso evidente anche al grande pubblico il ruolo fondamentale delle infrastrutture nazionali della logistica energetica.

Il riconoscimento della strategicità di tali infrastrutture, statuita da norma imperativa quale quella di cui agli art. 57 e 57 bis della legge 35 del 2012 è stata del resto il tratto principale della riforma introdotta da circa un decennio che ha attribuito le competenze in materia autorizzativa all'Amministrazione centrale attraverso il procedimento dell'autorizzazione unica.

Il percorso verso la transizione ambientale e le rinnovabili, unito alle modifiche intervenute nell'ultimo decennio ha reso quanto mai opportuno procedere ad un aggiornamento della raccolta di normative ed atti di prassi contenuta nel presente volume.

La nuova normativa in materia di infrastrutture di gnl di cui al decreto legislativo 257 del 2016, unita alle rilevanti novità per lo sviluppo dei biocarburanti e biocombustibili ha reso, poi, indifferibile, l'attuale aggiornamento che presentiamo in questa nuova edizione.

Sono certa che il compendio ordinato di normative, circolari, modulistica, risposte a quesiti ed altri documenti di prassi, per il quale ringraziamo Assocostieri, potrà rappresentare uno strumento di lavoro indispensabile per tutti i professionisti del procedimento autorizzativo cosiddetto "industriale" e potrà essere di ulteriore stimolo per continuare la riflessione sulla bontà dell'attuale quadro normativo nell'ottica di un processo costante di semplificazione ed efficientamento delle procedure.

In tale direzione si pone l'attuale compendio, giano bifronte verso il consolidato procedimento amministrativo da un lato e la ricerca costante di miglioramento e applicazione consapevole e ragionata del patrimonio normativo e di prassi qui raccolto.

Marilena Barbaro

Direttore Generale Direzione generale infrastrutture e sicurezza Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

LEGGE 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Severino

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Sezione VI

Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione

Art. 57

Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio

- 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *i*), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
 - a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
 - c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200:
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
- *f-bis*) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
- 2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1 nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione, le autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate. (19)
- **3.** L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.
- *3-bis.* In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 - 3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo

- 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (19)
- **4.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi previsti dalla legislazione ambientale per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciati entro il termine di novanta giorni.
- 5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale."
- **6.** La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti industriali.
- **8.** Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 249.

- **9.** Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonché nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
- 10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è fissata in almeno dieci anni.
- 11. È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante "Disposizioni in materia di sostitu-

zione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde".

- 12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.
 - 13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.
 - **14.** (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10).
- **15.** Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

Art. 57-bis.

(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale).

- 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e 1e infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n.663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
- **2.** L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

- 501. Ai fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa, all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio».
- 502. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decretolegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
- a) all'articolo 4, comma 8-quater, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»;
 - b) all'articolo 34, il comma 7 è sostituito dal seguente:
- «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».
- 552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione» e dopo la parola: «autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «, incluse quelle»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

553. Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552 si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0016268 - 13/08/2012 - USCITA

Agli indirizzi in allegato

OGGETTO:

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo". Articolo 57 - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche.

La legge n.239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, prevedendo inoltre all'articolo 1, comma 7, l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici.

La legge 4 aprile 2012, n° 35, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n° 82, ha convertito il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

Gli articoli 57 e 57 bis della legge 35/2012 hanno individuato le seguenti infrastrutture ed insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate, con decorrenza dal 10 febbraio 2012, dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- g) impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

Per gli **oleodotti**, di cui alla lettera **f**), le relative autorizzazioni continuano ad essere rilasciate dalla Regione competente, in attesa dell'emanazione del decreto di individuazione della rete nazionale degli oleodotti da parte di questo Ministero, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Per gli **impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico**, di cui alla lettera **g**), le relative autorizzazioni vengono emanate da questa Amministrazione <u>nel caso di istanze per nuovi impianti di lavorazione e stoccaggio</u>, mentre per gli impianti esistenti, le relative autorizzazioni continuano ad essere rilasciate dalla Regione competente.

Per gli **impianti di dimensione inferiore** a quella indicata alle lettere **d)** ed **e)** l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione competente, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica previsti dalla legge 239/2004, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Le modifiche degli impianti, non ricomprese nelle fattispecie sopraindicate e quelle di cui al comma 58, articolo unico della legge 239/2004, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo Gli eventuali procedimenti previsti dalla legislazione ambientale devono concludersi, ai sensi del comma 3 del soprarichiamato articolo 57 e del comma 3 dell'articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, nel termine di novanta giorni.

Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti, si è ritenuto di dover procedere a definire l'attuazione delle nuove norme, anche per fornire ai soggetti interessati indicazioni per lo svolgimento del procedimento amministrativo, in modo da garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nonché per migliorare l'efficienza e la competitività nel settore energetico.

INDICAZIONI PROCEDURALI

1. Istruttorie in corso

Nel caso di istanze per le quali sono in corso procedimenti istruttori presso le Regioni o le Province, come già anticipato con la circolare n. n.0005357 del 15 marzo 2012 di questa Amministrazione, i relativi fascicoli, corredati dall'elenco degli atti, devono pervenire al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Energia, Direzione Generale Sicurezza degli Approvvigionamenti e delle Infrastrutture Energetiche, Divisione IV, Via Molise n.2, 00187 Roma, in via cartacea ed in via informatica, nel più breve tempo possibile, per consentire la conclusione del procedimento.

2. Nuovi procedimenti

- A) Presentazione istanze -

Il soggetto proponente, per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e/o alla modifica degli impianti di cui agli articoli 57 e 57 bis della legge citata in premessa, presenta apposita istanza, corredata del progetto di massima per la realizzazione dell'impianto, dalla relazione e dai relativi elaborati tecnici firmati da un tecnico abilitato. L'istanza e gli allegati devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

Il progetto deve comprendere ogni opera connessa o infrastruttura indispensabile per la costruzione e l'esercizio dell'impianto stesso.

Sia l'istanza che gli allegati tecnici devono essere presentati anche su supporto informatico, autocertificando la corrispondenza degli stessi con la documentazione presentata in forma cartacea. Il facsimile dell'istanza, distinto per impianto costiero ed impianto interno, può essere consultato collegandosi al sito del Ministero Sviluppo Economico, all'indirizzo: http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm.

Il soggetto proponente può allegare, all'atto della presentazione dell'istanza, l'eventuale documentazione preventiva già acquisita ai fini della valutazione preliminare della fattibilità dell'opera.

L'istanza ed i relativi elaborati devono essere inviati contestualmente:

- Al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia.- <u>Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche</u> Divisione IV- Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti via Molise, 2 00187 Roma
- Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale per i porti Viale dell'arte 16, 00144 Roma Eur, per gli impianti costieri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) riportate in premessa;
- Alla Regione competente. per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio, nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., ove non delegata agli enti locali, ed in relazione a quanto previsto dall'art.72 del D.Lgs. 334/99, anche ai fini della formulazione dell'intesa, di cui alla legge 35/2012 e all'Assessorato ambiente della Regione competente, in tutti i casi in cui l'iniziativa è sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale o alla procedura di verifica preliminare;

Regione competente, in tutti i casi in cui l'iniziativa è sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale o alla procedura di verifica preliminare;

- Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale salvaguardia ambientale, - Via Cristoforo Colombo n.44 – 00147 Roma, in tutti i casi in cui l'iniziativa deve essere sottoposta a Valutazione di Impatto ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n.128 e successive modificazioni ed integrazioni:
- All'Agenzia delle Dogane Direzione centrale accertamenti e controlli, Via Mario Carucci n.71, 00143 Roma;
- All'Agenzia delle Dogane Direzione regionale di competenza;
- Al Comune :
- Alla Provincia:
- All'Ispettorato Regionale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui l'iniziativa sia soggetta alla normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti e nel caso in cui la Regione competente non abbia attivato le funzioni di cui all'art.72 del D.Lgs. 334/99;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, per le competenze in materia di prevenzione incendi.

B) Iter procedurale e rilascio autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n° 35. nei tempi previsti dal comma 4 dell'articolo 57 della stessa legge, il **Ministero dello Sviluppo Economico** svolge l'istruttoria convocando apposita Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i..

La Conferenza dei servizi è indetta entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza e, nel caso di istanza risultante incompleta, il termine per la convocazione della Conferenza decorre dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Alla Conferenza di servizi partecipano le Amministrazioni e gli Enti indicati alla lettera A) della presente circolare, nonchè le altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici connessi all'impianto di cui si richiede l'autorizzazione.

Tutte le osservazioni formulate dai soggetti interessati nell'ambito del procedimento attivato ai sensi della legge n. 35/2012, devono pervenire a questa Amministrazione.

Nel corso della Conferenza dei servizi decisoria, la Regione esprime il parere definitivo per la conclusione dell'istruttoria.

All'esito dei lavori della Conferenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Energia, Direzione Generale Sicurezza degli Approvvigionamenti e delle Infrastrutture Energetiche, emana l'autorizzazione unica di cui al comma 2 dell'articolo 57 della legge 35/2012, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per gli impianti costieri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) riportate in premessar e d'intesa con la Regione competente, nel rispetto del termine di centottanta giorni, di cui al comma 4 dell'articolo 57, e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.

IL DIRETTORY GENERALI

− 27 −



Ministoro dello Svituppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

CIRCOLARE IMPIANTI STRATEGICI

REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'
Corso Regina Margherita, 174
10152 TORINO

c.a. ing. Stefania Crotta

ASSOCOSTIERI

Via di Vigna Murata, 40 00143 ROMA

UNIONE PETROLIFERA

Via del Giorgione, 129 00147 ROMA

ASSOPETROLI

L.go Fiorentini, 1

00186 ROMA

FEDERCHIMICA ASSOGASLIQUIDI

Viale Pasteur, 10

00144 ROMA

e, p.c. :MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Generale dei Porti

Viale dell'Arte, 16

00144 ROMA

AGENZIA DELLE DOGANE

Direzione Centrale accertamenti

E controlli

Via Mario Carucci, 71

00143 ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

Dip. Dei Vigili del fuoco

Del Soccorso Pubblico e della

Difesa civile

Direzione Centrale per la Sicurezza

Tecnica - Area Prevenzione incendi

Via di Santa Barbara, 2

00178 ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Direzione Generale per la tutela del territorio

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Via Cristoforo Colombo, 44

00154 ROMA

CIRCOLARE N.19/D



Roma 16 novembre 2012

Alle Direzioni interregionali, regionali, e provinciali

Agli Uffici delle dogane

Loro sedi

e, per conoscenza:

Alla Direzione centrale affari giuridici e contenzioso

Alla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici

Alla Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti

All'Ufficio centrale antifrode

All'Ufficio centrale audit interno

Sede

Al Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche

Al Comando generale della Guardia di Finanza

All'Unione petrolifera

All'Assocostieri

Roma

Alle Regioni Tutte

Loro Sedi

OGGETTO: Rilascio del parere fiscale relativo ai procedimenti autorizzativi di cui all'art.1, commi 56 e 57 della Legge 239/04, afferenti ai depositi ed agli impianti di lavorazione di oli minerali. Modifiche procedurali a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Si premette che nell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (nel seguito indicato come decreto legge 5/12) sono stati identificati le infrastrutture e gli insediamenti strategici per la politica energetica nazionale per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, previste dall'art.1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

In particolare, le infrastrutture per le quali trova applicazione la nuova procedura autorizzativa, debitamente elencate nell'art. 57, comma 1 del predetto decreto legge 5/12, sono:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali, come definiti dall'art. 52 del Codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 m³;
- e) i depositi di stoccaggio di g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'art.1, comma 8, lettera c), numero 6) della legge 239/04. Inoltre, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 57 in esame, la suddetta autorizzazione ex legge 239/04, in origine limitata solo ai prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il g.p.l. ed il biodiesel, è stata estesa anche alla lavorazione ed allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

Sull'argomento, è recentemente intervenuto il Ministero dello sviluppo economico con la nota prot.16268 del 13 agosto 2012, che si trasmette per opportuna conoscenza, definendo le modalità e le tempistiche per l'espletamento del predetto iter autorizzativo relativo alle sopra elencate infrastrutture.

In particolare, il suddetto MiSE svolgerà l'istruttoria di competenza convocando un'apposita Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti della legge 241/90, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione.

In tale sede, saranno acquisiti tutti i pareri degli Organi della Pubblica Amministrazione preposti, ciascuno per quanto di competenza, alla tutela di interessi pubblici connessi con l'impianto da autorizzare, al fine di pervenire alla conclusione del procedimento entro il termine di 180 giorni previsto dall'art. 57, comma 4 del suddetto decreto legge 5/12.

Per garantire il rispetto di tale tempistica, si evidenzia che il soggetto richiedente

l'autorizzazione è tenuto, in base alle istruzioni contenute nella predetta nota 16268/12 del MiSE, a far pervenire l'istanza, completa dei relativi allegati tecnici, tra gli altri, direttamente a questa Direzione centrale ed alla Direzione regionale dell'Agenzia territorialmente competente sull'impianto da autorizzare.

Giova, altresì, rimarcare che l'art. 57, comma 13 del decreto legge in esame fa esplicitamente salve le disposizioni tributarie in materia di accisa di cui al D.lgs 504/95 e che, pertanto, l'acquisizione del parere dell'Agenzia delle dogane – riferendosi quest'ultimo, tra l'altro, ai sistemi di accertamento qualitativo e quantitativo dei prodotti energetici fabbricati, detenuti, movimentati ovvero impiegati nell'impianto sottoposto ad autorizzazione –, assume particolare rilevanza nel procedimento.

Ciò premesso, alla luce delle predette modifiche normative, si rende necessario fornire ragguagli relativamente alle procedure interne di coordinamento, debitamente aggiornando le istruzioni di cui, da ultimo, al paragrafo 1 della circolare 12/D del 28 marzo 2011, al fine di pervenire alla celere espressione del parere fiscale in oggetto, agevolando, per quanto di competenza, il rispetto del suddetto termine per la conclusione del procedimento.

COMPETENZA AL RILASCIO DEL PARERE FISCALE NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI EX LEGGE 239/04 TRATTATI DAL MISE

Nel corso dell'istruttoria del MiSE ai fini autorizzativi di cui all'art.1, commi 56 e 57 della Legge 239/04, per gli impianti di cui all'art. 57 del decreto legge 5/12, il rilascio del parere fiscale spetta a questa Direzione centrale.

Pertanto, codeste Direzioni regionali, interregionali o provinciali, una volta ricevuta l'istanza, completa dei relativi elaborati tecnici, da parte del soggetto proponente, tenendo conto dei tempi ristretti previsti per la convocazione della relativa Conferenza dei servizi, trasmetteranno la predetta documentazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto al fine di acquisire tempestivamente il relativo parere tecnico-fiscale.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, nel trasmettere alla scrivente il proprio parere tecnico-fiscale, redatto anche in base agli elementi acquisiti dall'U.D. competente, codeste Direzioni regionali, interregionali o provinciali – tenuto conto dell'approfondita conoscenza del contesto operativo di riferimento – comunicheranno alla scrivente il nominativo di un proprio dipendente, preferibilmente ingegnere, designato per la partecipazione alla predetta Conferenza di servizi.

Ove particolari motivi impedissero in via eccezionale a codeste Direzioni di poter designare un proprio rappresentante, di tale evenienza verrà data comunicazione a questa Direzione, in uno con la trasmissione del predetto parere tecnico-fiscale, per consentirle di provvedere in prima persona alla partecipazione in argomento.

Resta ferma la facoltà della scrivente di designare, ogni qualvolta ritenuto opportuno e previo opportuno accordo, un proprio rappresentante in luogo di quello prescelto da codeste Direzioni regionali, interregionali o provinciali.

Poiché le novità legislative in esame riguardano esclusivamente la fase antecedente alla realizzazione dell'impianto, resta immutata la procedura descritta nella circolare 12/D del 28 marzo 2011, per quanto concerne la designazione del membro dell'Amministrazione finanziaria che prenderà parte, nei casi previsti, alla Commissione di collaudo delle opere, una volta realizzate.

Pertanto, si conferma che, nell'esprimere il predetto parere di competenza, codeste Direzioni regionali, interregionali e provinciali potranno indicare il nominativo di un proprio dipendente ingegnere che, qualora nulla osti, potrà essere designato da questa Direzione centrale in rappresentanza dell'Agenzia quale componente della predetta Commissione.

2. Competenza al rilascio del parere fiscale nei procedimenti autorizzativi ex Legge 239/04 trattati dalle Regioni

Nel caso di depositi (non costieri) di oli minerali di capacità inferiore a 10.000 m³ o di depositi di g.p.l di capacità inferiore a 200 tonnellate, il parere fiscale nella fase autorizzativa ex lege 239/04 sarà espresso direttamente dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente alla Regione o alla Provincia procedente, debitamente informando la sovraordinata Direzione interregionale / regionale / provinciale. In tale evenienza, la predetta Direzione provvederà a designare per la partecipazione al collaudo delle opere, qualora previsto, un proprio dipendente ingegnere.

Sempre nel caso in esame, qualora la procedura autorizzativa regionale sia relativa a:

- depositi (non costieri) di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 3.000 m³ (ma inferiore a 10.000 m³);
- depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità superiore a 100 m³ (ma inferiore a 200 tonnellate);

codeste Direzioni cureranno, al termine dell'istruttoria, la trasmissione di copia degli atti alla Direzione centrale accertamenti e controlli, per l'aggiornamento dell'archivio centrale dei depositi e degli stabilimenti di produzione.

La procedura del presente paragrafo trova applicazione anche per gli oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lettera c), numero 6 della legge 239/04, nelle more dell'individuazione, da parte del predetto MiSE, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della rete nazionale degli oleodotti.

3. Disposizioni per i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale

Le nuove disposizioni normative hanno specificatamente evidenziato, tra gli impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale, i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale, distinguendoli dagli altri depositi di oli minerali.

In particolare, per i predetti depositi di carburante avio è previsto il rilascio dell'autorizzazione del MiSE, indipendentemente dalla capacità di stoccaggio.

Pertanto, per eventuale futura trattazione di competenza della scrivente secondo la

procedura delineata nel paragrafo 1, si rende necessario l'aggiornamento degli atti della Direzione centrale accertamenti e controlli, acquisendo copia della documentazione tecnico-fiscale relativa ai depositi in esame aventi capacità fino a 3.000 m³, vale a dire i depositi per i quali il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.1, comma 56 della legge 239/04 non comportava, sino all'entrata in vigore del decreto legge 5/12, l'espressione del parere, per quanto di competenza dell'Agenzia, da parte della scrivente Direzione centrale.

Codeste Direzioni coordineranno un apposito monitoraggio presso i propri dipendenti Uffici al fine di acquisire i suddetti atti, debitamente aggiornati allo stato attuale del deposito, ed inviarli, per quanto possibile in formato elettronico, a questa Direzione centrale.

4. DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI OLI VEGETALI DESTI-NATI AD USO ENEGETICO

Le nuove disposizioni normative hanno incluso, tra gli impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale, anche quelli di produzione di oli vegetali per fini energetici.

Con la sopra richiamata nota 16268/12 è stato precisato che le autorizzazioni sono rilasciate dal MiSE solo nel caso di nuovi impianti di lavorazione e stoccaggio, mentre per gli impianti esistenti (alla data del 10 febbraio 2012, di entrata in vigore del decreto legge 5/12), le relative autorizzazioni vengono rilasciate dalla Regione competente.

Al riguardo, al fine di meglio definire l'effettiva portata dell'art. 57, comma 8-bis del decreto legge 5/12, si rappresenta che è stato posto al competente Dicastero un apposito quesito volto a chiarire sia l'esatto ambito di competenza della Regione, sia se l'assoggettamento al regime autorizzativo si estenda, oltre che agli impianti di produzione (e relativi stoccaggi) di oli totalmente destinati ad uso energetico, anche:

- agli impianti di solo stoccaggio;
- agli impianti a produzione promiscua (olio ad uso alimentare ed energetico).

In attesa dei predetti chiarimenti, che saranno tempestivamente diramati dalla scrivente a codeste Strutture, gli Uffici delle dogane continueranno ad operare secondo le disposizioni impartite nello specifico settore con la circolare 17/D del 28 maggio 2007, con la nota dell'allora ACGT prot. 4436 del 24 luglio 2007, con la circolare 37/D del 28 dicembre 2007 e con la circolare 32/D del 5 agosto 2008, prescindendo, nel corso dell'istruttoria per l'attivazione del deposito fiscale, dal riscontro della presenza dell'autorizzazione ex legge 239/04.

Viceversa, limitatamente agli impianti di produzione (ed ai relativi stoccaggi) di oli vegetali destinati esclusivamente ad uso energetico, per i quali non sussistono perplessità, gli Uffici delle dogane:

- in caso di impianti di nuova attivazione, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione alla gestione del deposito in regime fiscale, acquisiranno l'autorizzazione ex legge 239/04 rilasciata dal MiSE;
- in caso di impianti già attivi, essendo necessario l'aggiornamento della licenza di esercizio sulla base dei nuovi presupposti di legge, procederanno ad informare il titolare dell'impianto affinché si attivi per richiedere la prevista autorizzazione.

Ovviamente, una volta acquisita agli atti dell'Ufficio la predetta richiesta, nelle more del completamento del procedimento resta impregiudicata la normale operatività dell'impianto dal punto di vista fiscale, secondo l'assetto definito dall'Amministrazione finanziaria.

* * *

Restano ferme le indicazioni di cui al paragrafo 2 della più volte citata circolare 12/D del 28 marzo 2011, relativamente al calcolo della capacità del deposito ai fini dell'espressione del parere previsto dalla legge 239/04, con la sola puntualizzazione che, nel caso di depositi in cui siano contestualmente detenuti sia g.p.l. che altri prodotti petroliferi rientranti nel novero della legge 239/04, l'espressione del parere fiscale ai fini autorizzativi in oggetto spetta a questa Direzione centrale qualora sia superato almeno uno dei limiti indicati nell'art. 57, comma 1 del decreto legge 5/12, vale a dire 10.000 m³ per gli oli minerali (compreso il g.p.l.) ovvero 200 tonnellate per il g.p.l. (singolarmente considerato). Viceversa, l'istruttoria è di competenza della Regione (o della Provincia, qualora delegata dalla Regione) e, pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 2.

Si confermano, inoltre, le indicazioni di cui al paragrafo 3 della più volte citata circolare 12/D/2011, relativamente alla necessità di fornire compiuta informazione alla scrivente delle modifiche impiantistiche liberalizzate effettuate presso gli impianti a rilevanza nazionale dal punto di vista della fiscalità energetica.

Pertanto, gli Uffici delle dogane territorialmente competenti cureranno l'invio di una copia della denuncia fiscale di siffatte modifiche, qualora le stesse riguardino gli impianti di cui al paragrafo 1, nonché i depositi di oli minerali di capacità superiore a 3.000 m³ (ma inferiore a 10.000 m³) ed i depositi di g.p.l. di capacità superiore a 100 m³ (ma inferiore a 200 tonnellate) di cui al paragrafo 2.

Infine, sempre con riferimento alla circolare 12/D/2011, nulla è innovato relativamente al paragrafo 4 concernente le procedure autorizzative ex legge 239/04 per taluni particolari stabilimenti di produzione.

Codeste Direzioni sono pregate di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte dei dipendenti Uffici delle disposizioni impartite con la presente circolare, non mancando di segnalare eventuali problematiche operative che dovessero riscontrarsi nella pratica attuazione delle stesse.

Il Direttore Centrale Dr.ssa Cinzia Bricca MODULARIO



MOD. 4 VFC

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA RISCHI INDUSTRIALI

LETTERA CIRCOLARE



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del occorso Pubblico e della Difesa Civile **DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot. n. 0012867 del 17/10/2012 032101.01.15.01A4RI, Rischi Industriali Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco LORO SEDI

e, per conoscenza: Al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche (DGSAIE) Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

OGGETTO: Infrastrutture energetiche strategiche Autorizzazioni ai sensi della Legge 4 Aprile 2012, n°35

La legge 4 aprile 2012, n°35, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" ha introdotto una nuova regolamentazione nel campo delle autorizzazioni degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di prodotti petroliferi. A tal fine si allega la circolare esplicativa nº16268. emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 13/08/2012.

Tanto sopra premesso, al fine di regolamentare l'espressione del parere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui all'oggetto, si adotteranno le seguenti procedure:

a) progetti di nuove realizzazioni o modifiche ad impianti esistenti comportanti aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio: il Comando Provinciale competente per territorio trasmetterà il parere di cui all'art.3 del DPR 151/2011 anche al Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE- Divisione IV, che lo acquisirà come parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, nell'ambito del procedimento. Tale parere dovrà inoltre essere inviato per conoscenza alla scrivente Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali. Qualora, come spesso accade, il progetto dell'impianto presentato al Ministero dello Sviluppo Economico ed agli altri Enti competenti fosse in fase preliminare, il proponente richiederà il NOF di cui all'art.8 del DPR 151/2011. In tal caso il NOF, rilasciato dal Comando Provinciale e trasmesso dallo stesso

Comando al Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE- Divisione IV e, per conoscenza, alla scrivente Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Area Rischi Industriali, costituirà il parere del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa civile, nell'ambito di tale procedimento. In questo caso il progetto di cui all'art.3 del DPR 151/2011 verrà presentato a seguito dell'acquisito rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

- b) progetti di nuove realizzazioni o modifiche ad impianti esistenti che <u>non</u> comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio: in tal caso si possono presentare due sottocasi:
- b1) modifiche di cui all'art. 4 comma 6 del DPR 151/2011: il responsabile dovrà presentare al Comando Provinciale competente per territorio, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA di cui all'art.4 del DPR 151/2011, corredata da quanto previsto dall'art. 4 co.7 del DM 07/08/2012.
- **b2) modifiche** non ricomprese all'art. 4 comma 6 del DPR 151/2011: tali modifiche sono documentate al Comando Provinciale competente per territorio all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art.5 del DPR 151/2011.

Nel caso invece in cui lo stabilimento sia soggetto all'art.8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. e che le modifiche comportino un aggravio del preesistente livello di rischio di cui al DM 09/08/2000, si rammenta che, ai sensi dell'art.9 co.1 del D.Lgs 334/99 e s.m.i., la concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità di cui all'art.21 co.3 dello stesso decreto.

Alla luce di quanto sopra il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.19 del D.Lgs 334/99 e s.m.i., trasmetterà il NOF, di cui all'art.9 del D.Lgs 334/99 e s.m.i., anche al Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE- Divisione IV.

Attesa la rilevanza della materia in argomento, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

Marca da bollo virtuale Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale infrastrutture e sicurezza -Divisione III Via Molise, 2 00187 Roma

pec: dgisseg.impiantistrategici@pec.mise.gov.it

OGGETTO: istanza di autorizzazione ai sensi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e degli articoli 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

	- sito in
, nato a	
	Provincia (),
n	, in qualità di:
	(), in Via/Piazza
	presso la C.C.I.A.A. di
	, nato a n

_					
– t	elefono; pec				
	e-mail				
П	altro:				
bre za	nsapevole delle sanzioni penali richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 diceme 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscendel fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle chiarazioni rese,				
	CHIEDE				
ca. bra	sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (<i>solo nel so di impianti e/o depositi di GNL</i>) e degli articoli 57 e 57 bis del decreto legge 9 febnio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazione di integrazioni, l'autorizzazione a:				
(<u>ri</u>	portare solo la fattispecie per la quale si richiede l'autorizzazione)				
	installare ed esercire uno stabilimento di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;				
	installare ed esercire un impianto di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinato ad uso energetico;				
	installare ed esercire un deposito costiero di oli minerali come definito dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;				
	installare ed esercire un deposito di carburante per aviazione sito all'interno del sedime aeroportuale;				
	installare ed esercire un deposito di stoccaggio di prodotti petroliferi di capacità da autorizzare non inferiore a metri cubi 10.000;				
	installare ed esercire un deposito di stoccaggio di G.P.L. di capacità da autorizzare non inferiore a mc.400;				
	installare ed esercire un deposito di stoccaggio e rigassificazione del GNL				
	installare ed esercire l'oleodotto a servizio di				
	variare la capacità complessiva di lavorazione di oli minerali della raffineria di autorizzata con n				

minerali/gpl	del deposito	sito in	vi lel	a/piazza	 passa	stoccaggio di ol autorizzato co ando dagli attual auzione);
auto	-			n	d	via/piazz lel
□ realizzare e/o modificare le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, opere accessorie, terminali costieri e infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione.						
Descrizione del	la modifica rich	iesta:				
			•••••			
L'impianto è so	ggetto alle proce	dure di V.I.A	. / SCR	REENING	3	
	SI			NO		
L'impianto è sor	ttoposto ad Auto	rizzazione In	itegrata	Ambient	ale	
	SI			NO		
L'impianto è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m.i. (aziende a rischio d'incidente rilevante)						
	SI			NO		
La realizzazione dell'opera richiesta comporterà un investimento stimabile in euro						

¹⁾ Ai fini del calcolo del "costo dei lavori", il committente dovrà considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera. Si precisa, altresì, che il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.Per quanto riguarda la determinazione delle "spese generali", devono essere considerate le spese tecniche relative alla redazione del progetto, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di realizzazione, ad attività di consulenza tecnica, nonché quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio e collaudo dell'opera. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di Iva.

Si allega inoltre:

1. Progetto di massima per la realizzazione dell'intervento (*Il progetto deve comprendere ogni opera connessa o infrastruttura indispensabile per la costruzione e l'esercizio dell'impianto stesso*);

- 2. Relazione di analisi costi/benefici dell'iniziativa:
- 3. Relazione tecnica ed elaborati tecnici (*planimetria,schema a blocchi...*) firmati da un tecnico abilitato;
- 4. Copia del documento d'identità del Legale Rappresentante in corso di validità;
- 5. Visura camerale ordinaria aggiornata;
- 6. Documentazione antimafia.

(nel caso di variazione di impianti già esistenti):

- 7. Copia del precedente Atto Autorizzativo (Decreto Dirigenziale, Decreto Ministeriale);
- 8. Copia di Licenza di Esercizio in corso di validità
- Copia di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in corso di validità (in caso di variazione di impianti già esistenti) ovvero "Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio" – art. 4 DPR 01/08/2011 n. 151 (in caso di nuovi impianti);

Data	
	IL DICHIARANTE
	(Timbro e firma)

CONCESSIONI DEMANIALI

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327

Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.

TITOLO SECONDO DEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE

CAPO I Del demanio marittimo

Art. 36. (Concessione di beni demaniali).

L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

(Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo). (7)

* * *

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che la presente modifica ha effetto anche ai fini delle concessioni previste dall'art. 54 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 37. (Concorso di più domande di concessione).

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. (PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25).

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

Art. 38. (Anticipata occupazione di zone demaniali).

Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima puà, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

Art. 39. (Misura del canone).

La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

Art. 40. (Riduzione del canone).

Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44.

Art. 41 (Costituzione d'ipoteca).

Il concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

Art. 42. (Revoca delle concessioni).

Le concessioni di durata non superiore al ((quadriennio)) e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Le concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Art. 43. (Domande incompatibili).

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Art. 44. (Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione).

In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

Art. 45. (Modifica o estinzione della concessione per cause naturali).

Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

Art. 45-bis. (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione).

Il concessionario (...) previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazio-

ne dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

Art. 46. (Subingresso nella concessione).

((Fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.))

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Art. 47. (Decadenza dalla concessione).

L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
 - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 48. (Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza).

La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall'autorità che ha fatto la concessione.

Art. 49. (Devoluzione delle opere non amovibili).

Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.

Art. 50. (Disciplina dell'uso di beni demaniali).

Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.

Art. 51. (Estrazione e raccolta di arena e altri materiali).

Nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento.

Art. 52. (Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti).

Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.

Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro per le comunicazioni.

L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima. L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale.

Art. 5.

((Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale))

- ((1. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il DPSS:
 - a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di sistema portuale;
- b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale;
- c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;
- d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema.
- 1-bis. Il DPSS è adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale; è sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorità di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, ed è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. Il documento di programmazione strategica di sistema non è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
- 1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere ammesse attività accessorie alle funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3.

1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città è di competenza del comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'Autorità di sistema portuale. Ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario nonché agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale. Le Autorità di sistema portuale indicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle regioni le aree portuali e retro-portuali potenzialmente destinabili all'ubicazione delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione dei punti di scambio intermodale, nonché le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell'alta velocità e dell'alta capacità.

1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera *b*), può definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il piano operativo triennale è soggetto a specifica approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del DPSS)).

- 2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del DPSS nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I PRP specificano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.
- ((**2-bis.** Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui è istituita l'Autorità di sistema portuale, il PRP, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:
 - a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale;
 - b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto pre-

visto con riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;

- c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS.
- **2-ter.** Il PRP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza)).
- **2-quater.** ((COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156)).
- **2-quinquies.** ((COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156)).
- **2-sexies.** ((COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 NOVEMBRE 2021, N. 156)).
- ((3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *e*), l'ambito e l'assetto complessivo del porto sono specificati dal PRP, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate)).
- **3-bis.** Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.
- **3-ter.** I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.
- **4.** Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
- **4-bis.** Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - ((4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti compresi in

un'Autorità di sistema portuale, la cui competenza ricade in più regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono compresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale)).

((5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, è successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente)).

5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di sistema portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformità ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

- **6.** All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste".
- 7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.
- 8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità di sistema portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la

realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2016, N. 169. Le autorità di sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

- **9.** Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità di sistema portuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.
- 11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di coordinamento.
- **11-bis.** COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
- **11-ter.** COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
- **11-quater.** COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.

11-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.

11-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.

Art. 18. ((Concessione di aree e banchine)).

((1. L'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel

rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

- **2.** Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:
 - a) l'assegnazione delle concessioni;
 - b) l'individuazione della durata delle concessioni;
 - c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
 - e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.
- **3.** Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- **4.** La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.
- **5.** Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
- **6.** Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.
- **7.** Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.
- **8.** Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:
 - a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee

garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

- *b*) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;
- c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).
- 9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
- **10.** L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a*).
- 11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
- 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale)).

LEGGE 5 agosto 2022, n. 118

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Capo II

Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. Regimi concessori

Art. 5 Concessione delle aree demaniali

1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Concessione di aree e banchine). - 1. L'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

- **2.** Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:
 - a) l'assegnazione delle concessioni;
 - b) l'individuazione della durata delle concessioni;
 - c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
 - e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
 - f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di con-

correnza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.

- **3.** Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- **4.** La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.
- **5.** Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
- **6.** Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.
- **7.** Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.
- **8.** Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:
- a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
- b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;
- c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).
- 9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affida-

mento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

- **10.** L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a*).
- 11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a*), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
- **12.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 dicembre 2022, n. 202

Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il «Codice della navigazione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)»;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime» e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 18;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 37;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 80 e 83;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 27 ottobre 2015 per comunicato e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato approvato il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

Vista la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti 30 maggio 2018, n. 57;

Vista la nota prot. n. 22865 dell'11 ottobre 2022 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto, confermato con nota prot. n. 33116 del 21 dicembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022:

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998, effettuata con la nota prot. n. 39379 del 24 novembre 2022;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

- 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alla definizione degli accordi di cui al medesimo articolo 18, comma 6. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, alle concessioni di cui all'articolo 18, commi 5 e 12, della legge n. 84 del 1994.
- Agli accordi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni dettate per il titolo concessorio.
 - **3.** Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) «Codice della navigazione»: il codice approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- *b*) «regolamento della navigazione marittima»: il regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- c) «autorità concedente»: l'Autorità di sistema portuale istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 oppure, laddove non istituita, l'autorità competente al rilascio delle concessioni demaniali:
- d) «beni demaniali»: i beni di cui agli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione:
- e) «ambito portuale»: l'ambito di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 84 del 1994:
- f) «concessione»: il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 36 del Codice della navigazione e all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994;
- g) «piano regolatore portuale»: il piano di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994.

NOTE

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei ministri):

- «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime):
- «Art. 10 1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'art. 39 del codice della navigazione, all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali.

2. SOPPRESSO.

- **3.** Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.
- **4.** Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 69 del decreto stesso.
- 5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- **6.** I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.
- 7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero in diminuzione fino alla metà, per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.
- 8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
- «Art. 18 (Concessione di aree e banchine). 1. L'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione

delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

- 2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:
 - a) l'assegnazione delle concessioni;
 - b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti:
- d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'art. 4.
- 3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- **4.** La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.
- **5.** Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
- 6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.
- 7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localiz-

zare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.

- **8.** Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:
- a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
- b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;
- c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).
- 9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'art. 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
- 10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).
- 11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
- 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato

liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.».

- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti). - 1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-bis. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'art. 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-ter. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordina-

rie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

- **2.** L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
- a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
- b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;
- c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);
- d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
- e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
- f) a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonché a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di

discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorità definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività;

g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonché per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

l) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è

destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;

- m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
- 1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
- 2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggia-re particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
- 3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
- 4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizza-

tivo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;

- n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m),
 l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
- **3.** Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità:
- a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;
- b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
- c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;
- d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
- e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
- f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
 - g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli

utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;

- h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione;
- i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
- l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
- 1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito:
- 2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
- m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.
- 4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in

materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

- 5. L'Autorità rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
- **6.** All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge, si provvede come segue:
- a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione

dei trasporti;

b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;

b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.

6-bis. Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.

- **6-ter.** Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
- «Art. 80 (Motivi di esclusione). 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile:
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile:
- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di

cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico

può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- **5.** Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- *c-bis*) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del

corretto svolgimento della procedura di selezione;

- *c-ter)* l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- *c-quater)* l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile:
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere:
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione:
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati

ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio:

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- **6.** Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- **8.** Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- **9.** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'art. 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) pari a sette anni nei casi previsti dall'art. 317-bis, secondo

periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- **14.** Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.».
 - «Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio).
 - 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
 - a) i requisiti di idoneità professionale;

- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.
- 2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'art. 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto regolamento, si applica l'art. 216, comma 14.
- 3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
- **4.** Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b*), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
 - 5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, let-

tera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.

- **5-bis.** In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.
- **6.** Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure, d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'art. 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5.

- 8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
- 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'art. 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese

fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.».

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015 (Approvazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica) è pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2015, n. 250.

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
- «Art. 5 (Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale). 1. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il DPSS:
- a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di sistema portuale;
- b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale;
- c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e
 di interazione tra porto e città;
- d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema.

1-bis. Il DPSS è adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale; è sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorità di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, ed è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'art. 11-ter della presente legge. Il documento di programmazione strategica di sistema non è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall'art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste dall'art. 4, comma 3; nelle aree retroportuali possono essere ammesse attività accessorie alle funzioni previste dal citato art. 4, comma 3.

1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città è di competenza del comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'Autorità di sistema portuale. Ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario nonché agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale. Le Autorità di sistema portuale indicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle regioni le aree portuali e retro-portuali potenzial-

mente destinabili all'ubicazione delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione dei punti di scambio intermodale, nonché le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell'alta velocità e dell'alta capacità.

1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui all'art. 9, comma 5, lettera b), può definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'art. 4, comma 3. In tale caso il piano operativo triennale è soggetto a specifica approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'art. 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del DPSS.

- 2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del DPSS nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I PRP specificano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.
- **2-bis.** Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui è istituita l'Autorità di sistema portuale, il PRP, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:
- a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale;
- b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si

intende espresso parere non ostativo, nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;

- c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS.
- **2-ter.** Il PRP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza.
- **3.** Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e*), l'ambito e l'assetto complessivo del porto sono specificati dal PRP, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
- **3-bis.** Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.
- **3-ter.** I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.
- **4.** Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
- **4-bis.** Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- **4-ter.** Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti compresi in un'Autorità di sistema portuale, la cui competenza ricade in più regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono compresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale.
- 5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo

marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, è successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.

5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di sistema portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 5-ter. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis, l'accertamento della conformità ai piani urbanistici ed alle norme in materia di edilizia è effettuato ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere che non comportano modificazioni plano-ba-timetriche del piano regolatore portuale, in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accertamento di cui al primo periodo sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli abilitativi anche edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
- **6.** All'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il n. 1) è sostituito dal seguente:
- "1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonché per la difesa delle coste".
- 7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.
- 8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'Autorità di sistema portuale

possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le Autorità di sistema portuale, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.

- 9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.
- 11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-produttivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana direttive di coordinamento.

11-bis.

11-ter.

11-quater.

11-quinquies.

11-sexies.».

«Art. 6. - Autorità di sistema portuale

- 1. Sono istituite quindici Autorità di sistema portuale:
- a) del Mare Ligure occidentale;
- b) del Mare Ligure orientale;
- c) del Mar Tirreno settentrionale;
- d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- e) del Mar Tirreno centrale;
- f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- g) del Mare di Sardegna;
- h) del Mare di Sicilia occidentale;
- i) del Mare di Sicilia orientale;
- l) del Mare Adriatico meridionale;
- m) del Mare Ionio;
- n) del Mare Adriatico centrale;
- o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
- p) del Mare Adriatico settentrionale;
- q) del Mare Adriatico orientale;
- q-bis) dello Stretto.

- 2. I porti rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
- **2-bis.** Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
- a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'Autorità di sistema portuale territorialmente competente;
- b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorità di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio hanno sede le Autorità di sistema portuale di destinazione e di provenienza.
- 3. Sede della Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima Autorità di sistema portuale il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio è interessato dall'Autorità di sistema portuale, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità di sistema portuale aderente alla Autorità di sistema portuale, la sede della stessa.
- **4.** L'Autorità di sistema portuale nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 1 svolge i seguenti compiti:
- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1;
 - d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli

enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

- e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
- f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.
- 5. L'Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le Autorità di sistema portuale adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente dell'Autorità di sistema portuale e il Segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente dell'Autorità di sistema portuale e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
- **6.** Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite Autorità di sistema portuale è assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10, comma 6.
- 7. L'Autorità di sistema portuale è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 12. Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'Autorità di sistema portuale dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le Autorità di sistema portuale possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.

- 8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna Autorità di sistema portuale è disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione di cui all'art. 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresì, le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle Autorità di sistema portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a quello di riferimento. Le Autorità di sistema portuale assicurano il massimo livello di trasparenza sul-1'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- **9.** Il rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.
- **9-bis.** Le Autorità di sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
- 9-ter. Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché al mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo.

9-quater. I canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'art. 18 della presente legge e di cui all'art. 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'art. 39 del regolamento per l'esecuzione del codice

della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

- **10.** L'esecuzione delle attività di cui al comma 4, lettera b) e c) è affidata in concessione dall'Autorità di sistema portuale mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 11. Le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, nè direttamente nè tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Con le modalità e le procedure di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità di sistema portuale può sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa può, inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 12. è fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve, altresì, le discipline vigenti per i punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti.

13.

- 14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, può essere ulteriormente modificato il numero delle Autorità di sistema portuale; sullo schema di regolamento è, altresì, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le Autorità di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
- 15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite Autorità di sistema portuale.».

- Si riporta il testo degli articoli 28, 29 e 36 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
- «Art. 28 (Beni del demanio marittimo). Fanno parte del demanio marittimo:
 - a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
 - c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.».
- «Art. 29 (Pertinenze del demanio marittimo). Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.».
- «Art. 36 (Concessione di beni demaniali). L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.».

Art. 2 Rilascio di concessione demaniale in ambito portuale

- 1. L'autorità concedente provvede, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a seguito di istanza di parte e previa valutazione della stessa ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore.
- 2. L'autorità provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del regolamento della navigazione marittima e secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, alla pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza medesima.
- **3.** Il bando e l'avviso pubblico di cui al comma 2 contengono le seguenti informazioni:

- a) identificazione dei beni oggetto della concessione;
- b) requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari;
- c) criteri e modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata;
- d) durata massima della concessione determinata tenendo conto del periodo di tempo, sulla base di criteri di ragionevolezza, per l'ammortamento degli investimenti da parte del concessionario, ivi compresi quelli necessari per conseguire gli obiettivi specifici risultanti dal piano economico-finanziario prodotto e dell'esigenza di non restringere eccessivamente la libera concorrenza e per l'equa remunerazione del capitale investito, nonché degli elementi di cui al comma 4, lettere a), b) e g);
- *e)* ammontare del canone demaniale, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, e delle eventuali penali;
- f) indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili e non amovibili, al relativo stato di ammortamento e agli impegni gravanti sul concessionario subentrante ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4;
- g) obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare in formato digitale, anche attraverso lo sportello unico amministrativo:
- 1) un programma degli investimenti, laddove previsti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta;
- 2) un piano economico-finanziario che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto 1) asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso di cui all'articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- h) modalità per l'assegnazione della concessione al nuovo affidatario, nonché disciplina degli altri aspetti riguardanti il trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione e di individuazione degli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente;
- *i)* modalità e termine, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande o, in caso di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze concorrenti.
- **4.** In sede di determinazione dei parametri di valutazione delle domande, nonché delle relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici, che valorizzino, in particolare, i piani di investimento e i relativi tempi di realizzazione, gli obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni, l'autorità concedente tiene conto dei seguenti criteri:
- a) grado di coerenza con le indicazioni degli strumenti di pianificazione strategica del settore;
 - b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale per

gli utenti e gli operatori interessati;

- c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali, nonché degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico o privato;
- d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della utilizzazione della modalità ferroviaria;
- e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
 - f) capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;
- g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- *h)* variazione in aumento del canone demaniale, cui può essere attribuito un punteggio non eccedente il 30 per cento del punteggio complessivo.
- **5.** I parametri di valutazione delle domande, stabiliti ai sensi del comma 4, sono pubblicati contestualmente al bando o all'avviso di cui al comma 2 e ne costituiscono parte integrante.
- **6.** L'autorità concedente, in funzione delle caratteristiche del porto e tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni del porto medesimo, adotta le misure necessarie affinché congrui spazi siano disponibili per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie. Nel caso in cui tutte le aree portuali sono già affidate in concessione, l'autorità concedente provvede alla pianificazione per assicurare la riserva di spazi operativi per le imprese non concessionarie, ovvero all'inserimento negli atti di concessione di previsioni che, ove necessario, assicurano la disponibilità di detti spazi operativi.
- **7.** In ogni caso il rilascio delle concessioni non può pregiudicare l'esercizio delle attività delle imprese, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e non concessionarie di aree, all'effettuazione delle operazioni portuali.
- 8. L'autorità concedente verifica, in caso di pubblicazione dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla verifica di cui al primo periodo, l'autorità concedente richiede, in relazione alle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
- **9.** Per le finalità di cui al comma 8, sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.
- **10.** L'autorità concedente cura lo svolgimento dell'istruttoria delle domande ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 11. Nel caso di più domande di concessione, l'autorità concedente procede, nell'ambito della procedura a evidenza pubblica, alla valutazione comparativa delle domande concorrenti secondo i criteri stabiliti dal comma 4.
- **12.** Gli esiti della procedura di affidamento sono tempestivamente comunicati ai partecipanti e resi pubblici con le medesime forme del bando o dell'avviso di cui al comma 2.
- 13. Nel caso in cui l'istante selezionato all'esito della procedura abbia chiesto di svolgere direttamente anche i servizi di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell'ambito portuale oggetto di affidamento, l'autorità concedente verifica, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 16, la sussistenza dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità, di mezzi, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori idoneo allo svolgimento di tali attività. In caso di esito positivo della verifica di cui al primo periodo, l'atto concessorio riporta anche l'elenco dettagliato dei servizi autorizzati per l'intera durata della concessione e sostituisce l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.
- **14.** Nel caso di aree già oggetto di concessione, l'autorità concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del presente articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, anche a seguito della presentazione di istanza di rinnovo da parte del concessionario uscente.

NOTE ALL'ART. 2:

- Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)):
- «Art. 18 (Pubblicazione della domanda). Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale.

SOPPRESSO.

In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presenta-

zione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.».

- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
- «Art. 16 (Operazioni portuali). 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
- 2. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione.
- 3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.
- **3-bis.** Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17.
- **4.** Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:
- a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
- b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;
- c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d)

4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali nè mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo nè tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la for-

nitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'art. 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

- a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
- b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
 - c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.
- **4-ter.** L' autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7.
- 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima, le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.
- **6.** L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
- **7.** L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.
- **7-bis.** Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
- **7-ter.** Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.».
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
- «9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, compren-

sivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.».

Art. 3

Soggetti ammessi a presentare istanze ai fini del rilascio della concessione demaniale

- 1. Le domande per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 2 possono essere presentate da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione, nonché dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione.
- **2.** Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- **3.** Ai bandi e agli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano, in quanto non in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994, le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

NOTE ALL'ART. 3:

- Per il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
 n. 50, si vedano le note alle premesse.

Art. 4 Pubblicità del bando e dell'avviso

- 1. Il bando o l'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, è pubblicato sul sito internet dell'autorità concedente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'albo pretorio on-line del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a dieci anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
- 2. La pubblicazione del bando di cui al comma 1 avviene per estratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima e la documentazione integrale inerente alla concessione è consultabile dagli interessati presso l'autorità concedente.

3. L'autorità concedente può prevedere ulteriori strumenti di pubblicità, nel rispetto del principio generale di proporzionalità.

NOTE ALL'ART. 4:

- Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, si vedano le note all'art. 2.

Art. 5 Criteri per la determinazione del canone

- 1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 1989, ciascuna Autorità di sistema portuale individua con proprio regolamento i criteri per la definizione dei canoni demaniali da applicare nei singoli porti dalla stessa amministrati, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti e agli impegni in termini di volumi e tipologia di investimenti, annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalità prevista dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
 - 2. I canoni demaniali sono costituiti da:
 - a) una componente fissa, stabilita tenendo conto:
- 1) dell'ubicazione, dell'estensione e delle condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area oggetto di concessione;
- 2) dei limiti e dei vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area di cui al punto 1);
- 3) dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistenti:
- b) una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.
- 3. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, risulti inferiore a detta misura minima che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità di cui al medesimo comma 1.
- **4.** Ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 2, lettera *b*), nonché dell'esercizio dell'attività di verifica da parte dell'autorità concedente ai sensi dell'articolo 9, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilità in base ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57.

NOTE ALL'ART. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Ministro della Marina mercantile 19 luglio 1989 (Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime):
- «Art. 10. 1. Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione, salvo che per gli immobili in uso governativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime):
- «Art. 04. 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
- 2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
- «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.».

Art. 6 Modifica del contenuto della concessione demaniale

- 1. La variazione dell'estensione della area concessa o delle opere o delle modalità di esercizio può essere consentita dall'autorità concedente ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento della navigazione marittima.
- 2. L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, può essere consentita dall'autorità concedente per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalità della concessione.
- **3.** Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *g*), punto 1), proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalità di cui

all'articolo 4, ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento della navigazione marittima, e autorizzati dell'autorità concedente. Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione.

- **4.** Nel caso di istanza di concessione di durata superiore a quaranta anni, l'autorità concedente acquisisce preventivamente il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla coerenza della variazione della durata con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
- **5.** Al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, per le istanze che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'autorità concedente procede secondo quanto previsto dall'articolo 2.

NOTE ALL'ART, 6:

- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)):
- «Art. 24 (Variazioni al contenuto della concessione). La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione. Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione.».
- Per il testo dell'art. 18 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, si vedano le note all'art. 2.

Art. 7

Vicende soggettive successive al rilascio della concessione

- 1. Nel caso in cui il concessionario sia una società di capitali, in relazione al trasferimento di quote societarie che determini una modificazione del controllo della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria partecipazione è tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione all'autorità concedente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo, l'autorità concedente verifica l'eventuale incidenza della modificazione della compagine societaria sull'attuazione del programma degli investimenti e delle attività presentate dal concessionario, nonché sul relativo piano economico-finanziario, comunicando l'esito della valutazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di comunicazione nel termine previsto, l'autorizzazione si intende rilasciata.
- **2.** In caso di cessione d'azienda o di un suo ramo da parte del concessionario l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del Codice della navigazione.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società concessionaria sono comunicate tempestivamente all'autorità concedente.

NOTE ALL'ART. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 2359 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile):
- «Art. 2359 (Società controllate e società collegate). Sono considerate società controllate:
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

- Si riporta il testo dell'art. 46 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
- «Art. 46 (Subingresso nella concessione). Fermi i divieti ed i limiti di cui all'art. 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.».

Art. 8 Avvicendamento di concessionari demaniali

- 1. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'autorità concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
- 2. La demolizione delle opere di cui al comma 1 è disposta in presenza di circostanze, imprevedibili e sopravvenute al rilascio da parte dell'autorità concedente dell'autorizzazione alla loro realizzazione, che rendono l'uso dell'area in concessione

incompatibile con il permanere delle medesime opere e non più rispondente all'interesse pubblico.

- **3.** Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma degli investimenti, debitamente autorizzati dall'autorità concedente e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità, è determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti in apposito elenco tenuto dall'autorità concedente. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente.
- **4.** Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorità concedente. L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili, ovvero promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il concessionario subentrante al fine di garantire la continuità operativa del porto, anche mediante l'inserimento di apposite previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

NOTE ALL'ART. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
- «Art. 49 (Devoluzione delle opere non amovibili). Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'art. 54.».

Art. 9 Attività di verifica dell'autorità concedente

- 1. L'autorità concedente svolge annualmente attività di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e sulla concreta attuazione del programma degli investimenti e delle attività correlate, presentato dal concessionario ed eventualmente aggiornato previo accordo con la medesima autorità. Gli esiti della verifica effettuata dall'autorità concedente sono tempestivamente comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 2. In relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, l'autorità concedente svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario. L'autorità concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul-

l'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma e del piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), punti 1) e 2), occorrenti per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico.

- 3. L'autorità concedente, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste nell'atto di concessione, può disporre l'avvio della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione, anche in caso di accertamento della mancata attuazione del piano degli investimenti e delle attività correlate, del mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento dei traffici portuali indicati nell'istanza di concessione o del verificarsi di fatti che comunque evidenziano grave negligenza o imperizia del concessionario nella gestione del bene affidato in concessione.
- **4.** L'autorità concedente può disporre la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 42 del Codice della navigazione.
- **5.** Sulla base delle comunicazioni delle Autorità di sistema portuali di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta un piano permanente di monitoraggio anche attraverso i dati presenti nel Sistema informativo del demanio marittimo SID il portale del mare che è adeguatamente implementato.

NOTE ALL'ART, 9:

- Si riporta il testo degli articoli 42 e 47 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):

«Art. 42 (Revoca delle concessioni). - Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'art. 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti »

- «Art. 47 (Decadenza dalla concessione). L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:
- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
 - c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è

stata fatta la concessione:

- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
 - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite nè per spese sostenute.».

Art. 10 Norme transitorie e finali

- 1. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 6, 7, 8 e 9, non si applicano agli atti concessori e agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. I canoni degli atti concessori e degli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994, rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono annualmente rivalutati sulla base degli indici ISTAT, secondo la modalità prevista all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993. La misura minima del canone demaniale prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale di cui al primo periodo risulti inferiore a detta misura minima, che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT secondo le modalità di cui all'articolo 04 del citato decreto-legge n. 400 del 1993.
- **3.** Le Autorità di sistema portuale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente regolamento entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Decorso detto termine, non sono applicabili le disposizioni dei regolamenti in contrasto o comunque non compatibili con il presente regolamento.
- **4.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 e 54 del Codice della navigazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 35 del regolamento della navigazione marittima.

NOTE ALL'ART. 10:

- Per il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si vedano le note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si vedano le note all'art. 5.

- Per il testo degli articoli 36 e 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 si vedano, rispettivamente, le note agli articoli 1 e 8.
- Si riporta il testo dell'art. 54 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione):
- «Art. 54 (Occupazioni e innovazioni abusive). Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.».
- Si riporta il testo degli articoli da 5 a 17, da 19 a 23 e da 25 a 35 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.:
- «Art. 5 (Presentazione della domanda di concessione). Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'art. 22.
- **Art.** 6 (Contenuto e documentazione della domanda di concessione). La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della località e dai disegni particolari degli impianti.

Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.

Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.

- **Art. 7** (*Presentazione di altri documenti*). Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.
- Art. 8 (Concessioni per licenza). Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, salvo il parere della intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'art. 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la precedente misura del canone.
- Art. 9 (Concessioni di durata superiore al quadriennio). Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo del compartimento. In qualità di rappresentante dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale

più elevato in grado dopo il capo del compartimento. Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.

Art. 10 (*Concessioni provvisorie*). - La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, è regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile (1), con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente.

Per il periodo di validità dell'atto di concessione provvisoria il canone è fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Può essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma dell'art. 16.

Art. 11 (Spese di istruttoria). - Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.

Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

Tale nota deve essere inviata all'autorità competente a decidere sulla domanda di concessione.

Art. 12 (Parere del genio civile). - Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l'esattezza.

Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime.

In ogni caso, l'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entità e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari.

L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.

Art. 13 (Parere dell'intendenza di finanza). - Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia già stata fissata a norma del penultimo comma dell'art. 16.

- **Art. 14** (*Parere dell'autorità doganale*). Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente.
- **Art. 15** (Dissenso sulle domande di concessione). Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.

In caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione è presa dal ministro per la marina mercantile d'accordo con quello per le finanze.

Art. 16 (Canone). - Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali.

Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'art. 40 del codice.

La misura minima normale del canone per le concessioni è stabilita da leggi o regolamenti speciali.

La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il concessionario.

Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, può essere stabilita in via generale dal capo di compartimento d'accordo con l'intendente di finanza.

Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, a esibire all'ufficio del compartimento la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.

Art. 17 (*Cauzione*). - Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'art. 47 lettera d del codice.

Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

Con l'atto di concessione o con la licenza può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone».

«Art. 19 (Contenuto dell'atto di concessione). - Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- 1. l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione:
 - 2. lo scopo e la durata della concessione;
- **3.** la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- **4.** le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- **5.** il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'art. 47 del codice:
 - **6.** la cauzione:
- 7. le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
 - 8. il domicilio del concessionario.

Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

- **Art. 20** (*Custodia degli atti di concessione*). Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilità dell'ufficiale destinato a riceverli.
- **Art. 21** (*Registri delle concessioni*). Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze.

Presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.

- **Art. 22** (*Nuove opere in prossimità del demanio marittimo*). L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'art. 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo.
- **Art. 23** (Responsabilità del concessionario). Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.

Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.».

- «Art. 25 (Scadenza della concessione). Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
- **Art. 26** (*Revoca e decadenza della concessione*). La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'art. 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.

Nel caso previsto dall'art. 47, lettera d, del codice, la decadenza è pronunciata sentita l'intendenza di finanza.

Art. 27 (*Vigilanza*). - L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sull'osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

- Art. 28 (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza). Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.
- **Art. 29** (*Limiti dei diritti del concessionario*). La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.
- Art. 30 (Subingresso). Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento.

Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

Art. 31 (Demolizione delle opere). - Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati.

Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 del codice.

- Art. 32 (Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione).
 L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non è stato approvato nelle forme prescritte.
- **Art. 33** (Esibizione del titolo di concessione). Il concessionario è obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.
- **Art. 34** (Consegna e riconsegna dei beni concessi). Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.

Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.

Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza.

Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.

Art. 35. (Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi). -L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 9, previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.».

- Per il testo degli articoli 18 e 24 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 si vedano, rispettivamente, le note agli articoli 2 e 6.

Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria

- **1.** Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **2.** Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2022

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 4099

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Direzione Generale per i Porti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i Porti Divisione 4^ Prot. N. M_IT/PORTI /9273 Allegati Uno

Roma, 10 luglio 2012

Alle Direzioni Marittime

LORO SEDI

Risposta al Foglio del Div. N. Classifica A.2.50

OGGETTO: Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 7 aprile 2012, n35, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo". Artt. 57 e 57 bis - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche. Impianti e stabilimenti costieri ai sensi dell'articolo 52 del Codice della navigazione.

CIRCOLARE N. 52

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo – Stabilimenti e depositi cosieri

Alle Capitanerie di Porto

LORO SEDI

Alle Autorità Portuali

LORO SEDI

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Dipartimento per L'energia
Direzione Generale per la Sicurezza
dell'approvvigionamento e le Infrastrutture
Energetiche
Divisione IV – Mercato e logistica
dei prodotti petroliferi e dei carburanti
via Molise, 2
00187 ROMA

e, per conoscenza:

Gabinetto del Ministro Piazzale Porta Pia, 1 - ROMA

Ufficio Legislativo Piazzale Porta Pia, 1- ROMA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – SEDE

ASSOCOSTIERI Via di Vigna Murata, 40 - 00143 ROMA

UNIONE PETROLIFERA Via Giorgione, 129 - 00147 ROMA

FEDERCHIMICA ASSOGASLIQUIDI Viale Pasteur, 10 - 00144 ROMA

Presidenti delle Regioni Costiere ed ai relativi Servizi Regionali (vedi elenco indirizzi allegato)

ASSOPORTI Corso Rinascimento, 19 – 00186 ROMA

AGENZIA DELLE DOGANE
Direzione Area Verifiche e Controlli
Doganali e Accise — Laboratori Chimici
Via Via Mario Crucci, 371
00143 ROMA

Riferimenti normativi:

- ▶ legge 23 agosto 2004, n. 239 "riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" (pubblicata nella G.U. n. 215 del 13 settembre 2004), con la quale si è proceduto alla liberalizzazione (art.1 comma 2) delle attività del settore energetico eliminando/riducendo gli adempimenti riferibili alle precedenti attribuzioni del Ministero delle attività produttive in tema di disciplina delle medesime attività;
- ➤ l'articolo 1, comma 8, lettera c), della citata legge n. 239 del 23 agosto 2004 in particolare ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di pro-

dotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel:

➤ circolare n. 09 in data 18 novembre 2005, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, ha fornito le indicazioni specifiche in sede di applicazione della legge n. 239 del 23 agosto 2004 al fine di consentire una migliore applicazione del complesso di detti atti normativi agli impianti ed ai depositi costieri di cui all'articolo 52 del codice della navigazione;

➤ legge 7 aprile 2012, n° 35, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n° 82 - Supplemento Ordinario n. 69;

➤ decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n° 147 - Supplemento Ordinario n. 129.

La legge 7 aprile 2012, n° 35, agli articoli 57 e 57 bis, ha individuato le seguenti infrastrutture ed insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per i quali, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,¹, d'intesa con le Regioni interessate:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 - c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200:
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - g) impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

Vista la rilevanza della norma, con la presente circolare questa Direzione Generale intende esternare alle Autorità in indirizzo elementi interpretativi e chiarificatori, al fine di consentire una migliore applicazione del complesso degli atti normativi in questione agli impianti ed ai depositi costieri.

¹ Così modificato dall'art. 36, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n° 147 - Supplemento Ordinario n. 129.

1. INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI STRATEGICI COSTIERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (per gli impianti di cui alle lettere a), b), e) f) e g))

La realizzazione degli impianti in oggetto si inquadra nell'ambito della produzione, trasporto e distribuzione di energia, materia rimasta nelle competenze dello Stato, ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 7, lett. l), comprensiva anche della competenza al rilascio della concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per le medesime finalità (articolo 105, comma 2, lett. l).

Ciò in quanto si è inteso assoggettare alla potestà amministrativa dello Stato la tutela di specifici interessi pubblici a carattere primario, alla cui soddisfazione i beni demaniali marittimi ed il mare territoriale vengono ad assumere carattere strumentale.

In altri termini, per le concessioni aventi finalità di approvvigionamento di energia si verifica il caso in cui l'oggetto della concessione demaniale trascende l'uso e l'amministrazione del bene, che assume sovente un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attività imprenditoriali e dei servizi resi dal concessionario sui beni demaniali, e si risolve piuttosto nella regolazione dell'attività svolta dal concessionario.

Pertanto, allo scopo di assicurare una uniforme e coordinata applicazione di tale dettato normativo, con la presente circolare, in adempimento al processo di semplificazione del citato articolo 57 della legge n. 35/2012, si forniscono i seguenti elementi interpretativi e chiarificatori, anche al fine di consentire una migliore applicazione del complesso degli atti normativi in esame relativamente agli impianti ed ai depositi costieri.

Si richiama l'attenzione, per una più immediata comprensione della presente, che la vigente normativa prevede in materia tre distinti provvedimenti amministrativi:

- a) autorizzazione (c.d. "industriale") del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e d'intesa con la Regione interessata;
- b) autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 52, 2° comma, del codice della navigazione;
- c) concessione demaniale marittima di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, delle Direzioni marittime, delle Autorità portuali, ai sensi degli artt. 36 c. nav. e 24 reg. cod. nav. e dall'art. 18 legge n. 84/1994 (concessione necessaria, ovviamente, se le opere in tutto o in parte insistono su suolo demaniale).
- a) Autorizzazione (c.d. "industriale") del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e d'intesa con la Regione interessata ai sensi degli articoli 57 e 57 bis della legge n. 35/2012 per gli impianti strategici elencati al comma 1, della stessa.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Ministero dello Sviluppo Economico svolge l'istruttoria facendo ricorso alla Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 14 e segg. della legge 241/90 e s.m.i., entro il termine di centottanta giorni indicato dal comma 4 dell'art. 57 della legge 35/2012.

Alla conferenza dei servizi prevista, nel caso di specie di infrastrutture e insedia-

menti strategici, oltre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per i porti, partecipano:

- il Direttore marittimo nel caso di competenza ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima;
- il Presidente dell'Autorità portuale nel caso di competenza ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima;
- il Capo del Compartimento marittimo nel caso di competenza ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima sia del Direttore marittimo che del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per i porti.

b) Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 52, 2 comma, Cod. Nav.

L'art. 52, comma 1, c .nav. è inteso a ricondurre alla disciplina del codice della navigazione le concessioni dei beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale (anche) per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti ivi indicati. La competenza al rilascio delle concessioni segue la ordinaria ripartizione ex art. 36 ss cod. nav. ed art. 6 legge n. 84/94 (se di competenza statale: Capitaneria di Porto, Direzione Marittima, Ministero; ovvero, nelle relative circoscrizioni, Autorità portuali).

Il comma 2, invece, per i soli impianti e stabilimenti costieri di sostanze esplosive ed infiammabili richiede, oltre alla concessione demaniale rilasciata dall'Organo competente, una specifica autorizzazione rilasciata solo dal Ministero.

Tale ulteriore provvedimento risulta, quindi inerente alla polizia amministrativa/demaniale/portuale - non alla regolazione del mercato dell'energia — e finalizzato a consentire una conoscenza ed un vaglio globale e strategico per la localizzazione - nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale - di particolari tipologie di impianti, rilevanti con particolar riguardo al profilo della sicurezza, come corollario anche della pubblica incolumità.

Su tale ultimo adempimento, come noto, con la circolare n. 09 in data 18 novembre 2005, questa Direzione Generale, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha fornito le indicazioni specifiche, secondo cui (per il solo atto di autorizzazione) il titolare e/o gestore di uno stabilimento costiero di oli minerali presenta a questo Ministero la dichiarazione di inizio attività prevista dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80.

In particolare, l'anzidetta circolare, che recita, per quanto qui di interesse, "...Resta inteso che il richiamo effettuato nella presente circolare agli stabilimenti o depositi costieri di oli minerali, è da intendersi riferito anche a tutti i prodotti di cui all'oggetto e cioè: oli minerali, Gpl, biodiesel, prodotti chimici, prodotti petrolchimici e Gnl" e per quanto introdotto dall'art. 57 della legge n. 35/2012, comma 1, anche per gli "oli vegetali destinati ad uso energetico" assoggetta alle disposizioni previste dall'art. 52 cod. nav. gli impianti strategici che movimentano, stoccano, lavorano, ecc. i suddetti prodotti e/o sostanze.

Ne discende che la documentata istanza, comprensiva dei progetti, presentata per la realizzazione e la gestione degli impianti costieri di cui all'art. 57, comma 1, della legge n. 35/2012 sono esaminati e valutati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per i Porti, ai sensi dell'art. 52, 2 comma, c. nav., avuto riguardo agli

aspetti afferenti alla sicurezza a salvaguardia di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale interessate da tali infrastrutture.

In relazione a tale autorizzazione il proponente presenta la DIA - Dichiarazione di inizio attività prevista dal D.L. n. 35/2005 - al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per i porti, secondo all'allegato modello (All. 1).

<u>Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti</u> – <u>Direzione generale per i porti</u>, all'esito delle valutazioni della DIA esprime il parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio della predetta autorizzazione di cui all'articolo 57 della legge n.35/2012.

Prima di essere messo in esercizio, l'impianto con le modifiche nel suo complesso, deve essere, comunque, collaudato, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione marittima.

La realizzazione e l'esercizio delle modifiche, per le strutture a mare, sono inoltre soggette al rispetto delle disposizioni di cui alle ordinanze di polizia marittima dei Capi dei Circondari marittimi, ai sensi dell'articolo 59 del reg. es. cod. nav., in relazione alla tutela degli interessi della sicurezza della navigazione.

c) Concessione demaniale marittima di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, delle Direzioni marittime, delle Autorità portuali, ai sensi degli artt. 36 c. nav. e 24 reg. cod. nav. e dall'art. 18 legge n.84/1994 (concessione necessaria, ovviamente, se le opere in tutto o in parte insistono su suolo demaniale).

Il soggetto proponente, contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 57 della legge n. 35/2012 per gli impianti strategici, avanza l'istanza per ottenere la concessione demaniale marittima (articoli 36 Codice navigazione e da 5 a 40 del Regolamento di esecuzione al codice stesso e art. 18 della legge n. 84/94) di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/Direzione Marittima (a seconda della sua durata) per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, comprensiva delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale riservate alle opere connesse.

In relazione alla ubicazione dell'impianto e al terminale per la movimentazione dei prodotti energetici la competenza al rilascio della concessione demaniale può essere dell'Autorità Portuale, ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, qualora questi ricadano nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità stessa o della Regione Siciliana per le aree demaniali esclusivamente a terra ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto regionale e legge regionale n.15/2003.

Ciò premesso, ai fini dell'istruttoria tesa al rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, si precisa che non si applica l'articolo 16 (autorizzazione per lo svolgimento delle medesime operazioni portuali), ai sensi del c.7 bis² dell'art.16 e c. 9 bis³ dell'art.18⁴.

² 7-bis) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

³ 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

c1 - Presentazione istanza di concessione demaniale

<u>L'istanza di concessione demaniale</u> deve essere presentata al Capo del Compartimento marittimo competente per territorio, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione o al Presidente dell'Autorità portuale, qualora l'occupazione ricada nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità stessa. Nel caso di occupazione di demanio marittimo e di mare territoriale nell'ambito della Regione Siciliana per le aree demaniali esclusivamente a terra ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto regionale e legge regionale n.15/2003, l'istanza dovrà essere presentata al competente Ufficio regionale, per le zone di mare territoriale al competente Capo del Compartimento marittimo.

L'istanza è presentata mediante l'apposito modello D1 disponibile insieme con le relative guide alla compilazione sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www/mit.gov.it) secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione (articoli 5 e seguenti); essa deve contenere gli elementi essenziali per procedere alla sua valutazione sotto il profilo demaniale (generalità complete del richiedente, durata, superficie, specchi acquei occupati dalla concessione richiesta) e deve essere corredata del progetto (almeno 8 copie), che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare. Il progetto deve essere lo stesso allegato alla domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 57 della legge n. 35/2012.

La cartografia di riferimento per la individuazione, a fini amministrativi, di aree, opere ed altri elementi di interesse sulle aree demaniali marittime e nel mare territoriale è quella catastale revisionata prodotta dal Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) ed è reperibile presso gli uffici delle Capitanerie di Porto competenti per territorio o presso il C.O.N.—Centro Operativo Nazionale- avente sede presso la Direzione generale per i porti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonché quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo professionale.

Inoltre, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi sia su proprietà privata che su area demaniale marittima;
- 2) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
- 3) programma di attività, assistita da idonee garanzie, anche di tipo fidejussorio, volto all'incremento dei traffici ed alla produttività del porto;

⁴ Ciò in quanto anche se i depositi costieri, prevalentemente, sono ubicati fuori dal porto, le strutture e le opere connesse o asservite (Banchine, pontili, boe, ecc.) per la movimentazione dei prodotti destinati al deposito sono poste all'interno dell'ambito portuale e, quindi, l'operazione portuale fondamentale è rappresentata dallo scarico da nave cisterna a deposito, che avviene attraverso manichette o bracci snodati, con una incidenza di mano d'opera qualificata che, se è rilevante nel momento di allaccio ai terminali di scarico e scarico, lo è un po' meno nella fase di vera e propria movimentazione (ove assume invece rilievo l'attenzione alla salvaguardia delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente).

4) documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.

E ammessa facoltà dell'Amministrazione competente di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

c. 2 - Pubblicazione istanza di concessione demaniale marittima

Il procedimento pubblicitario prescritto dall'articolo 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione viene effettuato mediante affissione della domanda all'Albo Pretorio dei Comuni e dell'Ufficio marittimo e/o portuale interessati territorialmente, nonché, per gli interventi di maggiore rilevanza (art. 1, comma 56 della L. 239/2004, mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano a diffusione regionale e uno nazionale o anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

L'ordine di pubblicazione della domanda indica il giorno iniziale e finale della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro un termine che può essere indicato tra un minimo di quindici e un massimo di trenta giorni, le osservazioni od opposizioni che credano opportune e di cui si terrà conto ai fini dell'emanazione del provvedimento finale di concessione.

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro il medesimo termine previsto per la proposizione di osservazioni/opposizioni e sono a loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni/opposizioni, ma non riaprono i termini per la prese

c. 3 - Procedimento per il rilascio della concessione demaniale marittima

Esperita poi la pubblicazione, la domanda, completa del progetto e degli altri allegati, è sottoposta, unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'istruttoria intesa all'accertamento delle condizioni per il rilascio della concessione demaniale marittima.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa riferita a questo tipo di procedimento caratterizzato da particolari esigenze di celerità e dalla complessità derivante da un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, i pareri e le autorizzazioni acquisite nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 57 della legge n. 35/2012 si considerano acquisiti anche ai fini del rilascio della concessione demaniale.

L'acquisizione di eventuali pareri delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima potrà essere effettuata dall'Autorità Marittima o Portuale competente con l'indicazione di termini predeterminati, ai sensi dell'articolo 542 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, ovvero mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/90 e successive modificazioni, ai fini della tempestiva definizione della procedura istruttoria.

In tale ottica si ritiene che i suaccennati adempimenti istruttori devono essere orien-

tati all'acquisizione dei pareri dei seguenti Enti e Amministrazioni competenti per territorio:

- ➤ l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere, nonché sulla congruità della durata della richiesta di concessione in relazione agli investimenti ed al piano economico finanziario (solo per le Capitanerie di porto);
 - ➤ l'Agenzia del Demanio, per gli aspetti dominicali;
 - ➤ il Comando Zona Fari competente;
 - > Autorità militari competenti;
 - > Comando provinciale dei vigili del Fuoco;
 - ➤ Capo del Circondario marittimo competente;
- ➤ le altre amministrazioni diverse da quelle interessate per il rilascio dell'autorizzazione che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici marittimi.

Per l'Autorità Portuale è necessario acquisire il parere del comitato portuale, ai sensi del comma 3, lettera g), dell'articolo 9 della legge.

All'esito positivo dell'istruttoria per il rilascio della concessione demaniale marittima dovranno essere poste in essere le seguenti incombenze:

- 1) il Capo del Compartimento marittimo e/o Presidente dell'Autorità portuale competente provvederà a comunicare le risultanze sia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione generale per i porti, sia al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 57 sopracitato;
- 2) il Capo del Compartimento marittimo, contestualmente, provvederà a richiedere il nulla osta alla stipula dell'atto formale, nel caso di concessione superiore ai 15 anni, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel caso di durata inferiore alla Direzione marittima competente:
- 3) una volta ricevuta il predetto nulla osta, il Capo del Compartimento marittimo provvederà a predisporre la bozza dell'atto formale di concessione che invierà al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per i porti o alla Direzione marittima competente per le successive determinazioni di competenza;

c.4 - Rilascio della concessione demaniale marittima

Entro trenta giorni dalla data della conferenza dei servizi decisoria, ovvero del provvedimento rilasciato dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione interessata, per l'autorizzazione di cui all'art. 57 della legge n. 35/2012:

- il Capo del Compartimento marittimo rilascia l'atto formale di concessione, <u>ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione del codice</u>;

il Presidente dell'Autorità portuale rilascia il titolo concessorio.

2) Durata delle concessioni

L'articolo 57, comma 5 della legge n. 35/2012, integrando le previsioni dell'articolo 18 della legge n. 84/94, prevede che" Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere

necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale".

La nuova disposizione si riverbera sulla disciplina generale dettata dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali in o su quella speciale dettata da altre disposizioni (Legge 84/94), e si applica, a tutte le concessioni demaniali marittime disciplinanti le opere e gli impianti costieri di cui alle lettere a), b), e), f) e g) dell'art. 57, comma 1, indipendentemente dalla natura e dal tipo di impianti che saranno realizzati e/o utilizzati e quale che sia il loro ambito spaziale, e senza distinzione di Autorità concedenti, comprese quindi anche le Autorità portuali.

Nel caso di istanza per il rilascio di una concessione demaniale marittima superiore ad anni dieci, la durata deve essere valutata alla luce della finalità e delle attività previste nonché deve essere correlata alla natura ed alla finalità dell'ammontare degli investimenti e della onerosità degli obblighi ai quali l'aspirante concessionario dichiara di volersi impegnare.

Ciò non toglie, tuttavia, che, la durata delle concessione, avuto riguardo ad un aspetto (quello degli investimenti) non statico, ma dinamico, debba essere non solo espressione del costituzionale diritto fondamentale di iniziativa economica, ma, nel contempo, rispecchiare l'interesse della collettività a realizzare un corretto regime della concorrenza all'interno del demanio marittimo, con particolare riguardo ai porti ed al mare territoriale.

La valutazione sulla durata deve essere finalizzata a garantire sia il più idoneo perseguimento dell'interesse pubblico, sia il rispetto della proficuità economica per i soggetti imprenditori richiedenti.

3) - Nulla osta ai sensi dell'articolo 55 del codice della navigazione

Nel caso di realizzazione o modifiche di impianti energetici costieri o parte di essi su proprietà privata, entro trenta metri dal confine del demanio marittimo, oltre al previsto parere reso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione di cui alla lettera b) della presente circolare, è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del codice della navigazione da parte dell'Autorità competente .

4) - Regime transitorio

L'articolo 57, comma 6, della legge n. 35/2012, inoltre, precisa che "la disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto" e, pertanto, a decorrere da tale data le nuove disposizioni si applicano a tutte le concessioni rilasciate ex novo o rinnovate con decorrenza dal 6 febbraio 2012.

A tale riguardo, si precisa che in base alle disposizioni del codice della navigazione il rinnovo di una concessione demaniale corrisponde al rilascio di una concessione ex novo come confermato, peraltro, dalla Commissione Europea (2007) nella recente comunicazione n. 616 del 18 ottobre 2007, la quale, con più specifico riferimento alle concessioni in ambito portuale, muovendo dal presupposto che, nella maggior parte dei casi, l'accesso all'area portuale è una condizione preliminare per la prestazione di servizi, afferma inequivocabilmente che "Quando una concessione giunge a scadenza, il suo

rinnovo è assimilabile a una nuova concessione e, pertanto, è soggetta ai principi sopra enunciati".

5) - Armonizzazione procedimenti

L'art. 57 della legge n. 35/2012 ha anche lo scopo di accelerare e semplificare le procedure per la realizzazione di opere ritenute di rilevanza strategica per il Paese.

Nel caso di specie il ruolo di Autorità procedente viene assunto dal Ministero per lo sviluppo economico, competente per gli aspetti di merito relativi all'energia e rispetto ai quali la concessione demaniale rappresenta solo la messa a disposizione di un'area o di uno specchio acqueo per l'installazione dell'impianto e delle opere connesse.

Al fine di semplificare e velocizzare le procedure per consentire la tempestiva messa in produzione di impianti che hanno evidentemente una rilevanza strategica fondamentale per l'intero Paese (ovviamente nel rispetto di tutte le regole, prime tra tutte quelle in materia di sicurezza), e considerato che l'atto finale del procedimento (che per legge tiene luogo di tutti i singoli provvedimenti necessari) non può comprendere anche la concessione demaniale, richiamando il concetto di concessione/contratto espresso in apertura, si ritiene che in sede di conferenza di servizi viene formalizzata (a compimento dell'istruttoria) la decisione dell'Amministrazione di rilasciare la concessione demaniale marittima, mentre gli aspetti para-negoziali (soprattutto quelli relativi alla "vita" della concessione: obblighi specifici, aggiornamento del canone, ecc.), non possono che trovare luogo in un atto di concessione demaniale a sé stante tra Amministrazione marittima ed impresa, immediatamente successivo alla conclusione della conferenza di servizi ovvero al rilascio del provvedimento di autorizzazione industriale.

Ai fini di una migliore armonizzazione dei procedimenti, si ritiene di precisare che per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 57 della Legge n. 35/2012:

5.1 - per la realizzazione o modifiche di impianti energetici costieri posti su proprietà privata sarà sufficiente il parere reso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione.

L'autorizzazione del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, riferita al c. 2 dell'art. 52, come <u>autorizzazione all'impianto (realizzazione) ed esercizio dello stabilimento costiero nella sua interezza (terminale, condotte, impianto stoccaggio e/o lavorazione anche se posto su proprietà privata).</u>

Il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti infatti previa presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) - intesa come procedura di semplificazione dell'art. 52, c. 2, introdotta dalla legge 14.05.2005, n. 80, che sostituisce l'atto di autorizzazione del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti – esprime il parere alla realizzazione o alle modifiche dell'impianto in questione nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 57 della Legge n. 35/2012.

Il parere verrà fornito con la prescrizione che ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 52 C.N." l'esercizio dell'impianto nel suo complesso o delle modifiche dello stesso è comunque subordinato al preventivo collaudo, ai sensi dell'art. 48 del Reg. Cod. Nav. , DPR 15 febbraio 1952, n. 328).

5.2 - per la realizzazione o modifiche di impianti energetici costieri posti su area demaniale o specchio acqueo dovrà essere reso sia il parere del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione che quello dell'Autorità Marittima o Portuale competente al rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84/94 o dell'art. 36 del Cod. Nav.

L'Autorità Portuale/Marittima competente che, nel gestire la concessione demaniale (occupazione e uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale) ai sensi dell'art.
18 della legge n. 84/94 o dell'art. 36 del Cod. Nav., è anche titolata, in virtù della sua
giurisdizione alla gestione delle aree demaniali (a mare e a terra), ai sensi del comma 1
del citato art. 52 a comprendere nella concessione demaniale marittima l'autorizzazione
all'impianto sia alla realizzazione che all'esercizio dello stabilimento costiero nell'intera conformazione (terminale, condotte, impianto stoccaggio e/o lavorazione anche se
posto su proprietà privata) destinato a impianto deposito e/o lavorazione, ai sensi dell'art. 52 nella sua interezza, dello stesso C.N.

Il Direttore Generale Eto Dott, Cosimo Caliendo

PRESIDENTI REGIONI COSTIERE:

LIGURIA	Via Fieschi, 15	16121 GENOVA
TOSCANA	Via Cavour, 18	50122 FIRENZE
LAZIO	Via Raimondì Garibaldi 7	00145 ROMA
CAMPANIA	Via S.Lucia, 81	80132 NAPOLI
BASILICATA	Via Anzio	85100 POTENZA
CALABRIA	Via De Filippis	88060 CATANZARO
PUGLIA	Via Abruzzi, 212	70124 BARI
MOLISE	Via XXIV Maggio, 130	86100 CAMPOBASSO
ABRUZZO	Via Colle Petrara	67100 L'AQUILA
MARCHE	Via Gentile da Fabriano	60125 ANCONA
VENETO	Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901	30123 VENEZIA
EMILIA ROMAGNA	Viale Aldo Moro, 52	40127 BOLOGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA	Piazza dell' Unità d'Italia, 1	34133 TRIESTE
SARDEGNA	Viale Trento, 69	09100 CAGLIARI
SICILIA	Piazza Indipendenza	90129 PALERMO

CONCESSIONI OLEODOTTI

LEGGE 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
- *a)* con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
- 1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;
- 2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
- 3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;
- 4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;
- 5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;
- 6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;
- 7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali;
- *b)* con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
- 1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

- 2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;
 - 3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
- 4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;
- 5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;
- c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi:
- 1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;
- 2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;
- 3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali:
- 4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;
- 5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- 6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, dopo le parole: «per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione» e dopo la parola: «autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «, incluse quelle»;
 - b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- «3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

DEPOSITI INATTIVI E VARIAZIONE TITOLARITÀ O TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL DEPOSITO

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», corredato delle relative note.
(Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020).

SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1078. Per i depositi di cui al comma 1077. eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Revoca dei provvedimenti autorizzativi in caso di inoperatività prolungata dei depositi costieri di oli minerali e dei depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti

LEGGE 20 maggio 2022, n. 51

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 1. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.
- 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Titolo II

MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

Art. 5-quater. ((Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)).

((1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato.

Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia".

2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)).

Prot. 392138/RU Roma, 31 agosto 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e s.m.i. (TUA) e, in particolare:

- O gli articoli 5 e 8 concernenti, rispettivamente, il regime del deposito fiscale e il destinatario registrato;
- O l'articolo 18, che definisce, tra l'altro, i poteri ed i controlli attraverso i quali l'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al predetto testo unico ed attua la vigilanza sui prodotti sottoposti ad accisa anche tramite la facoltà di libero accesso, in qualsiasi momento, nei depositi nei quali i medesimi prodotti sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati;
- O l'articolo 23, comma 4, nel quale è previsto che i depositi commerciali di prodotti energetici, diversi dai gas di petrolio liquefatti, di capacità inferiore a 10.000 metri cubi possono essere autorizzati alla gestione in regime di deposito fiscale laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto e siano verificate le ulteriori condizioni di cui al medesimo comma 4;
- O l'articolo 25, commi 1, 6, 6-bis e 6-ter nei quali, tra l'altro, è previsto che gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa nonché di quelli denaturati, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito al fine di ottenere, qualora ricorrano i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, la licenza fiscale di esercizio;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 426358/RU del 15 novembre 2021 (nel seguito DD 426358/21) con la quale, in diretta esecuzione dell'articolo 25, comma 6-ter, del TUA, sono stati definiti i requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività di deposito commerciale di benzina o gasolio usato come carburante e, in particolare:

- O l'articolo 2, comma 1, lettera e), in cui è definito l'indice di rotazione mensile come il rapporto, riferito ad un determinato carburante, tra la quantità estratta in un mese e la capacità complessiva dei serbatoi del deposito dedicati allo stoccaggio del medesimo carburante;
- O l'articolo 5, comma 2, che individua i requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all'esercizio del deposito e, in particolare, quelli riferiti alla disponibilità ed alla funzionalità del medesimo:

O l'articolo 6, comma 2, che individua i requisiti tecnico-organizzativi rapportati al conto economico previsionale e, in particolare, quelli riferiti alla sostenibilità del piano industriale connesso con la gestione del deposito ed alla redditività dell'attività;

CONSIDERATO che la predetta definizione di indice di rotazione mensile può essere estesa, oltre che alla benzina e al gasolio usato come carburante, anche agli altri prodotti energetici stoccabili in deposito, eventualmente denaturati;

VISTO l'articolo 1, comma 1077, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha ripristinato un regime di vigilanza fiscale sulle fattispecie che producono la modifica del soggetto giuridico responsabile dell'esercizio del deposito relativamente ai:

- O depositi costieri di oli minerali (nel seguito depositi costieri), qualificati infrastrutture e energetiche strategiche dall'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a prescindere dalla capacità di stoccaggio. Per tali depositi il procedimento autorizzatorio è incardinato presso il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE);
- O depositi di stoccaggio di oli minerali (nel seguito, depositi di stoccaggio), eccettuati gli impianti di GPL, aventi capacità inferiore a metri cubi 10.000 ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 56, lettera *a*), della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per tali depositi il procedimento autorizzatorio è incardinato presso la Regione;

VISTO l'articolo 1, comma 1078, della predetta legge n. 178/2020, nel quale è previsto che:

- O per i depositi costieri e per i depositi di stoccaggio, eccettuati i depositi di stoccaggio di GPL, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'ADM ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del TUA, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore;
- O con provvedimento del direttore dell'ADM sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito;
- O il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito;
- O la revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 5/2012 e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge n. 239/2004;

VISTA la determinazione direttoriale prot.138764/RU del 10 maggio 2020 (nel seguito determinazione e-DAS), e, in particolare:

O l'articolo 4, comma 2, nel quale è previsto che l'emissione dell'e-DAS è subordinata alla verifica da parte dello speditore che i quantitativi di prodotto che si intende estrarre dal deposito siano stati preventivamente legittimati dalla presa in carico nel deposito stesso;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 287104/RU del 27 giugno 2022 con la quale è stato esteso l'obbligo di utilizzo dell'e-DAS, tra l'altro:

- O agli oli minerali di cui all'articolo 21, comma 2, lettere da a) a e), del TUA;
- O ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 del TUA, qualora ricorrano i presupposti per la sottoposizione ad accisa, fermo restando il possibile utilizzo di altri documenti di trasporto ove consentito da disposizioni specifiche per i singoli casi:

qualora trasferiti sfusi, per tutti gli impieghi, inclusi quelli di cui all'articolo 21, comma 13, del TUA, con le modalità previste dalla predetta determinazione e-DAS;

CONSIDERATO che il possesso della licenza fiscale di esercizio di cui all'articolo 25, comma 1, del TUA è condizione necessaria affinché l'esercente possa richiedere, ove ricorrano tutti gli altri presupposti oggettivi e soggettivi, l'autorizzazione ad istituire un deposito fiscale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del TUA ovvero l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo testo unico:

CONSIDERATO che il titolare della licenza di esercizio è tenuto, a tutela dell'interesse fiscale ed ai fini dell'espletamento del potere di vigilanza riservato all'ADM, a comunicare preventivamente all'Ufficio delle dogane territorialmente competente le modifiche incidenti sulla costituzione o sull'assetto tecnico degli impianti nonchè, in particolare, la sospensione temporanea dell'attività del deposito di durata superiore a sei mesi o la sospensione a tempo determinato dell'attività di singoli serbatoi che determini una temporanea riduzione della capacità di stoccaggio;

RITENUTO opportuno dare attuazione al predetto articolo 1, comma 1078, della legge n. 178/2020 dopo aver proceduto all'adozione delle norme di esecuzione dei commi 1077 e 1128, lettera b), del medesimo articolo 1 nonché successivamente all'estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-DAS a tutti i prodotti energetici movimentati allo stato sfuso, allo scopo di consentire il formarsi di un quadro organico della disciplina degli impianti, depositi fiscali o depositi commerciali, e della circolazione dei medesimi prodotti anche quanto all'identificazione di chiare condizioni che comportano il configurarsi di situazioni di inoperatività degli stessi, prevedendo adeguate garanzie procedimentali per gli operatori;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

- 1. La presente determinazione, in diretta esecuzione articolo 1, comma 1078, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'inoperatività, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da cause oggettive di forza maggiore, dei depositi costieri di capacità inferiore a 10.000 metri cubi e dei depositi di stoccaggio di oli minerali al di sotto della suddetta soglia, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
- 2. Il riscontro da parte dell'ADM degli indici specifici per la valutazione dell'inoperatività secondo le prescrizioni dell'articolo 3, in assenza della comunicazione di sospensione temporanea dell'esercizio del deposito resa dall'esercente ai sensi dell'articolo 2, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del TUA e della correlata licenza fiscale di esercizio ex articolo 23, comma 5, del TUA ovvero di revoca della licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale ex articolo 25, comma 1, del TUA e dell'eventuale accessoria autorizzazione ad operare come destinatario registrato.
- 3. Sono esclusi dall'applicazione della presente determinazione i depositi di stoccaggio di oli minerali per uso privato, agricolo ed industriale.

ARTICOLO 2

Comunicazione di sospensione temporanea dell'esercizio del deposito

- Qualora motivate condizioni esterne richiedano la sospensione temporanea dell'esercizio del deposito, il responsabile della gestione ne dà comunicazione preventiva all'Ufficio delle dogane territorialmente competente riportando la durata programmata dell'inoperatività e la descrizione delle situazioni, anche di natura economica, che l'hanno procurata.
- La comunicazione di cui al comma 1 è resa anche laddove la sospensione dell'esercizio consegua a riscontrabili cause oggettive riconducibili a forza maggiore condizionanti la continuità della gestione del deposito, che l'esercente è tenuto a documentare.
- 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, verificata la sussistenza di cause oggettive di inattività, il periodo di sospensione dell'esercizio del deposito ricompreso nella comunicazione dell'esercente è escluso dal computo del termine minimo previsto per procedere alla valutazione di inoperatività.
- 4. Durante il periodo di fermata temporanea dell'attività sono sospesi i provvedimenti autorizzativi alla gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale, ad operare

- come destinatario registrato, nonché la licenza fiscale di esercizio rilasciati all'esercente dall'ADM e conseguentemente sono disabilitati, secondo i rispettivi casi, il codice di accisa ed il codice ditta.
- 5. Al termine del periodo di sospensione temporanea dell'attività, l'esercente deposito comunica la ripresa dell'operatività all'Ufficio delle dogane territorialmente competente che, qualora nulla osti, ripristina l'efficacia della licenza fiscale di esercizio nonché delle autorizzazioni di cui al comma 4.

ARTICOLO 3

Indici specifici per la valutazione dell'inoperatività

- Al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, sono considerati indici specifici sintomatici dell'inoperatività del deposito con riguardo all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla relativa capacità di stoccaggio, rilevata per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi:
 - a) la persistente assenza dei requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all'esercizio del deposito previsti dall'articolo 5, comma 2, della DD 426358/21, con specifico riguardo alla disponibilità ed alla funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del connesso sistema contabile, risultante da accessi all'impianto eseguiti dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente;
 - b) la condizione di chiusura del deposito e l'irreperibilità dell'esercente, con conseguente preclusione ad esercitare la facoltà di libero accesso nei depositi prevista dall'articolo 18, comma 2, del TUA, comprovata da almeno due sopralluoghi, in giorni lavorativi diversi, effettuati dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente;
 - c) la carenza assoluta di ricezione dei prodotti energetici detenibili nel deposito; 5
 - d) l'indice di rotazione mensile inferiore a 0,02, per ciascun prodotto energetico detenuto nel deposito ed oggetto di separata contabilizzazione, eccettuati i gas di petrolio liquefatti;
 - e) la mancata presentazione alla vidimazione ovvero l'omessa richiesta e tenuta del registro cartaceo di carico e scarico consolidate nel corso del nuovo esercizio finanziario;
 - f) l'assenza di presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, laddove prevista in base alla capacità del deposito.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), valutata la sussistenza di gravi ragioni, l'Ufficio delle dogane può sospendere la licenza fiscale di esercizio con connessa disabilitazione del codice di accisa e del codice ditta per il tempo necessario al raggiungimento dei sei mesi consecutivi, decorrenti dal primo accesso o sopralluogo, sino alla conclusione del procedimento di revoca.
- 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), ai fini della valutazione della gestione economica dell'attività del deposito conseguente alle situazioni riscontrate sono presi in

- considerazione i requisiti specifici di cui all'articolo 6, comma 2, della DD 426358/21 rapportati al conto economico previsionale, che l'esercente è tenuto a redigere con riferimento alle effettive condizioni di movimentazione riscontrate, entro il termine assegnato non inferiore a trenta giorni.
- 4. Per la finalità di cui al comma 3, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente può chiedere di acquisire il bilancio dell'ultimo esercizio, nonché la situazione contabile e il piano industriale aggiornati che l'esercente è tenuto a redigere entro il termine di cui al medesimo comma 3.
- 5. Nei casi del comma 1, lettere e) ed f), l'Ufficio delle dogane territorialmente competente pone in essere i controlli volti a verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere da a) a d) e, qualora accertate, procede rispettivamente ai sensi dei commi 2 e 3.

ARTICOLO 4

Procedimento di revoca

- 1. Riscontrata la sussistenza di almeno uno degli indici specifici previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *d*), la risultanza negativa della valutazione della gestione economica dell'attività del deposito nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, o l'inottemperanza dell'esercente alle prescrizioni contenute nei medesimi commi, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito avvia, previa notifica all'interessato, il procedimento di revoca dei provvedimenti autorizzativi e della licenza fiscale di esercizio rilasciati da ADM connessi alla gestione dell'impianto risultato inoperativo.
- 2. L'esercente può presentare memorie scritte ed idonea documentazione circostanziante le particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito e comprovante la continuità e la sostenibilità della gestione aziendale. L'Ufficio delle dogane sottopone a valutazione i documenti prodotti dall'esercente unitamente alla complessiva posizione tributaria rivestita dalla ditta.
- 3. Qualora non ritenute accoglibili le osservazioni presentate dall'esercente, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, l'Ufficio delle dogane adotta motivato provvedimento espresso di revoca dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale e della correlata licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale ovvero di tale licenza ed eventuale accessoria autorizzazione ad operare come destinatario registrato.
- 4. Ai fini della decadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio di oli minerali, l'Ufficio delle dogane comunica il provvedimento di revoca alla Direzione Accise Energie e Alcoli, per i depositi costieri, ovvero alla propria Direzione Territoriale, per i depositi di stoccaggio, per la successiva trasmissione del provvedimento di revoca all'organo amministrativo rispettivamente competente del Ministero della transizione ecologica o della Regione.

ARTICOLO 5

Vigilanza e controlli

- L'ADM determina, per ciascun prodotto energetico, la distribuzione dell'indice di rotazione mensile riferito ai depositi costieri o di stoccaggio nazionali, suddivisi per classi omogenee di capacità di stoccaggio, al fine di evidenziare eventuali depositi commerciali da sottoporre alla valutazione di inoperatività.
- 2. L'Ufficio delle dogane attua la vigilanza sull'operatività di ciascun deposito di competenza attraverso il bilancio di materia di ogni prodotto energetico detenuto, redatto in base ai dati contabili trasmessi in forma telematica dall'esercente ed ai documenti di trasporto emessi e ricevuti. L'indice di rotazione del deposito è calcolato tenendo conto dell'eventuale sospensione dell'attività di singoli serbatoi preventivamente comunicata dall'esercente.
- 3. L'ADM attua un coordinamento a livello di Struttura centrale per l'attuazione delle disposizioni della presente determinazione al fine di garantirne l'uniforme applicazione a livello nazionale e per assicurare supporto tecnico agli Uffici delle dogane nell'esecuzione dei riscontri e nella valutazione degli indici specifici di inoperatività di cui all'articolo 3.
- 4. Qualora sia constatata da un deposito che versi in stato di inoperatività, anche per un periodo inferiore a sei mesi consecutivi, l'emissione di e-DAS in violazione dell'articolo 4, comma 2, della determinazione e-DAS, l'ADM invita l'esercente a fornire i necessari chiarimenti, avvia il procedimento di revoca degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, e dispone, nelle more, la sospensione dell'autorizzazione ad emettere il predetto documento elettronico di circolazione.

ARTICOLO 6

Disposizioni transitorie e finali

- L'esercente deposito la cui attività sia temporaneamente sospesa alla data di pubblicazione della presente determinazione presenta la comunicazione di cui all'articolo 2 entro 90 giorni dalla medesima data all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.
- 2. La soglia dell'indice di rotazione mensile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) è stabilita in fase di prima applicazione. L'ADM sottopone a periodica revisione la soglia stessa, alla luce delle risultanze dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1.

* * * * *

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna

Prot. 426358 / RU

Roma, 15 novembre 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e s.m.i (TUA) e, in particolare:

- O l'articolo 18, che definisce, tra l'altro, i poteri ed i controlli attraverso i quali l'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al predetto testo unico nonché effettua interventi e controlli presso soggetti che svolgono attività di distribuzione di beni per controllare l'osservanza di disposizioni nazionali;
- O l'articolo 23, commi da 6 a 9, nei quali sono definiti i requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione ad esercire i depositi di prodotti energetici in regime di deposito fiscale nonché le fattispecie che ne determinano la sospensione e la revoca;
- O l'articolo 25, commi 1, 4 e 6, nei quali, tra l'altro, è previsto che gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa nonché di quelli denaturati, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito al fine di ottenere, qualora ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e soggettivi, la licenza di esercizio;
- O l'articolo 25, comma 6-bis, così come modificato dall'articolo 1, comma 1128, della legge 20 dicembre 2020, n.178, nel quale sono definite le condizioni per il diniego, la sospensione o la revoca della licenza di esercizio per i depositi commerciali, con riferimento a quelle previste nell'articolo 23, commi da 6 a 9, del TUA;
- O l'articolo 25, comma 6-ter, così come introdotto dal predetto articolo 1, comma 1128, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, nel quale è, tra l'altro, previsto che limitatamente ai depositi commerciali che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di esercizio è, altresì, negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell'ADM;
- O l'articolo 63, comma 1, nel quale è previsto che la licenza di esercizio è rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente per territorio prima dell'inizio dell'attività del deposito e che la stessa è revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto;
- O l'articolo 64, comma 1, nel quale è, tra l'altro, previsto che il rilascio della licenza e

l'esercizio dell'impianto sono subordinati alla prestazione di una cauzione, nei casi in cui la stessa sia prescritta;

VISTO l'articolo 1, comma 1077, della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel quale è previsto che per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, muniti del relativo provvedimento autorizzativo, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'ADM, nonché al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del TUA:

VISTO l'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare:

- O i commi da 937 a 944, recanti disposizioni di contrasto alle frodi dell'imposta sul valore aggiunto nel settore degli oli minerali e, in particolare, della benzina e del gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- O i commi da 945 a 957, recanti disposizioni relative, tra l'altro, all'autorizzazione da parte dell'ADM dei soggetti che intendono avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato, dei quali non sia il titolare;

VISTO l'articolo 11 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, e successive modifiche nonché la determinazione direttoriale prot. n. 138764/RU del 10 maggio 2020 con la quale è stato disciplinato l'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione del Documento Amministrativo Semplificato (DAS) esclusivamente in forma telematica, limitatamente alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante, assoggettati ad accisa, introducendo, tra l'altro, i dati utili ad individuare i soggetti di cui all'articolo 1, commi 945 e 946, della predetta legge 205/2017, per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti dai depositi mittenti nonché il versamento dell'imposta sul valore aggiunto all'estrazione;

VISTO l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale è, tra l'altro, previsto che gli uffici delle dogane cooperano con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi;

VISTO l'articolo 2-quater, comma 1, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, con il quale è stato previsto che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati all'autotrazione debbano immettere in consumo una quota minima di biocarburanti:

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del 26 ottobre 2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006 che ne reca misure di esecuzione;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

CONSIDERATO che, al fine di individuare i livelli minimi dei requisiti tecnico organizzativi che una impresa che intende esercire un deposito commerciale di carburanti deve rispettare, è opportuno far riferimento al valore medio del livello dei predetti requisiti riferito alla categoria di imprese esercenti un deposito di carburanti svolgenti medesima tipologia di attività e aventi ricavi comparabili;

RITENUTO necessario stabilire, ai sensi del predetto articolo 25, comma 6-ter, del TUA, le specifiche in base a cui valutare la sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività di deposito commerciale di carburanti, al fine dell'effettuazione della prescritta verifica dell'ADM;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

- La presente determinazione, in diretta esecuzione dell'articolo 25, comma 6-ter, del TUA, stabilisce al livello operativo le specifiche dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività di deposito commerciale di prodotti energetici che movimenta benzina e gasolio usato come carburante, a fini di verifica della sussistenza dei medesimi in rapporto e nei limiti degli ambiti d'intervento fissati dal medesimo comma 6-ter.
- 2. Il rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 5 e 6, che specificano i criteri generali richiamati nell'articolo 4, nonché dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 25, comma 6-bis, del TUA è presupposto per il rilascio della licenza di esercizio e per il mantenimento di efficacia della medesima perdurante l'attività del deposito di cui al comma 1.

ARTICOLO 2

Definizioni

- 1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
 - a) deposito di carburanti: deposito commerciale di cui all'articolo 25, commi 1 e 6,

- del TUA che movimenta benzina e gasolio usato come carburante, vale a dire, benzina e gasolio assoggettati ad accisa con l'aliquota normale nonché denaturati per uso agricolo;
- b) depositante: il soggetto per conto del quale l'esercente deposito procede all'estrazione del prodotto assoggettato ad accisa dal proprio impianto ai sensi dell'articolo 25, comma 6-ter, secondo periodo. In caso di estrazione da un deposito fiscale, coincide con il soggetto di cui all'articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) cessionario: operatore economico del settore petrolifero, diverso dall'esercente il deposito mittente oppure dal depositante, censito per i fini dell'imposta sul valore aggiunto, che interviene nella catena del valore del prodotto trasferito dal deposito mittente a quello del richiedente licenza;
- d) fornitore: operatore economico del settore petrolifero dal quale il richiedente licenza si approvvigiona di carburanti. Può essere l'esercente il deposito mittente oppure un depositante che ivi opera ovvero un cessionario;
- e) indice di rotazione mensile: rapporto, riferito ad un determinato carburante, tra la quantità estratta in un mese e la capacità complessiva dei serbatoi del deposito dedicati allo stoccaggio del medesimo carburante;
- f) provvedimento autorizzativo: autorizzazione amministrativa all'installazione e dall'esercizio rilasciata per i depositi costieri di oli minerali o per i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- g) comunicazione di inizio attività: comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1077, della legge 30 dicembre 2020, n.178, che, in caso di variazione della titolarità o del trasferimento della gestione del deposito, il soggetto subentrante è tenuto a trasmettere alla competente autorità amministrativa e all'ADM ai fini del rilascio del nulla osta:
- h) nulla osta: atto dell'ADM, di cui all'articolo 1, comma 1077, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presupposto per l'avvio del procedimento di emissione della licenza di esercizio, rilasciato previa verifica, in capo al soggetto subentrante richiedente licenza, dell'affidabilità economica nonché dei previsti requisiti soggettivi;
- *i*) requisiti soggettivi: requisiti dell'articolo 23, commi da 6 a 9, del TUA così come richiamati dall'articolo 25, comma 6-bis, del medesimo testo unico;
- j) richiedente licenza: soggetto che intende esercire un deposito di carburanti, in possesso del relativo provvedimento autorizzativo ovvero che ha presentato comunicazione di inizio attività in quanto soggetto subentrante;
- k) sbilancio di valuta: flusso di cassa negativo di un esercente deposito correlato alla commercializzazione di una partita di carburante, dovuto alla dilazione temporale tra la data dell'incasso dai clienti, all'atto della cessione, e quella di pagamento ai fornitori, all'atto dell'acquisto;

- UD competente: Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito di carburanti;
- m) valore congruo: valore compreso nell'intervallo tra il valore medio di una popolazione statistica meno la deviazione standard della stessa ed il valore medio della medesima popolazione più la deviazione standard della stessa.

ARTICOLO 3

Coordinamento con i procedimenti del regime amministrativo degli impianti

- Qualora ricorra una nuova installazione o una riattivazione di un deposito di carburanti il richiedente licenza è tenuto ad acquisire il provvedimento autorizzativo preventivamente alla presentazione della denuncia di esercizio presso l'UD competente.
- 2. In caso di variazione della titolarità o del trasferimento della gestione di un deposito di carburanti, i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, comma 3, lettere *a*) e *c*) e comma 4, lettere *a*) e *b*), costituiscono anche elementi di giudizio sull'affidabilità economica da valutare ai fini del rilascio del nulla osta.
- 3. Nella fattispecie di cui al comma 2 gli esiti delle verifiche svolte da ADM per la valutazione dei requisiti previsti per il rilascio del nulla osta sono utilizzati nel procedimento per il rilascio della licenza di esercizio.

ARTICOLO 4

Criteri generali per il rilascio della licenza di esercizio

- 1. Fermare stando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 25, comma 6-bis, del TUA, la licenza di esercizio per un deposito commerciale di carburanti è rilasciata sulla base della verifica da parte dell'UD competente del rispetto, da parte del richiedente licenza, dei criteri generali indicati nel presente articolo.
- 2. Il richiedente licenza assume la diretta gestione dell'impianto, in quanto soggetto responsabile dell'adempimento dei connessi oneri fiscali e tributari.
- 3. Ai fini della sussistenza della capacità di conduzione del deposito, il richiedente licenza comprova l'idoneità alla gestione mediante:
 - *a)* la composizione della compagine sociale e l'assetto organizzativo della struttura aziendale:
 - b) la disponibilità e la funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del relativo sistema contabile anche per la gestione dei depositanti;
 - c) la capacità tecnico-professionale;
 - d) la disponibilità di struttura logistica idonea per la movimentazione dei carburanti.
- 4. Ai fini della sussistenza della capacità economico-finanziaria, il richiedente licenza comprova, altresì, l'idoneità alla gestione mediante:
 - *a)* la solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria, desunta dai documenti contabili, in riferimento all'attività svolta o che si intende svolgere;

- b) la sostenibilità del piano industriale connesso con la gestione del deposito;
- c) l'affidabilità fiscale della propria catena di approvvigionamento.
- 5. I requisiti tecnico-organizzativi specifici che il richiedente licenza è tenuto a garantire relativamente ai criteri di cui ai commi 3 e 4 sono definiti negli articoli 5 e 6.
- Il richiedente licenza è, altresì, tenuto all'osservanza di tutte le altre norme prescritte per l'esercizio del deposito di oli minerali ed all'acquisizione dei relativi atti, preliminari al rilascio della licenza.

ARTICOLO 5

Requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all'esercizio del deposito

- 1. Con riferimento al criterio generale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), si applicano i seguenti requisiti specifici:
 - a) l'impresa del richiedente licenza risulta iscritta alla Camera di Commercio ed ha per oggetto sociale il commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione;
 - b) la sede legale deve risultare regolarmente istituita, operante e presidiata;
 - c) il richiedente licenza descrive l'assetto organizzativo della Società e fornisce l'elenco dei soci e delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione. Ove sussistenti, comunica eventuali rapporti di controllo con altre Società.
- 2. Con riferimento al criterio generale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), si applicano i seguenti requisiti specifici:
 - a) il richiedente licenza ha la disponibilità del deposito, per effetto di atto pubblico regolarmente registrato, per un periodo temporale congruente con la gestione economica dello stesso, in ogni caso non inferiore a 5 anni;
 - b) nei casi previsti, il deposito deve essere dotato di regolare certificato di collaudo ovvero di provvedimento che autorizza l'esercizio provvisorio;
 - c) presso il deposito devono essere regolarmente attivi i contratti di fornitura di energia elettrica e di acqua potabile intestati al richiedente licenza. Il deposito dispone altresì di connessione telematica con il sistema informativo di ADM.
 - d) Il richiedente licenza è, altresì, tenuto a:
 - I. predisporre presso il deposito un sistema elettronico per il dialogo con il sistema informativo dell'ADM e per la storicizzazione dei documenti fiscali relativi alla movimentazione ed alla commercializzazione dei carburanti;
 - II. ottenere l'autorizzazione all'impiego dell'e-DAS. Laddove decida di delegare un soggetto terzo all'emissione, fornisce all'UD competente l'originale della relativa procura notarile. Acquisisce altresì le informazioni per la compilazione degli e-DAS emessi per conto di ciascun depositante;
 - III. predisporre, presso il deposito, il registro di carico e scarico di cui all'articolo 25, comma 4, del TUA, con distinte sezioni per ogni carburante movimentato, secondo le prescrizioni dell'UD competente;

- IV. predisporre l'elenco dei depositanti che operano presso il proprio deposito, a seguito di contratto regolarmente registrato, con indicazione della relativa quota di stoccaggio. La somma delle quote di stoccaggio di ciascun depositante non può eccedere la capacità dei serbatoi del deposito;
- V. predisporre presso il deposito, per ciascun depositante di cui al punto IV, una contabilità dei quantitativi di carburanti caricati, scaricati e giacenti nonché dei relativi documenti di trasporto, secondo le prescrizioni dell'UD competente.
- 3. Con riferimento al criterio generale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c*), si applicano i seguenti requisiti specifici:
 - a) il richiedente licenza è tenuto a:
 - predisporre l'elenco aggiornato del personale adibito alla gestione del deposito con indicazione della mansione, della tipologia di rapporto contrattuale e del costo annuo;
 - II. possedere comprovata esperienza di almeno tre anni nella gestione degli impianti petroliferi ovvero ha tra i suoi dipendenti, in via esclusiva, un capo deposito dotato di tale requisito professionale;
 - b) il personale operativo e quello amministrativo deve essere in numero sufficiente ad assicurare la gestione continuativa dell'impianto. Il numero minimo dei dipendenti, comunque non inferiore a tre, è congruo con quello medio delle altre Società del settore aventi tipologia di attività e ricavi comparabili.
- 4. Con riferimento al criterio generale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d*), si applicano i seguenti requisiti specifici:
 - a) il richiedente licenza è tenuto a:
 - descrivere le modalità con cui intende gestire il trasporto dei carburanti movimentati. In caso di trasporto su strada, dispone di autobotti in numero e con capacità sufficienti in relazione ai quantitativi di carburanti che prevede di movimentare, anche avvalendosi di società di trasporto regolarmente autorizzate al servizio;
 - II. predisporre l'elenco delle autobotti ammesse alla caricazione presso il deposito, incluse quelle utilizzate da eventuali depositanti, con indicazione della relativa targa e della tara.
 - b) l'indice di rotazione mensile del deposito deve risultare, per ogni carburante movimentato, congruo con quello medio delle altre aziende del settore esercenti depositi di simile capacità di stoccaggio.
 - c) nel deposito sono installati e mantenuti in corrette condizioni di operatività gli strumenti di misura necessari per l'accertamento dei carburanti movimentati e in giacenza. Il deposito dispone di una pesa per le autobotti ammesse alla caricazione. Nei casi prescritti, il deposito è dotato del sistema INFOIL ai sensi della determinazione prot. n. 270116/RU del 27 luglio 2021.
- 5. Il richiedente licenza, altresì è tenuto a:
 - a) assicurare il rispetto delle vigenti norme ambientali, sanitarie, antincendio nonché di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro presso il deposito di carburanti e dispone delle autorizzazioni previste in materia;

b) attuare le altre opere e le altre misure necessarie alla tutela degli interessi fiscali eventualmente prescritte dall'UD competente per l'esercizio del deposito.

ARTICOLO 6

Requisiti tecnico – organizzativi rapportati al conto economico previsionale

- 1. Con riferimento al criterio generale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*), si applicano i seguenti requisiti specifici:
 - a) il richiedente licenza è tenuto a:
 - I. possedere solida posizione economica e patrimoniale sulla base dei tre ultimi bilanci approvati e regolarmente depositati;
 - II. disporre di liquidità sufficiente per garantire gli approvvigionamenti di carburante nonché per coprire lo sbilancio di valuta ad essi correlati, anche tramite fideiussioni bancarie regolarmente costituite;
 - b) il ritorno sulle vendite, il ritorno sugli investimenti, il patrimonio netto, l'utile ante interessi, imposte e ammortamenti sono congrui con quelli medi delle altre imprese del settore aventi tipologia di attività e ricavi comparabili.
- 2. Con riferimento al criterio generale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *b*), si applicano i seguenti requisiti specifici:
 - a) il richiedente licenza è tenuto a:
 - I. comprovare la redditività dell'attività che intende svolgere con un conto economico previsionale riferito ad almeno un intero esercizio:
 - II. fornire l'elenco aggiornato dei contratti e degli accordi commerciali a supporto delle previsioni di ricavo e di costo. Per ciascun contratto o accordo sono precisati, la qualità e la quantità del carburante, il relativo prezzo, i depositi di approvvigionamento e le clausole incoterms di consegna.
 - b) il conto economico previsionale:
 - I. consente di desumere il margine operativo lordo per ogni carburante movimentato nonché il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera b);
 - II. è corredato da un piano finanziario e dalla situazione patrimoniale di previsione nonché da una nota illustrativa che evidenzi eventuali poste di ricavo e di costo estranee alla gestione caratteristica.
 - Nella nota illustrativa del conto economico previsionale, il richiedente licenza, è tenuto a:
 - con riguardo al costo unitario di ogni carburante, evidenziare separatamente il prezzo medio di acquisto, le voci di prezzo che riversano gli oneri di adempimento degli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti, di riduzione delle emissioni di gas serra e di detenzione di scorte, nonché i costi di trasporto;
 - II. indicare i quantitativi di carburante che intende movimentare nonché la stima dei ricavi previsti in funzione della capacità dei serbatoi del deposito e del suo probabile bacino di utenza;
 - III. calcolare l'indice di rotazione mensile per ciascun carburante che dovrà risultare in linea con la specifica dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*);

- IV. dimostrare la congruenza delle previsioni di ricavo e di costo con le corrispondenti voci iscritte nella situazione patrimoniale e con il piano finanziario, e in particolare con i quantitativi di cui al precedente punto II;
- V. fornire giustificazione economica per l'approvvigionamento da depositi commerciali rispetto a quello ordinario da depositi fiscali limitrofi nonché, relativamente ai trasporti tramite autobotte, per il ricorso a depositi fiscali di approvvigionamento distanti più di 200 km dal deposito che intende esercire;
- VI. illustrare le dilazioni applicate ai contratti attivi e passivi, gli eventuali investimenti previsti sul deposito nonché le modalità di finanziamento prescelte per coprire il fabbisogno di cassa.
- 3. Con riferimento al criterio generale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c*), si applicano i seguenti requisiti specifici:
 - a) il richiedente licenza è tenuto a:
 - disporre di un sistema interno di selezione dei propri fornitori e degli eventuali cessionari intermedi, al fine di garantire il corretto assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto;
 - II. comunicare l'elenco dei depositi da cui si approvvigiona di carburanti e dei relativi fornitori inclusi, ove presenti, i cessionari che intervengono nella relativa catena del valore. La partita IVA dei fornitori e di tali cessionari è comunicata all'esercente il deposito di approvvigionamento per la compilazione degli e-DAS a scorta dei carburanti ricevuti;
 - III. rendere disponibili all'UD competente gli accordi commerciali nonché, ove presenti, i contratti con i propri fornitori e con le società di trasporto di cui intende avvalersi.
 - b) i fornitori ed i cessionari di cui alla lettera a), punto I, sono regolarmente attivi e non devono aver compiuto violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali.
- 4. Per le imprese di nuova costituzione o non in precedenza attive nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi:
 - il richiedente licenza fornisce le motivazioni economiche alla base dell'iniziativa imprenditoriale che intende avviare o di eventuali precedenti modifiche dell'oggetto sociale della società;
 - II. non si applica il comma 1, lettera a), punto I;
 - III. la liquidità di cui al comma 1, lettera *a*), punto II, deve garantire il costo degli approvvigionamenti stimati nel conto economico previsionale per almeno tre mesi:
 - IV. il conto economico previsionale di cui al comma 2, lettera a), punto I è riferito ad almeno tre esercizi:
 - V. il richiedente licenza è tenuto a produrre il rendiconto finanziario comprovante la provenienza della liquidità e del patrimonio societario.
- 5. Il richiedente licenza presenta, altresì, regolare cauzione all'UD competente, nei casi prescritti.

ARTICOLO 7

Valutazione dei requisiti tecnico-organizzativi rapportata alla capacità dei serbatoi

- 1. Il riscontro della congruità dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 6 in possesso del richiedente licenza è compiuto, ove pertinente, anche in funzione della capacità dei serbatoi di cui è costituito il deposito.
- Per la finalità di cui al comma 1, ADM individua il valore congruo dei requisiti a partire da una popolazione costituita da tutti i depositi nazionali attivi aventi capacità dei serbatoi comparabile a quella del deposito del richiedente licenza.

ARTICOLO 8

Controlli procedimentali

- L'ADM attua un coordinamento a livello centrale dell'attività di controllo sulla sussistenza dei criteri generali e dei requisiti tecnico-organizzativi specifici della presente determinazione per garantirne l'uniforme applicazione a livello nazionale e per assicurare supporto agli UD nei riscontri di maggiore complessità.
- 2. L'UD competente nell'esercizio dei poteri di controllo:
 - verifica la sussistenza dei criteri generali e dei requisiti tecnico-organizzativi specifici in capo al richiedente licenza anche tramite verifiche con accesso presso il deposito o la sede legale dell'impresa;
 - II. accerta che i fornitori del richiedente licenza siano effettivamente operativi e non siano incorsi in violazioni gravi e ripetute relativamente alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali. A tal fine, può disporre verifiche con accesso presso le sedi dei medesimi fornitori nonché segnalare all'Agenzia delle Entrate le anomalie riscontrate relativamente all'IVA;
 - III. riscontra presso gli esercenti deposito o i depositanti, anche se non ubicati nel proprio territorio di competenza, le informazioni rese dal richiedente licenza;
 - IV. monitora la regolarità delle cauzioni prestate dal richiedente licenza per l'esercizio del deposito coordinandosi, ove necessario, con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni per la verifica della bontà delle fideiussioni prestate;
 - V. nei casi previsti, procede alla segnalazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.
- 3. In caso di riscontro di anomalie nella documentazione prodotta dal richiedente licenza ovvero della mancata rispondenza della stessa con lo stato dei fatti del deposito, l'UD competente richiede le dovute integrazioni documentali e prescrive, se del caso, le necessarie opere di adeguamento. L'istruttoria per il rilascio della licenza è sospesa sino alla risoluzione delle incongruenze riscontrate e all'adempimento delle prescrizioni.
- 4. Qualora le incongruenze riscontrate non siano sanabili, l'UD competente, previo preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta motivato provvedimento di diniego al rilascio della licenza di esercizio.
- L'ADM può disporre controlli per valutare, anche con prove teoriche e pratiche, la conoscenza e la perizia nella gestione degli impianti petroliferi da parte del richiedente licenza o del capo deposito.

- 6. In caso di variazione di titolarità o di trasferimento della gestione del deposito di carburanti, l'UD competente:
 - a) anticipa i controlli dei criteri generali e dei requisiti tecnico-organizzativi specifici nella fase istruttoria di valutazione dell'affidabilità economica ai fini del rilascio del nulla osta;
 - b) verifica l'assenza di pendenze tributarie in capo all'esercente uscente e revoca le eventuali autorizzazioni a depositario autorizzato o a destinatario registrato da quest'ultimo possedute.
- 7. ADM adotta forme semplificate di controllo per la denuncia di esercizio presentata dal richiedente licenza economicamente affidabile che esercisce da almeno cinque anni un deposito commerciale di carburanti senza aver commesso violazioni gravi e reiterate alla disciplina delle accise, dell'IVA e dei tributi doganali.
- 8. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione di un deposito commerciale di carburanti in attività gestito in regime di deposito fiscale, i soggetti di cui al comma 7 possono richiedere la voltura dell'autorizzazione a depositario autorizzato rilasciate all'esercente uscente.
- 9. Nel caso del comma 8, il richiedente licenza descrive le modalità e i criteri di gestione che intende adottare per il rispetto dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di riduzione delle emissioni di gas serra e di tenuta delle scorte d'obbligo, anche con riferimento ai propri depositanti.
- 10. Al momento del rilascio della licenza d'esercizio al soggetto subentrante, l'esercente uscente è tenuto a restituire all'UD competente la licenza al medesimo intestata.

ARTICOLO 9

Disposizioni transitorie e finali

- 1. I requisiti tecnico-organizzativi specifici della presente determinazione trovano applicazione anche per i procedimenti non ancora definiti alla data della pubblicazione della stessa.
- 2. Ogni modifica dell'assetto del deposito di carburanti, oggetto di valutazione da parte dell'UD competente per il rilascio della licenza di esercizio, deve essere preventivamente denunciata dall'esercente durante l'operatività del deposito.
- 3. Il venir meno del provvedimento autorizzativo o la sopravvenuta carenza dei requisiti tecnico-organizzativi specifici ovvero dei requisiti soggettivi comporta la revoca della licenza di esercizio di deposito di carburanti ai sensi dell'art. 63, comma 1, del TUA.

* * * * *

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», corredato delle relative note.

SEZIONE I MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1077. Per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da ltrasmettere alle competenti autorità lamministrative e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Depositi costieri di oli minerali ed i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti: comunicazione di inizio attività quale condizione per la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione e nulla-osta al soggetto subentrante

Prot. 426333/RU

Roma, 15 novembre 2021

CIRCOLARE N. 38/2021

ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI. VARIAZIONE TITOLARITÀ O TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL DEPOSITO. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ E DI ACQUISIZIONE NULLA OSTA EMESSO DA ADM. INDIRIZZI APPLICATIVI.

I. L'art. 1, comma 1077, della legge n. 178/2020 ha ripristinato un regime di vigilanza fiscale sulle fattispecie che producono la modifica del soggetto giuridico responsabile dell'esercizio del deposito, così rivisitando la liberalizzazione operata dalla legge n. 239/2004 in materia di disciplina amministrativa degli impianti di stoccaggio di oli minerali.

La misura trova applicazione per i:

- depositi costieri di oli minerali, qualificati infrastrutture energetiche strategiche dall'art. 57, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 5/2012, a prescindere dalla capacità di stoccaggio, il cui procedimento autorizzatorio è incardinato presso il Ministero della transizione ecologica;
- depositi di stoccaggio di oli minerali, eccettuati gli impianti di GPL, aventi capacità inferiore a metri cubi 10.000 ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 56, lett. a), della suddetta legge n. 239/2004, sottoposti ad autorizzazione rilasciata dalla regione.

Per entrambe le menzionate categorie di depositi l'art. 1, comma 1077, introduce una condizione legale che sospende, quanto al profilo tributario, la rilevanza degli effetti della variazione di titolarità del deposito o del trasferimento della gestione, in ogni forma intervenuta ivi inclusa la riattivazione dell'esercizio di un impianto che sia rimasto inoperativo entro il limite temporale di cui al comma 1078, dell'art. 1, della legge n. 178/2020. In linea con la nuova disciplina speciale, per queste fattispecie non trova più applicazione il par. 3 della circolare n. 18/D del 6 maggio 2005.

La validità e l'efficacia delle variazioni soggettive sono espressamente subordinate a:

- preventiva comunicazione di inizio attività che il soggetto subentrante, acquisita la disponibilità dell'impianto, è tenuto a trasmettere all'autorità amministrativa, sia essa statale o regionale, che presiede al regime autorizzatorio ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- nulla osta riservato alla competenza della medesima Agenzia, finalizzato a riscontrare l'eventuale pregiudizio alla tutela dell'interesse fiscale derivante dal programmato trasferimento della titolarità o della gestione del deposito di prodotti soggetti ad elevata imposizione e rischio di frode.

La mancanza o il diniego del nulla osta rende l'accordo contrattuale privo di valore giuridico e definitivamente inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il nuovo regime trascende qualsivoglia clausola frapposta dalle parti private che facesse riferimento a volture di licenza fiscale (in primis, deposito commerciale) o di

autorizzazione (in specie, deposito fiscale od anche destinatario registrato, esonero dal prestare la cauzione sul deposito, etc..) emesse da organi di questa Agenzia a favore del precedente esercente intestatario o che vincolasse l'esecuzione del contratto al loro trasferimento.

Viene escluso qualunque automatismo degli effetti contrattuali in termini di trasmissione delle utilità ricavabili dai suddetti atti, di per sé non negoziabili in quanto espressione di potestà autorizzatoria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'emissione del nulla osta da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per il carattere pregiudiziale che riveste, necessariamente precede e subordina l'avvio del procedimento, esclusivamente tributario, da parte del soggetto subentrante per il rilascio della licenza fiscale di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa ex art. 25, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA), categoria generale di originaria appartenenza dell'impianto interessato dalla variazione della titolarità o della gestione.

Laddove sussistano i presupposti e le condizioni di operatività e di approvvigionamento, l'esercente potrà richiedere, in via complementare, le autorizzazioni al regime di deposito fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 4, del TUA o ad operare come destinatario registrato ex art. 8 del medesimo TUA solo successivamente, raggiunta una consolidata ed effettiva operatività del deposito che comprovi la loro funzionalità allo svolgimento delle attività in esso espletate.

Al fine di rafforzare il contrasto alle frodi nel settore impedendo ad operatori di dubbia provenienza di rilevare la conduzione di depositi preordinata alla cessione sul mercato di prodotti energetici sottocosto per via dell'omesso pagamento delle imposte indirette su di essi gravanti e degli altri oneri di legge^[1] su di essi gravanti, la fonte di rango primario vincola il rilascio del nulla osta al possesso da parte del soggetto subentrante:

- dei requisiti soggettivi di cui all'art. 23, commi 6, 7, 8, 9 e, nel caso di persone giuridiche e società, 11, ed all'art. 25, commi 6-bis e 7, del TUA;
- di una posizione di affidabilità economica.

II. L'accertamento dell'affidabilità economica, canone comportamentale costantemente adottato da questa Agenzia ed ora legificato, discende da una complessiva valutazione tecnico- discrezionale degli organi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di taluni dati, oggettivi e riscontrabili, che investono sia il profilo del soggetto subentrante che la gestione dell'impresa; trattasi in particolare di:

- composizione della compagine sociale;
- assetto organizzativo impresso alla struttura aziendale;
- capacità tecnico/professionale;
- solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria in rapporto all'attività che si propone di svolgere ed alla sostenibilità del piano industriale elaborato per l'approvvigionamento e per la gestione del deposito.

^[1] Trattasi dei costi legati all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di tenuta delle scorte e di riduzione delle emissioni di gas serra.

Nella comunicazione di inizio attività il rappresentante legale della ditta che subentra nella titolarità o nella gestione del deposito, fornisce dettagliate informazioni sulla sfera proprietaria dell'azienda e, in specie, sul soggetto economico che esercita i poteri decisionali influenzanti le scelte strategiche ed operative rendendo noto l'elenco dei soci; qualora sussistenti, la comunicazione riporta la descrizione dei rapporti di controllo societario da partecipazione o di tipo indiretto, le relazioni partecipative od anche gli accordi stabili di collaborazione con altre imprese.

Con l'occasione appare utile precisare che ricadono nell'obbligo di cui in oggetto anche i casi di ingresso di nuovi soci, mediante acquisto di quote od azioni, che assumono il centro decisionale della società o poteri di condizionamento della gestione aziendale, pur non rappresentando necessariamente una partecipazione maggioritaria del capitale sociale ed a prescindere dalla modifica della denominazione sociale e della partita IVA.

Giova rammentare che l'esercente deposito di prodotti energetici, intestatario di licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle dogane, ha in ogni tempo l'onere di comunicare la sostituzione del rappresentante legale o dei soggetti cui sono affidati i poteri di gestione.

Relativamente all'assetto organizzativo della struttura aziendale, vanno indicati l'ubicazione della sede legale dell'impresa, le eventuali sedi secondarie, la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità gestorie ai singoli membri che ne fanno parte od anche a terzi estranei, identificando le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione.

Con riguardo al profilo esperienziale, il soggetto che esercita i poteri gestori dell'impianto deve comprovare il possesso di capacità tecnico/professionale e pregressa esperienza adeguate al livello di operazioni ordinariamente eseguite in un deposito di prodotti energetici, con indicazione del personale dipendente incaricato della gestione e facente capo al medesimo.

In tale ambito, si ritiene congrua un'iscrizione camerale dell'impresa risultante antecedente di almeno sei mesi la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 1077, legge n. 178/2020. Va da sé che l'utilizzo del deposito di prodotti energetici deve essere strumentale all'esecuzione di specifiche e connesse attività che l'impresa si propone di svolgere quali indicate nell'oggetto sociale.

Vale il principio generale ai sensi del quale la serie di specifici obblighi tributari gravanti sul gestore del deposito commerciale determina che la responsabilità della gestione dell'impianto sia univocamente assunta in via diretta dall'esercente intestatario della licenza fiscale: non può valere al riguardo alcuna forma di esternalizzazione della conduzione del deposito o di avvalimento di altri soggetti giuridici al medesimo fine.

Il soggetto subentrante documenta attraverso le scritture contabili e commerciali la solida posizione economica dell'impresa evidenziando anche la consistenza patrimonia-le nonché la disponibilità di risorse finanziarie riservate allo specifico settore di attività ed idonee alla copertura dei costi di approvvigionamento, tramite supply-chain fiscalmente affidabile, dei volumi di prodotto che si intendono detenere e movimentare.

Le caratteristiche delle componenti dell'affidabilità economica sopradescritte hanno valore meramente ricognitivo e rappresentano il contenuto minimo delle informazioni richieste. In sede istruttoria potranno essere acquisiti ulteriori elementi che di volta in volta, secondo le peculiarità dei singoli casi che si prospetteranno, si rendessero necessari.

III. Per quanto attiene l'iter procedimentale, il soggetto subentrante nella titolarità e/o nella gestione dell'impianto presenta la comunicazione di inizio attività all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito e, per il suo tramite, all'organo cui è rimessa l'emissione del nulla osta ovvero:

- Direzione Accise Energie e Alcoli, per i depositi costieri;
- Direzione Territoriale territorialmente competente sull'impianto, per i depositi di stoccaggio (non costieri).

Qualora nell'operazione negoziale siano coinvolti diversi depositi di stoccaggio dislocati in più parti del territorio nazionale ricadenti nella competenza di distinte Direzioni Territoriali la comunicazione di inizio attività è presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale dell'impresa subentrante e, per il suo tramite, alla Direzione Accise – Energie e Alcoli.

Nella comunicazione di inizio attività, sottoscritta dal rappresentante legale, il richiedente riporta i dati identificativi dell'azienda, la sede legale, la partita IVA, il numero di iscrizione al registro delle imprese nonché tutte le informazioni utili a comprovare gli elementi di giudizio descritti al par. II.

Il medesimo soggetto attesta sotto la propria responsabilità, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza delle condizioni soggettive richiamate dall'art. 23, commi 6, 7, 8 e 9, nonché dall'art. 25, commi 6-bis e 7, del D.Lgs. n. 504/95 che impediscono lo svolgimento dell'attività.

Analoga dichiarazione viene resa, ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 11, del TUA, dalle persone che all'interno della società rivestono a qualunque titolo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione.

Nella medesima comunicazione il soggetto subentrante richiede il rilascio del nulla osta alla validità ed efficacia a proprio favore della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dell'impianto allegando a tal fine copia del contratto scritto, conferente la disponibilità, stipulato nelle forme di rito, registrato nei casi previsti, e depositato presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché ogni eventuale ulteriore documento ad esso afferente.

L'Ufficio delle dogane, conclusa la fase preliminare di verifica della regolarità dell'istanza e della completezza della documentazione presentata, ove necessario invitando anche l'interessato a sanare eventuali carenze informative, trasmette alla Direzione sovraordinata le risultanze istruttorie sulla sussistenza dei requisiti prescritti per l'emissione del nulla osta.

Va da sé che gli stringenti requisiti normativi richiesti in capo al soggetto subentrante che effettua la comunicazione ex art. 1, comma 1077, della legge n. 178/2020 devono sussistere al momento del conseguimento del nulla osta ed essere mantenuti nel corso dell'esercizio dell'attività, permanendo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la titolarità del potere di verificarne il costante possesso nel tempo. Il venir meno anche di uno solo di tali requisiti durante l'esercizio del deposito impone all'Amministrazione finanziaria di disporre la revoca della licenza fiscale e degli altri eventuali connessi atti autorizzativi.

Ottenuto il nulla osta, al fine di immettersi nella concreta gestione dell'impianto la ditta subentrante potrà avviare lo specifico procedimento di rilascio della licenza mediante presentazione della denuncia di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici ai sensi dell'art. 25, commi 1 o 6, del D.Lgs. n. 504/95 all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sullo stesso.

Nei casi di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa che movimentano benzina e gasolio usato come carburante si procederà per il rilascio della licenza di esercizio ai sensi dell'art. 25, comma 6-ter, del TUA e, in particolare, alla verifica dei requisiti tecnico- organizzativi specifici fissati dalla determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 426358 del 15 novembre 2021.

In questa circostanza, per economicità dell'azione amministrativa, la verifica dell'affidabilità economica per il rilascio del nulla osta ricomprende anche la valutazione della sussistenza dei predetti requisiti tecnico-organizzativi rapportati al conto economico previsionale^[2], il cui esame viene anticipato. Pertanto, unitamente alla comunicazione di inizio attività il soggetto subentrante fornisce gli elementi istruttori necessari ai prescritti riscontri.

Al fine di garantire continuità allo svolgimento delle attività del deposito, l'esercente uscente può proseguire la gestione in attesa della conclusione dei distinti procedimenti di emissione del nulla osta e di rilascio della licenza di esercizio a favore del soggetto subentrante.

IV. Come scandito in premessa, a fronte di variazione della titolarità o della gestione del deposito, non sono direttamente trasmissibili al soggetto subentrante le autorizzazioni ad operare in qualità di depositario autorizzato ex art. 5 del TUA o di destinatario registrato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del medesimo TUA, già rilasciate al precedente responsabile.

Ricorrono in tali fattispecie dei provvedimenti di natura costitutiva conseguenti a specifici procedimenti tributari di secondo grado che abilitano l'esercente deposito commerciale, situazione giuridica legittimante, ad avvalersi di determinate prerogative valide a renderlo soggetto obbligato d'accisa, giustificate dallo stretto nesso con le effettive modalità di esercizio dell'impianto.

Basti richiamare, con riguardo al depositario autorizzato, la rispondenza della detenzione di prodotti in regime di sospensione da accisa alla concreta operatività del deposito commerciale, ancor più caratterizzata nel caso di appartenenza alla categoria di cui all'art. 23, comma 4, del TUA (si rinvia alla circolare n. 14/D del 4/12/2017). In ordine al destinatario registrato, valga il criterio legale della complementarietà di tale qualificazione all'attività di commercializzazione svolta nel deposito ex art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95, sulla quale si innesta la ricezione di prodotti energetici in regime sospensivo (si rimanda alla circolare n. 8/D dell'1/6/2017).

Stante il forte rilievo attribuito alla qualità soggettiva del responsabile dell'impianto ed alle caratteristiche gestionali dal medesimo impresse, la sostituzione dell'esercen-

^[2] Cfr articolo 6 della determinazione prot.426358 del 15 novembre 2021

te il deposito esclude la prosecuzione degli effetti delle autorizzazioni già rilasciate, le quali decadono con conseguente disabilitazione del codice di accisa rilasciato.

Così, per le imprese di nuova costituzione o non operanti in precedenza nel settore dei prodotti energetici subentrate nella titolarità o gestione dell'impianto, eventuali richieste da parte del rappresentante legale di autorizzazione ad istituire un deposito fiscale dei medesimi prodotti o di poter operare come destinatario registrato sono ammissibili soltanto dopo l'acquisizione del nulla osta di questa Agenzia e della licenza fiscale di deposito commerciale nonché il pieno funzionamento dell'impianto per un arco di tempo ragionevolmente significativo.

Tanto valevole in via generale, relativamente ai depositi costieri in esercizio, la loro qualificazione legale di infrastrutture energetiche strategiche fa emergere l'esigenza di dare continuità all'esercizio dell'impianto; in tal senso, una volta emesso il nulla osta, il soggetto subentrante può presentare una richiesta di proseguire nella gestione del deposito fiscale mediante volturazione degli atti autorizzativi intestati all'esercente uscente, senza interruzione di efficacia.

Il soggetto subentrante assicura il compimento, direttamente presso l'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto, delle attività propedeutiche all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95. Si richiama in particolare la prestazione della cauzione per l'esercizio del deposito fiscale di cui alla lett. a), del medesimo comma 3.

Sempre nel rispetto del requisito dell'affidabilità economica del soggetto subentrante, analogo trattamento sarà accordabile anche ai casi di variazione della titolarità o trasferimento della gestione di un deposito fiscale di prodotti energetici conseguenti ad operazioni straordinarie coinvolgenti società legate da stabili rapporti partecipativi od a riassetti di attività all'interno del medesimo gruppo societario.

In questa circostanza, con valutazione caso per caso si renderà possibile attestare la capacità tecnico/professionale in via indiretta avvalendosi dei requisiti posseduti dall'impresa appartenente al gruppo, già intestataria del deposito fiscale, nonché riscontrare l'affidabilità economica in capo al soggetto subentrante anche tenendo conto delle risultanze del pregresso esercizio dell'impianto da parte del gestore uscente.

Al di fuori delle descritte fattispecie, laddove ricorrano esigenze di continuità aziendale, negli stessi termini potrà procedersi quando il soggetto subentrante sia un esercente intestatario di licenza di esercizio di deposito di prodotti energetici, di comprovata affidabilità economica, che gestisce da almeno cinque anni l'impianto senza aver commesso violazioni gravi e reiterate alla disciplina delle accise, dell'IVA e dei tributi doganali.

In attesa del perfezionarsi dei procedimenti di autorizzazione ex art. 23, comma 3 o 4, del TUA e di licenza fiscale ex art. 23, comma 5, del TUA, la responsabilità dell'esercizio dell'impianto permane in capo al gestore che sta per uscire.

Marcello Minenna

AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE DI GNL E TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.

TITOLO IV

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

(Attuazione dell'articolo 3, paragrafo I, terzo trattino della direttiva 2014/94/UE)

CAPO I Disposizioni per le infrastrutture di GNL

Art. 9

Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale

- 1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla sezione c) dell'allegato III del presente decreto, il contenimento dei costi nonché la sicurezza degli approvvigionamenti, in coerenza con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, sono considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *i*), della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tali infrastrutture e insediamenti sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
- 2. I gestori degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 sono soggetti agli obblighi di servizio pubblico di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e al decreto legislativo del 1° giugno 2011, n. 93, definiti e regolamentati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Gli stessi gestori possono svolgere anche le attività di cui all'articolo 10 del presente decreto, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
- **3.** Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, storico-artistica, archeologica e paesaggistica, fiscale e di sicurezza, le autorizzazioni per le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per le opere e le attività necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento del GNL alla rete nazionale di trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle infrastrutture portuali strumentali all'utilizzo del GNL, nonché per le opere accessorie, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate.
 - 4. Al termine del procedimento unico, svolto ai sensi degli articoli 14 e seguenti

della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera, compreso il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e i provvedimenti, ove richiesti, di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui al comma 3.

- **5.** Le concessioni demaniali rilasciate nell'ambito delle autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture ricadenti in aree costiere e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi hanno durata almeno decennale.
- **6.** I soggetti titolari o gestori di beni demaniali e patrimoniali, di aree demaniali marittime e lacuali, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e di foreste demaniali, di strade pubbliche, di aeroporti, di ferrovie, di funicolari, di teleferiche, e di impianti similari, di linee di telecomunicazione di pubblico servizio, di linee elettriche, che sono interessati dalla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, partecipano al procedimento di autorizzazione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Nel caso in cui tali modalità non sono indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e sono indicate nel decreto di autorizzazione di cui al comma 4.
- **7.** La costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto restano soggetti alla procedura autorizzativa di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
- **8.** Ai fini dell'avvio dei procedimenti autorizzativi per la costruzione delle infrastrutture di cui ai commi precedenti, il promotore del progetto deve aver avviato presso gli enti competenti l'attività di consultazione pubblica prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. La valutazione della strategicità delle infrastrutture è preceduta da una analisi costi/benefici, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per gli aspetti regolatori, al fine di valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi.

Art. 10

Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale

1. Le opere per la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità uguale o superiore alle 200 tonnellate, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono strategiche ai fini degli obiettivi di cui alla sezione c) dell'allegato III e sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, nel

rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le modalità di cui all'articolo 9, commi 4, 6 e 8 e all'articolo 23 del presente decreto.

- **2.** I titolari delle autorizzazioni relative a terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono chiedere l'autorizzazione a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate al carico, allo stoccaggio e al successivo scarico su navi o autobotti di parte di GNL non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, nelle modalità di cui al comma 1.
- 3. L'attività di cui al comma 2 non rientra tra le attività regolate ed è svolta in regime di separazione contabile, fermo restando quanto stabilito all'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico determina le regole di separazione contabile, anche rispetto a dette attività, non regolate, al fine di evitare oneri al sistema regolato.
- **4.** Le opere per la realizzazione di impianti di stoccaggio di GNL di capacità inferiori alle 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente decreto, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dall'ente delegato dalla regione, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- **5.** Per gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 4 sono fatte salve le vigenti disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
- **6.** Al termine del procedimento unico, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza nonché delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera, è rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di cui al comma 4.
- 7. Le concessioni demaniali rilasciate nell'ambito delle autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture ricadenti in aree costiere e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi hanno durata almeno decennale.

LEGGE 29 novembre 2007, n. 222

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

Art. 46.

(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto).

- 1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.
- **3.** Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

SCORTE PETROLIFERE

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 249

Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in particolare l'articolo 17, commi 5 e 6, e l'allegato B;

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto l'articolo 28, comma 12-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, introdotto dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri:

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Objettivo

1. Il presente decreto stabilisce norme intese ad assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese mediante meccanismi affidabili e trasparenti, a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e a prevedere le procedure necessarie per far fronte ad un'eventuale situazione di grave difficoltà o crisi degli approvvigionamenti.

Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) anno di riferimento: l'anno cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;
- b) additivi: sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà;
- c) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla 'biomassà, ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- d) consumo interno: il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l'allegato II, dei quantitativi immessi in consumo nel Paese per l'insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende i consumi del settore della trasformazione e i consumi delle industrie, dei trasporti, delle famiglie e degli altri settori di consumo finale; esso comprende altresì l'autoconsumo del settore dell'energia, fatta eccezione per il combustibile utilizzato in raffineria per la produzione di prodotti petroliferi. L'immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.
- *e)* decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte: qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e misure addizionali;
- f) organismo centrale di stoccaggio (OCS): il soggetto di un Paese membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che opera ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio e prodotti petroliferi, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche; l'OCSIT è l'Organismo centrale di stoccaggio italiano;
- g) interruzione grave dell'approvvigionamento: una riduzione grave e improvvisa dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi dell'Unione europea o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte;
- *h*) bunkeraggi marittimi internazionali: quanto previsto dall'allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
- *i*) scorte petrolifere: scorte di prodotti energetici [di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008];
- *l*) scorte di sicurezza: scorte petrolifere che ciascuno Stato membro è tenuto a mantenere ai sensi dell'articolo 3;
- *m*) scorte commerciali: scorte petrolifere detenute dagli operatori economici che il presente decreto non impone di detenere;
 - n) scorte specifiche: scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all'articolo 9;
- o) accessibilità fisica: le modalità di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell'effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da far fronte ad eventuali problemi di approvvigionamento;

- p) stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito: impianto destinato allo stoccaggio del petrolio, dei prodotti petroliferi, dei biocarburanti e degli additivi costituito da serbatoi ed attrezzature per l'immagazzinamento e la movimentazione dei prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008));
- *q*) operatori economici persone fisiche o giuridiche che producono, importano, esportano commercializzano o detengono prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)); non sono considerati operatori economici, ai fini del presente decreto, i soggetti che risultano esclusivamente utilizzatori finali di prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)).

Art. 3

Calcolo degli obblighi di stoccaggio e soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza

- 1. Le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 gennaio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
- **2.** I soggetti obbligati di cui al comma 7 sono tenuti ad adeguare il volume delle scorte come determinato dal decreto di cui al comma 1 entro il 1° aprile di ogni anno.
- **3.** Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio.
- **4.** Le importazioni nette giornaliere medie da prendere in considerazione sono calcolate sulla base dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni nel corso dell'anno precedente, stabilite secondo il metodo e le modalità di cui all'allegato I.
- **5.** Il consumo interno giornaliero medio da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno nel corso dell'anno precedente, fissato e calcolato secondo il metodo e le modalità di cui all'allegato II.
- ((6. In deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.))
- **7.** Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza è assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile e jet fuel del tipo cherosene e dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo gli altri prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)) per un quantitativo complessivo superiore a 50 mila tonnellate. Al prodotto GPL, in sede di prima applicazione del presente decreto, non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente e rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, di riordino

della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nel decreto annuale di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico valuta altresì l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorte per tale tipologia di prodotto petrolifero.

- **8.** Le immissioni in consumo dell'anno precedente dei prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)), sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico, dai titolari dei depositi fiscali e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso in consumo tramite lo stesso deposito fiscale, entro il 20 gennaio di ciascun anno, tramite autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni, in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza, che li effettuano operando secondo le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- **9.** I soggetti di cui al comma 7 che iniziano l'immissione in consumo di prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)) nel corso dell'anno, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello della prima immissione in consumo.
- 10. I soggetti di cui al comma 7 che cessano l'attività di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo, anche avvalendosi dei servizi di stoccaggio forniti dall'OCSIT previo pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti.
- **11.** Il contributo di cui all'articolo 7, comma 4, può essere separato contabilmente dal prezzo del prodotto.
 - 12. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 4 Calcolo dei livelli delle scorte

- 1. I livelli delle scorte complessivamente detenuti sono calcolati in conformità dei metodi riportati nell'allegato III.1. Ai fini del calcolo dei livelli delle scorte detenuti per ciascuna tipologia a norma dell'articolo 9, tali metodi si applicano unicamente ai prodotti della tipologia in questione.
- **2.** I livelli delle scorte detenuti in un determinato momento sono calcolati utilizzando i dati dell'anno di riferimento determinato in conformità delle norme di cui all'articolo 3.
- **3.** Le scorte petrolifere possono essere comprese simultaneamente sia nel calcolo delle scorte di sicurezza, sia nel calcolo delle scorte specifiche, purché tali scorte soddisfino tutte le condizioni stabilite dal presente decreto per entrambi i tipi di scorte.
 - 4. Nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono anche riportati i seguenti valori

necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, secondo il metodo dell'allegato III.2.:

- a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese per l'anno di riferimento, in tonnellate equivalenti di petrolio utilizzando le metodologie riportate nell'allegato I e nell'allegato II;
- b) l'aggregato totale Italia immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, in tonnellate equivalenti di petrolio, utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1, cioè il valore da utilizzare per suddividere l'ammontare complessivo di scorte da detenere;
- c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tonnellata equivalente di petrolio di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno di riferimento, ottenuto dividendo l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese per il totale Italia immesso in consumo.

Art. 5 Disponibilità delle scorte petrolifere di sicurezza

- 1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, e l'OCSIT di cui all'articolo 7, garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
- **2.** Ai fini della identificazione, contabilità e controllo delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, ciascun soggetto obbligato notifica al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT l'esatta localizzazione del deposito presso il quale sono detenute le scorte a proprio carico e la ripartizione per tipologia di prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)).
- **3.** Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate insieme alle scorte commerciali deve essere garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
- **4.** È vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate.
- **5.** Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8. Le scorte di sicurezza possono essere detenute anche in altri Stati membri della Unione europea entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:
 - a) 100 per cento fino a 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio;
- *b)* oltre le 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio, entro un limite massimo percentuale del 50 per cento fino al 31 dicembre 2014, ridotto di un ulteriore 10 per cento all'anno fino a raggiungere il limite del 20 per cento nel 2017.
- **6.** In relazione a situazioni particolari di indisponibilità di logistica da dedicare a scorte di sicurezza sul territorio nazionale o in presenza di condizioni di mercato nazio-

nale della logistica petrolifera particolarmente onerose o al fine di evitare la presenza di elementi distorsivi della concorrenza, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, può essere indicato un limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero differente rispetto a quanto indicato nel comma 5.

7. Qualora sia necessario attuare le procedure d'emergenza previste all'articolo 20, è vietato adottare misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel territorio dello Stato italiano per conto di un altro Stato membro.

Art. 6 Inventario delle scorte di sicurezza - Relazione annuale

- 1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'OCSIT, compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano, che non costituiscono scorte specifiche, o a beneficio di un altro Stato Comunitario. ((L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.))
- **2.** È fatto obbligo ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, ed agli altri operatori economici, di comunicare le informazioni previste dal comma 1 al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 3.
- **3.** Entro il 25 febbraio di ogni anno il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea una copia sintetica dell'inventario delle scorte di cui al comma 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno precedente.
- **4.** Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle informazioni ricevute dall'OCSIT, trasmette alla Commissione europea anche una copia completa dell'inventario entro 15 giorni da una eventuale richiesta della Commissione europea. In tale copia i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi.
- **5.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'OCSIT ha l'obbligo di mantenere per almeno cinque anni la documentazione utilizzata per compilare l'inventario di cui al comma 1.

Art. 7 Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano

1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell'operato dell'OCSIT, sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT, sulla base del piano da quest'ultimo predisposto, per definire gli obiettivi, priorità, strumenti operativi e modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio.

- 2. L'OCSIT in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano di cui al comma 1. L'OCSIT, in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, può organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali, secondo il piano di cui al comma 1.
- **3.** L'OCSIT per l'espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali opera con criteri di mercato, anche avvalendosi della piattaforma di cui all'articolo 21, minimizzando i relativi costi.
- **4.** Gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'OCSIT ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, secondo le modalità di cui al comma 5. Tali soggetti partecipano mediante rappresentanti delle loro principali associazioni al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. L'OCSIT svolge le funzioni e le attività, comprese quelle richieste e finanziate dai soggetti obbligati, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi.
- 5. Gli oneri ed i costi di cui al comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente. L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto con periodicità almeno annuale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni svolte da Acquirente unico. In prima applicazione del presente decreto, entro il 30 aprile 2013, l'ammontare del citato contributo è determinato, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
- **6.** Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che, relativamente all'anno 2012, risultano aver immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, sono tenute a darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, indicando i quantitativi immessi in consumo.
- **7.** Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente decreto relativamente alle funzioni dell'OCSIT.

- **8.** Le modifiche allo statuto devono prevedere anche l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico.
- **9.** L'OCSIT elabora le proposte strategiche di monitoraggio della sicurezza, le analisi del rischio, la proposta di piano operativo di risposta ad eventuali crisi di approvvigionamento petrolifero che viene sottoposta al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.
- 10. Per le attività di cui al comma 2, l'OCSIT elabora proposte di strategie operative e gestionali, anche finanziarie, ivi compresa una valutazione della economicità di quanto previsto al comma 13 tenendo in considerazione le infrastrutture di logistica già disponibili per lo stoccaggio sul territorio nazionale anche in considerazione delle disponibilità attuali e prevedibili di logistica per aree territoriali di consumo a livello regionale.
- 11. Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, l'OCSIT può, per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l'acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a:
- a) un altro Stato membro dell'Unione europea sul territorio del quale si trovano tali scorte o all'OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri dell'Unione europea o agli OCS da essi istituiti. Tale delega è subordinata alla autorizzazione preventiva del Ministero dello sviluppo economico:
- b) operatori economici, senza possibilità di sottodelegare tali compiti. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza detenute in un altro Stato membro dell'Unione europea, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico in rappresentanza dello Stato italiano per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri dell'Unione europea in cui tali scorte saranno detenute.
- 12. L'OCSIT accetta le deleghe di cui alle lettere *a*) e *b*) di seguito indicato a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Fermo restando la necessità di rispettare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, le remunerazioni dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, per i servizi delegati all'OCSIT non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L'OCSIT può subordinare l'accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7. L'OCSIT ha l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai fini dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, di pubblicare:
- a) in maniera continua informazioni complete, per tipologie di prodotti, sui volumi delle scorte di sicurezza e specifiche di cui esso intenda assicurare il mantenimento per i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, o, se opportuno, per gli OCS ed operatori economici interessati di altri Stati membri;
- b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali è disposto a offrire ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, i servizi relativi al mantenimento delle

scorte di sicurezza e specifiche. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, saranno determinate dall'OCSIT.

- 13. Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.
- **14.** La realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti, comportante una variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva di stoccaggio, di quelli acquisiti dall'OCSIT o di quelli che gli sono affidati in comodato gratuito o in locazione, e tutte le opere ad essi connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica di cui agli articoli 57 e 57-bis di cui al comma 13, alla quale si applicano le disposizioni del comma 8-bis dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'articolo 38 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
- 15. Fermi restando gli obblighi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di cui al comma 5, l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati già nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e può gestire il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessità militari con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa.
- **16.** Al fine di garantire la migliore operatività del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti.
- ((16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere)).

Art. 8 Operatori economici

- **1.** Fatto salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, è concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente:
 - a) all'OCSIT:
- b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purché la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato italiano per

conto del quale tali scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte saranno detenute;

- c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE;
- d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato italiano, purché tale delega sia stata comunicata preventivamente al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico potranno essere definiti limiti o condizioni e modalità operative a tali deleghe.
- **2.** Gli obblighi delegati in conformità alle lettere c) e d) non possono essere sotto-delegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) può avere effetto solo se autorizzata preventivamente dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea interessati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) è considerata una nuova delega.
- **3.** Nel limitare i diritti di delega ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, con il decreto di cui al comma 1 è assicurato che i diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti.
- **4.** Il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione dell'eventuale impegno preso dall'OCSIT ai sensi dell'articolo 9, comma 6, nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, può disporre un obbligo di delega all'OCSIT stesso, da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, di una parte del loro obbligo.

Art. 9 Scorte specifiche

- 1. L'OCSIT mantiene un livello minimo di scorte petrolifere, calcolato sulla base dei giorni di consumo, in conformità delle condizioni enunciate nel presente articolo. Le scorte specifiche sono di proprietà dell'OCSIT e sono mantenute sul territorio dello Stato Italiano.
- ((2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.)):
 - a) etano;
 - b) GPL;
 - c) benzina per motori;
 - d) benzina avio;
 - e) jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4);
 - f) jet fuel del tipo cherosene;
 - g) altro cherosene;
 - h) gasolio (olio combustibile distillato);

- i) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo);
- l) acqua ragia minerale e benzine speciali;
- m) lubrificanti;
- *n*) bitume;
- o) cere paraffiniche;
- p) coke di petrolio.
- 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono identificati i prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche italiane sulla base delle tipologie elencate al comma 2, assicurando che, per l'anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all'articolo 3 e relativamente ai prodotti inclusi nelle tipologie utilizzate, l'equivalente in petrolio greggio di quantità consumate nello Stato membro rappresenti almeno il 75% del consumo interno, calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II. Per ciascuna delle tipologie identificate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, le scorte specifiche che lo Stato italiano si impegna a mantenere corrispondono a un numero determinato di giorni di consumo giornaliero medio misurato sulla base del loro equivalente in petrolio greggio e nel corso dell'anno di riferimento, determinato in conformità delle norme previste all'articolo 3. L'elenco delle tipologie usate resta in vigore per almeno un anno e può essere modificato soltanto con effetto dal primo giorno del mese ed entra in vigore nell'anno civile successivo a quello in cui viene adottato per i prodotti diversi da quelli del capoverso seguente. Le scorte specifiche sono costituite almeno dai seguenti prodotti:
 - a) benzina per motori;
 - b) jet fuel del tipo cherosene;
 - c) gasolio;
 - d) olio combustibile.
- **4.** ((Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.))
- 5. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea della eventuale decisione di mantenere scorte specifiche. In tale avviso, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono indicati il livello di tali scorte che l'Italia si impegna a mantenere e la durata di tale impegno, non inferiore a un anno. Il livello minimo notificato si applica ugualmente a tutte le tipologie di scorte specifiche usate. L'OCSIT assicura che tali scorte siano detenute per l'intera durata del periodo notificato, fatto salvo il diritto dell'OCSIT stesso a riduzioni temporanee dovute esclusivamente a operazioni di sostituzione delle singole scorte al fine di assicurare la freschezza delle scorte stesse, di garantire il rispetto di nuove specifiche di un prodotto o di indire nuovi bandi di gara in materia di stoccaggio.
- **6.** Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce che l'OCSIT si impegni, per l'intera durata di un determinato anno, a mantenere un certo numero di giorni di scorte specifiche. Tale numero potrà variare tra un minimo di zero ed un massimo di trenta.

- **7.** I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, assicurano che almeno un numero minimo di giorni del proprio obbligo di stoccaggio, dato dalla differenza tra 30 ed il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT è obbligato a detenere secondo quanto previsto dal comma 5, sia detenuto sotto forma di prodotti costituiti in conformità dei commi 2 e 3 esclusivamente sul territorio dello Stato italiano, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8.
- **8.** Fino a quando l'OCSIT non sarà nella condizione operativa di impegnarsi per l'intera durata di un determinato anno a mantenere almeno trenta giorni di scorte specifiche il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base di informazioni dell'OCSIT, redige una relazione annuale in cui sono analizzate le misure adottate per garantire e verificare la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 5 e documenta nella stessa relazione le disposizioni fissate per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso di queste scorte in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio. Tale relazione è trasmessa alla Commissione europea entro la fine del primo mese dell'anno cui fa riferimento.

Art. 10 Gestione delle scorte specifiche

- 1. L'OCSIT compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio italiano. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione. Tale inventario è costantemente a disposizione del Ministero dello sviluppo economico che ne trae informazioni da trasmettere alla Commissione europea, per la reportistica ordinaria di cui all'articolo 13 ed entro 15 giorni da una richiesta straordinaria della Commissione europea. In tale reportistica i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi. Le richieste della Commissione europea sono effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
- **2.** Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi è vietato ogni spostamento di questi prodotti miscelati, per un volume equivalente alla parte di scorte specifiche che contengono, senza una preventiva autorizzazione scritta dell'OCSIT, proprietario delle scorte specifiche.
- **3.** Le scorte specifiche italiane o di altri Stati membri della Unione europea mantenute o trasportate sul territorio italiano, godono di un'immunità incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.

Art. 11 Statistiche petrolifere e dei biocarburanti

1. È fatto obbligo agli operatori economici che svolgono la loro attività nell'ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello sviluppo economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)), compreso i

biocarburanti, così come specificato nel Questionario del petrolio, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

- 2. Ai soggetti rientranti nel campione statistico del Ministero dello sviluppo economico ai fini del calcolo del prezzo medio dei prodotti petroliferi da comunicare alla Commissione europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999 è fatto obbligo di inviare i dati nel formato e con la tempistica stabiliti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- **3.** La reiterata mancata trasmissione nei tempi e nei modi previsti delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia tra 2.000 euro e 5.000 euro per ogni omessa, incompleta o tardiva trasmissione.
- **4.** La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente articolo, spetta al Ministero dello sviluppo economico.
- **5.** La competenza a irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo spetta al Prefetto competente per territorio.

Art. 12 Rilevazioni statistiche relative alle scorte di cui all'articolo 3

- 1. Per quanto concerne il livello delle scorte detenuto ai sensi dell'articolo 3, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, il Ministero dello sviluppo economico compila e trasmette alla Commissione europea rilevazioni statistiche in conformità delle norme previste all'allegato IV.
- **2.** L'OCSIT ed il Ministero dello sviluppo economico, nelle loro rilevazioni statistiche sulle scorte di sicurezza non possono includere i quantitativi di petrolio greggio o di prodotti petroliferi oggetto di misure di sequestro o di esecuzione. Lo stesso si applica a tutte le scorte di proprietà delle imprese in situazione di fallimento o concordato.
- **3.** Tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati cui all'articolo 3, comma 7, a norma del presente decreto ed il Ministero dello sviluppo economico e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'OCSIT presenti sul sito del Ministero dello sviluppo economico e dell'OCSIT.

Art. 13 Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche

1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e trasmette alla Commissione europea, per ciascuna tipologia di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, precisando i quantitativi e il numero di giorni di consumo medio rappre-

sentati da tali scorte nell'anno di riferimento. Tale rilevazione indica inoltre in maniera dettagliata informazioni sulla proprietà di tali scorte.

- 2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, ove eventualmente ricorrano le condizioni, compila e trasmette alla Commissione europea una rilevazione delle scorte specifiche di proprietà di altri Stati membri della Unione europea o OCS che si trovano sul territorio dello Stato italiano, esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per ciascuna tipologia di prodotti di cui all'articolo 9. Su tale rilevazione il Ministero dello sviluppo economico, indica, inoltre, in ciascun caso lo Stato membro o l'OCS interessato, nonché i pertinenti quantitativi.
- **3.** La comunicazione delle rilevazioni statistiche di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel mese successivo a quello cui le rilevazioni si riferiscono.
- **4.** Copie delle rilevazioni statistiche sono inoltre comunicate immediatamente su richiesta della Commissione europea. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

Art. 14 Rilevazioni statistiche relative alle scorte commerciali

1. Gli operatori economici trasmettono al Ministero dello sviluppo economico anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e trasmette alla Commissione europea una rilevazione statistica mensile relativa ai livelli delle scorte commerciali detenuti sul territorio italiano. In tale contesto, esso assicura la protezione dei dati sensibili ed evita di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

Art. 15 Elaborazione dei dati

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, l'OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, a norma del presente decreto, compresi i dati relativi alle scorte commerciali previste dall'articolo 14 del presente decreto. Fino alla piena operatività dell'OCSIT l'elaborazione dei dati è assicurata dal Ministero dello sviluppo economico.
- 2. L'archivio cartaceo storico dei dati della gestione delle scorte d'emergenza petrolifera riguardanti l'ultimo anno prima dell'entrata in vigore del presente decreto viene trasferito dal Ministero dello sviluppo economico all'OCSIT. Cessa ogni obbligo per il Ministero dello sviluppo economico di mantenimento degli archivi delle annualità precedenti.

Art. 16 Biocarburanti, additivi e bioliquidi

- 1. Si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi ai fini del calcolo degli obblighi di stoccaggio in applicazione degli articoli 3 e 9, unicamente qualora siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati.
- **2.** Nel calcolo dei livelli delle scorte effettivamente mantenuti si tiene conto dei biocarburanti e degli additivi qualora:
 - a) siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati; oppure
- b) siano stoccati nel territorio dello Stato italiano, purché sia garantito, con autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nel presente decreto e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti;
- c) siano stoccati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dallo Stato italiano, purché tale Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nel presente decreto e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti.
- **3.** Nell'articolo 1, comma 8, lettera c) della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituite le parole "il biodiesel" con le parole "i biocarburanti ed i bioliquidi".
- **4.** L'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazione dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al comma 1 lettera *d*) sono sostituite le parole "di prodotti petroliferi" con le parole "di oli minerali" e il comma 8-bis è abrogato.

Art. 17 Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi

- 1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'OCSIT, assicura il collegamento con il Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi costituito dalla Commissione europea e con il Gruppo permanente sulle questioni delle emergenze dell'Agenzia internazionale per l'Energia, e garantisce la partecipazione alle riunioni ed alle attività ordinarie e di emergenza di tali organismi internazionali ed europei, nonché di organizzazioni di agenzie delle scorte petrolifere, con oneri a carico dell'OCSIT stesso.
- **2.** La nomina dei rappresentanti italiani nei Gruppi di cui al comma 1 è effettuata dal Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 18 Controllo dello stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e dello stoccaggio

1. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, predispone tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei controlli da parte della

Commissione europea, per verificare lo stato di preparazione alle situazioni d'emergenza e, ove lo ritenga appropriato, il relativo stoccaggio.

- 2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, può partecipare ai controlli decisi dalla Commissione europea insieme ad agenti e rappresentanti autorizzati di altri Stati membri. Rappresentanti dell'OCSIT, in collaborazione con rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, possono essere designati, dal Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, per accompagnare le persone incaricate dalla Commissione europea di effettuare il controllo nello Stato italiano. Entro una settimana dall'annuncio del controllo di cui al comma 1 per lo Stato italiano, il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, nell'eventualità che non abbia fornito alla Commissione europea i dati sensibili sull'ubicazione delle scorte ai sensi degli articoli 6 e 9, mette tali informazioni a disposizione delle persone impiegate o incaricate dalla Commissione europea.
- **3.** È fatto obbligo all'OCSIT, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, ed ai loro delegati, e ai titolari di deposito presso cui le scorte sono detenute, di acconsentire alle ispezioni ed assistere nei controlli le persone autorizzate dalla Commissione europea e dal Ministero dello sviluppo economico a effettuare tali controlli. In particolare assicurano che agli incaricati del controllo della Commissione europea sia concesso il diritto di consultare tutti i documenti e registri relativi alle scorte e il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui sono detenute le scorte e alla relativa documentazione.
- **4.** L'esito dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo è comunicato al Ministero dello sviluppo economico, all'OCSIT ed ai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, interessati.
- **5.** È fatto obbligo ai funzionari, agli agenti e alle altre persone che lavorano sotto la supervisione della Commissione europea, come pure ai Rappresentanti italiani nel Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 17, di non divulgare le informazioni raccolte o scambiate a norma del presente articolo e che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, come l'identità dei proprietari delle scorte.
- **6.** Gli obiettivi dei controlli di cui al comma 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati o divulgati nel corso di tali controlli non possono essere raccolti nè presi in considerazione e, in caso di raccolta accidentale, sono immediatamente distrutti.
- **7.** Tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche sono conservati per una durata di almeno cinque anni dall'OCSIT. Fino alla piena operatività dell'OCSIT tali dati sono conservati dal Ministero dello sviluppo economico.
- **8.** La vigilanza sull'osservanza, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, degli obblighi derivanti dal presente decreto spetta al Ministero dello sviluppo economico, che, per i controlli, agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, che operano secondo le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- **9.** La vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori economici degli obblighi di detenere scorte a vantaggio di altri Paesi dell'Unione europea spetta al Ministero dello

sviluppo economico, che, per i controlli, agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, che operano secondo le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 19 Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali

1. Il presente decreto non pregiudica e non lede in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali garantito dalle disposizioni del diritto comunitario e nazionale.

Art. 20 Procedure di emergenza

- 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e adottate le misure necessarie affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.
- 2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico predispone, anche su proposta dell'OCSIT, un piano di interventi da attuare in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento dove sono definite le misure organizzative atte a garantire l'attuazione dei piani in questione. Su richiesta, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea in merito al piano di interventi e alle relative disposizioni di natura organizzativa.
 - 3. In caso di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte:
- a) il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia, può disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtù di tale decisione. In questo caso, il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea in modo che possa convocare il Gruppo di coordinamento o consultare i membri di tale gruppo per via elettronica, allo scopo in particolare di valutare gli effetti di tale rilascio;
- b) il Ministro dello sviluppo economico, nell'autorizzare il rilascio di cui alla lettera a), tiene conto delle eventuali raccomandazioni della Commissione europea adottate nel caso specifico.
- **4.** Il Ministero dello sviluppo economico, in mancanza di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, ma qualora nello Stato italiano si incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi, sentito il Comitato per

l'emergenza petrolifera, chiede la consultazione del Gruppo di coordinamento ai fini della verifica e successiva dichiarazione della Commissione europea di interruzione grave dell'approvvigionamento con eventuale autorizzazione al rilascio di tutte o parte delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

- 5. Il Ministro dello sviluppo economico può autorizzare il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche a un livello inferiore a quello obbligatorio stabilito dal presente decreto, nei volumi immediatamente necessari per una risposta iniziale in casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione europea dei quantitativi rilasciati ai fini della trasmissione di tale informazione ai membri del Gruppo di coordinamento.
- **6.** In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, e quindi di autorizzazione a detenere temporaneamente scorte a livelli inferiori a quelli stabiliti dal presente decreto, è fatto obbligo di ricostituire le scorte in modo da raggiungere nuovamente i livelli minimi obbligatori, entro il termine stabilito dalla Commissione europea.

Art. 21 Costituzione di un mercato della logistica petrolifera di oli minerali

- 1. Le funzioni dell'OCSIT, di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 17, comma 5, lettera *e*), relative alla promozione della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio, sono attribuite al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), anche al fine di ridurre i relativi oneri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali, nella quale rendere note e negoziare le capacità logistiche disponibili a breve, a medio ed a lungo termine con le relative condizioni economiche e tenendo conto dei relativi vincoli funzionali, attraverso modelli standardizzati.
- 2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'avvio della piattaforma di cui al comma 1, i soggetti che a qualunque titolo detengono capacità, anche non utilizzata, di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale relativa a depositi di capacità superiore a 3.000 metri cubi, comunicano al GME i dati relativi alla capacità secondo il modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico.
- **3.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata, su proposta del GME, la disciplina della piattaforma di cui al comma 1, con costi a carico degli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti. Con lo stesso decreto sono disposte le modalità operative con cui i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali, dovranno comunicare al GME, a decorrere dalla data di avvio della piattaforma di cui al comma 4, i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla capacità dispo-

nibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base a contratti sottoscritti.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GME, dopo un periodo transitorio di sperimentazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è determinata la data di avvio della piattaforma di cui al comma 1.

Art. 22 Costituzione di un mercato all'ingrosso

1. Al fine di favorire la concorrenza nell'offerta all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione il Ministero dello sviluppo economico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un decreto per la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il GME, per l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione, anche in coordinamento con la piattaforma di cui al comma 1 dell'articolo 21 del presente decreto.

dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione

- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata, su proposta del GME e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Dogane, la disciplina della piattaforma di cui al comma 1, con costi a carico degli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti.
- **3.** L'avvio della piattaforma decorre dopo un periodo transitorio di sperimentazione determinato dallo stesso GME, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
- **4.** Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, su proposta del Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata la disciplina del mercato a termine dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione.
- **5.** Le operazioni concluse sull'istituendo mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione ai sensi del presente articolo gestito dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non rilevano ai fini della esigibilità delle accise nè della identificazione del soggetto obbligato di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- **6.** Alle piattaforme di mercato di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo ed al comma 1 dell'articolo 21, qualora il GME svolga nell'ambito delle stesse il ruolo di controparte centrale delle negoziazioni ivi concluse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 23 Prosecuzione attività approvvigionamento idrocarburi

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ed idrocarburi in generale, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative agli impianti di

cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, questi proseguono nelle attività sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi riguardanti la loro realizzazione ed esercizio, anche provvisorio, eventualmente aggiornati.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative ad impianti esistenti di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, l'attività dei medesimi prosegue negli stessi termini ed alle stesse condizioni relativi agli impianti di cui al comma 1.

Art. 24 Sanzioni

- 1. La violazione degli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza di cui all'articolo 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 6,5 euro per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, per ogni giorno in cui si è verificata la violazione.
- **2.** La omessa o incompleta comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro.
- **3.** La ritardata comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 5.000 euro.
- **4.** Il versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 7, comma 5, con ritardo di oltre 30 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto.
- **5.** L'omessa comunicazione dei dati previsti all'articolo 21, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1 a metro cubo di capacità di stoccaggio non comunicata.
- **6.** L'omessa o incompleta comunicazione dei dati mensili previsti all'articolo 21, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000. La mancata comunicazione dei dati mensili relativi alla capacità di stoccaggio disponibile per uso di terzi, previsti all'articolo 21, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1 a metro cubo della stessa capacità disponibile non comunicata.
- **7.** Alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvede il Prefetto competente per territorio.
- **8.** Per l'attività di controllo del presente articolo il Ministero dello sviluppo economico agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, anche con la sottoscrizione di una apposita convenzione o integrazione di quelle esistenti.
- **9.** Alla Commissione europea sono trasmesse eventuali modifiche alle sanzioni del presente articolo.
- **10.** L'articolo 18, comma 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è sostituito dal seguente "13. Le sanzioni indicate nel presente articolo sono irrogate dal prefetto competente per territorio in cui è stata commessa la violazione.".

Art. 25 Norme transitorie

- **1.** Gli obblighi di scorta vigenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2012, rimangono in essere fino alla data di entrata in vigore dei nuovi obblighi, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
- **2.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli obblighi vigenti di cui al comma 1 si ritengono assolti anche quando ciascun soggetto obbligato detenga almeno un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie, e la rimanente quota sia assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)).
- **3.** In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, ed all'articolo 9, comma 7, le autorizzazioni a detenere scorte all'estero, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di contratti annuali stipulati entro il 30 settembre 2012, restano valide fino alla scadenza ivi indicata.
- **4.** In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, e all'articolo 9, comma 7, le scorte del prodotto jet fuel del tipo cherosene detenute come scorte specifiche dall'OCSIT o come scorte in prodotti di cui all'articolo 9, comma 7, dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere detenute anche presso uno Stato Comunitario differente dall'Italia entro un limite massimo per ciascun soggetto obbligato pari a venti giorni del proprio obbligo di scorta nel 2013, a quindici giorni nel 2014, a dieci giorni nel 2015, a cinque giorni nel 2016, fino ad annullarsi nel 2017.
- **5.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Ministero dello sviluppo economico adegua tramite decreto direttoriale le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati Membri in sede di recepimento della direttiva 2009/119/CE ed atti conseguenti.

Art. 26 Abrogazioni

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- *a)* il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi:
- *b*) l'articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che istituivano l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
 - c) il decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002;
 - d) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006;
 - e) il decreto del Ministro delle attività produttive del 7 gennaio 2003;

f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, recante modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.

Art. 27 Disposizioni finali

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **2.** Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo economico

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Severino, Ministro della giustizia

Terzi di Sant'agata, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 3, comma 4)

METODO DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE IN PETROLIO GREGGIO DELLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI.

Per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'art. 3, ci si avvale del seguente metodo:

1) la somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale (LNG), prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008(*), è calcolata e adattata per tener conto di eventuali variazioni delle scorte. Dal totale risultante per la resa di nafta è dedotta una tra le tre cifre seguenti:

4%:

il tasso medio di resa della nafta;

il consumo netto effettivo di nafta;

2) la somma delle importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ad eccezione della nafta, è calcolata e adattata per tener conto delle variazioni delle scorte ed è moltiplicata per un fattore di 1.065.

La somma delle cifre risultanti dai punti 1 e 2 rappresenta l'equivalente in petrolio greggio.

Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

Modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione, del 7 novembre 2017.

(*) Modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione, del 7 novembre 2017.))

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 3, comma 5)

METODO DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE IN PETROLIO GREGGIO DEL CONSUMO INTERNO

Ai fini dell'articolo 3, l'equivalente in petrolio greggio del consumo interno deve essere calcolato utilizzando il metodo seguente:

((Il consumo interno è stabilito sommando le «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto dei prodotti seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali defi-

niti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.))

Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.

L'equivalente in petrolio greggio del consumo interno è calcolato applicando un coefficiente di moltiplicazione pari a 1,2.

ALLEGATO III.1

(di cui all'articolo 4, comma 1)

METODI DI CALCOLO DEL LIVELLO DI SCORTE COMPLESSIVE DETENUTO

Per calcolare il livello delle scorte devono essere utilizzati i metodi seguenti:

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, nessun quantitativo può essere contabilizzato più volte a titolo di scorte.

Le scorte di petrolio greggio sono diminuite del 4%, corrispondente a un tasso medio di resa di nafta.

Non si tiene conto delle scorte di nafta e delle scorte di prodotti petroliferi per i bunkeraggi marittimi internazionali.

Gli altri prodotti petroliferi sono contabilizzati nelle scorte utilizzando uno dei due metodi di seguito indicati. Il metodo scelto vale per l'intero anno di cui trattasi.

È possibile:

- ((a) includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure))
- b) includere unicamente le scorte dei seguenti prodotti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo) e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,2.

Nel calcolo delle scorte, è possibile tener conto dei quantitativi detenuti:

- nei serbatoi delle raffinerie,
- nei terminali di carico,
- nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti,
- nelle chiatte,
- nelle navi cisterna di cabotaggio per i prodotti petroliferi,
- nelle navi cisterna che si trovano nei porti,
- nei serbatoi delle navi della navigazione interna,
- nei fondi delle cisterne.
- sotto forma di scorte mercantili,
- da importanti consumatori in virtù di obblighi imposti dalla legge o di altre direttive dei poteri pubblici.

Tuttavia, di questi quantitativi, tranne quelli detenuti nei serbatoi delle raffinerie, nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti o nei terminali di carico, non può essere tenuto conto nel calcolo dei livelli delle scorte specifiche, quando questi livelli sono calcolati separatamente da quelli delle scorte di sicurezza.

Nel calcolo delle scorte, non si può mai includere:

- a) il petrolio greggio non ancora prodotto;
- b) i quantitativi detenuti:
- negli oleodotti,
- nei vagoni cisterna,
- nei serbatoi delle imbarcazioni d'alto mare,
- nelle stazioni di servizio e nei punti di vendita al dettaglio,
- da altri consumatori,
- nelle petroliere in mare,
- sotto forma di scorte militari.

Ai fini del calcolo delle loro scorte, si riducono del 10% i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.

Tuttavia, la riduzione del 10% non si applica al calcolo del livello delle scorte specifiche e neppure al calcolo del livello delle diverse tipologie di scorte specifiche, se tali scorte specifiche o tipologie sono considerate separatamente dalle scorte di sicurezza, in particolare al fine di verificare il rispetto dei livelli minimi stabiliti dall'articolo 9.

ALLEGATO III.2

(di cui all'articolo 4, comma 4)

RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLE SCORTE DI SICUREZZA TRA I SOGGETTI OBBLIGATI

Nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, seguendo la procedura riportata negli allegati I e II, si calcola "l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese" per l'anno di riferimento in tonnellate equivalenti di petrolio utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1 ovvero il "valore a)".

In base alle dichiarazioni di immissioni in consumo dell'anno precedente di cui all'articolo 3 comma 8, il Ministero dello sviluppo economico calcola l'aggregato "totale Italia immesso in consumo" in tonnellate equivalenti di petrolio, utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1, cioè il "valore b)" da utilizzare per suddividere l'ammontare complessivo di scorte da detenere.

Dividendo "l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese" per il "totale Italia immesso in consumo" (ovvero dividendo il "valore a)" per il "valore b)") si ottiene l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tonnellata equivalente di petrolio di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno di riferimento "valore c)".

I soggetti obbligati moltiplicando il "valore c)" per il proprio quantitativo dichiarato di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma

7, in tonnellate equivalenti di petrolio, ottengono il proprio "valore complessivo di scorta di sicurezza da detenere" o "valore X.".

Ogni soggetto obbligato dividendo il proprio "valore X)" per il numero di 90 (i giorni di scorta minimi da detenere) otterrà la propria "quota individuale giornaliera di scorte di sicurezza".

Tale quota individuale potrà essere detenuta per un massimo equivalente a 60 giorni (valore X60) utilizzando uno o più dei prodotti energetici ((di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008)) e la rimanente parte nelle modalità "scorte in prodotti" per il complemento a 30 rispetto alle scorte specifiche che l'OCSIT ha dichiarato di detenere per l'anno di riferimento valore X30).

La parte di scorte di sicurezza del tipo "valore X30)" può essere detenuta dal singolo soggetto obbligato proporzionalmente al proprio "immesso in consumo" degli stessi prodotti indicati nel decreto di cui all'articolo 3 comma 1, relativamente alle tipologie di prodotti utilizzabili come scorte "specifiche" o in "prodotti" con le caratteristiche delle scorte specifiche, nell'anno precedente a quello di riferimento.

ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 12, comma 1)

NORME RELATIVE ALLA COMPILAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DELLE RILEVAZIONI STATISTICHE CONCERNENTI LE SCORTE DA DETENERE IN VIRTÙ DELL'ARTICOLO 3

Ogni mese, il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e comunica alla Commissione europea una rilevazione statistica definitiva del livello delle scorte effettivamente detenuto l'ultimo giorno di ogni mese, calcolato sulla base di un numero di giorni di importazioni nette di petrolio o sulla base di un numero di giorni di consumo interno di petrolio, in conformità dell'articolo 3. Nella rilevazione, il Ministero dello sviluppo economico indica con precisione le motivazioni che lo hanno indotto a basare il calcolo su un numero di giorni di importazioni oppure, al contrario, su un numero di giorni di consumo e deve specificare quale metodo di calcolo è stato utilizzato tra quelli enunciati all'allegato II.

Se una parte delle scorte considerate per il calcolo del livello detenuto a norma dell'articolo 3 è detenuta al di fuori del territorio nazionale, ogni rilevazione indica in maniera dettagliata le scorte detenute dai diversi Stati membri della Unione europea e OCS interessati l'ultimo giorno del periodo a cui si riferisce. Inoltre, nella rilevazione il Ministero dello sviluppo economico indica per ciascun caso se si tratta di scorte detenute in base a una delega rilasciata da uno o più operatori economici, o se si tratta invece di scorte detenute su richiesta sua o dell' OCSIT.

Con riguardo alle scorte detenute dallo Stato italiano sul proprio territorio per conto di altri Stati membri della Unione europea o OCS, il Ministero dello sviluppo economico compila e comunica alla Commissione europea una rilevazione delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per tipologia di prodotti. In tale rilevazione il Ministero

dello sviluppo economico indica per ciascun caso lo Stato membro o l'OCS interessato, nonché i pertinenti quantitativi.

Le rilevazioni statistiche di cui al presente allegato sono comunicate alla Commissione europea nei cinquantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono le rilevazioni. Le stesse rilevazioni sono inoltre comunicate entro due mesi dalla richiesta della Commissione europea. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 comma 7 e gli operatori economici forniscono al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT tutte le informazioni di loro pertinenza per la corretta compilazione e comunicazione entro i tempi previsti dal presente decreto alla Commissione europea delle rilevazioni statistiche concernenti le scorte da detenere in virtù dell'articolo 3.

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

106. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- **1.** Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- **2.** Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101.
- **3.** Il Governo fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR.
- **4.** Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.
- **5.** Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari competenti:
- a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;
- b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

- **6.** Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».
- 7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.
- **8.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Franceschini, Ministro della cultura

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

CAPO VI

Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

Art. 31-quinquies (((Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere).))

((1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere")).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2019

Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018 recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio;

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Visto le competenze riconosciute a questa amministrazione, in materia di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata;

Ritenuto necessario adottare disposizioni per conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dalla sopra citata direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione;

DECRETA:

Art. 1 Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 è così modificato:
1) all'art. 2, comma 1, alle lettere i), p) e q), all'art. 3, commi 7, 8 e 9, all'art. 5,

comma 2, all'art. 7, commi 4, 5 e 6, all'art. 11, comma 1, all'art. 25, comma 2, e all'Allegato III.2, sesto capoverso, le parole «di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008»;

- 2) all'art. 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:
- «6. In deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.»;
 - 3) all'art. 6, comma 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;
 - 4) all'art. 9, comma 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»:
 - 5) all'art. 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.»:
 - 6) all'allegato II, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
- «Il consumo interno è stabilito sommando le «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto dei prodotti seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;
 - 7) all'allegato III.1, sesto capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure»;
 - 8) l'allegato I è sostituito dal seguente testo:

Allegato I (di cui all'art. 3, comma 4)

Metodo di calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi.

Per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'art. 3, ci si avvale del seguente metodo:

1) la somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale (LNG), prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capi-

tolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008(*), è calcolata e adattata per tener conto di eventuali variazioni delle scorte. Dal totale risultante per la resa di nafta è dedotta una tra le tre cifre seguenti:

4%:

- il tasso medio di resa della nafta:
- il consumo netto effettivo di nafta;
- 2) la somma delle importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ad eccezione della nafta, è calcolata e adattata per tener conto delle variazioni delle scorte ed è moltiplicata per un fattore di 1.065.

La somma delle cifre risultanti dai punti 1 e 2 rappresenta l'equivalente in petrolio greggio.

Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.».

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti previsti provvedono le amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali proprie previste a legislazione vigente.

Art. 3 Entrata in vigore

Le disposizioni recate dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.

Roma, 4 luglio 2019

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 857

^(*) Modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione, del 7 novembre 2017.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 11 gennaio 2022

Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione» e, in particolare, l'art. 31-quinquies, che, nell'introdurre misure di semplificazione per il sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifera, apporta modificazioni all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, aggiungendo il comma 16-bis, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'art. 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'art. 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere»;

Vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e, in particolare, il Considerando n. 32, volto a chiarire che la nuova disciplina comunitaria sostituisce la decisione 68/416 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi alla tenuta di scorte d'obbligo in altri Paesi della Comunità;

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, recante «Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974»;

Considerato che l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia è da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (nel seguito «AIE»);

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi»;

Considerato che gli articoli 5, comma 5, e 9, comma 7, del decreto legislativo n.

249/2012 dispongono limitazioni alla tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in altri Stati membri dell'Unione europea;

Considerato che l'art. 7 del decreto legislativo n. 249/2012 attribuisce ad Acquirente unico S.p.a. le attività e le funzioni di Organismo centrale di stoccaggio italiano (nel seguito: OCSIT»);

Considerato che l'art. 8, comma 1 lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 31 dicembre n. 249/2012 consente ai soggetti destinatari di un obbligo di scorta di delegare tali obblighi anche ad Organismi centrali di stoccaggio (OCS) di altri Stati membri dell'Unione europea o ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibile nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dall'OCSIT per conto del Ministero della transizione ecologica, sia dagli organi competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE;

Considerato che l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo n. 249/2012 specifica che tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 del medesimo decreto legislativo, il Ministero della transizione ecologica e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero della transizione ecologica in collaborazione con l'OCSIT e presenti sul sito del Ministero della transizione ecologica e dell'OCSIT:

Considerato che l'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012 demanda al Ministero della transizione ecologica il compito di provvedere all'adeguamento delle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva 2009/119/CE e degli atti conseguenti;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014» e, in particolare, l'art. 25, che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite ad OCSIT;

Considerato il perdurare di situazioni di mercato dei prodotti petroliferi che vede la presenza di operatori che senza le adeguate disponibilità economiche e logistiche operano per brevi periodi, lasciando poi insoluti i pagamenti degli oneri delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi a favore di OCSIT, con conseguente socializzazione degli stessi oneri sui soggetti obbligati che operano correttamente nel mercato;

Ritenuto necessario conferire ad OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 249/2012 di prestare adeguata garanzia in favore di Acquirente unico S.p.a. nelle funzioni di OCSIT pur prevedendo la facoltà di esonerare dall'obbligo del rilascio della garanzia le società di notoria solvibilità a giudizio di OCSIT stesso;

Ritenuto altresì necessario procedere a una semplificazione e digitalizzazione delle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea;

DECRETA:

Art. 1 Garanzia a copertura del mancato versamento del contributo OCSIT

- 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 di prestare adeguata garanzia in favore di Acquirente unico S.p.a. nelle funzioni di OCSIT, al fine di assicurare il versamento del contributo di cui all'art. 7, comma 5 del medesimo decreto.
- 2. La garanzia è rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o attraverso la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nelle modalità indicate dall'OCSIT sul proprio sito internet all'indirizzo http://www.ocsit.it/. Il soggetto obbligato che non rilasci la garanzia entro quindici giorni dalla richiesta di OCSIT non può operare sulla piattaforma «iSISEN Scorte oil» ed è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.
- **3.** È fatta salva la possibilità, per il soggetto obbligato, di richiedere la sostituzione del deposito cauzionale con idonea fideiussione. In caso di accettazione della richiesta, OCSIT restituisce al soggetto obbligato la somma versata a titolo di deposito cauzionale infruttifero al momento della consegna della fideiussione ad OCSIT medesimo.
- **4.** L'OCSIT ha facoltà di esonerare dall'obbligo del rilascio della garanzia le società di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne hanno consentito la concessione e, in tal caso, la garanzia deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
- **5.** La notoria solvibilità di cui al comma 4 è valutata dall'OCSIT sulla base di parametri oggettivi definiti e resi noti agli operatori sul sito web dell'OCSIT anticipatamente alla richiesta di cui al comma 1. A tal fine, possono essere mutuati parametri oggettivi di notoria solvibilità definiti da altre amministrazioni dello Stato per finalità similari.

Art. 2 Elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche

1. Nel decreto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 è determinato l'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche per l'anno scorta di riferimento con l'indicazione del livello, differenziato per singolo prodotto, delle scorte specifiche da detenere da parte dell'OCSIT.

Art. 3 Diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte (ticket) dell'OCSIT

1. OCSIT può stipulare opzioni contrattuali di acquisto di prodotto per la detenzione di scorte petrolifere di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre

- 2012, n. 249 ossia diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte che soddisfano gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2009/119/CE (nel seguito anche: «ticket»).
- 2. Previa informativa inviata dall'OCSIT al Ministero della transizione ecologica circa la necessità di ricorrere alle opzioni di cui al comma 1, con il decreto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 è adottato il piano di approvvigionamento dei ticket per l'anno scorta di riferimento.
- **3.** La stipula di ticket al di fuori del piano di approvvigionamento di cui al comma 2 è soggetta ad approvazione del Ministero della transizione ecologica.

Art. 4 Deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

- **1.** Sono individuate le seguenti procedure autorizzative per la detenzione di scorte all'estero a favore dell'Italia o in Italia a favore di Paesi esteri:
- a) scorte da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di Organismi centrali di stoccaggio di prodotti petroliferi, di seguito denominati «OCS», di altri Stati Membri dell'Unione europea, con cui il Ministero della transazione ecologica abbia stipulato un Memorandum di intesa (nel seguito: «MoU»);
- b) scorte da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, con cui il Governo italiano abbia stipulato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi di tenuta delle scorte a favore di una delle Parti (nel seguito: «accordi unilaterali») e/o accordi di reciproca tenuta delle scorte (nel seguito: «accordi bilaterali»);
- c) scorte da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, in assenza di un MoU o di un accordo unilaterale e/o bilaterale specifico;
- d) scorte da detenere nel territorio nazionale a copertura di obblighi di scorta di Stati membri dell'Agenzia internazionale per l'energia (nel seguito anche: «AIE») che non siano anche Stati membri dell'Unione europea con i quali siano stati stipulati MoU o accordi unilaterali e/o bilaterali;
- 2. Le istanze per il rilascio della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono presentate dall'operatore economico e dall'OCS interessato esclusivamente in via telematica, seguendo le istruzioni operative indicate sul sito dell'OCSIT all'indirizzo http://www.ocsit.it/, allegando, sempre su supporto informatico, il file «pdf» con la domanda in bollo congiuntamente al file dell'accordo giuridicamente vincolante con l'operatore economico o con l'OCS dell'altro Stato membro dell'Unione europea.
- **3.** Le domande di cui al comma 2 sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, che è assolta utilizzando il modello F23, approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001.

Art. 5

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi disciplinate da MoU

- 1. Qualora le scorte di cui all'art. 4 siano da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea con cui il Ministero della transazione ecologica abbia stipulato un MoU per una cooperazione in materia di scorte di sicurezza, gli operatori economici e gli OCS sono tenuti agli adempimenti previsti da ciascun specifico MoU per il rilascio della preventiva autorizzazione alla tenuta delle scorte medesime.
- **2.** Sul sito web dell'OCSIT all'indirizzo http://www.ocsit.it/ sono pubblicati i MoU in vigore con gli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 6

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi disciplinate da accordi unilaterali e/o bilaterali

- 1. Qualora le scorte di cui all'art. 4 siano da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, con cui il Governo italiano abbia stipulato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi unilaterali e/o bilaterali, gli operatori economici e gli OCS sono tenuti agli adempimenti previsti nello specifico accordo per il rilascio della autorizzazione preventiva o successiva secondo quanto specificato nell'accordo stesso.
- **2.** Sul sito web dell'OCSIT all'indirizzo http://www.ocsit.it/ sono pubblicati gli accordi unilaterali e/o bilaterali in vigore con gli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 7

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi non disciplinate da MoU o da accordi unilaterali e/o bilaterali

- 1. È consentita la detenzione di scorte di cui all'art. 4 nel territorio di Stati membri dell'Unione europea o nel territorio nazionale a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati membri dell'Unione europea, in assenza di stipula di MoU o accordo unilaterale e/o bi laterale, nel rispetto di quanto previsto alle lettere a) e b) per il rilascio della preventiva autorizzazione:
- a) l'istanza deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento;
 - b) l'istanza di autorizzazione deve specificare:
- 1) il nome e l'indirizzo principale del soggetto depositario presso cui sono detenute le scorte:
- 2) il nome e l'indirizzo principale del soggetto beneficiario per conto del quale sono detenute le scorte:
 - 3) l'identità dello Stato membro dell'Unione europea depositario presso cui sono

detenute le scorte e l'identità dello Stato membro dell'Unione europea beneficiario per conto di cui saranno detenute le scorte;

- 4) la durata della delega di stoccaggio per il quale viene richiesta l'autorizzazione, che dovrà essere a mesi interi e, in ogni caso, dovrà iniziare dal primo giorno del mese e avere la durata minima di tre mesi;
- 5) le tipologie di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, che sono specificate in base alla seguente lista:

```
benzina per motori,
benzina avio.
jet fuel del tipo benzina,
jet fuel del tipo cherosene,
altro cherosene.
gasolio.
olio combustibile,
petrolio greggio,
semilavorati,
etano,
GPL.
acqua ragia minerale e benzine speciali,
lubrificanti,
bitumi,
cere paraffiniche,
coke di petrolio.
```

- 6) il quantitativo delle scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi espresso in tonnellate;
- 7) le informazioni necessarie per la esatta localizzazione delle strutture di stoccaggio (a livello di deposito e non di singoli serbatoi) in cui le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi saranno allocate;
- 8) all'istanza deve essere allegata copia degli accordi giuridicamente vincolanti tra l'operatore economico o l'OCS presso cui saranno detenute le scorte e l'operatore economico per conto del quale saranno detenute le scorte, comprendente anche la esplicita garanzia della disponibilità e accessibilità fisica in ogni momento delle scorte medesime.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata in via preliminare dall'amministrazione competente dello Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio saranno fisicamente detenute le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi e il procedimento autorizzativo si conclude con la approvazione dell'amministrazione competente dello Stato che beneficerà della tenuta di tali scorte.
- **3.** Nel caso in cui il procedimento autorizzativo di cui al comma 4 non si concluda positivamente almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento, l'istanza è da intendersi rigettata.
- **4.** Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate solo in presenza di un impegno scritto dell'altro Stato membro dell'Unione europea coinvolto che assicuri l'effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE secondo misure analoghe a quelle utilizzate per il controllo delle proprie scorte di sicu-

rezza e di un impegno alla rendicontazione regolare di tali quantitativi in conformità con gli obblighi di reportistica statistica del Monthly Oil Statistics (MOS) dell'AIE e dell'Eurostat.

Art. 8 Procedure di deleghe di tenuta delle scorte specifiche

- 1. Le procedure autorizzative di cui agli articoli da 4 a 7 si applicano sia per le scorte di sicurezza sia per le scorte specifiche, conformemente alle seguenti disposizioni:
- a) la delega di tenuta di scorte specifiche» di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 a operatori economici per scorte situate in altri Stati membri dell'Unione europea è limitata ai soli Stati membri con i quali sia in vigore un MoU o un accordo bilaterale;
- b) la delega di tenuta di «scorte specifiche» di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 è ammessa nel caso di Organismi centrali di stoccaggio (OCS) di altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di un MoU o di un accordo bilaterale.

Art. 9 Procedure per la tenuta delle scorte di sicurezza per conto di un Paese aderente all'A.I.E.

1. Le procedure autorizzative di cui agli articoli da 5 a 6 si applicano altresì alle scorte di sicurezza detenute sul territorio nazionale a favore di uno Stato membro dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) che non sia anche Stato membro dell'Unione europea.

Art. 10 Attività istruttoria relativa alle istanze

- 1. L'attività istruttoria relativa alle istanze per la detenzione delle scorte di cui all'art. 4 in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea, compresa la interlocuzione con gli altri Stati esteri interessati, è delegata dal Ministero della transizione ecologica all'OCSIT che opera attraverso la piattaforma «iSISEN scorte oil».
- 2. A seguito dell'attività istruttoria, l'OCSIT rilascia l'autorizzazione alla detenzione delle scorte qualora l'istruttoria di cui al comma 1 si sia conclusa con esito positivo. OCSIT informa trimestralmente il Ministero della transizione ecologica in merito agli esiti delle istruttorie sia concluse positivamente che negativamente. L'autorizzazione o l'esito negativo dell'istruttoria sono comunicati ai soggetti interessati attraverso la piattaforma «iSISEN scorte oil» nella quale sono conservate e catalogate tutte le istanze e le relative autorizzazioni.
- **3.** Le comunicazioni di OCSIT con gli altri Stati esteri interessati, nelle more dell'implementazione del sistema europeo armonizzato di interscambio informativo, possono avvenire sia tramite la piattaforma «iSISEN scorte oil», sia tramite e-mail ovve-

ro tramite lettere cartacee in relazione al grado di digitalizzazione del servizio degli altri Stati esteri interessati.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2022

Il Ministro Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 80

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO

E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0025512 - 20/10/2015 AGLI OPERATORI ECONOMICI OPERANTI NEL SETTORE PETROLIFERO

ALL'OCSIT

e per conoscenza:
ALL'ASSOCOSTIERI
ALL'ASSOPETROLI
ALL'UNIONE PETROLIFERA

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 – Aggiornamento applicativo software i-SISEN scorte petrolifere

Al fine di rendere ancor più trasparente per i diversi attori della filiera delle scorte si informa che sono state eseguite le seguenti modifiche nel portale SCORTE, anche tenendo conto di specifiche richieste formulate dalle Associazioni di categoria più rappresentative:

- modificata la voce "Broker" con la dicitura "Propr. Prodotto" nella creazione delle comunicazioni di scorta libera;
- modificata la voce "Broker" con la dicitura "Propr. Prodotto" nella creazione delle comunicazioni di scorta specifica;
- modificato il file di reportistica "Comunic. Propr. Prodotto Libere";
- modificato il file di reportistica "Comunic. Propr. Prodotto Specifiche".

Il campo "Propr. Prodotto" (Proprietario Prodotto) deve essere inteso come la Società che risulta proprietaria del prodotto utilizzato nella copertura di un obbligo di scorta.

L'applicativo SCORTE imposta di default la Società obbligata come Società proprietaria di prodotto nel modulo di creazione della comunicazione di scorte libere e di scorte specifiche. Nel caso di acquisto mediante ticket, la Società obbligata dovrà modificare il campo Proprietario del Prodotto (Propr. Prodotto) scegliendo il reale proprietario del prodotto dal menù a tendina. Nel caso il nome del proprietario del prodotto non sia già presente, la Società ne richiederà l'inserimento in anagrafica mediante mail alla Direzione DGSAIE (dgsaie.scorteoil@mise.gov.it).

Tale procedura è prevista come sperimentale per un periodo che arriva al 31 marzo 2016 (fine anno scorta 2015-2016) e per tale motivo la compilazione del campo "Propr.

Prodotto" non è obbligatoria. Infatti, nell'elenco del menù a tendina può essere anche selezionata l'etichetta "Proprietario non disponibile" da utilizzare nel caso di difficoltà a fornire tali informazioni.

Il proprietario del prodotto non riceverà una mail di notifica della comunicazione creata, ma avrà la possibilità di visualizzare tramite apposito report excel le comunicazioni dove è stato indicato come proprietario del prodotto.

Il deposito che conferma la comunicazione di una scorta d'obbligo verifica anche la correttezza della proprietà del prodotto indicata dalla Società obbligata.

Le comunicazioni di scorta libera e di scorta specifica con prodotto detenuto all'estero con opzione di Ticket, a partire dal primo trimestre 2016, dovranno riportare nel campo "Propr. Prodotto" e nel campo "Deposito" i nomi reali delle società proprietarie di prodotto e titolarità di deposito. Sarà cura del Ministero inserire nelle anagrafiche del portale SCORTE i nomi delle Società estere. Nel caso in cui non dovesse essere presente in anagrafica la Società proprietaria di prodotto, si può fare richiesta di inserire la nuova società tramite la mail dgsaie.scorteoil@mise.gov.it. Le comunicazioni verso l'estero già create sono da ritenersi valide a tutti gli effetti e non avranno bisogno di modifiche da parte degli operatori.

Uso del file di reportistica

Nella sezione "Reportistica" del sistema i-Sisen-SCORTE sono presenti i due Report: "Comunic. Propr. Prodotto Libere" e "Comunic. Propr. Prodotto Specifiche". I Report in questione sono maggiormente utili alle società che operano come proprietario di prodotto nel sistema SCORTE. I report suddetti permettono a tutte le Società iscritte all'applicativo di effettuare il download di un file excel contenente, per una determinata forchetta temporale, le comunicazioni nelle quali la Società richiedente viene indicata esclusivamente come Proprietaria di prodotto all'atto della creazione della Comunicazione di Scorta Libera o della Comunicazione di Scorta Specifica (indicate di seguito come CSL e CSS). I Report fornirebbero rispettivamente tutte le righe di CSL e CSS nelle quali la Società richiedente corrisponde al Proprietario di prodotto indicato nella comunicazione, escludendo le righe dove la Società richiedente compare anche come società obbligata o come società titolare di deposito. L'informazione dove la Società è Obbligata o Titolare di deposito è già disponibile all'interno della sezione "Reportistica" dell'applicativo Scorte.

Obbligato	Propr. Prodotto	Deposito	Vista dal Propr. Prodotto?
Rossi&Co.	Bianchi&Co.	Verdi&Co.	SI
Rossi&Co.	Rossi&Co.	Verdi&Co.	NO
Rossi&Co.	Verdi&Co.	Verdi&Co.	NO

Es. esplicativo contenente per brevità le informazioni relative ai soli soggetti della comunicazione. Le società Rossi&Co e Verdi&Co. non vedrebbero nulla cliccando sul Report (hanno la possibilità di vedere tutte e tre le comunicazioni nelle sezione "Reportistica" in quanto già operanti come Obbligato e Titolare di deposito rispettivamente). La società Bianchi&Co. vedrebbe esclusivamente la prima comunicazione.

Struttura del Report

Il tracciato record per i report in oggetto ha mantenuto la stessa struttura utilizzata per i report già presenti in "Reportistica", ossia "Comunic Scorte Libere" e "Comunic Scorte Specifiche":

- Societa Dichiarante
- Prodotto Lib
- Quantita
- Tep
- Data Inizio [00:00]
- Data Fine [23:59]
- Deposito
- Paese Sotto Obbligo
- Stock Ticket
- Stock
- Data Ultima Modifica/Annullo
- Fase
- Comunicazione ID

Le Associazioni in indirizzo sono invitate a dare diffusione alla presente nota presso i propri associati.

IL DIRIGENTE Guido di Napoli

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0030050 - 23/11/2015 - USCITA



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche

II DIRETTORE

Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che demanda al Ministero dello Sviluppo Economico di adeguare tramite decreto direttoriale le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati Membri in sede di recepimento della Direttiva 2009/119/CE ed atti conseguenti;

Visto il Decreto Direttoriale Prot. n. 10551 del 23 maggio 2013 DGSAIE che disciplina le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'articolo 25 recante "Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014", che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'OCSIT;

Considerato che tale ampliamento nonché le ulteriori flessibilità da disporre con il decreto annuale, potranno avvenire a partire dal 1° aprile 2016 (anno scorta 2016):

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Aggiornamento delle procedure di deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi a valere dal 1° aprile 2016

Le procedure autorizzative disciplinate dal Decreto Direttoriale Prot. DGSAIE n. 10551 del 23 maggio 2013 si applicano sia per le scorte di sicurezza che per le scorte specifiche e sono integrate con le seguenti disposizioni:

- a) la delega di tenuta di "scorte specifiche" di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ad operatori economici per scorte situate in altri Stati Membri dell'Unione Europea è limitata ai soli Stati Membri con i quali sia in vigore un Memorandum di intesa (MoU) o un Accordo bilaterale;
- b) la delega di tenuta di "scorte specifiche" di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ad Organismi Centrali di Stoccaggio (OCS) di altri Stati Membri dell'Unione Europea è possibile anche in assenza di un Memorandum di intesa (MoU) o un Accordo bilaterale.

Roma, 23 novembre 2015

Il Direttore thenerale Ing. Gilberto Dianuce

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO

E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

A TUTTI GLI UTENTI REGISTRATI
DELL'APPLICATIVO SCORTE

Oggetto: Ampliamento anagrafica società e depositi esteri e indicazioni per localizzazione delle scorte estere

Si dà notizia che il processo di ampliamento della parte anagrafica del sistema informatico i-SISEN SCORTE con l'inserimento delle Società e dei Depositi esteri già noti al MiSE è stato completato.

A partire dalle comunicazioni di scorte all'estero del nuovo anno scorta 2016, vale a dire dal 2° Trimestre del 2016, è possibile utilizzare i dati sopra indicati per la creazione delle comunicazioni riguardanti il mantenimento degli obblighi di scorta qualora si utilizzino depositi di Paesi Europei diversi dall'Italia.

Per facilitare la ricerca nei menu ad elenco che compaiono all'atto della creazione della comunicazione di copertura dell'obbligo di scorta, sia le Società che i Depositi esteri sono stati creati antecedendo al nome la sigla "UE SIGLA-PAESE".

Il campo "Deposito", come per le comunicazioni su territorio nazionale, <u>deve contenere l'effettivo deposito estero nel quale viene mantenuto l'obbligo di scorta.</u> Nel caso in cui il nome del deposito estero non sia già presente in anagrafica, la Società ne potrà richiedere l'inserimento scrivendo una e-mail al seguente indirizzo della DGSAIE: dgsaie.scorteoil@mise.gov.it

Conseguentemente, non sarà più possibile utilizzare il generico Deposito Estero (es. 90000 – DEPOSITO 01 – REGNO UNITO – LONDRA); si raccomanda pertanto alle Società che non l'avessero fatto nelle istanze già presentate, di inserire su portale la comunicazione riportando la precisa ripartizione dei quantitativi collocati presso ciascun deposito estero.

La conferma e la validazione della scorta rimane ad esclusivo onere del BackOffice del MiSE.

Qualora la società avesse già creato comunicazioni di scorte all'estero del nuovo anno scorta 2016, vale a dire dal 2° Trimestre del 2016, sarà premura del BackOffice del MiSE contattare la società obbligata e modificare la comunicazione inserendo i dati puntuali sul deposito estero.

IL DIRIGENTE
Guido di Napoli



DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0003773 - 09/02/2018 ASSOCOSTIERI assocostieri.it

ASSOPETROLI assopetroli@confcommercio.it

<u>UNIONE PETROLIFERA</u> direttore@unionepetrolifera.it

Oggetto: Direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti – Decreto legislativo di recepimento – Bunkeraggi marittimi internazionali – Navi da pesca – Aggiornamento

In merito alle disposizioni applicabili in materia di bunkeraggi marittimi internazionali, si precisa che rientrano nella rilevazione delle immissioni in consumo avvenute nell'anno di riferimento, i settori che sono esclusi nella definizione di bunkeraggio marittimo internazionale ai sensi del allegato A, punto 2.1 del regolamento CE . 1099/2088 e quindi, i consumi delle navi impegnate nella navigazione interna, i consumi delle navi da pesca ed i consumi delle forze armate devono essere comunicate come immesse in consumo nello stesso anno di riferimento.

Per quel che concerne la distinzione tra bunkeraggi marittimi per la navigazione interna ed internazionale, si ribadisce che questa deve essere desunta sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo della nave e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave.

Al riguardo si osserva che, poiché continua a non essere disponibile un adeguato sistema di rilevazione di tali fattispecie, per le rilevazioni delle immissioni in consumo avvenute nell'anno di riferimento, sono da ricomprendere tra i bunkeraggi marittimi internazionali i soli quantitativi immessi in consumo per i quali non si ha la certezza documentale che siano stati utilizzati in navigazioni interna.

Si rammenta altresì che i quantitativi destinati a bunkeraggio marittimo internazionale, come definito dall'Allegato A, punto 2.1 del regolamento CE n.1099/2008 non sono soggetti a scorta anche se accompagnati da DAS.

Le Associazioni in indirizzo sono invitate a dare diffusione alla presente nota presso i propri associati.

IL DIRETTORE GENERALE ing. Gilberto Diduce

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO

E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Si fa riferimento ad alcuni quesiti emersi sull'applicazione della disciplina contenuta nel decreto MISE 4 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2019, di recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018 recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che ha modificato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

In conformità all'articolo 22 della direttiva 2009/119/CE, la Commissione ha effettuato un riesame del suo funzionamento e della sua attuazione («valutazione intermedia») che ha evidenziato la necessità d'introdurre una serie di modifiche tecniche della direttiva al fine di agevolarne l'attuazione.

Tali modifiche sono state adottate con la direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581, che è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto sopra citato che ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 249/2012 con il quale:

- all'articolo 1, punti 1), 3), 4), 5), 6) e 7) si è provveduto ad aggiornare alcuni riferimenti specifici al Regolamento (CE) n. 1099/2008, relativo alle statistiche sull'energia, che è il testo di riferimento per definire le «scorte di petrolio» e per individuare i diversi prodotti petroliferi pertinenti per il calcolo dell'obbligo di stoccaggio e del livello di scorte di sicurezza e specifiche detenute. Tale Regolamento è stato più volte modificato, di conseguenza i riferimenti a disposizioni specifiche di esso, presenti nella direttiva 2009/119/CE e nel decreto legislativo n. 249/2012, erano superati e sono stati, pertanto, opportunamente adeguati;
- all'articolo 1, punto 2), si prevede il posticipo di tre mesi dell'inizio del nuovo obbligo annuale di stoccaggio. Infatti, la direttiva di esecuzione concede agli Stati membri più tempo per completare le procedure amministrative interne di calcolo degli obblighi di scorta complessivi e per informare conseguentemente, con anticipo, dei nuovi obblighi le compagnie petrolifere interessate e soggette all'obbligo di tenuta delle scorte. La modifica apportata, quindi, permette la conformità dei nuovi obblighi annuali alle norme entro il termine stabilito del 1° di luglio e, probabilmente, anche a costi inferiori per il sistema Paese, avendo maggior tempo per programmare la tenuta delle scorte stesse rispetto al passato;
- all'articolo 3 stabilisce che la data di entrata in vigore del decreto è il 1° gennaio 2020, e che quindi le modifiche operative per la tenuta delle scorte da parte dei soggetti obbligati e di OCSIT si applicheranno a partire dall'anno scorta 2020 ovvero dal 1° luglio 2020. Conseguentemente, l'anno scorta del 2019, iniziato il 1° di aprile 2019 terminerà il 30 giugno 2020.

In tal senso, si ricorda che il decreto Ministeriale del 27 febbraio 2019, all'articolo 1, comma 1, già prevedeva che "L'anno scorta 2019 inizia il 1° aprile 2019 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che

stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2020." Il decreto in esame ha stabilito, quindi, la nuova data dell'anno scorta a cui, a partire dal 2020, i decreti annuali di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, per ogni nuovo anno scorta, dovranno conformarsi, cioè il 1° di luglio di ogni anno.

Conseguentemente, il nuovo anno scorta del 2020 inizierà il 1° luglio 2020 e l'obbligo di ogni soggetto obbligato sarà calcolato sulla base del proprio immesso in consumo di prodotti petroliferi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019.

In merito alla procedura così detta di "accollo", disciplinata da ultimo dalla circolare prot. 6005, del 15 marzo 2019, si chiarisce che gli accolli in essere, già autorizzati da questo Ministero, avranno termine con la fine dell'anno scorta 2019 (30 giugno 2019) con automatico aggiornamento da parte della piattaforma informatica I-SISEN-Scorte. Il soggetto obbligato dovrà provvedere ad assicurare le scorte assegnate fino al nuovo termine dell'anno scorta 2019 (30 giugno 2020) con la consueta approvazione del deposito presso cui la scorta viene detenuta tramite la validazione delle comunicazioni di scorta specifica e/o libera sulla predetta piattaforma. Gli aspetti economici di tale operazione saranno, come al solito, oggetto di accordi tra le parti.



Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

Vista la Direttiva 2009/119/CE ed in particolare il considerando (32) volto a chiarire che la nuova disciplina comunitaria sostituisce la decisione 68/416 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi alla tenuta di scorte d'obbligo in altri Paesi della Comunità;

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva sopra citata;

Visti, in particolare, gli articoli 5, comma 5 e 9 comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispongono limitazioni alla tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in altri Stati Membri della Unione Europea;

Visto l'articolo 8, comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, di attuazione della Direttiva 2009/119/CE, che consente ai soggetti destinatari di un obbligo di scorta di delegare tali obblighi anche ad Organismi Centrali di Stoccaggio (OCS) di altri Stati Membri dell'Unione Europea o ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibile nel territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello Sviluppo Economico sia dagli organi competenti degli altri Stati Membri dell'Unione Europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2009/119/CE;

Visto l'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, di attuazione della Direttiva 2009/119/CE, che specifica come tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati cui all'articolo 3, comma 7, a norma dello stesso decreto ed il Ministero dello sviluppo economico e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'OCSIT presenti sul sito del Ministero dello sviluppo economico e dell'OCSIT;

Visto l'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5, comma 5, e 9 comma 7, del medesimo decreto legislativo, stabilisce la possibilità di detenere scorte specifiche del prodotto jet fuel del tipo cherosene presso altri Stati Membri dell'Unione Europea con limitazioni progressive sino al 2017;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'articolo 25 recante "Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n.

2015/4014", che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'Organismo centrale di stoccaggio italiano, (OCSIT);

Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che demanda al Ministero dello Sviluppo Economico di adeguare tramite decreto direttoriale le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati Membri in sede di recepimento della Direttiva 2009/119/CE ed atti conseguenti;

Ritenuto necessario procedere ad una semplificazione e digitalizzazione delle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea

DECRETA

ART. 1

Deleghe di tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

- Sono individuate le seguenti procedure autorizzative per la detenzione di scorte all'estero o per l'estero:
 - a) scorte da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Ministero dello sviluppo economico abbia firmato un Memorandum di intesa, di seguito denominato "MoU":
 - scorte da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Governo italiano abbia firmato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi unilaterali e/o bilaterali;
 - c) scorte da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, in assenza di un MoU o di un accordo unilaterale e/o bilaterale specifico;
 - d) scorte da detenere nel territorio nazionale a copertura di obblighi di scorta di Stati membri dell'Agenzia internazionale per l'Energia (AIE) che non siano anche Stati Membri dell'Unione Europea con i quali siano stati stipulati MoU o accordi unilaterali e/o bilaterali;
- 2. Le istanze per il rilascio della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, devono essere presentate dall'operatore economico e dall'OCS interessato esclusivamente in via telematica, seguendo le istruzioni operative indicate sul sito dell'OCSIT all'indirizzo www.ocsit.it allegando, sempre su supporto informatico il file pdf con la domanda in bollo congiuntamente al file dell'accordo giuridicamente vincolante con l'operatore economico o con l'OCS dell'altro Stato Membro dell'Unione Europea.
- Le domande di cui al comma 2 sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, che è
 assolta utilizzando il modello F23, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia

delle entrate del 14 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 269 del 19 novembre 2001.

ART. 2

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi regolamentate da MoU

- 1. Qualora le scorte siano da detenere nel territorio di Stati membri dell'Unione Europea, o siano da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Ministero dello sviluppo economico abbia firmato un MoU per una cooperazione in materia di scorte di sicurezza, gli operatori economici e gli OCS sono tenuti agli adempimenti e prescrizioni disposti nello specifico MoU in vigore per il rilascio della preventiva autorizzazione.
- Sul sito web dell'OCSIT all'indirizzo <u>www.ocsit.it</u> sono pubblicati i MoU in vigore con gli Stati Membri dell'Unione Europea.

ART. 3

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi regolamentate da accordi unilaterali e/o bilaterali

- 1. Qualora le scorte siano da detenere nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o siano da detenere in territorio italiano a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, con cui il Governo italiano abbia firmato, prima dell'entrata in vigore della direttiva 119/2009/CE, accordi unilaterali e/o bilaterali per l'attribuzione e la gestione reciproca delle scorte, gli operatori economici e gli OCS sono tenuti agli adempimenti e prescrizioni disposti nello specifico accordo vigente per il rilascio della autorizzazione preventiva o successiva secondo quanto specificato nell'accordo stesso.
- 2. Sul sito web dell'OCSIT all'indirizzo <u>www.ocsit.it</u> sono pubblicati gli accordi unilaterali e/o bilaterali in vigore con gli Stati Membri dell'Unione Europea.

ART. 4

Scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi non regolamentate da MoU o da accordi unilaterali e/o bilaterali

- E' consentita la detenzione di scorte nel territorio di Stati Membri dell'Unione Europea, o nel territorio nazionale a copertura di obblighi di operatori economici e di OCS di altri Stati Membri dell'Unione Europea, in assenza di stipula di MoU o accordo unilaterale e/o bilaterale, con i seguenti adempimenti e prescrizioni per il rilascio della preventiva autorizzazione.
- 2. L'istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento.
- 3. Le istanze di autorizzazione devono specificare:

- a) il nome e l'indirizzo principale del soggetto depositario presso cui sono detenute le scorte;
- b) il nome e l'indirizzo principale del soggetto beneficiario per conto del quale sono detenute le scorte;
- c) l'identità dello Stato Membro dell'Unione Europea depositario presso cui saranno detenute le scorte e l'identità dello Stato Membro dell'Unione Europea beneficiario per conto di cui saranno detenute le scorte;
- d) la durata della delega di stoccaggio per il quale viene richiesta l'autorizzazione, che dovrà essere a mesi interi e, in ogni caso, dovrà iniziare dal primo giorno del mese e avere la durata minima di tre mesi;
- e) le tipologie di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, che dovranno essere specificate in base alle seguenti categorie:
 - benzina per motori,
 - · benzina avio,
 - · jet fuel del tipo benzina,
 - jet fuel del tipo cherosene,
 - · altro cherosene,
 - gasolio,
 - olio combustibile,
 - petrolio greggio,
 - semilavorati,
 - e etano,
 - · GPL.
 - acqua ragia minerale e benzine speciali,
 - lubrificanti,
 - · bitumi,
 - · cere paraffiniche,
 - coke di petrolio.
- f) il quantitativo delle scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, espresso in tonnellate;
- g) le informazioni necessarie per la esatta localizzazione delle strutture di stoccaggio (a livello di deposito e non di singoli serbatoi) in cui le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi saranno allocate;
- h) copia degli accordi giuridicamente vincolanti tra l'operatore economico o l'OCS presso cui saranno detenute le scorte e l'operatore economico per conto del quale saranno detenute le scorte, comprendente anche la esplicita garanzia della disponibilità e accessibilità fisica in ogni momento delle scorte medesime.
- 4. Le istanze sono autorizzate in via preliminare dall'Amministrazione competente dello Stato Membro dell'Unione Europea nel cui territorio saranno fisicamente detenute le scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi ed il procedimento autorizzativo si concluderà con la approvazione dell'Amministrazione competente dello Stato che beneficerà della tenuta di tali scorte.
- 5. Nel caso l'iter autorizzativo di cui al comma 4 non si concluda positivamente almeno 15 giorni prima dall'inizio del periodo di riferimento la istanza è da intendersi rigettata.

6. Le istanze di cui al presente articolo sono autorizzate solo in presenza di un impegno scritto dell'altro Stato Membro dell'Unione Europea coinvolto che assicuri la effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2009/119/CE secondo misure analoghe a quelle utilizzate per il controllo delle proprie scorte di sicurezza e di un impegno alla rendicontazione regolare di tali quantitativi in conformità con gli obblighi di reportistica statistica del Monthly Oil Statistics (MOS) dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) e dell'Eurostat.

ART, 5 Procedure di deleghe di tenuta delle scorte specifiche

Le procedure autorizzative di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano sia per le scorte di sicurezza che per le scorte specifiche e sono integrate con le seguenti disposizioni:

- a) la delega di tenuta di "scorte specifiche" di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ad operatori economici per scorte situate in altri Stati Membri dell'Unione Europea è limitata ai soli Stati Membri con i quali sia in vigore un Memorandum di intesa (MoU) o un Accordo bilaterale:
- b) la delega di tenuta di "scorte specifiche" di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 è possibile ad Organismi Centrali di Stoccaggio (OCS) di altri Stati Membri dell'Unione Europea anche in assenza di un Memorandum di intesa (MoU) o un Accordo bilaterale.

ART. 6

Procedure per la tenuta delle scorte di sicurezza per conto di un Paese aderente all'A.I.E.

Le procedure autorizzative di cui agli articoli da 2 a 3 si applicano altresì alle scorte di sicurezza detenute sul territorio nazionale a favore di uno Stato membro dell'Agenzia internazionale per l'Energia (AIE) che non sia anche Stato Membro dell'Unione Europea.

ART. 7 Attività istruttoria e di verifica delle istanze

- L'attività istruttoria e di verifica delle istanze oggetto del presente decreto, compreso la interlocuzione con gli altri Stati esteri interessati è demandata dal Ministero dello sviluppo economico all'OCSIT che opera attraverso la piattaforma "iSISEN scorte oil"
- 2. A seguito dell'attività istruttoria e di verifica effettuata dall'OCSIT, il Ministero dello sviluppo economico autorizza le istanze con esito positivo. L'autorizzazione o l'esito negativo sono comunicati ai soggetti interessati attraverso la piattaforma iSISEN nella quale sono conservate e catalogate tutte le istanze e le relative autorizzazioni.
- 3. Le comunicazioni di OCSIT con gli altri Stati esteri interessati, nelle more dell'implementazione del sistema europeo armonizzato di interscambio informativo, possono avvenire sia tramite la piattaforma iSISEN, sia tramite email che tramite lettere cartacee in relazione al grado di digitalizzazione del servizio degli altri Stati esteri interessati.

ART. 8 Entrata in vigore

- Le procedure per la detenzione delle scorte riportate nel presente decreto entrano in vigore a
 partire dalle istanze relative al primo trimestre 2021 che devono essere presentate a partire dal
 1º novembre 2020.
- Le istanze per il primo trimestre del 2021 e successivi trimestri eventualmente già presentate al Ministero dello sviluppo economico con procedura diversa da quella riportata nel presente decreto non saranno istruite ne autorizzate.

Roma, 29 settembre 2020

Il Direttore Generale Ing. Gilberto Dialuce



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari Divisione IV – Sicurezza approvvigionamenti

REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0030602 - 18/12/2020 Agli operatori economici operanti nel settore

petrolifero

(tramite indirizzo e-mail registrato nella piattaforma informatica scorte)

e p. c. ALL'ASSOCOSTIERI

ALL'ASSOPETROLI

ALL'UNEM

ALL'OCSIT

LORO SEDI

Oggetto: decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. Circolare di spostamento dei termini per anno scorte 2021-2022.

In relazione alle difficoltà operative legate alla permanenza della situazione di emergenza COVID 19, e manifestate anche con lettera di una Associazione di categoria, l'invio delle autodichiarazioni annuali dei quantitativi di prodotti petroliferi immessi in consumo nel 2020, di cui all'art. 3, comma 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è posticipato dal 20 gennaio al 1 febbraio 2021.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale (Ing. Gilberto Dialuce)

BIOCARBURANTI

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; la seguente legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

Art. 1

- 1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas [...], per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure per l'avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi rc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale

- 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, ((ad eccezione dell'energia elettrica immessa da

impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW)).

- **3.** Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
 - a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
 - b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata:
 - 1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - 2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;
 - 3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.
- **4.** La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. ((Il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera *a*). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi)).
- **5.** L'opzione di cui al comma 3, lettera *b*), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera *b*), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.

- **6.** Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:
- a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
- ((b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto)).
- ((**6-bis.** Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.

6-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

6-quater. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

6-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzietà, di imparzialità, di integrità e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura già messi in servizio ai sensi delle disposizio-

ni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4)).

- **7.** All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
- «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. ((Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni)). L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- ((**7-bis.** Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, le parole: "la persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa".
- **7-ter.** All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera *a*) è abrogata)).
- **8.** Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
- ((8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.
- **8-ter.** Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - *a)* all'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, le parole da: "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-

- 71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";
- all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";
- c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";
- d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 "1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi";
- e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";
- f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010";
- g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle seguenti: "80 ore".
- **8-quater.** All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,")).
- **9.** La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è così integrata:
 - a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
 - b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9));
 - c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»:

- d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
 «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
- e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».
- ((**10.** All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3-bis, dopo la parola: "emissioni" sono inserite le seguenti: "di processo";
 - b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: "immessa nel sistema elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui":
 - c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
 - "7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche")).
- 11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.
- 12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo stoccaggio nonché rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. ((Tale incentivo è concesso esclusivamente per la quantità di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica)). Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve supera-

re le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30%.

- 13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 12 nonché le modalità dell'audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.
- ((15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2020" e le parole: "e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2014". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole: ", condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al terzo punto dell'elenco, le parole: "durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)" e le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche" sono soppresse; al settimo

punto dell'elenco, dopo le parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le seguenti: "e di categoria 2". Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati)).

((16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi")).

((16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da

tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 130 del 2010 è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "dalla legge 29 novembre 2007, n. 222," sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,".

16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:

"2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 10 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita, nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas)).

LEGGE 11 agosto 2014, n. 116

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

Art. 30-sexies.

(((Disposizioni in materia di biocarburanti).))

- ((1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro il 15 settembre 2014, è altresì stabilita la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni successivi al 2015. Con le stesse modalità si provvede a effettuare i successivi aggiornamenti.
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, è soppresso)).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 ottobre 2014

Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, apportanti modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/06;

Visto il comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *a*) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi del comma 7, dell'art. 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 34, le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2013, sugli oneri gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100, «Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

Visto il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che apporta modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per il sistema di immissione in consumo di biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si provvede a aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti;

Visti gli articoli 25 e 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che apportano modificazioni rispettivamente in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. ed in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le

modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalità si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;

Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 18 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Finalità

Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dell'art. 30-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiorna le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, e determina per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati.

Art. 2

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
- b) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa utilizzati nei trasporti, indicati, con le relative specifiche convenzionali, nell'Allegato 1, compresi i biocarburanti avanzati di cui alla successiva lettera c);
- c) biocarburanti avanzati: biocarburanti e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell'allegato 3 parte B.
- d) Comitato biocarburanti: Comitato tecnico consultivo, istituito con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, e composto

- da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. (di seguito GSE);
- e) Decreto oneri: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2013, recante disposizioni in merito all'entità e alle relative modalità di versamento al GSE degli oneri e dei costi posti a carico dei soggetti obbligati, ai fini dell'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e, dal 2015, i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- f) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
- g) obbligo di immissione: obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- h) procedura operativa: documenti contenenti le istruzioni operative da seguire ai fini degli adempimenti relativi all'obbligo di immissione, redatti dal Ministero dello sviluppo economico e dal GSE, approvati dal Comitato biocarburanti e pubblicati sul sito web del GSE;
- quantitativo minimo: la quantità di biocarburanti da immettere in consumo in un determinato anno da parte di ciascun soggetto obbligato per assolvere all'obbligo di cui alla lettera g), calcolata sulla base della formula di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto;
- j) quota massima di certificati rinviabili: separatamente per i biocarburanti e per i biocarburanti avanzati, numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato può rinviare esclusivamente all'anno successivo a quello di emissione, solo dopo aver interamente assolto all'obbligo verificato nell'anno stesso di emissione dei certificati. Tale quota è pari ai valori percentuali dell'obbligo, espresso in certificati, oggetto di verifica nell'anno di emissione, che sono riportati nell'allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati dal sistema;
- *k)* soggetti obbligati: soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2;
- I) soglia di sanzionabilità: quota minima di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre ai fini della verifica di cui all'art. 7, comma 2, per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 7, comma 4. Tale quota è pari ai valori percentuali dell'obbligo espresso in certificati, oggetto di verifica in un determinato anno separatamente per i biocarburanti e per i biocarburanti avanzati, riportati nell'allegato 4;
- 2. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina e gasolio è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.

Art. 3

Determinazione delle quantità annue di biocarburanti da immettere in consumo

- 1. Il quantitativo minimo di biocarburante da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno è definito in una quota percentuale del quantitativo totale di benzina e gasolio immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del contenuto energetico dei citati carburanti.
- 2. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate nell'Allegato 1.
- 3. Il quantitativo minimo di biocarburanti da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo è calcolato sulla base della seguente formula:

Bio =
$$Q\% \times Bt$$
,

dove per:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Q% si intende la quota minima di biocarburanti, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 5.0% di biocarburanti:

anno 2016 = 5.5% di biocarburanti:

anno 2017 = 6.5% di biocarburanti;

anno 2018 = 7,5% di biocarburanti di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati;

anno 2019 = 9,0% di biocarburanti di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati;

anno 2020 = 10,0% di biocarburanti di cui almeno 1,6% di biocarburanti avanzati;

anno 2021 = 10,0% di biocarburanti di cui almeno 1,6% di biocarburanti avanzati; dall'anno 2022 = 10,0% di biocarburanti di cui almeno 2,0% di biocarburanti avan-

zati:

dove la quota percentuale di biocarburanti avanzati è calcolata sul valore Bt.

Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo, espresso in Gcal, e calcolato sulla base della seguente formula:

$$Bt = (Pb \times Xb) + (Pg \times Yg),$$

dove per:

Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;

Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;

Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;

Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consu-

mo nell'anno solare di riferimento.

- 4. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti, può adeguare, con proprio decreto da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, le percentuali minime di obbligo di immissione in consumo stabilite al comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrere dall'anno 2017 e, ai biocarburanti avanzati, a decorrere dall'anno 2018, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilità di tali biocarburanti sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti.
- 5. Al fine di coordinare l'elenco delle materie prime e dei carburanti, riportato nell'allegato 3, con le disposizioni di diritto comunitario in materia di biocarburanti avanzati, lo stesso è soggetto a revisione ed aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Comitato biocarburanti.

Art. 4

Comunicazioni obbligatorie del soggetto obbligato

- 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti obbligati comunicano al GSE i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina, gasolio e separatamente di biocarburanti e di biocarburanti avanzati, immessi in consumo nell'anno precedente.
- 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate esclusivamente tramite l'apposito portale informatico del GSE e hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
- 3. I soggetti obbligati che cessano l'attività di immissione in consumo di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a garantire il rispetto dell'obbligo di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g*) per l'ultimo anno di attività che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso, anche se tale attività non copre l'intero anno.
- 4. Con apposita convenzione tra il GSE, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalità tecniche per la fornitura, con cadenza almeno annuale, delle informazioni di cui al comma 5 e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- 5. Il GSE, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto previsto al comma 4, sui quantitativi di benzina e gasolio immessi in consumo, riscontra annualmente la corrispondenza delle autocertificazioni di cui al comma 1, informando degli esiti il Comitato biocarburanti e i soggetti interessati.
- 6. Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dello sviluppo economico l'accesso in tempo reale alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti, trasmettendo le stesse, altresì, al Comitato biocarburanti e, laddove previsto, all'ISPRA, per le relative azioni di competenza.

Art. 5

Modalità di immissione in consumo di biocarburanti

- 1. Per gli anni fino al 2017 compreso, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti può essere assolto immettendo in consumo indifferentemente uno o più prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto.
- 2. Dall'anno 2018, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti deve essere assolto immettendo in consumo uno o più prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) del presente decreto secondo le percentuali minime, differenziate per biocarburanti e biocarburanti avanzati, indicate all'art. 3, comma 3 per ogni anno di riferimento.
- 3. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'art. 2, lettera a) ed f), destinati al mercato nazionale, nonché il biometano e il biopropano destinato al settore nazionale dei trasporti.

Art. 6

Emissione dei certificati di immissione in consumo

- 1. Il GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, rilascia ai soggetti obbligati, in regola con i versamenti dei corrispettivi dovuti al GSE ai sensi del decreto oneri, e che hanno immesso in consumo biocarburanti, i «Certificati di Immissione in Consumo» di biocarburanti (di seguito certificati o CIC), sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, consentendo l'accesso alle funzionalità del portale informatico del GSE (BIOCAR).
- 2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato. L'immissione in consumo dei biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e dei biocarburanti avanzati dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. L'immissione in consumo di biometano dà diritto a ricevere i certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, ed al solo fine di rappresentazione sintetica riportate nell'Allegato 2 del presente decreto. Il numero dei certificati rilasciato è differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed è calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale.
- 3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, a prescindere dalla tipologia, i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal.
- 4. I soggetti obbligati possono disporre dei certificati emessi ai sensi del presente articolo entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di emissione. Dopo tale data, eventuali certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono annullati dal sistema.
- 5. I certificati sono altresì commerciabili e possono essere scambiati dagli operatori nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione per il periodo dal 1° al 31 di ottobre. Pena la nullità, gli scambi dei certificati devono essere registrati sul portale informatico del GSE, indicando quantità, tipologia e anno di emissione dei certificati stessi.

6. L'eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e le verifiche di cui all'art. 7, comporta la compensazione, da parte del GSE, dei certificati sia in fase di emissione che di gestione degli stessi.

Art. 7

Verifica dell'assolvimento dell'obbligo

1. L'obbligo è rispettato se, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il numero dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:

Obbligo CIC = Bio anno di riferimento / 10

dove:

Obbligo CIC è il numero di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere all'obbligo. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;

Bio anno di riferimento è il quantitativo minimo di biocarburanti, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

- 2. Ogni anno il GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto dal 1° al 31 ottobre effettua la verifica del rispetto dell'obbligo, annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo stesso. L'esito della verifica è comunicato agli interessati e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Comitato Biocarburanti con apposita relazione.
- 3. Il GSE, anche avvalendosi dei dati di cui all'art. 4, comma 4, effettua verifiche sul rispetto dell'obbligo di natura documentale. Il Comitato biocarburanti svolge controlli, anche ispettivi, presso i soggetti obbligati e gli altri operatori economici afferenti alla catena di consegna dei biocarburanti.
- 4. Per i biocarburanti immessi in consumo fino all'anno 2015, in caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 2-quater della legge dell'11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Per i biocarburanti immessi in consumo a partire dall'anno 2016, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116.
- 5. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga di un numero di certificati inferiore al 100% dell'obbligo ma superiore alla soglia di sanzionabilità indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente decreto, può compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano in ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito una quota del proprio obbligo inferiore alla suddetta soglia di sanzionabilità, per la parte mancante alla stessa.
- 6. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga di un numero di certificati eccedenti il quantitativo di obbligo a lui riconducibi-

le nell'anno, può rinviare tali certificati esclusivamente all'anno successivo, fino ad un massimo della quota riportata, per ciascun anno, nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente decreto. Eventuali certificati eccedenti la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati dal sistema.

- 7. I certificati rinviati di cui al comma 6 possono essere utilizzati ai fini di cui al comma 2 e di cui all'art. 6, comma 5, secondo le disposizioni riportate all'art. 6, comma 4.
- 8. Su indicazione del Comitato biocarburanti, il GSE provvede ad aggiornare e pubblicare per gli operatori del settore la procedura operativa del portale informatico del GSE (BIOCAR).

Art. 8

Monitoraggio

- 1. Il GSE pubblica con cadenza annuale un bollettino contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con indicazione:
 - a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente;
 - b) dei dati relativi ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui all'art. 6, comma 2;
 - c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie;
 - d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate;
 - e) delle attività eseguite in attuazione del presente decreto;
 - f) delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all' art. 6, comma 5.
- 2. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali paesi europei per i biocarburanti, che raffronti anche i relativi prezzi, e uno studio che confronti i sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti riconosciuti dalla Commissione Europea.
- 3. Anche in considerazione delle finalità di monitoraggio di cui all'art. 40, comma 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il GSE provvede altresì a sviluppare un rapporto annuale sulle materie prime nazionali utilizzate per la produzione dei biocarburanti che dia conto anche degli utilizzi alternativi.

Art. 9

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno 2014 e agli obblighi derivanti dall'immissione in consumo di carburanti nel 2013, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 ottobre 2014

Il Ministro: Guidi

Allegato 1

SPECIFICHE CONVENZIONALI DI CARBURANTI E BIOCARBURANTI

Parte di provvedimento in formato grafico

Per il gas propano ottenuto dalla idrogenazione degli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie il contenuto energetico per peso, ovvero il potere calorifico inferiore, è pari a 46,3 MJ/Kg.

Gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, contribuiscono nella misura di 86,4 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 85,3 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di palma.

Gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie contribuiscono altresì al rispetto del citato obbligo nella misura di 5,0 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 5,2 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di palma, qualora tale gas propano sia immesso in consumo per uso carburazione.

Allegato 2

DETERMINAZIONE INCENTIVO IN CASO DI UTILIZZO DEL BIOMETANO NEI TRASPORTI

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

PARTE A. MATERIE PRIME E CARBURANTI CHE DANNO ORIGINE A BIOCARBURANTI CONTABILIZZABILI COME AVANZATI

- a) Alghe se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
- b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art.11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE.
- c) Rifiuto organico come definito all'art. 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta dif-

- ferenziata di cui all'art. 3, paragrafo 11 di detta direttiva, ovvero rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.
- d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
- e) Paglia.
- f) Concime animale e fanghi di depurazione.
- g) Pece di tallolio.
- h) Glicerina grezza.
- i) Bagasse.
- j) Vinacce e fecce di vino.
- k) Gusci.
- l) Pule.
- m) Tutoli ripuliti dei grani di mais.
- n) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
- o) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare materiali che includono residui delle colture alimentari e della mangimistica (quali ad esempio paglia, bucce, gusci, foglie, steli, stocchi e tutoli di mais), colture dedicate a basso contenuto di amido (quali ad esempio Panicum Virgatum, Miscanthus Giganteus, Arundo Donax), residui di lavorazione industriale (quali ad esempio i residui di colture alimentari o della mangimistica, ottenuti a seguito di estrazione di oli vegetali, zuccheri, amidi e proteine) e materiali da rifiuti organici. Questi materiali sono composti principalmente da cellulosa ed emicellulosa.
- p) Altre materie ligno-cellulosiche materiali composti da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali biomasse legnose forestali residuali (quali ad esempio quelle ottenute da pulizie dei boschi e manutenzioni forestali), colture dedicate legnose, residui e scarti dell'industria collegata alla silvicoltura, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
- q) Combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

PARTE B. MATERIE PRIME E CARBURANTI CHE NON DANNO ORIGINE A BIOCARBURANTI CONTABILIZZABILI COME AVANZATI

- a) Olio da cucina usato.
- b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.

1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Allegato 4

SOGLIA DI SANZIONABILITÀ E QUOTA MASSIMA DEI CERTIFICATI RINVIABILI

Anno di immissione in consumo dei biocarburanti e dei biocarburanti avanzati ai fini dell'obbligo	Anno di verifica dell'obbligo	Soglia di sanzionabilita	Quota massima certificati rinviabili all'anno successivo l
2014	2015		
2015	2016	75%	25%
2016	2017		
2017	2018	80%	20%
2018	2019	00%	20%
Dal 2019 in poi	Dal 2020 in poi	95%	5%

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 dicembre 2014

Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (nel seguito decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;

Visto il comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, in base al quale, con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;

Visto il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata la proposta di tariffe; Vista la proposta presentata dal GSE il 21 agosto 2014;

Considerato che, successivamente al ricevimento della proposta del GSE, vi è stata una interlocuzione tra lo stesso GSE e gli uffici del Ministero, con la quale sono stati approfonditi diversi aspetti relativi alla suddetta proposta;

Considerato che la proposta del GSE è basata, per quanto attiene ai costi, sulle modalità di attribuzione e contabilizzazione dei medesimi costi stabilite dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 163/2013/R/com;

Visto che, sulla base delle predette modalità di attribuzione e contabilizzazione dei costi, sono state individuate attività, oggetto di separata rendicontazione contabile e di aggiornamento a fronte di nuove funzioni o competenze affidate al GSE da specifici provvedimenti normativi e regolatori:

- Incentivazioni alla produzione elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico; fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche; incentivazione Cip 6/92; scambio sul posto; ritiro dedicato; Garanzie di origine);
- Energia termica ed efficienza energetica (titoli di efficienza energetica, certificati bianchi da cogenerazione ad alto rendimento; conto termico);
- Fonti rinnovabili nei trasporti e biocarburanti.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 ottobre 2014 recante approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del GSE delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013 recante oneri gestionali e relative modalità di versamento al GSE per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 recante aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

Ritenuto di dover ricomprendere tra le attività per le quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche le seguenti ulteriori attività (per le quali il GSE è tenuto ad applicare le modalità contabili di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com), di cui è previsto lo sviluppo nel triennio 2015-17:

- Incentivazione del biometano, sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
- Qualificazione dei sistemi efficienti di utenza (Seu), e dei sistemi esistenti equivalente ai sistemi efficienti di utenza (Seeseu), ai sensi dell'art. 24, comma 24.4, dell'Allegato A di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 578/2013/R/eel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo", anche alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del decreto-legge n. 91 del 2014:

Ritenuto che rientrino nella fattispecie di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, come attività da programmare e di cui è prevedibile lo sviluppo nel triennio 2015-17, anche i nuovi compiti affidati al GSE da provvedimenti normativi e regolatori che ampliano il quadro delle attività svolte dal GSE all'interno dei comparti sopra indicati, e in particolare:

- implementazione delle attività afferenti all'aggiornamento dei meccanismi dei titoli di efficienza energetica e del conto termico, alla promozione dell'efficienza energetica, nonché a talune previsioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- implementazione delle attività connesse alla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- implementazione delle attività connesse alla rimodulazione degli incentivi per l'energia prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2014 di attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-

- legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- effettuazione delle attività relative alle nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, previste dal decreto ministeriale 16 ottobre 2014, attuativo dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- potenziamento delle attività per la gestione dello scambio sul posto, a seguito dell'incremento da 200 kW a 500 kW della potenza massima degli impianti ammessi a operare in tale regime e delle altre pertinenti disposizioni di cui all'articolo;
- sviluppo delle attività connesse all'evoluzione dell'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, prevista dal decreto del Ministro dello
 sviluppo economico 6 luglio 2012, anche alla luce della Comunicazione della
 Commissione Europea (2014/C 200/01) "Disciplina in materia di aiuti di stato a
 favore dell'ambiente e dell'energia";
- gestione delle attività derivanti dalla disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di recepimento della Direttiva 2012/19/UE;
- espletamento delle attività derivanti dalla revisione della disciplina del dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 522/2014/R/eel e per la gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dedicato in relazione alla gestione integrata di impianti di produzione con sistemi di accumulo di cui alla Delibera 574/2014/R/eel;
- gestione delle attività derivanti dalla conversione del diritto al riconoscimento dei certificati verdi in incentivo da riconoscere sulla produzione netta incentivata, in attuazione dell'art. 19 del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012;
- potenziamento delle attività di verifica e controllo, di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, inerenti all'erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche, alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, tenuto conto, per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014;
- svolgimento di ulteriori attività finalizzate alla gestione delle risoluzioni delle convenzioni Cip 6/92, tenuto conto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2014, il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata delle predette convenzioni è stato fissato al 30 settembre 2015;
- incremento delle attività funzionali alle verifiche di sostenibilità dei biocarburanti, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- accresciuta varietà di biocarburanti che possono essere utilizzati per la copertura delle quote di obbligo di immissione in consumo;

Ritenuto che rientrino nella fattispecie di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche le istruttorie svolte dal GSE su specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno, aventi ad oggetto modifiche sugli impianti o modifiche amministrative:

Ritenuto che, in base a quanto disposto al comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 e fatti salvi gli oneri per la gestione del conto termico per le ragioni appresso indicate, i costi di ciascuna delle attività del GSE oggetto di rendicontazione contabile con le modalità di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com, nonché i costi delle sopra citate attività di gestione degli incentivi al biometano, della qualifica di Seu e Seeseu e delle istruttorie svolte dal GSE su specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno debbano essere allocati sui rispettivi beneficiari dei predetti meccanismi, evitando sussidi incrociati;

Ritenuto di dover condividere le modalità di contabilizzazione e attribuzione dei costi attuate dal GSE ai sensi della citata deliberazione n. 163/2013/R/com, nonché le previsioni di costo per la gestione delle attività, come individuate nell'allegato 1;

Considerato che il GSE, nello svolgimento della propria funzione di gestore di meccanismi di incentivazione e di sostegno pubblici, deve disporre della possibilità di consolidare gli strumenti, ad oggi implementati per la gestione dei predetti meccanismi, al fine di adeguarne le prestazioni ai compiti ad esso affidati e di garantire il costante controllo di tutte le fasi costitutive il processo di erogazione degli incentivi medesimi, ivi incluso, ove previsto, il post-esercizio;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW non sono tenuti al pagamento dei relativi oneri di gestione, di verifica e di controllo, e che in tale fattispecie possono essere fatti ricadere tutti gli impianti di potenza fino a 3 kW, che nella quasi totalità utilizzano per autoconsumo l'energia prodotta in quanto operanti in regime di scambio sul posto;

Considerato che gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attività avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all'incentivo ricevuto;

Ritenuto che le modalità di attribuzione dei costi di gestione ai beneficiari dei meccanismi di incentivazione e sostegno, e conseguentemente le modalità di determinazione delle tariffe di cui al comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, debbano essere appropriatamente differenziati in ragione del comparto di attività, allo scopo di assicurare semplicità e prevedibilità dei flussi, sia per il GSE che per i beneficiari;

DECRETA:

Art. 1

Approvazione delle tariffe e delle modalità di pagamento

- 1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, sono approvate le tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2. Le modalità di pagamento delle tariffe di cui al comma 1 sono precisate nell'allegato 1.

- 3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 e comunque restano confermate fino a successivo aggiornamento con decreto ministeriale.
- 4. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro normativo e regolatorio inerenti i comparti oggetto delle tariffe di cui all'allegato 1, che comportino significativi costi aggiuntivi in capo al GSE, le tariffe di cui al comma 1 potranno essere aggiornate con le medesime modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.
- 5. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro normativo e regolatorio che attribuiscano ulteriori compiti al GSE in materia di gestione di meccanismi di incentivazione e sostegno, le tariffe in capo ai relativi beneficiari saranno definite con apposito provvedimento emanato con le modalità previste dall'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Art. 2

Abrogazioni di corrispettivi

- 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico modifica, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni afferenti alla quantificazione dei corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività regolate di competenza dello stesso GSE posti a carico degli operatori che risultano in contrasto con le tariffe approvate dal presente decreto.
- 2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sono cancellate le parole ", diminuito di una quota non superiore all'uno per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE è autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è efficace a partire dal 1° gennaio 2015. Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: Guidi

"Tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW, e relative modalità di pagamento."

1. CONTO ENERGIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La tariffa è basata unicamente sulla potenza incentivata di ciascun impianto fotovoltaico, applicando corrispettivi unitari variabili al variare degli scaglioni progressivi della medesima potenza incentivata, ed è strutturata come riportato nella seguente tabella:

Scaglioni di potenza (kW)					
1 <p≤3< th=""><th>3<p≤6< th=""><th>6<p≤20< th=""><th>20<p≤200< th=""><th>200<p≤1.000< th=""><th>P>1.000</th></p≤1.000<></th></p≤200<></th></p≤20<></th></p≤6<></th></p≤3<>	3 <p≤6< th=""><th>6<p≤20< th=""><th>20<p≤200< th=""><th>200<p≤1.000< th=""><th>P>1.000</th></p≤1.000<></th></p≤200<></th></p≤20<></th></p≤6<>	6 <p≤20< th=""><th>20<p≤200< th=""><th>200<p≤1.000< th=""><th>P>1.000</th></p≤1.000<></th></p≤200<></th></p≤20<>	20 <p≤200< th=""><th>200<p≤1.000< th=""><th>P>1.000</th></p≤1.000<></th></p≤200<>	200 <p≤1.000< th=""><th>P>1.000</th></p≤1.000<>	P>1.000
€/kW	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
_	2,2	2	1,8	1,4	1,2

Tabella 1

La tariffa di cui alla tabella 1 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione degli incentivi erogati secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

2. MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE DI IMPIANTI FER DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI

Si applica una tariffà binomia (corrispettivo fisso e corrispettivo "energia incentivata" variabile) in funzione della potenza incentivata dell'impianto, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, applicando i valori riportati in tabella 2.

Con riferimento al meccanismo dei certificati verdi, al fine di garantire, anche per le tariffe di cui al presente decreto, graduale transizione alle nuove modalità di incentivazione, decorrenti dal 2016, previste dall'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, la tariffa viene applicata al singolo certificato per una quota pari a 50 centesimi di euro per certificato. A partire dall'anno 2016, la tariffa da riconoscere al GSE viene applicata all'energia netta incentivata prodotta da tali impianti ed è pari a 0,05 centesimi di euro per kWh.

Potenza impianto [kW]	Corrispettivo per istruttoria (€/kW)	Corrispettivo per energia incentivata (c€/kWh)		
P≤50	100			
50 <p≤200< td=""><td>180</td><td></td></p≤200<>	180			
200 <p≤1.000< td=""><td>600</td><td>0,05</td></p≤1.000<>	600	0,05		
1.000 <p≤5.000< td=""><td>1.420</td><td></td></p≤5.000<>	1.420			
P>5.000	2.300			

Tabella 2

I predetti corrispettivi sono riconosciuti al GSE con le procedure dallo stesso già stabilite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

3. RITIRO DEDICATO - RID

La tariffa, differenziata per fonte di alimentazione, è basata unicamente sulla potenza di ciascun impianto, applicando corrispettivi unitari variabili al variare degli scaglioni progressivi della medesima potenza e prevede un massimale annuo, come riportato in tabella 3.

	Sca	Scaglioni di potenza (kW)		
Fonte	1 <p≤20< th=""><th>20<p≤200< th=""><th>P>200</th><th>- Massimale</th></p≤200<></th></p≤20<>	20 <p≤200< th=""><th>P>200</th><th>- Massimale</th></p≤200<>	P>200	- Massimale
	€/kW	€/kW	€/kW	€/anno
Solare	0,7	0,65	0,6	10.000
Eolica	0,9	0,8	0,7	10.000
Idraulica	1,1	0,9	0,8	10.000
Altro	1,2	1,0	0,9	10.000

Tabella 3

La tariffa di cui alla tabella 3 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione delle somme erogate, secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

4. SCAMBIO SUL POSTO

Si applica una tariffa binomia (corrispettivo fisso e corrispettivo "potenza" variabile), al variare della potenza dell'impianto, come riportato in tabella.

kW	Corrispettivo fisso	Corrispettivo variabile
	€/anno	€/kW
P≤3	0	0
3 <p≤20< td=""><td>30</td><td>0</td></p≤20<>	30	0
20 <p≤500< td=""><td>30</td><td>1,0</td></p≤500<>	30	1,0

Tabella 4

La tariffa di cui alla tabella 4 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione delle somme erogate, secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

Per i casi in cui lo scambio sul posto viene erogato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica un contributo aggiuntivo di 4 €/anno per ogni punti di connessione.

5. CONTO TERMICO

La tariffa da applicare ai beneficiari del meccanismo è quella prevista all'articolo 17 del DM 28 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti ed è riconosciuta al GSE, secondo le modalità di pagamento specificate nelle Regole applicative pubblicate dal GSE.

6. CERTIFICATI BIANCHI DA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

Si applica una tariffa binomia (corrispettivo fisso e corrispettivo "titoli" variabile), al variare della potenza incentivata. La tariffa è composta di un corrispettivo fisso dipendente dalla potenza e di un corrispettivo variabile pari all'1% del prezzo di ritiro, come riportato in tabella.

	Corrispettivo fisso (€)	Corrispettivo variabile (%)
P≤50 kW	-	
50 kW > P≤1 MW	250	1% del prezzo
1 MW < P≤ 10 MW	1.500	di ritiro
P > 10 MW	5.000	

Tabella 5

La tariffa di cui alla tabella 5 è riconosciuta al GSE secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

7. BIOCARBURANTI

La tariffa è determinata in base al contenuto energetico dei biocarburanti immessi in consumo, con una maggiorazione nel caso di immissione in consumo dei biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e dei biocarburanti avanzati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, come riportato in tabella 6.

	Tariffa annuale €/GCal
Corris pettivo unitario	0,055
Corrispettivo unitario aggiuntivo in caso di maggiorazione	0,009

Tabella 6

La tariffa di cui alla tabella 6 è riconosciuta secondo le modalità già stabilite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013, e corrisposta con le modalità già stabilite dal GSE.

8. GARANZIE DI ORIGINE

La tariffa è stabilita come riportato in tabella.

	Corrispettivo
	(€/GO)
per ogni GO	0.022
e me s s a/annullata	0,033

Tabella 7

La tariffà di cui alla tabella 7 è riconosciuta con le procedure già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. IMPIANTI CIP6/92

La tariffa dipende dall'energia incentivata Cip 6/92 ritirata dal GSE, come riportato in tabella.

	Corrispettivo per
	energia ritirata c€/kWh
Impianti CIP6	0,05

Tahella 8

La tariffà di cui alla tabella 8 è riconosciuta con le medesime modalità previste per gli impianti di cui al paragrafo 2. Per gli impianti Cip 6/92, non trova applicazione quanto previsto al titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip 6/92, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

10. TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA – TEE (C.D. "CERTIFICATI BIANCHI")

La tariffa si compone di una quota fissa, versata dall'operatore al GSE per ogni progetto presentato (Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi - RVC e Proposte di Progetto e Programma di Misura - PPPM) in fase di avvio del procedimento amministrativo, indipendentemente dall'esito della verifica, e di una quota variabile, pari a 1,1 euro per ogni titolo rilasciato, applicata ad interventi che hanno diritto ad un numero di Titoli di Efficienza Energetica superiore a 100. I valori sono riportati in tabella.

	Corrispettivo fisso PPPM	Corrispettivo fisso RVC	Corris pettivo variabile
	[€]	[€]	[€/TEE riconosciuto]
TEE ≤ 100	200	100	-
100 <tee≤1.000< td=""><td>500</td><td>200</td><td></td></tee≤1.000<>	500	200	
1.000 <tee≤5.000< td=""><td>750</td><td>400</td><td></td></tee≤5.000<>	750	400	
5.000 <tee\leq15.000< td=""><td>1.500</td><td>1.000</td><td>1,1</td></tee\leq15.000<>	1.500	1.000	1,1
15.000 <tee\lesson000< td=""><td>2.000</td><td>1.500</td><td></td></tee\lesson000<>	2.000	1.500	
TEE>50.000	2.500	2.000	

Tabella 9

La tariffa di cui alla tabella 9 è riconosciuta secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

Sono inoltre stabilite le tariffe, riportate nella sottostante tabella 10, per le attività di Richieste di Verifica Preliminare di conformità (RVP), nuove schede tecniche e Grandi Progetti:

- Richieste di Verifica Preliminare di conformità (RVP): gli operatori, qualora intendano
 presentare progetti di efficienza energetica non ammissibili ai sensi delle Linee Guida o dei
 decreti ministeriali del 20 luglio 2004, possono richiedere al GSE di verificare preliminarmente
 la conformità dei progetti stessi con le vigenti disposizioni normative;
- proposte di nuove schede tecniche: i soggetti interessati possono proporre nuove schede tecniche standard al GSE, che predispone la valutazione tecnica ed economica delle stesse da inviare al Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale approvazione;
- Grandi Progetti: il GSE, a supporto dell'attività di valutazione in capo al Ministero dello sviluppo economico, predispone l'istruttoria tecnico-economica dei grandi progetti.

Attività	Corrispettivi	
Ativita	[€]	
RVP	1.000	
Nuove schede tecniche	500	
Grandi Progetti	5.000	

Tabella 10

La tariffa di cui alla tabella 11 è riconosciuta secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

11. INCENTIVAZIONE DEL BIOMETANO

La tariffa si compone di:

- a) come stabilito dal DM 5 dicembre 2013, ad ogni richiesta di qualifica sarà applicato un contributo per le spese di istruttoria - da corrispondere al momento della richiesta di qualifica pari a 500 euro;
- b) ogni anno sarà, inoltre, applicato un corrispettivo per gli oneri di gestione pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di biometano incentivato durante l'anno.

La tariffa di cui alla lettera a) è riconosciuta al GSE all'atto della richiesta della medesima qualifica, con modalità operative precisate dal GSE nell'ambito delle procedure applicative per la richiesta e il rilascio degli incentivi di competenza dello stesso GSE. Nel caso di utilizzo del biometano per la produzione di energia elettrica, non è dovuta la tariffa di cui alla lettera b) ma deve essere riconosciuta la tariffa (corrispettivo di istruttoria e corrispettivo per energia incentivata) di cui al paragrafo 2. Nel caso di utilizzo del biometano per i trasporti, non è dovuta la tariffa di cui alla lettera b) ma deve essere riconosciuta la tariffa di cui al paragrafo 7.

12. SEU E SEESEU

Ad ogni richiesta di qualifica sarà applicato un contributo per le spese di istruttoria, da corrispondere al momento della richiesta di qualifica, pari alla somma di una quota dipendente dalla tipologia di fonte (solare o altro¹) e dalla tipologia di qualifica richiesta (qualifica relativa a sistemi semplici o a sistemi complessi²), secondo il seguente schema:

¹ Con il termine "altro" si intende un sistema che contiene almeno un impianto di produzione caratterizzato da una fonte diversa da quella solare.

²º Per quanto riguarda la tipologia di qualifica, si definisce "qualifica semplice" la qualifica di un sistema costituito da un unico impianto produzione. La qualifica sarà, invece, ritenuta "complessa" nel caso di sistemi caratterizzati dalla presenza di più impianti di produzione.

Corrispettivo		Qualifica	
[€/qua	difica]	Semplice	Complesso
_	Solare	250	500
Fonte	Altro	300	550

Tabella 11

Per i soli SEU e SEESEU con impianti di produzione di potenza fino a 20 kW si applica, in tutti i casi, un contributo pari a 50 €.

Ad ogni modifica apportata al sistema già qualificato come SEU/SEESEU (sia per le modifiche impiantistiche sia per quelle amministrativo-commerciali) sarà applicato un onere pari alla metà dei corrispettivi riportati nella tabella precedente, a seguito della comunicazione della modifica al GSE. Le predette tariffe sono riconosciute al GSE all'atto della richiesta di svolgimento dell'attività, con modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

13. ISTRUTTORIE PER ISTANZA DI PARTE

13.1 MODIFICHE IMPIANTISTICHE

- Modifiche in esercizio relative ad impianti fotovoltaici e richieste preventive a progetto di modifica di impianto (sostituzione di componenti dell'impianto e spostamento dello stesso e variazioni: i) della tipologia installativa, ii) della configurazione elettrica, iii) del punto di connessione alla rete): i soggetti che effettuano una modifica impiantistica devono corrispondere al GSE un corrispettivo fisso pari a 50 euro a pratica, oltre ad un corrispettivo variabile di 2 euro a kW per i primi 20 kW e 1 euro a kW per i successivi. In caso di richiesta di sostituzione di moduli, il corrispettivo sarà applicato solo al numero dei kW sostituiti. Inoltre, gli stessi corrispettivi sono applicati alle richieste preventive a progetto di modifica di impianto che non rientrano in una delle categorie di modifica in esercizio sopra riportate;
- modifiche in esercizio relative ad impianti FER non fotovoltaici (modifica/ aggiornamento dei parametri caratteristici dell'impianto, tra cui la sostituzione di componenti quali motori/alternatori/gruppi; ricalcolo della percentuale dei consumi degli ausiliari e delle perdite di linea e del trasformatore; richiesta di modifica/ricalcolo dei coefficienti g e W, rispettivamente, per rifacimenti parziali di impianti idroelettrici o termoelettrici a biomasse solide; pareri in merito al cambio di combustibile; richieste preventive a progetto di modifica di impianto non rientranti nelle categorie sopra riportate): per la copertura degli oneri in capo al GSE, i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e che effettuano una modifica impiantistica devono corrispondere al GSE stesso,

anche mediante una compensazione degli incentivi spettanti, un contributo proporzionale ai kW soggetti a modifica, secondo quanto riportato nella tabella 12.

Impianti non fotovoltaici	
kW soggetti a modifica impiantistica	€/ impianto
0-50 kW	50
50-200 kW	90
200-1.000 kW	300
1.000-5.000 kW	710
> 5.000 kW	1.150

Tabella 12

La tariffa di cui alla tabella 12 è riconosciuta al GSE secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

13.2 MODIFICHE AMMINISTRATIVE

Nell'ambito della gestione delle convenzioni in essere, il GSE è chiamato a svolgere alcune attività di natura amministrativa. Tra queste, le attività più onerose sono i cambi di titolarità dell'impianto (e quindi della convenzione), il cambio del regime di cessione dell'energia e la cessione del credito. In considerazione della diversa complessità, per le attività relative a cambio di titolarità dell'impianto si applica una tariffa pari a 50 euro per cambi di titolarità tra sole persone fisiche di impianti di potenza fino a 6 kW; per le attività relative a cambi di titolarità diversi da quelli di cui al periodo precedente si applica una tariffa pari a 150 euro. Per le attività relative a cambio del regime di cessione dell'energia, cessione del credito e altre modifiche amministrative si applica una tariffa di 50 euro a pratica.

La tariffà è riconosciuta al GSE secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 gennaio 2015

Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, punto 3, della legge n. 296/06;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100, "Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto l'articolo 34 "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha modificato l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite

alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi del comma 7, dell'articolo 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 34, le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2013, sugli oneri gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

Visto il comma 15, dell'articolo 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che apporta modificazioni all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per il sistema di immissione in consumo di biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si provvede a aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti;

Visti gli articoli 25 e 30-*sexies* comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", che apportano modificazioni rispettivamente in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. ed in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con-

vertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalità si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;

Visto l'articolo 30-sexies comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto in particolare il comma 4, dell'articolo 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con il quale si stabilisce che per i biocarburanti immessi in consumo fino all'anno 2015, in caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater della legge dell'11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, e che stabilisce inoltre che per i biocarburanti immessi in consumo a partire dall'anno 2016, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 ed in particolare l'articolo 22 dove sono riportate indicazioni operative per la piattaforma del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al sistema penale ed in particolare gli articoli 16, 17 e 18 che disciplinano il pagamento in misura ridotta, l'obbligo del rapporto e l'ordinanza-ingiunzione;

Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 17 dicembre 2014;

DECRETA:

Art. 1

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. In caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo nel territorio nazionale delle quote minime differenziate tra le diverse tipologie di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, accertata sulla

base della relazione sull'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2017 e riferita all'anno precedente, dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il Ministero dello sviluppo economico provvede a notificare gli estremi della violazione ai soggetti obbligati inadempienti ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico trasmette un documentato rapporto al Prefetto del luogo in cui si trova la sede legale del soggetto obbligato che ha commesso la violazione, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che determina attraverso una ordinanza-ingiunzione l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2.

- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la quota minima complessiva di biocarburanti o la quota minima di biocarburanti avanzati stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 si applica, per ciascuna delle due violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di 750,00 euro per ogni certificato di immissione in consumo di cui all'articolo 6 e 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, mancante nell'anno di riferimento.
- 3. La sanzione di cui al comma 2 comminata per un anno non estingue l'obbligo di immissione dei biocarburanti che l'ha generata e l'obbligo inevaso è riportato in capo allo stesso soggetto obbligato per l'anno successivo in aggiunta a quello derivante dall'obbligo relativo allo stesso anno.
- 4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto alle condizioni del mercato petrolifero e dei biocarburanti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, può essere annualmente modificata, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, l'entità delle sanzioni di cui al comma 2.

Art. 2

Sanzione per la mancata immissione in consumo dei biocarburanti avanzati

- 1. Per i biocarburanti avanzati immessi in consumo a partire dall'anno 2018 può essere ridotta l'entità della sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, per il mancato adempimento degli specifici obblighi di immissione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, qualora allo stesso Ministero risulti una insufficiente disponibilità sul mercato di tali biocarburanti avanzati e venga emanato il decreto previsto all'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2014.
- 2. La valutazione della insufficiente disponibilità sul mercato di biocarburanti avanzati è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico qualora l'offerta non superi almeno del 20% l'obbligo nell'anno, previsto dallo stesso Ministero.
 - 3. Al fine dell'acquisizione degli elementi informativi necessari alla valutazione

delle condizioni di cui al comma 2, i produttori di biocarburanti avanzati, nazionali, comunitari ovvero operanti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, interessati all'offerta di biocarburanti avanzati per il soddisfacimento dell'obbligo nazionale, possono comunicare al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, annualmente ed entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2017, la capacità produttiva teorica e le previsioni di produzione effettiva per l'anno in corso e le previsioni per l'anno successivo, riportando anche un intervallo di prezzo di offerta dei biocarburanti avanzati.

4. La piattaforma del mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è conseguentemente estesa anche allo scambio di biocarburanti e biocarburanti avanzati.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 503

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

CAPO I

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione delle direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche:

Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale:

Vista la decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;

Vista la comunicazione della Commissione 160/01 del 19 giugno 2010 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi;

Visto il regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera *c*), della direttiva 98/70/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera *c*), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi. Di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale e, in particolare, l'articolo 182-bis;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, commi 5-sexies e 5-septies, recante «Disposizioni in materia di biocarburanti»:

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonchè l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 16, recante delega al recepimento della direttiva 2015/1513/UE, nonché il combinato disposto tra l'articolo 1 e l'allegato B recante delega al recepimento della direttiva 2015/652/UE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32 recanti le procedure per l'esercizio delle deleghe e i principi e criteri direttivi per il recepimento;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652

- 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;
- b) al comma 1, lettera b), le parole «di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricità fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali»;
 - c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- «1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricità usata nei veicoli stradali.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513

- 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera *i-quinquies*), dopo le parole: «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;
 - al comma 1, la lettera *i-sexies*) è sostituita dalla seguente: «*i-sexies*) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo»;
 - c) al comma 1, dopo la lettera i-terdecies) sono aggiunte le seguenti:
 i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
 - *i-terdecies*.2) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizza-

ta l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

i-terdecies.3) «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter;

i-terdecies.4) «residuo della lavorazione»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

i-terdecies.5) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti;

- d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
 - «1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V-bis.1;
 - b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
 - gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D287;
 - viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T è la temperatura in gradi Celsius;
 - rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
 - la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;
 - c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realiz-

- zata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico;
- d) "valore di riferimento per i carburanti": un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010;
- e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87;
- f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle definite dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652, dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513

- 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualità ed alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, è elaborata sulla base dei seguenti dati:
 - a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005;
 - b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indica-

- ti sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
- c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero.»:
- b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
 - «2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-bis, sulla base di una relazione elaborata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (di seguito AEA) mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto nelle attività di comunicazione.

2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 2-bis, una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte E-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tali dati alla Commissione europea.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c) della direttiva (UE) 2015/1513

- 1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 le parole: «, nel caso di cui al comma 9, dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elettricità» e le parole da «stabilito ai sensi dell'arti-

- colo 7-bis» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2»;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricità, i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-bis.1»;
- al comma 2 le parole «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del GSE» e al primo periodo e alla lettera a) la parola «energia» è sostituita dalla seguente: «elettricità»;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1.»;
- e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui al comma 2 è redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA. Il formato e le modalità di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE»;
- f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione può conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.»:
- g) al comma 6 le parole da «e dell'energia sono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricità sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra»;
- h) il comma 9 è abrogato;
- i) al comma 10 le parole «di cui ai commi 1, 2 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «7-bis, paragrafo 5, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis, paragrafo 5»;
- 1) al comma 12 le parole «L'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «Il GSE redige e»; dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per conoscenza, ad ISPRA», e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 7-*ter* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513

- 1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
 - «2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al:
 - *a*) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015;
 - b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza.
 - 2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolato in conformità all'articolo 7-quinquies.»;
 - b) al comma 3, lettera e), le parole «dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014».

Art. 6

Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513

- 1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «che può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite»;
 - al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico soggetto.»;
 - c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
 - «4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, è ammissibile purchè le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie

- prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»;
- d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 7-bis, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55,»;
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Alle attività di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»;
- f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti può avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6-*ter*. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera *a*) della direttiva (UE) 2015/1513

- 1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. È possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea è possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».

Art. 8

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

1. All'articolo 8, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole «dall'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «dal GSE».

Art. 9

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652

- 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
 - «9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - 1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento;
 - 2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;
 - 3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.»;
 - b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.»;
 - c) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purché entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, è applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.».

Art. 10

Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla Parte «C» il punto 7 è sostituito dal seguente:
 - «7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: el = (CSR CSA) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P eB, (*) dove:
 - el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;
 - CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;
 - CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;
 - P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante produtta per unità di superficie all'anno); e
 - eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.
 - (*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.
 - (**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
 - (***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.».
- b) Alla parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.»;
- c) dopo la parte «E» è aggiunta la seguente:
 «E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ)

Gruppo di materie prime	MEDIA (*)	Intervallo interpercentile derivato dall'analisi di sensibilità (**)
Cereali e altre lamidacee	12	da 8 a 16
Zuccheri	13	da 4 a 17
Colture oleaginose	55	da 33 a 66

dove

- (*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.
- (**) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2 eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale è risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2 eq/MJ).

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

- 1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato;
- 2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7, dell'allegato V-bis.».

Art. 11

Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652

1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono aggiunti i seguenti:

 a) «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità».

PARTE I

Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità.

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e elettricità è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ).

1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue:

CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298

- 2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.
- 3. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell'elettricità forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:

PARTE DI PROVVEDIMENTO IN FORMATO GRAFICO

dove s'intende con:

- a) «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-sexies;
- multipositione del presente decreto legislativo, individuati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa;
- c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue:
 - Quantità immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla lettera b). Le quantità di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densità energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.
 - 2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricità forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17).

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fini del calcolo la quantità e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, è computato come combustibile fossile.

Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sè ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- 3) Quantità di elettricità consumata. Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa può essere stimata:
 - a) utilizzando la seguente formula:
 Elettricità consumata (MJ) = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km);
 - b) attraverso le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6:
- d) «riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)»: consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO2 eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

1. Ammissibilità.

Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore è limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati dalla normativa tecnica adottata a livello europeo.

Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011. Non è necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7-bis.

Può essere computata qualsiasi riduzione che avviene lungo la catena di produzione del carburante fossile anteriormente all'impianto presso il quale ha luogo la produzione del carburante finito.

2. Calcolo.

Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilità equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organi-

smo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065.

- e) con «GHGix» s'intende l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'elettricità x espressa in gCO2 eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricità come segue:
- 1) Nel caso dei combustibili di origine non biologica è «l'intensità di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile riportata nell'ultima colonna della seguente tabella.

Fonte di	Combustibile	Intensità delle	Intensità delle
materie prime	immesso sul	emissioni di gas serra durante il	emissioni di gas
e processo	mercato	ciclo di vita	serra ponderata durante il ciclo di vita
		(gCO2eq/MJ)	(gCO2eq/MJ)
Greggio convenzionale	Benzina	93,2	93,3
Liquido da gas			
naturale (GTL)		94,3	
Liquido da carbone		172	
Bitume naturale		107	
Scisti bituminosi		131,3	
Greggio convenzionale	Diesel o gasolio	95	95,1
Liquido da gas			
naturale (GTL)		94,3	
Liquido da carbone		172	
Bitume naturale		108,5	
Scisti bituminosi		133,7	
Qualsiasi	Gas di petrolio		
fonte fossile	liquefatto per motore ad accensione		
	comandata	73,6	73,6

Fonte di materie prime e processo	Combustibile immesso sul mercato	Intensità delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita (gCO2eq/MJ)	Intensità delle emissioni di gas serra ponderata durante il ciclo di vita (gCO2eq/MJ)
Gas naturale, miscela dell'UE	Gas naturale compresso per motore ad accensione comandata	69,3	69,3
Gas naturale, miscela dell'UE	Gas naturale liquefatto per motore ad accensione comandata	74,5	74,5
Reazione Sabatier avente come fonte di idrogeno l'elettrolisi prodotta con energie rinnovabili non biologiche	Metano sintetico compresso nel motore ad accensione comandata	3,3	3,3
Gas naturale mediante steam reforming	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	104,3	104,3
Elettrolisi completamente alimentata da energia rinnovabile non biologica	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	9,1	9,1
Carbone	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	234,4	234,4
Carbone con cattura e sequestro del carbonio delle emissioni di processo	Idrogeno compresso in una cella a combustibile	52,7	52,7
Rifiuti plastici provenienti da materie prime fossili	Benzina, diesel o gasolio	86	86

2) Nel caso dell'elettricità i fornitori utilizzano la metodologia definita con decreto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6.

Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono:

calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.

determinare l'intensità dei gas a effetto serra (gCO2 eq/MJ) per elettricità sulla base dei dati comunicati a norma dei seguenti atti:

- a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure
- c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione.
- 3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensità dei gas a effetto è calcolata in base all'articolo 7-*quinquies*.

Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 1.

L'intensità dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, è pari all'intensità dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.

- 4. Nel caso di trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili è quella del biocarburante dopo il trattamento;
 - f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:

Tecnologia di conversione prevalente	Fattore di efficienza	
Motore a combustione interna	1	
Motopropulsore elettrico a batteria	0,4	
Motopropulsore elettrico a celle a combustibile a idrogeno	0,4	

PARTE II

Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti

1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti

Affinché le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al GSE le seguenti informazioni:

- a) la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si è verificato il primo risparmio di emissioni;
- b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO2 eq;
- c) il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;
- *d)* la sede del progetto più vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale;
- e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO2 eq/MJ di materia prima prodotta;
- f) il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;
- g) il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;
- h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto medio annuo gaspetrolio (GOR) in soluzione, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, la pressione del giacimento, la profondità e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il valore medio storico si riferisce al valore medio registrato l'anno prima dell'inizio del progetto.

2. Origine

Ai soli fini del presente decreto legislativo, con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, allegato I della direttiva 2015/652/UE, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perché:

- a) è una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da Paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure
- b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.

In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile.

Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato V-bis. Qualora siano utilizzate più materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantità in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.

3. Luogo di acquisto

Con «luogo di acquisto» s'intende il Paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'elettricità hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'elettricità a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

4. PMI

In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

- 5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si applica la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7 della direttiva 2015/652/UE;
 - b) «Allegato V-bis.2 Valore di riferimento per i carburanti»

Ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento per i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità, al fine di valutare la riduzione di intensità dei gas ad effetto serra, è pari a 94,1 gCO2 eq/MJ;

- c) «Allegato V-bis. 3 Comunicazione alla Commissione»
- 1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricità immessi sul mercato sul territorio nazionale:
 - a) tipo di combustibile o elettricità;
 - b) volume dei combustibili o quantità di elettricità;
 - c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra;
 - d) UER;
 - e) origine;
 - f) luogo di acquisto

come definiti nell'allegato V-bis.1

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o per l'elettricità immessi sul mercato dai fornitori, compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro.

CAPO II

Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE

Art. 12

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE) 2015/1513

- 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
- «q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione;
- q-*ter*) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale:

q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;

q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;

q-octies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

q-nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38:

q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-bis, parte A.».

Art. 13

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis: L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, è almeno pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «materie prime e altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il rispetto del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis.».

Art. 15

Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513

- 1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», punto 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»;
 - b) all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al punto 1, lettera *a*), dopo la parola: «elettricità», sono aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»;
 - alla fine del punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»;
 - 3) al punto 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

 «*c*) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere *a*) e *b*), è utilizzata la quota nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità da fonti

energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera *b*), tale consumo è considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili;»;

- 4) al punto 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:
 «*c-bis*) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:
 - a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato;
 - b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2005;
 - c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.»;
- 5) il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis è equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.»;
- all'allegato I, dopo la parte 2, è aggiunta la seguente parte:
 «2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2.

PARTE A: Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis.

- a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
- *b*) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
 - e) Paglia.
 - f) Concime animale e fanghi di depurazione.

- g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
- h) Pece di tallolio.
- i) Glicerina grezza.
- l) Bagasse.
- m) Vinacce e fecce di vino.
- n) Gusci.
- o) Pule.
- p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
- q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
- r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).
- s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
 - t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.
- *u)* Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera *a*).
- v) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità all'articolo 2, comma 1, lettera a).
- PARTE B. Materie prime e carburanti il cui contributo è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis.
 - a) Olio da cucina usato.
- b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, non si applica alle scorte di miscele pre-

senti presso i depositi all'entrata in vigore del presente decreto e fino al loro esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

- 2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed è abrogato per le restanti disposizioni.».
- 3. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera g), dell'articolo 4, è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
- 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7.
- 5. Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo regime incentivante, il comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, è abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui al presente decreto.
- 6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31, in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo.
 - 7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e con

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144" ed in particolare l'articolo 27 (Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas);

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare:

- il considerato 26 che prevede che gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti:
- il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e che tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche:
- l'articolo 1, comma 2, che prevede che le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

VISTA la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare:

- il considerando 12, con il quale si afferma che l'utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità, sia nell'utilizzo come biocarburanti, e che, a motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento regionale, gli impianti

di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito;

- il considerando 25, il quale asserisce che:
 - a) gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale:
 - b) la maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio;
 - c) per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali;
 - d) uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo;
 - e) la direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all'energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali; introduce meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura uno Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale dell'uno o dell'altro Stato;
 - f) per garantire l'efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, è essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si applicano all'energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva;

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Europeo per l'economia e la società ed al Comitato delle Regioni "Una strategia Europea per la mobilità a bassa emissione, Com(2016)501 final del 20 luglio 2016, SWD(2016) 244 final;

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti", Com(2014)398 final/2 del 25 settembre 2014, SWD(2014) 206 e 211 final;

VISTA la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Il ruolo dei rifiuti nella produzione di energia nell'economia circolare", Com(2017)34 final del 26 gennaio 2017;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed in particolare l'articolo 20 recante "Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale" che prevede:

- al comma 1 che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi:
- al comma 2 i criteri cui devono rispondere le specifiche direttive di cui al precedente alinea nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema del gas naturale; in particolare tali direttive:
 - a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
 - b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere immesso e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
 - c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
 - d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento degli impianti di produzione di biometano;
 - e) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
 - f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento alle reti del gas naturale di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti:
 - g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti di biometano;
 - h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità, vincolanti fra le parti;
 - i) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano;

VISTA la delibera ARG/gas 120/11, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha dato avvio al procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

VISTA la delibera 210/2015/R/gas con la quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha definito le direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

VISTE le delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 46/2015/R/gas e 204/2016/R/gas riguardanti le specifiche di qualità del biometano;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed in particolare l'articolo 21 "Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale" che prevede al comma 1 che il biometano immesso nella rete del gas naturale, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 del predetto decreto legislativo, sia incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità:

- a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;
- c) qualora sia immesso nella rete del gas naturale, mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale sono stabilite le direttive per l'attuazione del citato comma 1 dell'articolo 21; per tale opzione, viene demandato all'Autorità il compito di definire le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ed in particolare l'articolo 21 "Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale" che prevede al comma 2 che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo decreto legislativo fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ed in particolare l'articolo 33 "Disposizioni in materia di biocarburanti", comma 5, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede che "Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica, e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in

consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'articolo 33 recante "Disposizioni in materia di biocarburanti" come modificato dall'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 134, il cui comma 5- sexies dispone che dall'1 gennaio 2013 le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei Servizi Energetici Spa (nel seguito GSE) e con il supporto di un apposito comitato tecnico consultivo;

VISTA la legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" ed in particolare l'articolo 17, comma 9, che stabilisce norme per la promozione della produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, anche in zone geografiche dove la rete del gas naturale non è presente, nonché norme per autorizzare, con iter semplificato da parte dei Comuni, gli impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano;

VISTI provvedimenti di attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

VISTI i provvedimenti di attuazione dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006, e in particolare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, recante "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, recante "Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n.116":

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e che abroga la direttiva 93/12/CEE;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni rela-

tivo al sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi;

VISTO il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";

VISTO il mandato M/475 recante "Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines", rilasciato al CEN dalla Commissione Europea, il 18 novembre 2010, la relativa UNI EN 16723-1:2016 recante "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale", la relativa UNI EN 16723-2:2017 recante "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche del carburante per autotrazione", attuative del citato mandato M/475 e il rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016 recante "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" elaborato dal Comitato Italiano Gas, che fornisce indicazioni tecniche per l'immissione, nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, del biometano ottenuto dalla purificazione di gas prodotti da fonti rinnovabili, garantendo le condizioni di sicurezza e continuità del servizio;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 dicembre 2013 recante "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale", emanato in attuazione del citato articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

CONSIDERATO che il predetto decreto 5 dicembre 2013 non ha sortito significative realizzazioni di impianti di produzione di biometano e che l'Italia, nel frattempo, ha già raggiunto gli obiettivi minimi, richiesti dall'Unione Europea al 2020, in materia di fonti rinnovabili complessive e di quelle elettriche, mentre è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto, a tal fine, nel predisporne un aggiornamento occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti, mentre per i restanti usi si rinvia ad un successivo decreto di aggiornamento da emanare a valle del raggiungimento del target delle fonti rinnovabili nei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica", ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre

2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

VISTO il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

CONSIDERATO che:

- il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;
- il biometano deriva dal biogas, fonte energetica rinnovabile programmabile che consente la gestione degli impianti in regime di programmazione flessibile;
- il biometano può essere prodotto e consumato nella forma di gas naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL);
- è quindi opportuno definire un quadro incentivante che favorisca la produzione e l'utilizzo del biometano;
- nell'ottica di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti, è opportuno prevedere di incentivare prioritariamente l'utilizzo del biometano come carburante per i trasporti e quindi definire anche norme volte allo sviluppo di nuovi impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti e che, in tali casi, il biometano sia promosso tramite il rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti:
- il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo slegato da possibili interruzioni sulle grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;

CONSIDERATO che il mandato M/475 prevede, fra l'altro, la definizione di una norma europea per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione nonché norme europee o specifiche tecniche europee per quel che riguarda l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale e che, nelle more dell'adozione delle citate norme, sia comunque possibile l'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale sulla base delle normative vigenti, fissando, ove necessario, limiti alle tipologie di biometano da immettere nelle citate reti, anche tenendo conto dell'adozione di sistemi di monitoraggio della qualità del biometano;

RITENUTO opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;

RITENUTO che l'incentivazione del biometano per i trasporti e per la produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento debba, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, raccordarsi con i vigenti strumenti di incentivazione dei biocarburanti e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

RITENUTO opportuno, in attesa della definizione di una norma europea per le spe-

cifiche di qualità del biometano, prevedere limitazioni all'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, nonché la possibilità che i gestori delle citate reti possano, in conformità con la normativa vigente, imporre condizioni per il monitoraggio della qualità di detta immissione;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 41 del 18 febbraio 2017, recante "delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione";

VISTA la decisione della Commissione europea C(2018) 1379 final del 1 marzo 2018 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata "Autorità", con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 1. Il biometano include anche il combustibile prodotto tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, purché rispetti le predette caratteristiche.
- 2. Ai fini del presente decreto, per data di decorrenza del periodo d'incentivazione di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si intende la data, scelta dal produttore e comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; tale data non può essere successiva di oltre dodici mesi alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, costituendo il predetto periodo non superiore a dodici mesi il periodo di avviamento e collaudo. In ogni caso, la data di prima immissione in consumo di biometano e biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre

2014, ovvero, nei casi di cui all'articolo 6 comma 12, la data di prima cessione del biometano determinata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del presente decreto. Per data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si intende la data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alle reti con l'obbligo di connessione di terzi. Nel caso di impianti che non intendano collegarsi alle reti con obbligo di connessione di terzi e di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano la data di entrata in esercizio coincide con la data di prima immissione in consumo di biometano e biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti, avvenuta ai sensi del presente decreto.

- 3. Ai soli fini del presente decreto, la rete del gas naturale comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi (di seguito: "reti con l'obbligo di connessione di terzi"), altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi.
- 4. Per capacità produttiva di un impianto di biometano si intende la produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo (Smc) è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e pressione (1.013,25 millibar). Per capacità produttiva di un impianto di biocarburanti avanzati diversi dal biometano si intende la produzione oraria nominale, come risultante dalla targa o altro elemento distintivo che contraddistingue il dispositivo atto alla produzione di biocarburante avanzato, per singola tecnologia utilizzata.
 - 5. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) biogas: comprende il biogas derivante da digestione anaerobica, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione di biomasse), il gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione;
 - b) biometano avanzato: il biometano ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell'allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche;
 - c) sottoprodotti: le materie definite nell'Allegato 1- Parte A al presente decreto:
 - d) Produttore di biometano: il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano.
- 6. Ai soli fini del presente decreto per nuovo impianto di distribuzione di gas naturale per trasporti, si intende un impianto di distribuzione di gas naturale, sia nella forma di GNC che di GNL che in entrambe le forme GNC e GNL nello stesso impianto, localizzato nel territorio italiano, destinato all'utilizzo nel settore dei trasporti, in cui le opere per lo scarico, lo stoccaggio e la distribuzione al consumo del gas naturale sono di nuova realizzazione, anche se realizzate presso un esistente impianto di distribuzione di carburanti diversi da quelli di nuova realizzazione.

- 7. Per impianto di distribuzione di gas naturale pertinente ad uno o più impianti di produzione di biometano si intende un nuovo impianto di distribuzione di gas naturale di cui al comma 6 destinato al settore dei trasporti che riceve il biometano tramite la rete del gas naturale, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano almeno con una partecipazione alle spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti.
- 8. Il presente decreto si applica ai nuovi impianti di produzione di biometano entrati in esercizio successivamente alla sua data di entrata in vigore, ove per nuovo impianto di produzione di biometano si intende un impianto in cui le sezioni per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, sono di nuova realizzazione. Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata fin dall'origine, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, non si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano le sezioni di ricezione e stoccaggio, pretrattamento ed eventuale trattamento, in quanto comunque funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti in accordo alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti. Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da materie di origine agricola e agroindustriale, ai fini della cumulabilità degli incentivi, si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano unicamente le vasche di digestione anaerobica e le sezioni di depurazione e raffinazione del biogas a biometano. Il presente decreto si applica altresì agli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano. Le disposizioni del presente decreto si applicano, su richiesta del produttore, da presentare al GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche a impianti già qualificati o in corso di qualifica sia a progetto che in esercizio ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013. Con l'accoglimento della richiesta e il rilascio della relativa qualifica ai sensi del presente decreto da parte del GSE, il produttore rinuncia a qualsiasi applicabilità dei meccanismi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013.
- 9. Il presente decreto si applica altresì, nei limiti di cui all'articolo 8, agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas, che, successivamente alla sua data di entrata in vigore, vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano.
- 10. Il presente decreto si applica agli impianti di cui al comma 8, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano nel limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del presente decreto di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno. Il GSE, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso del raggiungimento del 90% del suddetto limite. A partire da tale data di pubblicazione, potranno beneficiare dei meccanismi di cui al presente decreto gli impianti che entrino in esercizio entro i 12 mesi successivi, fatto salvo il limite massimo di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno. Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) tale valore limite potrà essere modificato per tener conto della maggiore disponibilità di biometano sul mercato ed

in presenza di incrementi dei consumi di gas naturale nel settore dei trasporti. Non concorre al raggiungimento del limite il biometano a cui viene rilasciata la garanzia di origine di cui all'articolo 4.

- 11. Resta fermo il rispetto delle disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale.
- 12. Per impianto di liquefazione del biometano pertinente ad uno o più impianti di produzione di biometano, si intende un impianto, localizzato nel territorio italiano, situato anche in luogo diverso dai siti di produzione del biometano che riceve il biometano, ed il gas naturale eventualmente necessario per garantire il corretto funzionamento degli impianti di liquefazione del biometano, tramite la rete del gas naturale, che effettua la liquefazione del biometano, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano con una partecipazione alle spese pari almeno al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e destinato al settore dei trasporti.
- 13. Per produttore di biometano, ove applicabile, si intendono anche i soggetti investitori che realizzano gli impianti di produzione del biometano e congiuntamente o disgiuntamente gli impianti di liquefazione del biometano e gli impianti di distribuzione del gas naturale compresso o liquido, operandoli in forza di accordi contrattuali con i soggetti fornitori delle materie prime da processare ai fini della produzione del biometano. I soggetti investitori devono essere titolari delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano.
- 14. Ai soli fini del presente decreto il settore dei trasporti, nel caso di utilizzo di biometano, comprende anche gli usi di biometano nelle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, nelle unità da pesca e nei mezzi della navigazione interna.
- 15. Il punto di scambio virtuale, in seguito PSV, è il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale modulo PSV, di cui alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, n. delibera Aeeg 75/03, che approvava il Codice di Rete predisposto da Snam Rete Gas (SRG), e ss.mm.ii., organizzato e gestito da Snam Rete Gas, che consente lo scambio di gas presso un punto virtuale collocato dopo i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti;

Art. 2

(Connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)

- 1. Accede alle disposizioni di cui al presente decreto il biometano immesso nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, utilizzato come previsto agli articoli 5, 6 e 8.
- 2. Il soggetto produttore può richiedere la connessione dell'impianto di produzione di biometano alle reti con l'obbligo di connessione di terzi ai sensi delle disposizioni contenute nei rispettivi Codici di rete di trasporto o di distribuzione. A tal fine, si applicano le disposizioni adottate dall'Autorità in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. È fatta salva, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la possibilità, per il soggetto produttore, di realizzare in proprio le opere di connessione alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità con la delibera di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché degli standard tecnici fissati dai soggetti gestori delle reti stesse.

Art. 3

(Qualità e sostenibilità del biometano)

- 1. Per la qualità del biometano si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del Mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali applicabili.
- 2. Nei casi di connessione a sistemi di trasporto diversi dalle reti con l'obbligo di connessione di terzi, i costi di connessione sono a carico dei produttori di biometano o degli altri soggetti interessati.
- 3. Le disposizioni in materia di qualità richiamate al comma 1, nonché le disposizioni in materia di misura della quantità e dell'odorizzazione del biometano, nei casi previsti dalla normativa, e le altre disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione dei certificati di immissione in consumo, nel seguito CIC, si applicano al biometano comunque immesso nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3.
- 4. Per quanto concerne la qualità del biometano immesso in rete al di fuori delle reti del gas con obbligo di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve assicurare quanto previsto al comma 1 effettuando misure di qualità secondo le modalità e frequenze previste dal rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016. Il produttore di biometano invia al GSE con cadenza mensile i dati aggiornati delle misure e analisi effettuate nel rispetto dei criteri di cui al rapporto citato. Il GSE può predisporre, ai soli fini dell'erogazione dei CIC, controlli sulle principali componenti elencate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016 anche avvalendosi del laboratorio chimico e mineralogico della DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico. Qualora i valori attestino una qualità non rispondente alle specifiche previste, ferme restando le responsabilità poste in capo al produttore in materia di sicurezza e salute degli utenti della rete del gas e dei consumatori finali, il GSE avvia un'istruttoria, garantendo il contraddittorio al produttore e avvisando gli stessi utenti e clienti finali noti al GSE ed il gestore di rete ove esistente. Se il convogliamento del biometano avviene tramite condotta realizzata dal produttore, esso deve dotarla di apparecchiature necessarie alla captazione fisica del biometano fuori specifica. Il produttore provvede, in tutti i casi di fuori specifica, all'intercettazione immediata dell'immissione.
- 5. In tutti i casi d'immissione del biometano nella rete del gas naturale, come definita dall'articolo 1, comma 3, il GSE può acquisire, anche in tele-lettura, i dati rilevanti ai fini della corretta determinazione dei CIC, secondo modalità e specifiche definite dallo stesso, effettuando un riscontro con quanto auto-dichiarato dal produttore. In caso di difformità valgono i dati acquisiti dal GSE. I costi per l'acquisizione di tali dati sono posti a carico del produttore stesso.

6. Il biometano comunque immesso nei trasporti ai sensi del presente decreto, deve rispettare quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo le linee guida definite dal Comitato Termotecnico Italiano per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567 e sue modifiche o integrazioni. Nel caso di biometano incentivato mediante ritiro dei CIC da parte del GSE, i produttori di biometano assicurano il rispetto delle succitate previsioni in luogo dei soggetti obbligati.

Art. 4

(Garanzia di origine del biometano immesso nella rete del gas naturale senza destinazione specifica di uso)

- 1. Al fine di consentire lo sviluppo di un mercato attivo di scambi di quote di emissione in grado di far emergere il legame di valore tra biometano ed emissioni evitate di carbonio utilizzabili nei vari settori produttivi e nella produzione di elettricità, è istituito presso il GSE il "Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano". L'emissione della garanzia di origine è ammessa solo per il biometano prodotto a partire dai sottoprodotti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), che non acceda ad altre disposizioni di cui al presente decreto e al decreto 5 dicembre 2013. La Garanzia di Origine ha lo scopo di fornire al consumatore un mezzo per comprovare l'origine rinnovabile del gas prelevato dalla rete e può essere utilizzata, anche dai soggetti tenuti agli obblighi del sistema di scambio istituito con la Direttiva 2003/87/CE, al fine di liberarli dall'obbligo di disporre di un numero di quote equivalenti in termini di emissioni di carbonio evitate, in ragione del consumo di biometano comprovato dal possesso della citata Garanzia, secondo quanto già previsto dal Regolamento UE N. 601 del 21 Giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE avvia preventivamente una procedura di consultazione pubblica sulle modalità di funzionamento del Registro delle Garanzie di Origine del Biometano, anche facendo riferimento alle esperienze europee già avviate.
- 3. Il Registro di cui al comma 1 è strutturato in modo da permettere l'iscrizione della Garanzia di Origine all'atto della immissione in rete del biometano, la sua possibile cessione da parte di un titolare di conto aperto nel registro ad altro titolare di conto ed, infine, la sua cancellazione al momento del consumo da parte dell'ultimo possessore della Garanzia di Origine o, al momento della cessione della citata garanzia ad un soggetto titolare di conto acceso su un registro delle Garanzie di Origine di altro paese membro dell'Unione Europea, fermo restando la salvaguardia di condizioni di reciprocità.
- 4. Oltre che nell'ambito del Registro di cui al precedente comma 1, le Garanzie di Origine sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei Mercati Energetici, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GME), le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME, sono approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 5

(Disposizioni per il biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti)

- 1. Al produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti nel territorio italiano vengono rilasciati un numero di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, quantificati secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto nel presente articolo. Il produttore trasmette mensilmente al GSE i dati a consuntivo relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti entro il mese successivo a quello cui la produzione si riferisce. I CIC sono rilasciati, su base mensile secondo le modalità stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative al produttore, non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce. I produttori a tal fine devono essere in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE ed il mancato pagamento degli stessi inibisce, altresì, le funzionalità di scambio dei certificati sulla piattaforma del GSE.
- 2. Il GSE acquisisce dal produttore di biometano i contratti di fornitura di gas naturale e biometano e le relative fatturazioni, che il produttore ha stipulato con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale ed autostradale nonché con impianti di distribuzione privati con destinazione d'uso per il settore dei trasporti, e/o con intermediari, acquisendo in tal caso anche i contratti stipulati tra gli intermediari e i titolari dei medesimi impianti di distribuzione.

A tal fine il GSE definisce e rende pubblico sul proprio sito internet un contratto standard di fornitura che, tra l'altro, specifica:

- a) la durata della fornitura del biometano e la sua data di inizio;
- b) le quantità mensili stimate oggetto della fornitura del biometano;
- c) la data di sottoscrizione, di decorrenza e di scadenza.

Il produttore di biometano ha l'obbligo di fornire al GSE i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni.

Il titolare dell'impianto di distribuzione di gas naturale, direttamente o per il tramite del produttore di biometano, ha l'obbligo altresì di fornire al GSE i dati di vendita complessivi del gas naturale effettivamente venduto nel mese.

3. Il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC spettanti al produttore è pari al minimo valore tra le quantità di biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni e le quantità determinate sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nel punto di immissione nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, eventualmente ridotta a seguito dei controlli di cui al comma 4. Resta fermo che, a tal fine, il gestore delle infrastrutture delle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi è tenuto a trasmettere al GSE i dati relativi alle quantità e qualità del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalità definite dallo stesso GSE. Nel caso in cui il biometano venga prodotto in luogo diverso da quello di produzione del biogas, fermo restando il precedente periodo, il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC è determinato sulla base

del biometano prodotto tenendo conto delle materie prime in ingresso a tutti gli impianti di produzione di biogas collegati al dispositivo di depurazione e raffinazione con modalità stabilite dal GSE nelle procedure operative.

- 4. Il GSE effettua controlli a campione, tramite le informazioni fornite dal gestore della rete di trasporto o distribuzione a cui l'impianto di distribuzione è collegato e, in caso di alimentazione dell'impianto di distribuzione a mezzo veicoli, dei dati che mensilmente debbono essere messi a disposizione dell'Agenzia delle Dogane da parte degli esercenti il trasporto su gomma del gas naturale, per verificare che la quantità di gas naturale effettivamente erogato dagli impianti di distribuzione di gas naturale sia non inferiore alla quantità di biometano fornita dai produttori di biometano allo stesso impianto interessato. A tal fine, per il biometano vengono considerati i valori di riferimento per la massa volumica e per il potere calorifico inferiore definiti nell'Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche.
- 5. La maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuta al biometano prodotto da materie di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche.
- 6. La maggiorazione di cui al comma 5 è riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie di cui al comma 5. Nei casi di impianti con autorizzazione alla costruzione e all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle materie di cui al comma 5, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso, la maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti. Ai fini di quanto disposto al precedente periodo, la verifica dei requisiti della materia prima è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto indicato dallo stesso Ministero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone una procedura semplificata che prevede comunque la verifica annuale, con riferimento all'anno solare, delle quantità e tipologie di materie impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalità dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo, ed il relativo costo a carico dei produttori di biometano. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di cui all'articolo 8 del presente decreto.
- 7. I CIC rilasciati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente dai soggetti obbligati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater, comma 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni.
- 8. Al fine della quantificazione di cui al comma 3, non viene effettuata alcuna detrazione in termini di energia utilizzata per la produzione di biometano, ivi inclusa l'energia derivante da eventuali impianti di produzione di energia elettrica già oggetto di incentivazioni.

Art. 6

(Incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti)

- 1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 10, su richiesta dei produttori di biometano avanzato e in alternativa a quanto previsto all'articolo 5, il GSE, fatti salvi i commi 8 e 9, ritira il biometano avanzato che viene immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nella quantità massima annua prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le specifiche dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto (di seguito anche: quantità massima annua ritirabile), espressa in CIC, secondo le seguenti modalità:
 - a) Il ritiro viene effettuato a un prezzo pari a quello medio ponderato con le quantità, registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet, ridotto del 5%.
 - b) Al produttore, in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE, viene altresì riconosciuto dal GSE il valore dei corrispondenti CIC di cui all'articolo 5, con le eventuali maggiorazioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 5, e di quelle previste al comma 11 e 12 del presente articolo attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro.
 - c) Gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti sottoposti all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. (di seguito anche: soggetti obbligati) in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative. Eventuali quantitativi di biometano prodotti in eccedenza rispetto alla quantità massima annua ritirabile dal GSE possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 incluse le maggiorazioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo.
 - d) Il GSE ritira il biometano avanzato, in maniera cronologica rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, dai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera g), pubblica il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua ritirabile. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore relativo all'anno precedente.
 - e) Il GSE aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità degli impianti di biometano o dell'effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biometano è oggetto di ritiro da parte del GSE. Il GSE, inoltre,

- identifica e pubblica, con continuità, l'elenco degli impianti a cui ritirare il biometano, dando precedenza a quelli con data di entrata in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilità sia superiore alla quantità massima annua ritirabile.
- f) Ai fini della determinazione della quantità di biometano massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento che definisce nelle proprie procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2. Gli impianti non rientranti nell'elenco pubblicato dal GSE possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 ed essere eventualmente inclusi nello stesso elenco a seguito di rideterminazione, nell'anno successivo, della quota massima annua ritirabile.
- g) Qualora si rilevi dai dati disponibili a consuntivo che non sia stata raggiunta la quantità massima annua di biometano avanzato ritirabile di cui al comma 1, il GSE provvede a ritirare i CIC ancora nella disponibilità dei produttori di biometano avanzato che ne abbiano fatto richiesta al GSE, che non siano inizialmente rientrati nell'elenco di cui alla lettera e), fino al raggiungimento della medesima quantità massima effettiva.
- h) Resta fermo che, a tal fine, il gestore delle infrastrutture delle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi è tenuto a trasmettere al GSE i dati relativi alle quantità e qualità del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalità definite dallo stesso GSE.
- 2. Il biometano è ritirato dal GSE, ai sensi del comma 1, in corrispondenza dei punti di consegna del biometano nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi oppure al PSV per il biometano proveniente da altri Stati esteri e ceduto al PSV, preferibilmente mediante procedura di asta pubblica. Detta cessione è effettuata a una o più società di vendita di gas naturale che dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete del gas naturale e di avere contratti di fornitura, stipulati direttamente o tramite una società controllata, con impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti per un volume non inferiore al volume del biometano che intendono acquistare. La differenza tra i corrispettivi da versare ai produttori per il ritiro del biometano, i costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV e le entrate derivanti dalla vendita del biometano sono poste a carico o restituite ai soggetti obbligati in proporzione alle rispettive quote d'obbligo.
- 3. Il GSE stipula con i produttori di biometano avanzato contratti di ritiro e pagamento del biometano ritirato, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) su proposta del GSE. Il GSE stipula altresì con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga a cura del GSE, successivamente all'incasso dei corrispettivi relativi al biometano avanzato ritirato ed ai relativi certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del GSE. Nel caso sia necessario procedere a

ricalcoli che determinino rettifiche positive o negative del numero dei CIC emessi, queste saranno compensate nelle emissioni successive nei confronti dei soggetti obbligati.

- 4. Per i soli soggetti obbligati che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 7 ai sensi del comma 8, e ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, l'obbligo di immissione in consumo di un quantitativo minimo di biocarburanti avanzati nei diversi anni si intende comunque rispettato per la quota parte di biometano avanzato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata al comma 1, a prescindere dal numero dei CIC per il biometano avanzato effettivamente riconosciuti dal GSE nei diversi anni ai suddetti soggetti.
- 5. Con decreto del direttore generale della DGSAIE emanato annualmente, la prima volta entro il 31 dicembre 2018, è modificato il valore della quantità massima di biometano avanzato, di cui al comma 1, relativa agli anni successivi al 2019, tenendo conto della effettiva disponibilità di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Con il medesimo decreto è eventualmente modificato il valore di riduzione percentuale del prezzo di ritiro del biometano avanzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) per tener conto della necessità di copertura dei costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV.
- 6. Il produttore di biometano avanzato può accedere alle modalità di incentivazione di cui al presente articolo a condizione che siano rispettate, a cura dello stesso produttore, le disposizioni dell'articolo 3, comma 6. Al biometano incentivato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 4 (ove adottabile), 5, 6, e 8.
- 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo. Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste all'articolo 5.
- 8. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 7, e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con biometano avanzato, ne danno comunicazione al GSE entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque, per i nuovi soggetti obbligati, non oltre la prima autodichiarazione presentata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014; detta comunicazione è riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 1 dicembre 2022, con riferimento al periodo successivo di validità di quanto disposto ai commi da 1 a 7, i soggetti obbligati che si sono valsi dell'opzione di cui al precedente periodo, potranno effettuare la scelta di adesione per il periodo residuo di applicazione di quanto disposto al presente articolo. Tale periodo è da intendersi dal 2023 al 2032 per i soggetti obbligati che si sono valsi, nel periodo precedente, dell'opzione di non aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 7, mentre va dal 2028 al 2032 per soggetti obbligati che hanno aderito nel precedente periodo. I quantitativi di obbligo dei soggetti obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1 a 7 sono sottratti dalle corrispondenti quantità massime di biometano di cui al comma 1.
- 9. I produttori di biometano avanzato, in alternativa a quanto previsto al comma 1, possono richiedere al GSE di essere esclusi, anche parzialmente, e esclusivamente per

la quota di biometano che risulta immesso in rete e misurato in maniera dedicata e separata e secondo le modalità definite dal GSE nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 10, comma 2, dal ritiro del biometano immesso in rete e possono provvedere autonomamente alla vendita, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti, e in tal caso hanno diritto al solo valore dei corrispondenti CIC, valorizzati dal GSE a 375,00 euro. I produttori che immettono biometano avanzato in reti diverse da quelle con obbligo di connessione di terzi hanno diritto al riconoscimento del solo valore dei CIC corrispondenti al biometano immesso in consumo nei trasporti.

L'ammontare dei CIC corrisposti ai sensi del presente comma concorre al raggiungimento della quantità massima di cui al comma 1; i relativi impianti devono essere inclusi all'elenco di cui al comma 1, lettera e) per accedere all'incentivazione prevista.

- 10. Nel caso di impianti per la produzione di biometano avanzato di proprietà di imprese agricole, singole ed associate, le disposizioni di cui all'articolo 6 sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.
- 11. I produttori che immettono in consumo il biometano come carburante in uno o più nuovi impianti di distribuzione di gas naturale sia in forma GNC che GNL, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas naturale per il settore dei trasporti e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 600.000 euro ad impianto. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di biometano in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalità di restituzione della intera maggiorazione ottenuta qualora l'impianto di distribuzione di gas naturale sia chiuso alle vendite al pubblico prima di 10 anni, anche non continuativi e tenendo conto di eventuali periodi di messa in sospensiva, dalla data di inizio dell'attività di distribuzione del gas naturale.
- 12. I produttori che producono biometano nella forma liquida (in seguito BML) con un nuovo impianto di liquefazione di biometano, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di liquefazione, come comunicata al GSE che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 1.200.000 euro. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di BML in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di liquefazione del biometano, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalità di restituzione della intera maggiorazione ottenuta qualora l'impianto di liquefazione di biometano cessi di funzionare prima di 10 anni dalla data di inizio dell'attività di distribuzione del gas naturale in forma liquida.

Art. 7

(Incentivazione dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano)

- 1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 10, su richiesta del produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, il GSE, fatto salvo il comma 5, riconosce al produttore stesso il valore dei corrispondenti CIC attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro a certificato per la quantità massima annua prevista dall'articolo 3, comma 3, secondo le specifiche dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:
 - a) Gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti obbligati in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative.
 - b) Il GSE riconosce i CIC in maniera cronologica rispetto alla data di presentazione della domanda di qualifica in esercizio dell'impianto ai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute, pubblica il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua di CIC ritirabili. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore relativo all'anno precedente.
 - c) A tal fine, il GSE aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità degli impianti di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, o dell'effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biocarburante è oggetto di ritiro dei CIC da parte del GSE. Il GSE, inoltre, identifica e pubblica, con continuità, l'elenco degli impianti a cui ritirare i CIC, dando precedenza a quelli con data di domanda di qualifica in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilità sia superiore alla quantità massima annua di CIC ritirabili.
 - d) Ai fini della determinazione della quantità di biocarburante avanzato diverso dal biometano massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento che definisce nelle proprie procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2.
- 2. I produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano provvedono autonomamente alla vendita di tali biocarburanti ai soggetti obbligati tra quelli che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 4 e con i quali hanno un contratto di fornitura, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti. Il riconoscimento del valore dei CIC di cui al comma 1 è effettuato dal GSE a valle della vendita ad un soggetto obbligato del biocarburante avanzato diverso dal biometano e dopo che lo stesso soggetto obbligato abbia trasmesso al GSE tutte le informazioni attestanti l'ef-

fettiva immissione in consumo sul territorio nazionale di tali biocarburanti. Il Biocarburante avanzato diverso dal biometano viene acquistato dai soggetti obbligati ad un prezzo massimo, espresso in Euro a tonnellata, pari alla media della quotazione mensile del mese precedente, pubblicate dal Platt's, del prodotto entro il quale tale biocarburante viene miscelato per l'utilizzo finale come carburante e convertito in Euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro (USD/€) calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5%.

- 3. Il GSE stipula con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga, a cura del GSE, successivamente all'incasso dei corrispettivi dei relativi certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del GSE.
- 4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, il quantitativo minimo di biocarburanti da immettere in consumo nei diversi anni, si intende completamente immesso in consumo per la quota parte dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata al comma 1, per i soli soggetti obbligati che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 3 ai sensi del comma 5, a prescindere dai CIC per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano effettivamente riconosciuti dal GSE nei diversi anni.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo. Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste dal decreto 10 ottobre 2014.
- 6. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 5, e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con qualsiasi tipologia di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, ne danno comunicazione al GSE entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per i nuovi soggetti obbligati non oltre la prima autodichiarazione presentata, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e successive modifiche, di insorgenza dell'obbligo; detta comunicazione è riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 1 dicembre 2022, con riferimento al periodo successivo di validità di quanto disposto ai commi da 1 a 5, i soggetti obbligati che si sono valsi dell'opzione di cui al precedente periodo, potranno effettuare la scelta di adesione per il periodo residuo di applicazione di quanto disposto al presente articolo. Tale periodo è da intendersi dal 2023 al 2032 per i soggetti obbligati che si sono valsi, nel periodo precedente, dell'opzione di non aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 5, mentre va dal 2028 al 2032 per i soggetti obbligati che hanno aderito nel precedente periodo. I quantitativi di obbligo dei soggetti obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1 a 5 sono sottratti dalle corrispondenti quantità massime di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui al comma 1.

Articolo 8

(Riconversione di impianti a biogas esistenti)

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 sono applicate in misura pari al 100% dei CIC spettanti all'analogo nuovo impianto, nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche con incrementi di capacità produttiva, siano totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano. Nel caso di impianti di produzione elettrica a biogas esistenti, che beneficino di incentivi sull'energia elettrica prodotta e che a seguito della riconversione a biometano vogliano mantenere una parte della produzione di tale energia elettrica, le disposizioni di cui al presente comma si applicano qualora il produttore accetti la condizione che, a seguito della riconversione, l'incentivo spettante su detta produzione residua di energia elettrica sia erogato, per l'intero periodo residuo di diritto, che non deve essere inferiore a tre anni dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito, su una quota di produzione non superiore al 70% della produzione annua media incentivata, misurata dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'incentivo sull'energia elettrica (in assetto solo elettrico) fino alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione del biometano in assetto riconvertito. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007.
- 2. Il periodo di diritto al rilascio dei CIC per la produzione di biometano di cui al comma 1 è pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti. Qualora l'impianto da riconvertire abbia terminato alla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito e successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti ai nuovi impianti. Successivamente si applicano le disposizioni previste all'articolo 5.
- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del rilascio dei CIC agli impianti di cui al presente articolo, relativamente al biogas destinato alla produzione di biometano avanzato si applicano le disposizioni relative agli impianti di nuova costruzione. Per gli impianti di cui al presente articolo la maggiorazione di cui all'articolo 5, commi 5 e 6 è riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di riconversione e all'esercizio dell'impianto riconvertito contenga esplicita indicazione di tipologia e quantità in peso delle materie utilizzate con riferimento alle biomasse elencate all'articolo 5, comma 5. Per gli impianti di cui al presente articolo relativamente al biogas destinato alla produzione di biometano avanzato si applicano, inoltre, le maggiorazioni di cui all'articolo 6, commi 11 e 12.
- 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le eventuali modifiche apportate agli impianti esistenti non modificano le condizioni e il livello di incentivo alla produzione di energia elettrica preesistente alle modifiche di impianto realizzate, sempreché non comportino un aumento della potenza elettrica e fermo restando quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 9

(Procedura di qualifica)

- 1. Il produttore che intenda accedere alle disposizioni di cui al presente decreto, presenta domanda al GSE per il riconoscimento al proprio impianto della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal GSE. La domanda riporta almeno: *a)* soggetto produttore, *b)* ubicazione e tipologia dell'impianto, *c)* gli estremi del titolo autorizzativo o sua richiesta presentata all'Autorità competente e materie prime autorizzate, *d)* tecnologia utilizzata, *e)* capacità produttiva e destinazione della produzione, eventualmente comprensiva dei punti identificativi di misurazione e immissione in rete, intesa come previsto dall'articolo 1 comma 3, *f)* data di entrata in esercizio effettiva o presunta, *g)* producibilità attesa, *h)* stima della quantificazione degli autoconsumi previsti, *i)* tipo di meccanismo richiesto, *l)* data di decorrenza del periodo di rilascio dei CIC; *m)* categoria di intervento; *n)* modalità di collegamento alla rete del gas naturale; *l)* programmazione mensile delle forniture.
- 2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire al GSE non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena l'inammissibilità. Nel caso di impianto di produzione di biometano, pena l'inammissibilità, la domanda deve essere corredata almeno da:
 - a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la tipologia di impianto, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2;
 - b) copia del progetto definitivo dell'impianto, comprendente lo schema rappresentativo degli apparati di misura di produzione e di immissione in rete, intesa come previsto dall'articolo 1 comma 3, del biometano (qualità, quantità e odorizzazione ove previsto) nonché delle altre eventuali grandezze utili ai fini della determinazione dei CIC spettanti, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il produttore attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ai fini del riconoscimento dei CIC e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, o alla realizzazione dell'intervento di riconversione, ovvero di aver richiesto la medesima autorizzazione, presentata all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e nel caso di impianti di produzione di biometano connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, di essere in possesso della documentazione relativa alla richiesta di connessione alla rete.
- 3. Il GSE valuta la domanda e ne comunica l'esito della valutazione ai produttori entro 120 giorni dalla data di ricevimento, determinando in via presuntiva il quantitativo di CIC rilasciabili, sulla base dei dati tecnici dichiarati dallo stesso produttore. Il termine di 120 giorni va calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo produttore e ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183.
 - 4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE ogni variazione dei dati

degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori e l'avvenuta entrata in esercizio.

- 5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuto inizio dei lavori sull'impianto qualificato a progetto entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità.
- 6. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validità anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni dall'ottenimento della qualifica a progetto.
- 7. La domanda di cui al comma 1 contiene altresì eventuale indicazione di utilizzo di materie prime identificate dal GSE sulla base del titolo autorizzativo utilizzabili per la produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e varie)

- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se del caso l'Autorità aggiorna i propri provvedimenti in materia di:
 - a) modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3, identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano ammissibile alle disposizioni degli articoli 5 e 6, e disposizioni operative in materia di ritiro del biometano;
 - b) per i casi di cui agli articoli 5 e 6, modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e idoneo al rilascio dei CIC, prevedendo anche le modalità con le quali, nel caso di trasporto del biometano in stato gassoso o liquido, la rilevazione del dato di misura sia effettuata sia nel punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto, ovvero nel punto più a valle della produzione all'ingresso dell'impianto di consumo, sia subito a valle della raffinazione del biogas.
- 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE, acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, aggiorna e pubblica le procedure applicative per la richiesta e il rilascio dei CIC di sua competenza e per ogni altro compito ad esso affidato dal presente decreto, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 6.
- 3. Agli impianti ammessi alle disposizioni del presente decreto si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE.
- 4. I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo ai sensi degli articoli 5 e 6 sono eseguiti, in via autonoma o congiunta, dallo stesso GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti per le rispettive competen-

ze, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base di un programma annuale deliberato dallo stesso Comitato tecnico consultivo, su proposta del GSE. Le attività di verifica possono essere svolte mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito, anche senza preavviso, dove è ubicato l'impianto, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa. Il produttore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Ferme restando le sanzioni penali e/o amministrative previste dalle norme di riferimento e connesse alla produzione di dati o documenti non veritieri, ovvero di dichiarazioni false o mendaci, il GSE definisce, ove necessario, specifiche misure a garanzia dei CIC riconosciuti, anche prevedendo specifiche modalità che ne assicurino il recupero. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli, siano rilevanti, il GSE dispone la decadenza dei CIC nonché il recupero dell'incentivo già erogato, revocando, ove necessario, la qualifica di impianto di produzione di biometano.

- 5. Per le disposizioni di cui al presente decreto trova applicazione l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 6. Il GSE pubblica con cadenza annuale, e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo con l'elenco degli impianti ammessi alle disposizioni del presente decreto, l'indicazione della tipologia delle materie impiegate per la produzione di biometano, dell'ubicazione e capacità produttiva degli impianti e della quantità di biometano impiegata per ciascuna delle finalità del presente decreto. Il GSE altresì raccoglie con cadenza annuale i dati dei costi di produzione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano al fine di fornire al Ministero dello sviluppo economico le informazioni quantitative per il necessario adeguamento del valore dei CIC previsti dal presente decreto. Tale adeguamento si applica agli impianti entrati in esercizio trascorsi sei mesi dall'adeguamento stesso.
- 7. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi di incentivazione del biometano adottati nei principali Paesi europei, che raffronti, tra l'altro, i costi di generazione nei principali Paesi europei e in Italia.
- 8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, è possibile per i gestori delle reti con l'obbligo di connessione di terzi di imporre, in conformità con la normativa vigente, condizioni per il monitoraggio delle immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela della salute degli utenti e della sicurezza delle reti.
- 9. Nessun impianto di produzione di biometano avanzato o di altro biocarburante avanzato diverso dal biometano potrà accedere agli incentivi di cui al presente decreto per la parte eccedente la produzione annua massima di 150 mila tonnellate di biocarburanti.
- 10. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).
- 11. In caso di incentivi da erogare ad imprese nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia

dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno il GSE, nella determinazione dell'incentivo da erogare in base al presente decreto, tiene conto degli importi da recuperare.

Articolo 11

(Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2014)

- 1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 è così modificato ed integrato:
 - a. All'articolo 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) biocarburanti avanzati: biocarburanti, compreso il biometano, e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell'allegato 3 parte B. È riconosciuto come biocarburante avanzato, anche il biometano prodotto dagli impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi è considerato biocarburante avanzato il 70% della produzione di biometano. La verifica dei requisiti della materia prima avviene con le medesime modalità stabilite dall'articolo 4, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013."
 - b. All'articolo 2, comma 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente: "j) quota massima di certificati rinviabili: separatamente per i biocarburanti, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato o produttore di biometano può rinviare esclusivamente al secondo anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i soggetti obbligati, tale quota è pari ai valori percentuali dei rispettivi obblighi, espressi in certificati, oggetto di verifica nell'anno successivo a quello di immissione in consumo, che sono riportati nell'allegato 4. Tali soggetti possono rinviare i CIC solo dopo aver interamente assolto al rispettivo obbligo verificato nell'anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i produttori, tale quota è pari ai valori percentuali, che sono riportati nell'allegato 4, applicati ai CIC rilasciati per l'immesso in consumo nell'anno precedente a quello di verifica dell'assolvimento dell'obbligo. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati";
 - All'articolo 2, comma 1, alla lettera l) le parole "e per i biocarburanti avanzati," sono sostituite dalle parole ", per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano";
 - d. Il titolo dell'articolo 3 è modificato come segue: "Determinazione delle quantità annue di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo";
 - e. L'articolo 3 comma 3 è sostituito dal seguente: "I quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo sono calcolati sulla base delle seguenti formule:
 Bio = Q % x B t

Bio biometano avanzato = 0,75 x Q %avanzato x B t Bio altri biocarburanti avanzati = 0,25 x Q %avanzato x B t dove per:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio biometano avanzato si intende il quantitativo minimo annuo di biometano avanzato, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio altri biocarburanti avanzati si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio; Q% si intende la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

```
anno 2015 = 5.0\% di biocarburanti;
anno 2016 = 5.5\% di biocarburanti;
anno 2017 = 6.5\% di biocarburanti;
anno 2018 = 7.0\% di biocarburanti;
anno 2019 = 8.0\% di biocarburanti;
anno 2020 = 9.0\% di biocarburanti;
anno 2021 = 9.0\% di biocarburanti;
dall'anno 2022 = 9.0\% di biocarburanti.
```

Q % avanzato si intende la quota minima di biocarburanti avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

```
anno 2015 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2016 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2017 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2018 = 0,6% di biocarburanti avanzati;
anno 2019 = 0,8% di biocarburanti avanzati;
anno 2020 = 0,9% di biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 1,5% di biocarburanti avanzati;
```

dall'anno 2022 = 1,85% di biocarburanti avanzati.

Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla base della seguente formula:

```
Bt = (Pb \times Xb) + (Pg \times Yg),
```

dove per:

Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn; Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;

Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn; Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento."

- f. Alla fine dell'articolo 3, comma 4 è aggiunto: "Inoltre, con decreto del direttore generale della DGSAIE, sentito il Comitato biocarburanti, da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, può essere modificata la percentuale di ripartizione dell'obbligo avanzato tra biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per tener conto della effettiva disponibilità ed economicità dei diversi tipi di biocarburanti avanzati. Tali percentuali sono fissate in prima applicazione pari al:
 - a) 75 % per il biometano avanzato;
 - b) 25% per qualsiasi altro biocarburante avanzato diverso dal biometano."
- g. L'articolo 5, comma 2 è sostituito dal seguente: "Dall'anno 2018, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti deve essere assolto immettendo in consumo uno o più prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente decreto secondo le percentuali minime, differenziate per biocarburanti, biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, indicate all'art. 3, comma 3 per ogni anno di riferimento. I biocarburanti avanzati possono essere immessi in consumo anche con meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo di cui all'articolo 6, comma 1, da parte del GSE con o senza il ritiro del biocarburante e con preadesione da parte dei soggetti obbligati, secondo le tipologie e relative percentuali minime di cui all'articolo 3, commi 3 e 4."
- h. All'articolo 5 è introdotto il seguente comma 4: "4. Nell'anno 2020, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di immissione di cui all'articolo 3, comma 3, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7% del quantitativo, in termini energetici, di benzina e gasolio immesso in consumo nei trasporti nello stesso anno. Tale percentuale è valida anche per l'anno 2021 mentre si riduce al 6,7% nel 2022. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:
 - i. i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato 3 parte A e B del Decreto 10 ottobre 2014;
 - ii. i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, parte C, paragrafo 8, lettera b) e s.m.i.;
 - iii. i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto."
- i. All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato. L'immissione in consumo di biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n.28 e successive modifiche e integrazioni, e di carburanti e biocarburanti prodotti da materie prime di cui all'allegato 3 dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. L'immissione in consumo di biometano dà diritto a ricevere i certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013 come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, ed al solo fine di rappresentazione sintetica riportate nell'Allegato 2 del presente Decreto. L'immissione in consumo di biocarburante avanzato diverso dal biometano, prodotto da impianti ammessi al meccanismo previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018 dà diritto al riconoscimento dei certificati di immissione in consumo ai soli produttori, secondo le modalità previste dall'articolo 7 del medesimo decreto. Il numero dei certificati rilasciato è differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed è calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale."

- j. All'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente: "Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal. Ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi avanzati (biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) i certificati hanno un valore unitario di 5 Gcal."
- k. L'Articolo 6 comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti obbligati e i produttori di biometano possono disporre dei certificati emessi ai sensi del presente articolo entro e non oltre il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di immissione in consumo del biocarburante. Dopo tale data, eventuali certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono annullati. I certificati relativi al biocarburante immesso in consumo in un determinato anno non possono essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo verificato nello stesso anno."
- All'articolo 6, in fondo al comma 5 aggiungere le parole "ed il loro prezzo di scambio".
- m. L'articolo 7 comma 1 è sostituito dal seguente: "L'obbligo complessivo è calcolato mediante la seguente formula:

Obbligo CIC complessivo = Bio anno di riferimento / 10 dove:

Obbligo CIC complessivo è la somma del numero di certificati non avanzati e avanzati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere i rispettivi obblighi. Tale quantità è calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale:

Bio anno di riferimento è il quantitativo minimo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

Gli obblighi "avanzati" sono calcolati secondo le seguenti formule:

Obbligo CIC biometano avanzato = Biobiometano avanzato anno di riferimento / 5

dove:

Obbligo CIC biometano avanzato è il numero di certificati relativi all'immissione in consumo di biometano avanzato di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere all'obbligo avanzato relativo al biometano, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale:

Biobiometano avanzato anno di riferimento è il quantitativo minimo di biometano avanzato, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati = Bio_{altri biocarburanti avanzati} anno di riferimento / 5

dove:

Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati è il numero di certificati relativi all'immissione in consumo di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere all'obbligo avanzato relativo agli altri biocarburanti, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale:

Bio altri biocarburanti avanzati anno di riferimento è il quantitativo minimo degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

Ai fini del raggiungimento dell'obbligo complessivo, vale la seguente formula: Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati= Obbligo CIC complessivo – Obbligo CIC biometano avanzato - Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati dove

Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati è il numero di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere l'obbligo diverso da quello avanzato. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale."

- n. L'articolo 7, comma 2 è sostituito dal seguente: "Ogni anno il GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto dal 1° al 31 ottobre effettua la verifica del rispetto dei singoli obblighi, annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura degli stessi. L'esito della verifica è comunicato, attraverso il portale informatico di cui al successivo comma 8, agli interessati e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Comitato Biocarburanti con apposita relazione."
- o. L'articolo 7, comma 5 è sostituito dal seguente: "Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga, per ciascuna quota d'obbligo (biocarburanti diversi da quelli avanzati, biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) di un numero di certificati inferiore al 100% dei rispettivi obblighi ma superiore alla soglia di sanzionabilità indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente decreto, può compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le

- sanzioni di cui al comma precedente si applicano in ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito una quota dei propri obblighi inferiore alla suddetta soglia di sanzionabilità, per la parte mancante alla stessa. Tali sanzioni sono determinate separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui al precedente comma 1."
- p. All'articolo 7, in fondo al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole "Il quantitativo di certificati rinviabili viene determinato separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui al precedente comma 1. I certificati relativi ai biocarburanti avanzati eccedenti le rispettive quote di obbligo avanzato (biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) possono essere utilizzati anche per assolvere l'obbligo di biocarburanti diversi da quelli avanzati. Qualora tali certificati eccedano l'obbligo diverso da quello avanzato, possono essere rinviati all'anno successivo esclusivamente per coprire l'obbligo diverso da quello avanzato. Per i produttori di biometano la quota massima di certificati rinviabili è determinata sulla base dei CIC rilasciati per l'immesso in consumo nell'anno precedente a quello di verifica dell'assolvimento del corrispondente obbligo, applicando le percentuali riportate nell'allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati;"
- q. All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere: "g) dell'andamento del mercato dei titoli di immissione in consumo relativi ai biocarburanti ivi incluso il biometano che rechi, tra l'altro, le informazioni dei volumi e dei prezzi di scambio dei predetti titoli. A tal fine il GSE può integrare gli obblighi informativi per i soggetti che partecipano al predetto sistema di mercato."
- r. All'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5bis: "Oltre che nell'ambito del portale informatico del GSE di cui al precedente comma 5, i CIC sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei Mercati Energetici, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GME), le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME, sono approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello Sviluppo Economico.
- s. Nell'allegato 1, per il biogas, sono aggiunti il valore della massa volumica a 15° C pari a 0,000679 kg/dm3 e il valore del potere calorifico inferiore pari a 0.034 MJ/dm3.
- t. L'Allegato 3 è sostituito dall'Allegato 1, parte 2-bis al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le definizioni riportate nel medesimo decreto legislativo come modificato dal decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 e qui riportato al solo fine di rappresentazione sintetica nell'Allegato 3. Inoltre, si indica che rispondono alla definizione di colture energetiche erbacee di copertura, indicate alla lettera r) di tale allegato, le seguenti colture, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive:
 - Favino (Vicia faba minor)
 - Erba medica (Medicago sativa L.)

- Facelia (Phacelia spp.)
- ➤ Loiessa (Lolium spp.)
- ➤ Rapa invernale (Brassica rapa L.)
- ➤ Senape abissina (Brassica carinata L.) ➤ Sorgo (Sorghum spp.)
- Tabacco (Nicotiana tabacum L.)
- > Trifoglio (Trifolium spp)
- > Triticale (Triticum secalotriticum)
- > Sulla (Hedysarum coronarium L.)
- Veccia (Vicia sativa L.).

Articolo 12

(Partecipazione a quanto previsto dall'articolo 6 di impianti di produzione di biometano ubicati in altri Stati Membri)

- 1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.
 - 2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:
 - a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'articolo 11 della direttiva 2009/28/CE;
 - b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità;
 - c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale.
- 3. La quantità massima di biometano ritirabile per gli impianti di cui al comma 1 (QUE), è calcolata sulla base della seguente formula:

$$QUE = QTOTanno \ . \ \frac{\text{GimpSM1.\%FER}_{BiomT}\text{SM1} + \text{GimpSM2.\%FER}_{BiomT}\text{SM2} + + \text{GimpSMn.\%FER}_{BiomT}\text{SMn}}{\text{Gtot consumata ITA}}$$

Dove:

 $Q_{\mbox{ \tiny TOT anno}}$: è la quantità totale di producibilità di biometano, come indicata all'articolo 1, comma 10;

G imp SMn: è la quantità di gas naturale totale prodotta e importata in Italia dallo Stato Membro n:

%FER_{BiomT} SMn: è la percentuale di biometano da fonti rinnovabili rispetto al consumo di gas naturale nel settore dei trasporti dello Stato Membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

G tot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di gas naturale nei trasporti in Italia.

4. Entro il 1 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) e *c*) e in caso positivo provvede al ritiro dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3

e fino al raggiungimento delle rispettive quantità massime ammissibili indicate all'articolo 6, comma 1.

5. Quanto previsto dai commi da 1 a 4 non si applica nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 6.

Articolo 13

(Partecipazione al meccanismo incentivante di cui all'articolo 7 di impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano ubicati in altri Stati Membri)

- 1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.
 - 2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:
 - a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'articolo 11 della direttiva 2009/28/CE;
 - b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità;
 - c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale.
- 3. La quantità massima di biocarburante avanzato diverso dal biometano ritirabile per gli impianti di cui al comma 1 (QUE), è calcolata sulla base della seguente formula:

$$QUE = QTOTanno \ . \frac{\text{GimpSM1.\%FER}_{BiomT}\text{SM1} + \text{GimpSM2.\%FER}_{BiomT}\text{SM2} + + \text{GimpSMn.\%FER}_{BiomT}\text{SMn}}{\text{R tot consumate ITA}}$$

Dove:

Q TOT anno: è la quantità totale di biocarburante avanzato diverso dal biometano ritirabile, stabilita in 100 mila tonnellate;

G imp SMn: è la quantità totale di biocarburante avanzato diverso dal biometano importata in Italia dallo Stato Membro n;

%FER_{BiomT} SMn: è la percentuale di biocarburante avanzato diverso dal biometano destinato al settore dei trasporti dello Stato Membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

B tot consumata ITA: rappresenta la somma del valore di Xb e di Yg di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014.

- 4. Entro il 1 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) e c) e in caso positivo provvede al ritiro dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento delle rispettive quantità massime ammissibili indicate all'articolo 7, comma 1.
- 5. Quanto previsto dai commi da 1 a 4 non si applica nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 7.

Articolo 14

(Disposizioni finali, entrata in vigore)

- 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 1, comma 8, gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati.
- 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti dispiegati, ivi incluse le determinazioni assunte dall'Autorità in attuazione del decreto 5 dicembre 2013, compatibili con il presente decreto.
- 3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 Marzo 2018

Il Ministro dello Sviluppo Economico *Carlo Calenda*

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *Gian Luca Galletti*

Il Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali *Giuseppe Castiglioni*

ALLEGATO 1

PARTE A

Sottoprodotti ai fini del presente decreto:

• Sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.

PARTE B

Materie ai fini delle maggiorazioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del presente decreto:

 Materie elencate nella parte A e nella parte B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.

PARTE C

Materie ai fini dell'accesso ai meccanismi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto:

• Materie elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.

ALLEGATO 2

De	SEZIONE . terminazione del numero al produttore di bi	SEZIONE B Determinazione della maggiorazione prevista da articolo 6, commi 11 e 12			
Tipologia impianto	L'impianto di produzione del biometano è alimentato:	Gcal/CIC	I certificati vengono rilasciati su una quota percentuale del quantitativo di biometano immesso in consumo nei trasporti:	Determinazione	Durata
nuovo	esclusivamente da biomasse di cui all'art. 5, comma 5	5	100%	20% del numero CIC spettanti non comprensivi di maggiorazioni	fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione di distribuzione di gas naturale e comunque al massimo entro un valore di 600 mila euro del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di liquefazione e comunque al massimo entro un valore di 1,2 milioni di euro milioni
	da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale inferiore o uguale al 30% in peso	5	70%		
		10	30%		
	da altre biomasse, ovvero da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale superiore al 30% in peso	10	100%		
riconvertito	esclusivamente da biomasse di cui all'art. 5, comma 5	5	100%		
	da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale inferiore o uguale al 30% in peso	5	70%		
		10	30%		
	da altre biomasse, ovvero da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale superiore al 30% in peso	10	100%		

^{1e2} Il periodo di riconoscimento di questa maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione.

ALLEGATO 3

Parte A: Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati.

- a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
- *b)* Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
- c) Rifiuto organico come definito all'articolo183, comma 1 lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
- d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
 - e) Paglia.
 - f) Concime animale e fanghi di depurazione.
 - g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
 - h) Pece di tallolio.
 - i) Glicerina grezza.
 - l) Bagasse.
 - m) Vinacce e fecce di vino.
 - n) Gusci.
 - o) Pule.
 - p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
- *q)* Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
- r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).
- s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
 - t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.
- *u*) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*).
- *v)* Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*).

Parte B. Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati.

- a) Olio da cucina usato.
- b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE)
 n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Allegato 4
Soglia di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili

Anno di immissione in consumo dei biocarburanti diversi da avanzati, del biometano avanzato e degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano	Anno di verifica degli obblighi	Soglia di sanzionabilità per singolo obbligo	Quota massima certificati rinviabili all'anno successivo per singolo obbligo
2014	2015	75%	25%
2015	2016		
2016	2017		
2017	2018	80%	20%
2018	2019		
Dal 2019 in poi	Dal 2020 in poi	95%	5%

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 maggio 2018

Disposizioni per il calcolo della quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini delle comunicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

IL DIRETTORE GENERALE

per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE

per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6 del citato decreto legislativo n. 55 del 2011 che integra il decreto legislativo n. 66 del 2005 mediante l'introduzione dell'art. 7-bis (Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra) ai sensi del quale i fornitori di combustibili nel settore trasporti devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto ad un valore di riferimento stabilito a livello comunitario:

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 51 del 2017 che modifica e integra l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 66 del 2005 estendendo anche ai fornitori di energia elettrica l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra e, al comma 6, prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico siano definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricità fornita in termini quantitativi e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra;

Decreta:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri di calcolo della quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali nonché i criteri di calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra conseguenti alla produzione e all'utilizzo di detta elettricità, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, comma 6.

Art. 2

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
 - 2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) Fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto;
 - Quantità di energia elettrica fornita: quantità annuale di elettricità erogata dal singolo fornitore all'insieme dei veicoli stradali circolanti sul territorio nazionale;
 - c) Punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico o sostituire la batteria di un veicolo elettrico;
 - *d)* Punto di ricarica pubblico: punto di ricarica posto in aree pubbliche o in aree private aperte al pubblico;
 - e) Contratti e allacci dedicati: contratti e allacci di fornitura di energia elettrica espressamente destinata alla ricarica di veicoli stradali, a consumo o forfettaria, stipulati dal fornitore con utenza privata;
 - f) Trasporto pubblico locale (TPL): l'insieme dei filobus e degli autobus utilizzati dall'operatore del trasporto pubblico locale alimentati con energia elettrica.

Art. 3

Quantità di energia elettrica rilevata

1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i fornitori comunicano al GSE le rispettive quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali calcolata secondo le modalità e i criteri di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

Art. 4

Calcolo delle intensità delle emissioni gas serra

- 1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, la relativa metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra è pubblicata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento sul sito web del GSE che provvede altresì, entro la medesima data, a calcolare un valore di riferimento dell'intensità emissiva relativa alla produzione e all'utilizzo dell'energia elettrica fornita ai veicoli stradali.
- 2. Il valore e la metodologia di cui al comma 1 sono stimati tenendo conto del mix energetico nazionale, dei rendimenti nei processi di produzione dell'energia, delle perdite di rete, degli scambi con l'estero, delle emissioni afferenti la fase di upstream, delle stime prodotte a livello comunitario da istituzioni pubbliche e possono essere aggiornati su base annuale.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Disposizioni finali e entrata in vigore

- 1. L'Allegato I puà essere aggiornato con successivo decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
- 2. Il GSE, nel rapporto di cui comma 12 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 66 del 2005, rileva la conformità delle informazioni trasmesse dai fornitori alle disposizioni di cui al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL CLIMA E L'ENERGIA
Grimaldi

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO
E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Dialuce

Allegato I

Modalità di comunicazione dell'energia elettrica fornita ai veicoli stradali

- 1. I fornitori comunicano al GSE la quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali di cui all'art. 3 nelle seguenti componenti:
 - a) Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite i punti di ricarica pubblici;
 - Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite punti di ricarica privati, diversi da quelli di cui alla lettera c), con contratti e allacci dedicati;
 - Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, destinata al trasporto pubblico locale:
 - d) Quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite modalità diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), ma comunque rilevabile, ad esempio attraverso i punti di ricarica dotati di sistemi di rilevazione ed archiviazione dei consumi.
- 2. Ulteriori quantità di energia elettrica fornite ai trasporti, non direttamente rilevabili con le modalità di cui al punto 1, possono essere comunicate dai fornitori impiegando procedure di calcolo indiretto predisposte e pubblicate dal GSE. A tal fine, successivamente alla pubblicazione delle predette procedure, i fornitori comunicano al GSE i dati necessari.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 novembre 2019.

Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

е

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni:

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel:

Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in particolare:

- a) l'art. 24, recante la disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012;
- b) l'art. 33, recante disposizioni in materia di biocarburanti;
- c) l'art. 38 che disciplina i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento ai fini dell'ottenimento degli incentivi;
- d) l'art. 39 recante disposizioni inerenti la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite:

- a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti previsto all'art. 7-quater, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonché le relative procedure di adesione;
- b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-quater, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
- c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 del citato art. 7-quater;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, recante «Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi», che stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55;

Vista la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio europeo del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel:

Vista la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili:

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»;

Considerata l'esigenza di modificare il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, sia con riferimento ai biocarburanti che ai bioliquidi;

Vista la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01 del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;

Vista la decisione della Commissione europea 2010/335/CE relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;

Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 36 del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»:

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 recante «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»:

Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del comitato tecnico consultivo dei biocarburanti»;

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2014, recante «Aggiornamento condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti»:

Visto il decreto interministeriale n. 5046 del 26 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 recante «Valutazione della conformità: requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;

Vista la norma tecnica UNI/TS 11429:2011 recante «Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi»;

Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante «Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa»;

Vista la norma tecnica ISO/IEC 17011:2017 recante «Valutazione della conformità Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità»;

Visto il regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento, che stabilisce la qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la metodologia basata sulla valutazione del rischio per stabilire il campione minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione;

DECRETA:

Art. 1.

Finalità del decreto

- 1. Al fine di accertare la sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi, il presente decreto stabilisce:
 - a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché le procedure di adesione allo stesso;
 - b) le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni di cui all'art.2, comma 2, lettera l);
 - c) le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12.

Art. 2.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ad esclusione di quella di cui alla lettera i-septies), nonché le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) «Autorità nazionali competenti»: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico;
 - b) «Comitato tecnico consultivo biocarburanti» (di seguito «Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150 del 21 dicembre 2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
 - c) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009;
 - d) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo riconoscimento EA/ IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1;
 - e) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un organismo di accreditamento che svolge attività di valutazione della conformità di un operatore economico di cui al comma 3 del presente articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
 - f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del presente articolo;
 - g) «Certificato di conformità dell'azienda»: certificato rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico, che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di sostenibilità ovvero del certificato di sostenibilità;
 - h) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui alla lettera i) relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali contenute nel certificato di cui alla lettera m), anche tramite l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;
 - i) «Dichiarazione di sostenibilità»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una stessa catena di consegna del biocarburante e bioliquido, e rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta;
 - «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in par-

- ticolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima;
- m) «Certificato di sostenibilità»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c) e d) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;
- n) «Partita»: quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee;
- o) «Biocarburanti avanzati»: biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione dei carburanti rinnovabili avanzati;
- e) «Carburanti rinnovabili avanzati»: carburanti rinnovabili di cui alla parte A, lettere t), u) e v) dell'allegato 1, parte 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:
- q) «Biogas»: il gas prodotto dalle biomasse tramite digestione anaerobica, il gas prodotto dalle biomasse tramite processi termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai processi di depurazione;
- r) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
- s) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati al trattamento delle acque reflue civili e industriali;
- di entrata in esercizio dell'impianto»: data in cui l'impianto ha iniziato a produrre il biocarburante o bioliquido per il quale si rilascia la dichiarazione di sostenibilità o il certificato di sostenibilità;
- u) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;
- v) «Colture di secondo raccolto»: colture che seguono o precedono una coltura alimentare rispettando il principio di rotazione;
- z) «Documento di trasporto»: documento che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT), documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di trasporto delle merci;
 - aa) «Accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA»: accordi internazionali che assicurano il riconoscimento dell'equivalenza delle attività di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari all'interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF-ILAC a livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);
 - bb) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;

- *cc)* «Terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi;
- *dd)* «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE.
- 3. Ai fini del presente decreto, per «operatore economico» si intende ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del territorio nazionale, che svolge una o più delle seguenti attività:
 - a) produzione e cessione di ogni materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele;
 - b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale e prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera a);
 - c) produzione e/o cessione di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale;
 - d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale, prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera c).
- 4. Nella filiera del biometano, tra gli operatori economici di cui al comma 3, lettera *a*), si considera «primo operatore economico della filiera»:
 - a) il gestore della discarica, qualora la produzione di biometano avvenga a partire da gas di discarica;
 - b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a partire dai gas derivante dai processi di depurazione;
 - c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).
 - 5. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:
 - a) i produttori di oli vegetali esausti, compresi le mense e i ristoranti, le isole ecologiche e le campane stradali che conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati:
 - 1) al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 2) ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 3) quando si presentano i requisiti di cui all'art. 18;
 - b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento, nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;
 - c) i gestori della raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono calcolate dal soggetto di cui al comma 4, lettera c).

Art. 3.

Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

- 1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:
 - a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui all'art. 4 del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;
 - b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi dell'art. 7;
 - c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformità dell'azienda, e che si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
 - d) il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51;
 - e) il Gestore dei servizi energetici (in seguito «GSE»), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Art. 4.

Schema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

- 1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformità allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di:
 - a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567;
 - b) il regolamento tecnico (di seguito RT 31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento:
 - c) le modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto;
 - d) le modalità di rilascio del certificato di conformità dell'azienda, ai sensi dell'art.
 8 del presente decreto;
 - e) la documentazione rilasciata dagli operatori economici in accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 e dell'allegato 1 del presente decreto;
 - f) la metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, ai sensi dell'art.
 11 e dell'allegato 3 del presente decreto;
 - g) la gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.

Art. 5.

Accreditamento

- 1. Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, previa comunicazione all'Organismo nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, sono inseriti in apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall'Organismo nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.
- 2. Gli organismi di accreditamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d*) del presente decreto che operano ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2017 e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008:
 - a) accreditano gli organismi di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e assegnano un codice identificativo a ciascun organismo accreditato;
 - b) comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli organismi di certificazione accreditati con competenza sullo schema di cui all'art. 4, nonché ogni eventuale variazione da apportare a tale elenco:
 - c) vigilano sull'operato degli organismi di certificazione che hanno accreditato;
 - d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti di cui al comma 3, eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello schema di cui all'art.
 4, imputabili agli organismi di certificazione che hanno accreditato;
 - e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera d), provvedono all'archiviazione della procedura di accertamento qualora ne ritengano carenti i presupposti, ovvero alla revoca o alla sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza.
- 3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello schema da parte degli organismi di certificazione possono essere segnalati all'organismo che ha effettuato l'accreditamento dal comitato, nel caso dei biocarburanti, ovvero dal GSE, nel caso dei bioliquidi. In tal caso, l'organismo di accreditamento competente informa dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, lettera d) anche il soggetto segnalante.
- 4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Organismo nazionale di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché alla normativa di riferimento vigente.

Art. 6.

Operatore economico

1. Ogni operatore economico che intende aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3 del presente decreto presenta istanza ad un organismo di certificazione

zione per l'ottenimento di un certificato di conformità dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. Il certificato viene rilasciato all'operatore economico previo esito positivo della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) del presente decreto.

- 2. Ai fini dell'ottenimento del certificato di conformità dell'azienda, l'operatore economico adotta un sistema di gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonché sul sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12 del presente decreto.
- 3. L'operatore economico titolare del certificato di conformità dell'azienda è autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilità ovvero i certificati di sostenibilità di cui all'art. 9 del presente decreto.
- 4. Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa stipula in forma scritta di apposito contratto, può assumere su di sé anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al sistema di certificazione altrimenti ricadenti su uno o più degli operatori economici della medesima catena di consegna.
- 5. Ogni operatore economico della catena di consegna è tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilità, dei certificati di sostenibilità, nonché della documentazione a supporto delle stesse di cui all'art. 9 per un periodo di 5 anni dal momento in cui tali documenti sono rilasciati.

Art. 7.

Organismi di certificazione

- 1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle informazioni più recenti fornite dagli organismi di accreditamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del presente decreto. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione l'attività di verifica della completezza di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità.
 - 3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:
 - a) una verifica iniziale, da svolgersi prima del rilascio del certificato di conformità dell'azienda ai fini dell'adesione dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione. Per gli operatori economici già operanti nella filiera di produzione di biocarburanti, che decidano di rivolgersi ad un organismo di certificazione diverso ovvero che decidano di passare da un precedente sistema di certificazione volontario al Sistema nazionale di certificazione, la verifica ini-

- ziale è volta ad accertare anche l'esito positivo dell'ultima verifica svolta dal precedente organismo di certificazione o sistema volontario;
- b) la prima verifica di sorveglianza, che è effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità dell'azienda; durante tale verifica l'organismo di certificazione effettua una simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformità rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione;
- c) verifiche di sorveglianza annuali a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda;
- d) la verifica volta al rinnovo del certificato di conformità dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di scadenza dello stesso, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 4.
- 4. L'organismo di certificazione ha facoltà di effettuare verifiche supplementari volte ad accertare eventuali situazioni di non conformità ai sensi dell'art. 8, comma 6 del presente decreto, ovvero per verificare situazioni critiche, quale ad esempio la cessazione improvvisa di attività prima della verifica di cui al comma 3, lettera *c*), del presente articolo.
- 5. Le autorità nazionali competenti possono affiancare gli organismi di certificazione durante le verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.
- 6. Gli organismi di certificazione curano la redazione, l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:
 - a) un registro degli operatori economici sottoposti alle loro verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo, coincidente con quello relativo al certificato di conformità dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b);
 - b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.

Il registro di cui al comma 6, lettera *a*), del presente articolo nonché i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di conformità dell'azienda sono trasmessi al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

- 7. Gli operatori economici aderenti a più sistemi di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi, durante le verifiche di cui al comma 3, lettera c), devono rendere accessibili agli organismi di certificazione le registrazioni relative alle quantità di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita dalla propria fase produttiva, indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del controllo, affinché si possa verificare che i volumi movimentati attraverso i singoli schemi per cui la società è certificata siano coerenti con i volumi complessivi movimentati dall'operatore.
- 8. Le verifiche sono svolte in conformità a quanto previsto all'allegato 2, parti A e B, al termine delle quali l'organismo di certificazione redige un rapporto di verifica ispettiva secondo quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare.

Art. 8.

Certificazione di conformità dell'azienda

- 1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a*), un certificato di conformità dell'azienda. L'operatore economico titolare del certificato di conformità è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilità ovvero il certificato di sostenibilità ai sensi di cui all'art. 9.
- 2. Il certificato di conformità dell'azienda contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i seguenti elementi:
 - a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità dell'azienda;
 - b) il numero identificativo del certificato di conformità dell'azienda;
 - c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformità dell'azienda;
 - d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;
 - e) la data di rilascio del certificato di conformità dell'azienda;
 - f) la data di scadenza del certificato di conformità dell'azienda;
 - g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera c);
 - h) l'eventuale periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione di cui al comma 6.
- 3. Il campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda, di cui al comma 2, lettera *d*), è delimitato all'interno del certificato di conformità mediante l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) l'elencazione di tutte le attività che l'operatore economico certificato è idoneo a svolgere;
 - l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di più materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno;
 - c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonché l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilità dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attività;
 - d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche:
 - l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo;
 - 2) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attività ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad accertare la conformità del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo;
 - e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

- f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto è a cura e responsabilità del produttore e richiede la conferma da parte dell'organismo di certificazione;
- g) qualora l'attività svolta dall'operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo.
- 4. Il certificato di conformità ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volontà contraria che sia espressa dall'operatore economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo è automatico per altri cinque anni dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera *d*), abbia avuto esito positivo.
- 5. Il certificato è rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, è accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.
- 6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio un utilizzo, ingannevole o fraudolento del certificato di conformità da parte dell'operatore economico che ne è titolare, ovvero qualora l'operatore economico ostacoli lo svolgimento dell'attività di verifica di cui all'art. 7, comma 3, l'organismo di certificazione dispone la revoca immediata del certificato di conformità.
- 7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio eventuali irregolarità, inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico, diverse dai casi di cui al comma 6, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'operatore economico è tenuto ad adottare specifiche misure correttive comunicate dall'organismo di certificazione. In caso di inutile decorso del termine fissato, l'organismo di certificazione dispone la sospensione del certificato di conformità dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'operatore economico è tenuto ad adottare le medesime misure correttive già comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, l'organismo di certificazione svolge una verifica supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito positivo revoca la sospensione del certificato di conformità dell'azienda, in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformità dell'azienda.
- 8. La revoca del certificato di conformità dell'azienda comporta l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere le dichiarazioni di sostenibilità e i certificati di sostenibilità di cui all'art. 9. Nel periodo compreso tra la sospensione del certificato di conformità e la revoca della sospensione l'operatore economico non può adottare né emettere dichiarazioni di sostenibilità o certificati di sostenibilità per i prodotti ceduti; restano in ogni caso valide le dichiarazioni di sostenibilità e i certificati di sostenibilità emessi dall'operatore economico anteriormente alla sospensione del certificato.
- 9. Le decisioni di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate, sono comunicate dall'organismo di certificazione all'operatore economico e alle Autorità nazionali

competenti, nonché al GSE, che provvede ad annotarle all'interno dell'elenco di cui all'art. 7, comma 6, ultimo periodo.

Art. 9.

Dichiarazione di sostenibilità e certificato di sostenibilità

- 1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilità redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, la dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte A del presente decreto e contiene i seguenti elementi:
 - a) natura, volume ovvero quantità della partita;
 - b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO equivalente per unità di prodotto, relative alla partita;
 - c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo;
 - d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati;
 - e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, richiamati anche dall'art. 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso di materie prime coltivate sul territorio europeo, di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo;
 - f) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico;
 - g) indicazioni sul luogo di origine;
 - h) copia del certificato di conformità dell'azienda;
 - i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
 - dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art.
 12 del presente decreto;
 - m) mese e anno del raccolto;
 - n) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;
 - o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali.
- 3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i seguenti elementi:
 - a) natura, volume ovvero quantità della partita;
 - b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltu-

- ra, della pesca e della silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
- c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/ fasi produttiva/e e il codice identificativo dell'operatore economico;
- d) tipo di attività e processo produttivo da cui è generato il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;
- e) copia del certificato di conformità dell'azienda;
- f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione:
- g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/ CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo;
- n) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'art. 184bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;
- i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unità di prodotto relative al trasporto della partita;
- estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;
- m) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali;
- n) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art.
 12 del presente decreto.
- 4. La dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 3 è prodotta su base semestrale nei seguenti casi:
 - a) produzione delle sostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016. In tal caso la dichiarazione contiene, oltre alle informazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i quantitativi complessivamente utilizzati o conferiti a qualsiasi titolo a soggetti terzi sono congruenti con la consistenza del bestiame, come definita dal citato decreto interministeriale. Il soggetto ricevente include nella dichiarazione anche le emissioni relative al trasporto di tali sostanze dal luogo di produzione fino al proprio sito;
 - b) produzione del gas da discarica. In tal caso, la dichiarazione contiene, oltre ai codici di cui alle lettere c) e f) del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i quantitativi di gas complessivamente prodotti e captati sono congruenti con i volumi di rifiuti trattati. Il soggetto ricevente il gas dovrà includere anche le emissioni del trasporto del gas dalla discarica all'impianto di produzione di biometano.

- 5. La dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 per le fasi intermedie successive a quelle di cui ai commi 2 e 3 è redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C o nel caso specifico della digestione anaerobica, parte D, al presente decreto e contiene i seguenti elementi:
 - a) natura, volume ovvero quantità della partita;
 - b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO₂ equivalente per unità di prodotto, relative alla partita;
 - c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
 - d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
 - e) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante o bioliquido, se pertinente;
 - f) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalità di cui all'art.
 12;
 - g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo dell'operatore economico;
 - h) indicazioni sulla/sulle materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto intermedio/finito;
 - i) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilità;
 - l) copia del certificato di conformità dell'azienda;
 - m) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione:
 - n) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera g);
 - o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
 - estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;
 - q) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena.
- 6. L'ultimo operatore economico della catena di consegna, sia esso il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, paragrafo *c*) oppure paragrafo *d*), al momento della cessione di una partita, emette un certificato di sostenibilità redatto ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità di cui al comma 10, lettera *c*).

Tale certificato è redatto utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte D2 o parte E, al presente decreto e contiene i seguenti elementi:

- a) natura, volume ovvero quantità della partita;
- b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, nonché emissioni complessive, espresse in termini di CO₂ equivalente per unità di energia (MJ) relative alla partita;
- c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
- d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
- e) data di entrata in esercizio dell'impianto di biocarburanti o bioliquido, se pertinente;
- f) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa nelle modalità di cui all'art. 12;
- g) dichiarazione che il prodotto è sostenibile e relativo valore di risparmio di emissioni di gas serra conseguito;
- h) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo dell'operatore economico;
- i) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del biocarburante o bioliquido, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del biocarburante o bioliquido;
- l) copia del certificato di conformità dell'azienda;
- m) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilità;
- n) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
- o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera g);
- p) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
- q) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;
- r) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena.

- 7. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di più fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno del medesimo stabilimento, può adottare un'unica dichiarazione di sostenibilità ovvero un unico certificato di sostenibilità.
- 8. Nel caso in cui l'operatore economico sia stabilito fuori dal territorio europeo, la documentazione di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo è redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» e asseverata dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorità riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione della «apostille» rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla convenzione stessa. Nel caso di rilascio di più partite in uscita, può essere ammissibile una dichiarazione giurata unica riferita ad entrambe, purché espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante menzione del singolo codice della partita), in accompagnamento a tutti i certificati relativi alle varie partite.
- 9. Le dichiarazioni di sostenibilità, il certificato di sostenibilità e tutta la documentazione allegata sono redatti in lingua italiana o inglese; se redatti in altre lingue l'operatore economico deve produrre una traduzione in italiano, autocertificandone la corrispondenza all'originale.
- 10. Affinché il certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione sia valido ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui agli articoli 24, 33 e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a) le dichiarazioni di sostenibilità devono viaggiare in accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di invio di una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico successivo entro sessanta giorni dalla data dell'invio stesso, come deducibile dal documento di trasporto. Tale previsione è valida anche nel caso di certificazione di gruppo di cui all'art. 15. In sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve esibire la documentazione in originale;
 - b) tutti gli operatori della medesima catena di consegna devono essere in possesso di una certificazione di conformità dell'azienda in corso di validità al momento in cui emettono una dichiarazione di sostenibilità o un certificato di sostenibilità nonché al momento dell'invio di una partita;
 - c) con riferimento al certificato di sostenibilità:
 - nel caso di bioliquidi e di biocarburanti diversi da quelli di cui al punto 2), il
 certificato di sostenibilità deve pervenire telematicamente all'utilizzatore o
 al fornitore in accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro
 sessanta giorni dalla data di invio fisico della partita, come deducibile dal
 documento di trasporto, che lo deve conservare per 5 anni. In sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve disporre della
 documentazione in originale da esibire durante la stessa;
 - 2) nel caso di biocarburanti avanzati e di biometano, i produttori che aderisco-

no ai meccanismi di cui agli articoli 5, 6 o 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, emettono e mantengono per cinque anni il certificato di sostenibilità e lo mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. Tali produttori, in questi specifici casi, si configurano come l'ultimo anello della catena di consegna. A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto fino all'impianto di distribuzione o al fornitore.

11. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera *g*), è redatta in lingua italiana o inglese durante la verifica di sorveglianza prevista, ha validità a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilità o ai certificati di sostenibilità.

Art. 10.

Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione

1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario ovvero nel caso l'Unione europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici possono dimostrare la attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio delle informazioni, sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi o conformemente a tali accordi.

L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:

- a) dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto finale al fornitore o all'utilizzatore;
- b) da tutti gli operatori, a partire dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.
- 2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita previste dai sistemi o dagli accordi di cui al comma 1 sono considerate valide ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 6. Gli operatori economici successivi che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione assicurano che tali informazioni siano riportate nelle proprie dichiarazioni di sostenibilità e certificato di sostenibilità.
- 3. Ove i sistemi volontari ovvero gli accordi di cui al comma 1 assicurino il rispetto solo parziale dei criteri di sostenibilità, gli operatori economici della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la certificazione, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso un altro sistema volontario o il Sistema nazionale di certificazione.
- 4. Nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio europeo, l'autocertificazione di cui al comma 1 dovrà essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata ita-

liana, consolato o da altre autorità riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o apostille) rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato — e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa.

Art. 11.

Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra

- 1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi:
 - a) utilizzando valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B;
 - b) per le filiere per le quali è stato previsto un valore standard, utilizzando i valori standard disaggregati di cui all'allegato 3, parte D:
 - 1) tabelle A e E per la fase di coltivazione delle materie prime;
 - 2) tabelle B e F per la fase della lavorazione;
 - 3) tabelle C e G per le fasi di trasporto e distribuzione.

In alternativa ai valori di cui alla lettera *b*), punto 1), possono essere utilizzati i valori contenuti nelle relazioni approvate dalla Commissione europea di cui all'art. 7-quinquies, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

- 2. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi sono determinate secondo uno dei seguenti metodi:
 - *a)* per le filiere per le quali è stato previsto un valore standard, servendosi dei valori standard totali di cui all'allegato 3, parte D, tabelle D e H;
 - b) utilizzando sia valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B, che i valori standard disaggregati di cui al comma 1, lettera b), per le filiere per le quali è previsto.
- 3. Il valore del risparmio di emissioni di gas serra conseguito grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi come combustibile è determinato secondo uno dei seguenti metodi:
 - a) per le filiere per le quali è previsto un valore standard e se le emissioni nette di carbonio a seguito della modifica di destinazione dei terreni, calcolate come previsto dalla decisione della Commissione n. 335 del 10 giugno 2010, sono pari a zero, utilizzando il valore standard riportato alla lettera E, punto 2, tabelle I ed L dell'allegato 3;
 - b) servendosi della formula nonché delle metodologie di calcolo riportate nell'allegato 3, lettera E, punto 1, a partire dai valori delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 2.
- 4. Nel caso di biocarburanti e bioliquidi la cui filiera di produzione non è individuata nelle tabelle dell'allegato 3, gli operatori economici utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'allegato 3, parte B.

5. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, nel caso di filiere del biometano non presenti nell'allegato 3, parte B, al presente decreto oppure presenti in tale allegato ma che concorrono alla produzione di biogas in codigestione con altre filiere, per la determinazione delle emissioni di gas serra inerenti la filiera del biometano e del relativo valore di risparmio di emissioni rispetto alla filiera tradizionale si applica la metodologia di calcolo presente nella norma UNI TS 11567.

Art. 12.

Sistema di equilibrio di massa

- 1. La rintracciabilità lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi è assicurata applicando il sistema di equilibrio di massa secondo quanto disciplinato dall'art. 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
- 2. Il lotto di sostenibilità è il parametro quantitativo all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce che la quantità di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Esso coincide con una o più partite e può essere espresso in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
- 3. L'equilibrio di massa può essere continuo nel tempo, nel qual caso occorre che in nessun momento la quantità di materiale sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al sistema, in coerenza coi limiti temporali di cui al comma 4 del presente articolo e regolarmente verificato.
- 4. Salvo quanto previsto al comma 12 del presente articolo, il lotto di sostenibilità non può riguardare un periodo superiore a dieci mesi per la fase di coltivazione della materia prima e di tre mesi per le altre fasi. È possibile cambiare il periodo di riferimento solo successivamente alla chiusura del lotto, previa comunicazione all'organismo di certificazione.
- 5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di massa è definito da un confine spaziale che coincide con un luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico operatore economico.
- 6. Ogni operatore economico predispone adeguati sistemi volti a garantire che l'equilibrio sia rispettato. Nel caso in cui la quantità di materiale sottratta sia inferiore a quella aggiunta, l'eccedenza di materiale sostenibile fisicamente presente in magazzino può essere conteggiata nel periodo di riferimento immediatamente successivo.
- 7. Salvo quanto previsto al comma 9, ai fini dell'equilibrio di massa nell'ambito del lotto di sostenibilità, quando sono mescolate più partite con caratteristiche di sostenibilità diverse ovvero non tutte in possesso di caratteristiche di sostenibilità, le diverse dimensioni e caratteristiche di sostenibilità di ciascuna partita rimangono associate alla miscela, che può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, il sistema di equilibrio di massa è applicabile purché le partite in questione siano misce-

labili da un punto di vista chimico-fisico. Il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano può essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilità, corredata di dimensioni, purché la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilità presenti nella miscela.

- 8. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti.
- 9. Ai sensi del comma 1, in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti, non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione. Nella filiera di produzione del biometano l'impianto a partire dal quale la miscelazione è consentita coincide con l'impianto di digestione anaerobica.
- 10. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.
- 11. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2.
- 12. Nella fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica il lotto di sostenibilità è il quantitativo caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della produzione a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso (qualitativi e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga al comma 4, esso è espresso in termini quantitativi temporali e non può essere superiore ai sei mesi; è consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento del lotto, a seguito di variazione della dieta.

Art. 13.

Disposizioni per i biocarburanti per l'accesso alle maggiorazioni

1. Ai sensi dell'art. 7-quater, comma 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, e agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, tutti gli operatori economici afferenti la catena di consegna devono aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3.

Art. 14.

Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per beneficiare di sistemi incentivanti

- 1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi, che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono rilasciare, in accompagnamento alla partita in uscita, una dichiarazione di sostenibilità o un certificato di sostenibilità conforme a quanto è previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della catena di consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano nella dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi 2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni:
 - a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto all'art. 9, commi 2, lettera f), 3, lettera c), 5, lettera g) e 6, lettera h), possono essere indicati i dati anagrafici dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e il codice identificativo che l'organismo ha loro attribuito;
 - b) in luogo del codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione previsto all'art. 9, commi 2, lettera i), 3, lettera f), 5, lettera m) e 6, lettera n), può essere indicata la data dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento utile al suo reperimento;
 - c) in luogo del codice operativo dell'operatore economico, laddove il sistema volontario non lo preveda, i dati anagrafici dello stesso, al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto;
 - d) in luogo delle informazioni previste all'art. 9, commi 2, lettera o), 3, lettera m),
 5, lettera q) e 6, lettera r), vanno fornite le informazioni nelle modalità previste dal sistema volontario.
- 3. Ai fini di cui al comma 1, la dichiarazione di sostenibilità o il certificato di sostenibilità devono essere accompagnate, nei casi previsti al comma 4, anche da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni siano sotto il suo controllo. La dichiarazione è redatta in lingua italiana o inglese, secondo il modello di cui all'allegato 4, durante la verifica di sorveglianza prevista secondo le regole del sistema volontario, ha validità a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilità o ai certificati di sostenibilità.
 - 4. La dichiarazione di cui al comma 3 è necessariamente richiesta:
 - a) nel caso in cui tutta la filiera aderisca al sistema volontario oppure ad un accordo, per l'ultimo operatore economico che emette il certificato di sostenibilità e che cede il prodotto finale all'utilizzatore;
 - b) nel caso in cui l'ultimo operatore aderisca al Sistema nazionale di certificazione, per l'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o un accordo, che emette dichiarazione di sostenibilità e cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.

5. La dichiarazione di sostenibilità e il certificato di sostenibilità di cui al comma 1 devono essere redatti da ogni operatore afferente la catena di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio comunitario, la documentazione dovrà essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorità riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o apostille) rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato — e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa.

Art. 15.

Certificazione di gruppo

1. È ammessa la possibilità per le tipologie di operatori di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al Sistema nazionale di certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema è presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformità del gruppo.

Al certificato di conformità del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilità di cui all'art. 9.

2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da operatori economici che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente.

La certificazione di gruppo è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) il gruppo può organizzarsi come:
 - 1) entità giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure
 - gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a uno spremitore o collettore;
- b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta;
- c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso di cui alla lettera a), punto ii), il coordinatore non può essere svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura;
- d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta:
- e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli

- interni. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attività svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di gas serra;
- f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;
- g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo, devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
 - appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non è una azienda agricola può non appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero
 - appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore;
- *h*) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

3. Il gruppo di cui al comma 1 è costituito da produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformità alle modalità previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In tal caso la certificazione di gruppo è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) il gruppo può organizzarsi come gruppo strutturato di produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a una distilleria;
- b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati, in forma scritta, tra i singoli produttori dei sottoprodotti della vinificazione, che conferiscono fecce e vinacce, e il soggetto coordinatore;
- c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria;
- d) il coordinatore garantisce la tracciabilità delle partite;
- e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo si conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;
- g) il coordinatore è responsabile del calcolo delle emissioni di gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai produttori alla distilleria.

La dichiarazione di sostenibilità di cui all'art. 9 viene rilasciata dalla distilleria.

La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene ritenuta equivalente alla dichiarazione di sostenibilità di cui all'art. 9 da conferire da parte degli stessi alla distilleria.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

4. Il gruppo di cui al comma 1 è costituito dai frantoi oleari che conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8077 del 10 novembre 2009.

In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:

- a) il gruppo può organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi oleari legati contrattualmente a un sansificio;
- b) il gruppo è istituito mediante contratto stipulato in forma scritta;
- c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;
- d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
- e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

5. Il gruppo di cui al comma 1 è costituito dall'operatore economico che produce biogas, da conferire ad un impianto di produzione di biometano, e dagli operatori che producono e conferiscono all'impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas: reflui zootecnici, colture agricole dedicate, sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e delle attività agroalimentari e miscele delle materie prime citate.

La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:

- a) il soggetto coordinatore del gruppo è il gestore dell'impianto biogas;
- b) l'impianto per la produzione di biometano può essere di proprietà del soggetto economico che produce biogas ovvero di un altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di biometano non può essere parte del gruppo);
- c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di contratti scritti stipulati tra le parti;
- d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attività svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini della tracciabilità delle biomasse e del calcolo delle emissioni di gas serra;
- f) il coordinatore è responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonché del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;
- g) le imprese agricole devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non è una azienda agricola può non appartenere all'area NUTS delle aziende agricole; ovvero

appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore.

La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.

L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

 Le modalità di verifica tengono conto di quanto previsto all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 16.

Attività di verifica sui biocarburanti da parte del comitato

- 1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 e del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, può effettuare controlli sul rispetto dei criteri di sostenibilità presso tutti gli operatori della filiera dei biocarburanti e sulla veridicità delle informazioni ambientali e sociali presso i primi operatori della filiera dei biocarburanti.
- 2. Nel caso in cui, durante le attività di controllo, vengano individuate frodi relative a biocarburanti certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, il comitato trasmette tale informazione all'organismo di certificazione che ha certificato l'operatore economico autore delle frodi, che effettua i necessari accertamenti, nonché all'Organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione a tutti gli organismi di certificazione.

Art. 17.

Attività di verifica sui bioliquidi da parte del GSE

1. Nel caso in cui, durante le attività di controllo da parte del GSE, vengano individuate frodi relative a bioliquidi, certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, il GSE trasmette tale informazione all'organismo di certificazione che ha certificato l'operatore economico autore delle frodi, che provvede, secondo le proprie procedure vigenti, a verificare la fattispecie oggetto della segnalazione, nonché all'Organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione presso tutti gli organismi di certificazione.

Art. 18.

Disposizioni per gli oli vegetali esausti

1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera *a*), punto 3), opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano stati prodotti in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri siste-

mi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma che rientri tra quelli previsti dal titolo V del regolamento n. 1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per la successiva trasformazione in biocarburanti.

- 2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- a) la catena di produzione del biocarburante è interamente certificata almeno a partire dal raccoglitore (colui che raccoglie gli oli vegetali esausti dagli operatori che li producono);
- b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere in possesso dell'elenco di tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui ha ritirato oli vegetali esausti e dell'autodichiarazione/i da parte del ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;
- c) gli oli vegetali esausti prodotti sono identificati come «rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE. A tal fine, la dichiarazione di sostenibilità redatta dal raccoglitore ai sensi dell'art. 9, contiene, in allegato, una dichiarazione da parte dell'organismo di certificazione da cui è sottoposto a verifica, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e contenente il numero del certificato di conformità del raccoglitore, attestante che, durante le ispezioni:
 - abbia verificato che tale identificazione avviene applicando i principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE;
 - 2) sono state svolte operazioni di verifica sulla tracciabilità degli oli vegetali esausti raccolti, allo scopo di accertare, presso i soggetti produttori, la congruità tra i quantitativi ritirati dal soggetto raccoglitore e gli oli vergini da cui l'olio vegetale esausto è stato generato nell'anno di riferimento. Tale congruità può essere verificata analizzando alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di trasporto, documenti contabili, fatture o registri di carico scarico di magazzino. Tali operazioni di verifica devono essere svolte secondo quanto previsto all'allegato 2, parte A.
- 3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera *c*), deve accompagnare ogni partita in luogo della dichiarazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera *g*), secondo le modalità previste all'art. 9, comma 11.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b*), deve essere tenuta a disposizione da parte del raccoglitore per eventuali verifiche e non deve accompagnare le singole partite.

Art. 19.

Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati

- 1. Le disposizioni relative alla certificazione di carburanti rinnovabili avanzati sono adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 2. Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, per quanto compatibili.

Art. 20.

Norme transitorie e abrogazione

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera *a*), successivamente all'entrata in vigore del decreto.
- 2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1, le disposizioni si applicano a decorrere da un anno dall'entrata in vigore; a tal fine gli operatori provvedono ad ottenere l'adeguamento della certificazione di conformità dell'azienda durante le verifiche di cui all'art. 7, comma 3, lettera *c*).
- 3. Gli organismi di certificazione inviano i registri di cui all'art. 7, comma 6, entro un mese dal termine di cui al comma 2.
- 4. Il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 è abrogato a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2019

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *Costa*

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Patuanelli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Bellanova

ALLEGATO

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

PARTE A - Fase di produzione delle materie prime coltivate

Dichiarazione di sostenibilità relativa alla fase di produzione delle materie prime coltivate

Il/la sottoscritto/a		nato/a a
il	(C.F. n	
residente in		(Prov
via/piazza		
n CAP	come da	
[doc. identità], che si allega	in copia fotostatica, tel n.	
in qualità di	/Leg	gale Rappresentante della Società
	forma giuridi	ica
C.F. n	partita IVA n	1

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione
- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario ¹					
2. Natura della partita ²	Colture I raccolto	Colture II raccolto	Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ³		
			SI, ⁴	NO	
3. Quantità della partita [ton]					
4. Emissioni GHG relative alla	a partita espre	sse in [gCO _{2eq} /t	con]5, di cui:		
Eec: Emissioni derivanti dalle attività Valore reale Valore standard ⁷ di estrazione o coltivazione materia prima ⁶					
Ep: Emissioni derivanti dalle attività di trasformazione		Valore rea	ale Valo	Valore standard	
Etd: Emissioni derivanti dalle attività di trasporto e distribuzione ^s		Valore rea	ale Valo	re standard	
Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo					
Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola					
Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio					
Eccr: Emissioni risparmiate at e la sostituzione di carbonio	traverso la cat	tura			
Eee: Emissioni risparmiate da	elettricità in e	eccesso			

¹ Inserire ragione sociale e indirizzo del destinatario.

Inserire la partita es. soia nella prima colonna e mettere una x in corrispondenza del primo o secondo raccolto, nonché sull'appartenenza a determinate categorie. L'informazione sul tipo di raccolto (I e II) può essere omessa, nel qual caso verrà assegnata automaticamente la corrispondenza a I raccolto.

³ Informazione non richiesta per i bioliquidi.

⁴ In caso positivo, indicare la lettera dell'elenco dell'Allegato 1 corrispondente.

Inserire le emissioni relative alla propria/e fase/fasi; i valori Ei, Esca, Eccs, Eccr, Eee vanno inseriti solo se pertinenti.

⁶ In alternativa, allegare la documentazione necessaria al calcolo del valore.

Valori standard riportati alla parte D, tabelle A ed E dell'Allegato 3, del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione, riportati nell'opportuna unità funzionale (gCO_{2ce/}ton), oppure i valori contenuti nelle relazioni approvate dalla Commissione Europea di cui all'articolo 7 quinquies, commi 2 e 3, del D.lgs. 66/2005.

⁸ Le emissioni del trasporto fino alla fase successiva sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle se pertinente.

5. Coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati			NO
6. Rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'art 7-ter, commi c 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 ovvero, nel ca materie prime coltivate nella Comunità, di cui ai commi da 3 a 6 stesso articolo	so di	SI	NO
7. Codice alfanumerico identificativo della partita 9			
8. Luogo di origine			
9. Numero del certificato di conformità dell'azienda/del gruppo			
10. Codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione (nel caso di adesione ad un gruppo solo se disponibile)			
11. Mese e anno del raccolto			
12. Documento di trasporto o fattura definitiva: data di emissione: numero del documento: luogo di partenza e luogo di consegna:			
13. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali			NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche riscontrabile dalle procedure interne aziendali	come	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali		SI	NO
14. La materia prima viene da un paese che ha ratificato Convenzioni IL			ficate 10
le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori			
☐ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della partita second all'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazio dei biocarburanti e bioliquidi.			
Data e luogo Firma			

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;

- copia del documento d'identità.

¹⁰ Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate es. 87,105, 111.

⁹ È univoco e include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

PARTE B - Fase in cui vengono generati rifiuti, residui o sottoprodotti

Dichiarazione di sostenibilità relativa alla fase in cui vengono generati rifiuti, residui o sottoprodotti

Il/la sottoscritto/a	nato/a a
il	(C.F. n)
residente in	(Prov)
via/piazza	
ncon	ne da
[doc. identità], che si allega in copia	fotostatica, tel n.
in qualità di	/Legale Rappresentante della Società
	forma giuridica
C.F. n.	partita IVA n

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione
- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario ¹¹			
2. Natura della partita ¹²	Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ¹³		
	SI, ¹⁴	NO	
3. Volume/quantità della partita [Sm³ o ton] 15			
4. 4. Rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 16	SI	NO	
5. Codice alfanumerico identificativo della partita ¹⁷			
6. Tipo di attività e di processo produttivo da cui il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto è generato			
7. Numero di certificato di conformità dell'azien- da/gruppo			
8. Codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione (nel caso di adesione ad un gruppo solo se disponibile)			
9. Emissioni GHG relative alla partita espresse in	[gCO _{2eq} /Sm ³] o [gC	CO _{2eq} /ton] ¹⁸ di cui	
Eec: Emissioni derivanti dalla attività di estrazione o coltivazione della materia prima	Valore reale	Valore standard	
Ep: Emissioni derivanti dalla attività di trasformazione	Valore reale	Valore standard	

¹¹ Inserire ragione sociale e indirizzo del destinatario.

Informazione non richiesta per i bioliquidi.
 Informazione non richiesta per i bioliquidi.

In caso positivo, indicare la categoria di appartenenza dell'Allegato 1 corrispondente.
 È necessario inserire il quantitativo e l'unità di misura di riferimento.

¹⁶ Compilare nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura.

to de la silveoridad.

17 È univoco e include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico.

Inserire le emissioni relative alla propria fase/fasi e l'unità di misura di riferimento; i valori Ei, Escam, Eccs, Eccr, Eee vanno inseriti solo se pertinenti. Le emissioni fino alla fase di produzione (compresa) del rifiuto/residuo/sottoprodotto sono considerate nulle.

Etd: Emissioni derivanti dalla attività di trasporto e distribuzione 19	Val	ore reale	Valore st	andard
Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo		'		
Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola				
Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio				
Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio				
Eee: Emissioni risparmiate da elettricità in eccesso				
Documento di trasporto o fattura definitiva: data di emissione: numero del documento: luogo di partenza e luogo di consegna:				
15. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscon-				NO
trabile dalle procedure interne aziendali Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali SI			NO	
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'a bile dalle procedure interne aziendali	ıria, co	ome riscontr	a- SI	NO
11. La materia prima viene da un paese che ha ratificato		Convenzioni ILO ratificate 20		
le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavorato	ri			
☐ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della all'articolo 12 del decreto italiano che istituisce i dei biocarburanti e bioliquidi.				
Data e luogo Firma				

cate es. 87,105, 111.

Le emissioni del trasporto fino alla fase successiva sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle se pertinente.

20 Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratifi-

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;
- copia del documento d'identità;
- nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;
- nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER, se prodotti sul territorio europeo, ovvero dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, se prodotti fuori dal territorio europeo.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

PARTE C - Fasi di produzione intermedie, successive alle prime

Dichiarazione di sostenibilità relativa alle fasi di produzione intermedie, successive alle prime

Il/la sottoscritto/a	nato/a a
il(C.F. n)
residente in	(Prov)
via/piazza	
n CAP come da	
[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, tel r	1
in qualità di/Lo	egale Rappresentante della Società
forma giuri	dica
C.F. n partita IVA	n

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione
- la corrispondenza della partita alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario ²¹		
2. Natura della partita		
3. Volume/quantità della partita	Sm³	ton
4. Emissioni GHG relative alla partita espresse in [gCO _{2eq} /s di cui:	Sm ³] o [gCO ₂₀	_{eq} /ton] ²² ,
Eec: Emissioni derivanti dalle attività di estrazione o coltivazione materia prima ²³	Valore reale	Valore standard
Ep: Emissioni derivanti dalle attività di trasformazione	Valore reale	Valore standard
Etd: Emissioni derivanti dalle attività di trasporto e distribuzione ²⁴	Valore reale	Valore standard
Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo		
Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola		
Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio		

_

²¹ Inserire ragione sociale e indirizzo del destinatario.

Inserire le emissioni relative alla propria fase/fasi nonché riportare i valori contenuti nella dichiarazione di sostenibilità ricevuta dall'operatore precedente, espressi nell'unità di misura del prodotto in uscita dalla propria fase. I valori Ei, Esca, Eccs, Eccr, Eee vanno inseriti solo se pertinenti. I valori standard sono riportati nell'opportuna unità funzionale.

Nel caso in cui nella dichiarazione di sostenibilità ricevuta dall'operatore precedente sia già presente un valore di emissioni da trasformazione, inserire il valore cumulativo comprensivo della propria e delle precedenti fasi.

Nel caso in cui al posto del valore delle emissioni Eec sia stata fornita dall'operatore precedente la documentazione necessaria al calcolo del valore Eec, stimare tale valore e inserirlo nella propria dichiarazione.

Le emissioni del trasporto (sia dalla fase precedente alla propria che dalla propria alla fase successiva) sonoconteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle solo se pertinenti. Vale inoltre quanto previsto alla nota n. 22 sulla cumulabilità.

Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio		
Eee: Emissioni risparmiate da elettricità in eccesso		
Risparmio di emissioni rispetto al carburante fossile di riferimento ²⁵		
5. Data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione del biocarburante o bioliquido ²⁶		
6. Descrizione del/i processo/i² ⁷		
7. Codice alfanumerico identificativo della partita ²⁸		
8. Materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito Colture Colture I raccolto ²⁹ II raccolto	Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all'Allegato 1, parte 2-bi del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28	
	SI, ³¹	NO
(aggiungere righe se necessario)		
9. Luogo di produzione delle materie prime e luogo di produzione del prodotto intermedio/finito		
10. Codice identificativo degli organismi di valutazione di conformità e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti		
11. Numero del certificato di conformità dell'azienda		
12. Codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione		

²⁵ Inserire solo nel caso in cui il produttore di biocarburanti e bioliquidi voglia fare il calcolo delle emissioni totali in luogo dell'operatore economico a cui cede il biocarburante o bioliquido. In tal caso vanno considerate anche le emissioni della fase del trasporto a valle della sua fase fino al fornitore o utilizzatore; nel caso in cui non sia possibile stimare detto valore, si applica il valore di emissione standard più conservativo.

²⁶ Questa informazione non va inserita se trattasi di fase anteriore a quella di produzione del biocarburante o del bioliquido.

²⁷ Nel caso dell'impianto di produzione del biometano, specificare se sono presenti torce di combustione e/o se si utilizzano tecnologie avanzate di raffinazione.

²⁸ È univoco e include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico.

²⁹ L'informazione sul tipo di raccolto (I e II) può essere omessa, nel qual caso verrà assegnata automaticamente la corrispondenza a I raccolto.

³⁰ Informazione non richiesta per i bioliquidi.

³¹ In caso positivo, indicare la categoria di appartenenza dell'Allegato 1 corrispondente.

- data di emissione:				
14. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.			NO	
Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.			NO	
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.			NO	
15. La materia prima viene da un paese che ha ratificato Convenzioni I			LO ratificate ³²	
le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori				
16. Coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati (se pertinente)	SI	N	О	
 ☐ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della partit all'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sister dei biocarburanti e bioliquidi. ☐ Data e luogo	na nazionale di	certific	cazione	
Si allega: - copia del certificato di conformità dell'azienda; - copia del documento d'identità. - nel caso di produzione di prodotti intermedi/ biocarbu	ranti e bioliqui	di a pa	rtire da	

- sottoprodotti, copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;
- nel caso di produzione di prodotti intermedi/biocarburanti o bioliquidi a partire da rifiuti, indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE se prodotti fuori dal territorio europeo.

³² Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate es. 87,105, 111.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

PARTE D1 - Fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica

Dichiarazione di sostenibilità per la fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica

II/la sottoscritto/a	nato/a a
il(C.F. n)
residente in	(Prov)
via/piazza	
n CAP come da	
[doc. identità], che si allega in copia fotostatica, te	l n
in qualità di	Legale Rappresentante della Società
forma giu	ıridica
C.F. n. partita IV	/A n

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione
- la corrispondenza della partita di biogas alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario				
2. Volume del biogas prodotto [Sm³]				
3. Emissioni GHG relative alla partita [gCO _{2eq} /Sm³] ³³	Valore calcolato	Valore standard		
4. Descrizione del processo, con indicazione se si è in presenza o meno di sistemi di stoccaggio chiusi del digestato ³⁴				
5. Codice alfanumerico identificativo della partita ³⁵				
6. Codice identificativo degli organismi di valutazione di conformità e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti				
7. Codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione				
8. Numero del certificato di conformità dell'azienda				
9. Utilizzo del sistema di equilibrio di massa	SI	NO		
10. Documento di trasporto o fattura definitiva: - data di emissione: - numero del documento: - luogo di partenza e luogo di consegna:				
11. Materie prime utilizzate per alimentare il digestore anaerobico ³⁶				
Periodo di riferimento (in mesi, max 6) ³⁷				

³³ In caso di codigestione le emissioni sono stimate a partire dalle emissioni associate alle materie in ingresso al digestore di cui al punto 11. Sia per il calcolo delle emissioni che per l'applicazione dei valori standard si deve far riferimento alla norma UNI TS 11567. Nel valore è compreso anche il valore delle emissioni del trasporto fino all'impianto di produzione del biometano, tramite carro bombolaio.

³⁴ Tale sistema di stoccaggio prevede che il gas rilasciato durante lo stoccaggio sia catturato e utilizzato per produrre energia elettrica o biometano.

³⁵ É univoco e include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e codice identificativo dell'operatore economico.

³⁶ In caso di più tipologie di materiali ricadenti dentro le macrocategorie elencate al punto 11, bisogna inserire ogni singolo materiale, in caso di stesso materiale con diverso luogo di provenienza bisogna specificare ogni luogo di provenienza.

³⁷ Esplicitare l'inizio e il termine del periodo di riferimento, che rappresenta l'intervallo temporale entro il quale, se le materie prime utilizzate in ingresso al digestore restano costanti, si può assumere costante il valore di emissioni di gas serra di cui al punto 3; tale periodo di riferimento può essere al massimo pari a sei mesi. In caso di variazione dei parametri ricadenti sotto al punto 11 durante il periodo indicato, lo stesso di interrompe e bisogna calcolare nuovamente il valore di emissioni.

Colture dedicate:						
Tipologia:	Colture I raccolto	Colture II raccolto	appartenenza t all'Allegato 1,	categoria di ra quelle di cui parte 2-bis, del to 2011, n. 28		
			SI, ³⁸	NO		
Quantità (tonn):						
Peso relativo, nella e altri materiali (%):	ventuale codi	gestione con				
Luogo di produzione:						
Emissioni GHG [gCO _{2eq} /ton] ³⁹			Valore calcolato	Valore standard ⁴⁰		
Sottoprodotti:						
Tipologia:			Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28			
			SI, ⁴¹	NO		
Quantità (tonn):						
Peso relativo, nella e altri materiali (%):	ventuale codi	gestione con				
Luogo di produzione:						
Emissioni GHG [gCO _{2eq} /ton]			Valore calcolato	Valore standard ⁴²		
Fanghi						

In caso positivo, indicare la lettera dell'elenco.
 I valori standard totali possono essere utilizzati solo se non c'è stato cambio di uso diretto del suolo.
 Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567
 In caso positivo, indicare la lettera dell'elenco.
 Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567

Quantità (ton):											
Peso relativo, nella eventuale codigestione con altri materiali (%):											
Luogo di produzione:											
Emissioni GHG [gCO _{2eq} /ton]							alore colate)		Valore indare	
Effluenti zootecnici											
Quantità (ton):											
Peso relativo, nella eventual altri materiali (%):	e co	digest	tione	con							
Luogo di produzione:											
Emissioni GHG [gCO _{2eq} /ton]				Valore calcolato)	Valore standard ⁴⁴				
FORSU											
Quantità (ton):											
Peso relativo, nella eventual altri materiali (%):	e co	digest	tione	con							
Luogo di produzione: 45											
Emissioni GHG [gCO _{2eq} /ton]					Valore calcolato)	Valore standard ⁴⁶		
Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo,		ture icate	Sottop	rodot	tti Fang		Fanohi		uenti ecnici	FO	RSU
come riscontrabile dalle pro- cedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione	SI	NO	SI	NO	S	SI	NO	SI	NO	SI	NO

 ⁴³ Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567.
 ⁴⁴ Il valore standard di riferimento è quello riportato nell'Allegato 3 al presente decreto.
 ⁴⁵ Per Luogo di produzione si intende centro di raccolta.
 ⁴⁶ Il valore standard di riferimento è quello riportato nell'Allegato 3 al presente decreto.

Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione		ture icate	Sottop	rodotti	Fai	nghi		uenti ecnici	FOI	RSU
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria,		Softonrodoffi		Fanghi		Effluenti zootecnici		FORSU		
come riscontrabile dalle pro- cedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La materia prima viene da un paese che ha ratificato le	3 30 4		Sottop	rodotti	Fai	nghi		uenti ecnici	FOI	RSU
Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori ⁴⁷										

Parte D2 - Fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica e successiva raffinazione in biometano

Certificato di sostenibilità per la fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica e successiva raffinazione in biometano

Nel caso in cui si effettui anche la raffinazione del biogas in biometano, il certificato di sostenibilità si compone della parte D1 e delle seguenti voci:

Emissioni della fase di raffinazione e purificazio-	Valore calcolato	Valore standard ⁴⁸
ne [gCO _{2eq} /Sm³]		
Emissioni della fase di trasporto e distribuzione	Valore calcolato	Valore standard
[gCO2eq/Sm3]49		
Emissioni totali [gCO _{2eq} /MJ]	Valore calcolato	Valore standard
Risparmio di emissioni di gas ad effetto serra	Valore calcolato	Valore standard
rispetto al valore del carburante di riferimento (%)		

⁴⁷ Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n.29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate es. 87,105, 111.

⁴⁸ Il valore standard di riferimento è quello riportato nella norma UNI TS 11567.

⁴⁹ Le emissioni del trasporto sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle solo se pertinenti.

-	indicare, al punto 4, se ci sono torce di combustione nell'impianto di raffinazione del
	biogas e/o se si utilizzano tecnologie avanzate di raffinazione.

Data e luogo	Firma	
--------------	-------	--

Si allega:

- copia del certificato di conformità dell'azienda;
- copia del documento d'identità;
- nel caso di produzione a partire da sottoprodotti, copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;
- nel caso produzione di prodotti intermedi/ biocarburanti e bioliquidi a partire da rifiuti, indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE se prodotti fuori dal territorio europeo.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

PARTE E - Certificato di sostenibilità

II/la sottoscritto/a		nato/a a		
il	(C.F. n)
residente in		(Prov)
via/piazza				
n CAP	come da			
[doc. identità], che si allega	a in copia fotostatica, tel n			
in qualità di	/Le	gale Rappreser	ntante della S	Società
	forma giurid	lica		
C.F. n	partita IVA	n		

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l'adesione al sistema nazionale di certificazione:
- la corrispondenza della partita di biogas alle seguenti caratteristiche:

1. Destinatario 50		
2. Natura della partita		
3. Volume/quantità della partita [Sm³ o ton] ⁵¹		
4. Emissioni GHG relative alla partita espresse in [gCO _{2cq} /l	MJ] ⁵² di cui:	
Eec: Emissioni da estrazione o coltivazione materia prima [gCO _{2cq} /ton]	Valore reale	Valore standard
Ep: Emissioni derivanti dalle attività di trasformazione [gCO _{2eq} /ton]	Valore reale	Valore standard
Etd: Emissioni derivanti dalle attività di trasporto e distribuzione [gCO _{2eq} /ton] ⁵³	Valore reale	Valore standard
Ei: Emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo[gCO _{2cq} /ton]		I
Esca: Emissioni risparmiate tramite una migliore gestione agricola [gCO _{2eq} /ton]		
Eccs: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e lo stoccaggio di carbonio [gCO _{2eq} /ton]		
Eccr: Emissioni risparmiate attraverso la cattura e la sostituzione di carbonio [gCO _{2eq} /ton]		
Etd: Emissioni totali [gCO _{2eq} /MJ]	Valore reale	Valore standard
		L.

Inserire la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario.
 Inserire il quantitativo e l'unità di misura di riferimento.

⁵² Inserire le emissioni relative alla propria fase/fasi nonché riportare i valori contenuti nella dichiarazione della fase precedente, espresse nell'unità di misura del prodotto in uscita dalla propria fase; i valori Ei, Esca, Eccs, Eccr, Eee vanno inseriti solo se pertinenti.

Le emissioni del trasporto (dalla fase precedente alla propria) sono conteggiate dal soggetto responsabile del pagamento del trasporto; inserirle solo se pertinenti. Le emissioni relative al trasporto dalla propria fase fino al fornitore o all'utilizzatore vanno inserite sempre da chi emette il certificato di sostenibilità.

Risparmio di emissioni di ga valore del carburante di rifer	Valore reale	Valore standard		
5. Descrizione del/i processo	o/i ⁵⁵			1
6. Data di entrata in esercizione del biocarburante o biolic		o di produzio-		
7. Codice alfanumerico iden	tificativo della	partita ⁵⁷		
8. Materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito ⁵⁸	Eventuale categoria di appartenenza tra quelle di cui all'Allegato 1, parte 2-bi del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 2 ss.mm.ii ⁶⁰ .			
			SI, ⁶¹	NO
(aggiungere righe se necessario)				
9. Luogo di produzione dell produzione dei prodotti inter				
10. Numero del certificato d	ell'azienda			
11. Codice identificativo de di conformità e codice identi nomici relativi a tutte le fasi				
12. Codice identificativo de dall'organismo di certificazi				

_

⁵⁴ Il valore standard può essere utilizzato solo nel caso in cui non siano presenti emissioni derivanti dal cambio diretto di uso del suolo.

⁵⁵ Nel caso di impianto di raffinazione e purificazione del biogas, specificare se sono presenti torce di combustione e/o se si utilizzano tecnologie avanzate di raffinazione. Nel caso in cui il biocarburante sia olio vegetale idrotrattato, specificare il processo.

⁵⁶ Se pertinente..

E univoco e include il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico.

⁵⁸ Nel caso della raffinazione in biometano, indicare anche i relativi quantitativi.

⁵⁹ L'informazione sul tipo di raccolto (I e II) può essere omessa, nel qual caso verrà assegnata automaticamente la corrispondenza a I raccolto.

⁶⁰ Informazione non richiesta per i bioliquidi.

⁶¹ In caso positivo, indicare la lettera dell'elenco.

Documento di trasporto o fattura definitiva: data di emissione: numero del documento: luogo di partenza e luogo di consegna:						
17. Sono state intraprese azioni volte alla tutela del suolo trabile dalle procedure interne aziendali dal primo operat na di produzione.		SI	NO			
Sono state intraprese azioni volte alla tutela delle risorse idriche come riscontrabile dalle procedure interne aziendali dal primo operatore della catena di produzione.						
Sono state intraprese azioni volte alla tutela dell'aria, co bile dalle procedure interne aziendali dal primo operator di produzione.		SI	NO			
14. La materia prima viene da un paese che ha ratificato Convenzioni I		LO ratificate ⁶²				
le Convenzioni ILO relative alla tutela dei lavoratori						
15. Coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati (se pertinente)	SI	N	0			
☐ Si dichiara che il prodotto è sostenibile.						
☐ Si dichiara che è garantita la rintracciabilità della parti to all'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il s zione dei biocarburanti e bioliquidi.						
Data e luogoFirma						
Si allega: - copia del certificato di conformità dell'azienda; - copia del documento d'identità. - dichiarazione del primo operatore sulle informazioni so - nel caso di produzione di biocarburanti e bioliquidi a produlta dichiarazione del produttore di sottoprodotti attrispetta i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto 152, e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scop	partire da sottop testante che il o legislativo 3 a	prodotti sottopi aprile 2	rodotto 006, n.			

nel caso produzione di biocarburanti e bioliquidi a partire da rifiuti, indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, se prodotti fuori dal territorio europeo.

⁶² Inserire i numeri delle convenzioni ILO (n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) che sono state ratificate es. 87,105, 111.

ALLEGATO 2

Modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione per le varie fasi di produzione dei biocarburanti /bioliquidi

In occasione delle verifiche di cui alle parti A e B del presente Allegato, l'organismo di certificazione verifica se l'operatore economico nel proprio operato rispetta i requisiti del presente decreto. L'organismo di certificazione pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale e in tutta indipendenza rispetto all'operatore economico, tenendo debitamente conto degli elementi riportati nelle parti A e B. Le verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare. Al termine della verifica, l'organismo redige un rapporto secondo quanto riportato nella Parte C del presente Allegato.

PARTE A - Biocarburanti e bioliquidi diversi dal biometano

FASE DI PRODUZIONE DELLE MATERIE PRIME COLTIVATE

Singola certificazione

Nel certificato di conformità dell'azienda o in allegato ad esso devono essere dettagliati tutti i collettori, i siti di stoccaggio e le piarde afferenti l'operatore sottoposto a verifica. La verifica dovrà prevedere la verifica documentale della sostenibilità di tutti i fondi destinati alla coltivazione della coltura presso la sede legale dell'azienda, su un campione di prodotto determinato sulla base del rischio, e il sopralluogo presso i fondi fino a coprire:

- il 20% del raccolto sostenibile, nel caso in cui siano presenti mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette;
- il 50% del raccolto sostenibile, nel caso in cui non siano presenti mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette.

Per i fondi per i quali non sia desumibile la sostenibilità sulla base della documentazione presentata dovrà obbligatoriamente essere effettuato un sopralluogo. In ogni caso dovrà essere dimostrata la destinazione d'uso del terreno nel 2008. Il sopralluogo presso i fondi dovrà essere effettuato al momento della raccolta o in un momento in cui siano ancora presenti residui colturali.

I collettori, i centri di stoccaggio e le piarde sono oggetto tutti di verifica documentale della corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa presso le imprese agricole sottoposte a verifica, sia di un sopralluogo da prevedere:

- in prima certificazione;
- in caso di estensione;
- a campione nelle verifiche di sorveglianza.

In caso di colture di II raccolto dovrà essere accertata la veridicità di tale classificazione tramite controllo dei registri dei trattamenti (quaderni di campagna) e della documentazione presentata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2393, presente presso l'operatore.

Certificazioni di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 2

Le verifiche di cui all'articolo 7 comma 3 devono essere effettuate sul soggetto che coordina il gruppo e su un campione rappresentativo non inferiore al 5% delle imprese agricole partecipanti al gruppo che complessivamente producono almeno il 5% della produzione totale. Resta fermo che, se la verifica riguarda la conformità ai criteri relativi ai terreni, le zone interessate devono essere vicine fra loro e presentare caratteristiche simili. Se la verifica riguarda il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, le unità devono presentare sistemi di produzione e prodotti simili fra loro.

La verifica dovrà essere effettuata, sul soggetto coordinatore e su ognuna delle aziende rientranti nel campione, nelle seguenti modalità:

- la verifica documentale della sostenibilità di tutti i fondi destinati alla coltivazione della coltura (con PAC, visure storiche, ...), su un campione di prodotto determinato sulla base del rischio;
- 2) il sopralluogo presso i fondi fino a coprire:
 - il 20% del raccolto sostenibile, nel caso esistano mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette;
 - il 50% nel caso non esistano mappe certificate dall'autorità competente locale attestanti le aree protette.

Per i fondi per i quali non sia desumibile la sostenibilità sulla base della documentazione presentata dovrà obbligatoriamente essere effettuato un sopralluogo. In ogni caso dovrà essere dimostrata la destinazione d'uso del terreno nel 2008. Il sopralluogo presso i fondi dovrà essere effettuata al momento della raccolta o in un momento in cui siano ancora presenti residui colturali. Le imprese agricole oggetto di verifica ispettiva devono essere diverse da quelle visitate l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dall'organismo di certificazione dopo la verifica presso il soggetto coordinatore e tenendo conto della valutazione del rischio delle aziende. Dovranno essere verificate anche le imprese agricole oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, nonché quelle entranti nel gruppo nell'anno di riferimento, che tuttavia non concorrono a raggiungere il 5% del campione. I collettori, i centri di stoccaggio e le piarde sono oggetto tutti di verifica documentale della corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa presso le imprese agricole sottoposte a verifica, sia di un sopralluogo da prevedere su un campione. In caso di colture di II raccolto dovrà essere accertata la veridicità di tale classificazione tramite controllo dei registri dei trattamenti (quaderni di campagna) e della documentazione presentata ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2393, presente presso l'operatore.

L'organismo di certificazione inoltre deve valutare l'efficacia del sistema di controllo interno, con l'obiettivo ultimo di determinare se ciascun operatore rispetti o meno i requisiti.

PRODUZIONE A PARTIRE DA RIFIUTI O SOTTOPRODOTTI

Singola certificazione

La verifica avviene su un campione di prodotto stabilito in base alla valutazione del rischio con un sopralluogo presso il produttore del sottoprodotto o del rifiuto.

Nel caso di produzione di biocarburanti/bioliquidi a partire da rifiuti, durante la verifica iniziale l'organismo di certificazione deve inserire nel certificato di conformità dell'azienda indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero rilasciare una dichiarazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/ce e in particolare alla definizione di cui all'articolo 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo. Tale dichiarazione deve essere rinnovata ad ogni verifica di sorveglianza.

Nel caso di produzione di biocarburanti/bioliquidi a partire da sottoprodotti, l'organismo di certificazione deve accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di produzione di biocarburanti a partire da materiali classificabili all'interno di una delle categorie di cui all'Allegato 1, parte 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, l'organismo di certificazione deve accertare la veridicità di tale appartenenza.

Nel caso di oli vegetali esausti, che vengono certificati secondo le modalità di cui all'articolo 18, le operazioni di verifica da effettuare presso il raccoglitore previste al comma 2, lettera *c*), punto 2) di tale articolo, devono essere svolte su un campione pari almeno alla radice quadrata del numero totale di ristoranti o altre strutture produttrici di oli.

Certificazione di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 3

La verifica sarà esclusivamente documentale, presso la distilleria, e dovrà verificare:

- che sia garantita la tracciabilità delle partite ai sensi del Reg. (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformità alle modalità previste dal decreto 14 settembre 2001 del MIPAAF;
- che la distilleria, inserisca, nelle proprie dichiarazioni di sostenibilità, le emissioni della fase di trasporto dalle cantine alla distilleria.

Certificazione di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 4

Le verifiche devono essere effettuate sul sansificio e su un campione rappresentativo non inferiore al 5% dei frantoi partecipanti al gruppo che complessivamente producono almeno il 5% della produzione totale. La verifica dovrà prevedere, per il sansificio e per i frantoi rientranti nel campione, una verifica documentale e in loco. I frantoi oggetto di verifica ispettiva devono essere diversi da quelli visitati l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dall'organismo di certificazione dopo la verifica presso il coordinatore. Dovranno essere verificati anche i frantoi oggetto di Non

Conformità nel corso dell'anno precedente, che tuttavia non concorrono a raggiungere il 5% del campione. L'organismo di certificazione inoltre deve valutare l'efficacia del sistema di controllo interno, con l'obiettivo ultimo di determinare se ciascun operatore rispetti o meno i requisiti.

FASI DI TRASFORMAZIONE (SPREMITURA, RAFFINAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE DI OLI USATI, PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI E/O BIOLIQUIDI)

La verifica dovrà prevedere il sopralluogo presso tutti gli impianti dove sono svolte le diverse attività e una verifica documentale su un campione stabilito in base alla valutazione del rischio.

ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE

Nel caso degli operatori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera d), il certificato di conformità dell'azienda deve riportare, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), almeno le macrocategorie oggetto di commercio: materie prime coltivate, oli vegetali, rifiuti, sottoprodotti, prodotti intermedi.

Durante la verifica periodica di sorveglianza presso i depositi dovrà essere presente merce di almeno una macrocategoria. I depositi devono essere oggetto di verifica documentale specifica sulla corretta applicazione del sistema di equilibrio di massa, nonché di un sopralluogo da prevedere in ogni verifica.

PARTE B - Produzione di biogas in impianto di digestione anaerobica

Singola certificazione

L'organismo di certificazione verifica che i quantitativi di biomassa indicati nelle dichiarazioni di sostenibilità in termini di tipologia, quantitativi (in termini assoluti e percentuali, in caso di codigestione) e luogo di provenienza siano effettivamente quelli utilizzati nell'impianto, come deducibile dalla documentazione disponibile presso il gestore dell'impianto.

Certificazioni di gruppo ai sensi dell'articolo 15, comma 5

In caso di certificazione di gruppo le verifiche devono essere effettuate sul soggetto che coordina il gruppo e su un campione rappresentativo di soggetti che conferiscono materie prime allo stesso.

La verifica dovrà prevedere:

- 1) la verifica documentale e in loco della sostenibilità presso il coordinatore;
- 2) verifiche a campione presso i fornitori di materia prima nella misura almeno pari al:

- 5% nel caso di effluenti zootecnici e sottoprodotti, documentale;
- 10% relativamente alle colture dedicate, documentale e in loco;
- nel caso di biomasse provenienti da miscele delle tipologie sopra indicate, la percentuale di campionamento da adottare è la maggiore della tipologia presente nella miscela.

Il campione oggetto di verifica ispettiva deve essere diverso da quello controllato l'anno precedente. Il campione dovrà essere selezionato dopo la verifica presso il coordinatore. Dovranno essere verificate anche le imprese oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente, che tuttavia non concorrono a raggiungere il campione.

L'organismo di certificazione, durante le verifiche presso il coordinatore del gruppo, deve accertare che i quantitativi di biomassa indicati nelle dichiarazioni di sostenibilità in termini di tipologia, quantitativi (in termini assoluti e percentuali, in caso di codigestione) e luogo di provenienza siano effettivamente quelli utilizzati nell'impianto, come deducibile dalla documentazione disponibile presso il gestore dell'impianto.

PARTE C - Rapporti di verifica ispettiva

A seguito delle verifiche ispettive devono essere redatti rapporti che devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1. Anagrafica del titolare del certificato di conformità (ragione sociale, indirizzo, stato, codice identificativo, ecc.);
- 2. Anagrafica degli operatori economici verificati ove applicabile (comprensiva del codice identificativo);
- Elenco dei soggetti con i quale il titolare della certificazione ha accordi contrattuali e membri del gruppo;
- 4. Tutte le informazioni necessarie alla determinazione del rischio associato, calcolato in accordo con il RT-31, valutato annualmente;
- Evidenza della correttezza del metodo di calcolo adottato e dei risultati ottenuti:
- Evidenza di aver condotto almeno un sistema di equilibrio di massa ed una prova di rintracciabilità secondo quanto prescritto dall'articolo 12 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi;
- 7. Evidenza delle valutazioni condotte per la qualifica degli operatori economici sulla base di quanto prescritto dalle norme UNI/TS 11429 e UNI TS11567;
- 8. Evidenza di aver verificato la presenza delle informazioni ambientali e sociali di cui all'articolo 2 del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi;
- 9. Non Conformità emesse e loro classificazione.

ALLEGATO 3

Metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di bioliquidi e di biocarburanti, diversi dal biometano

PARTE A. Gas ad effetto serra

I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del calcolo di cui alla lettera B sono: CO₂, N₂O e CH₄. Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO₂, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:

 $CO_2 = 1$ $N_2O = 298$ $CH_4 = 25$

PARTE B. Calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra durante il ciclo di vita

Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi (E_{BIO}) sono espresse in emissioni di gas a effetto serra per unità di energia del biocarburante o bioliquido finale (CO₂eq/MJ) e vengono calcolate servendosi della seguente formula:

$$E_{BIO} = Eec + El + Ep + Etd + Eu - Eee - Esca - Eccs - Eccr$$

dove:

- E_{BIO} è il totale delle emissioni derivanti dall'uso dei biocarburanti e bioliquidi come combustibile;
- Eec sono le emissioni provenienti dalla produzione di materia prima coltivata;
- El sono le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;
- Ep sono le emissioni derivanti dalla lavorazione, che può comprendere una fase o più fasi di lavorazione;
- Etd sono le emissioni derivanti dal trasporto lungo tutta la filiera fino alla distribuzione,
- Eu sono le emissioni derivanti dal biocarburanti e bioliquidi al momento dell'uso come combustibile;
- Esca sono le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;
- Eccs sono le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;
- Eccr sono le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio;
- Eee sono le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.

EEC: EMISSIONI PROVENIENTI DALLA PRODUZIONE DI MATERIA PRIMA COLTIVATA

Eec sono la somma delle:

- a) eventuali emissioni provenienti dalla produzione, immagazzinamento e trasporto delle sementi. Le emissioni delle sementi destinate ad essere coltivate vanno aggiunte a quelle della materia prima coltivata a partire dalle stesse;
- b) emissioni provenienti dalla produzione, immagazzinamento e trasporto dei fertilizzanti e dei prodotti agrochimici, pesticidi e tutte quelle sostanze derivanti dall'industria chimica. I fertilizzanti biologici che sono classificabili come rifiuti o sottoprodotti hanno emissioni zero fino al punto di raccolta;
- c) emissioni dovute all'irrigazione. Questo termine include tutte le emissioni da parte dei macchinari utilizzati per effettuare le operazioni di pompaggio, immagazzinamento e distribuzione dell'acqua e si calcola come indicato alla lettera f);
- d) emissioni di CH₄ e N₂O durante la fase di crescita della pianta dovute al cambio della composizione del suolo. Tali emissioni possono derivare da quattro differenti fonti: i) emissioni dirette di N₂O⁶³ ii) emissioni indirette di N₂O⁶⁴ iii) emissioni di CO₂ dall'urea e dalla calce e iv) le emissioni di CH₄ derivanti dalla coltivazione del riso (ove applicabile);
- e) emissioni di CH₄ e N₂O dovute alla combustione incompleta della vegetazione e di materia organica morta o residui agricoli⁶⁵;

Dove:

Clburn sono le emissioni derivanti dalla combustione della materia prima coltivata espresso in CO₂eq per unità di terreno e per anno;

M è il quantitativo combusto di materia prima coltivata, espresso in sostanza secca per unità di terreno e per anno, includendo la materia prima coltivata, pacciame e legno secco;

Cf è la frazione di materia prima coltivata combusta;

Gef è la massa di sostanza i prodotta per unità di massa per sostanza secca combusta;

GWP è il rapporto tra il riscaldamento indotto da una generico gas serra in un arco temporale e quello indotto dalla stessa quantità di anidride carbonica (CO₂).

⁶³ Le emissioni dirette di №0 comprendono *i*) le emissioni derivanti dall'applicazione di fertilizzanti azotati, dallo spargimento di letame, compost, liquame e altri fertilizzanti organici, *ii*) le emissioni dei residui delle coltivazioni sopra il suolo o interrate, colture intercalari e le erbe da foraggio/pascolo, rinnovo, restituite al suolo; *iii*) quantità di azoto mineralizzato nei terreni minerali associata a perdita di carbonio del suolo, *iv*) emissioni da materia organica del suolo a seguito di cambiamenti di uso del suolo o cambiamenti di gestione; *v*) quantità di azoto dalle urine e letame depositato da bovini, suini e pollame al pascolo; *vi*) quantità di azoto dalle urine e letame depositato da pecore e altri animali al pascolo;

⁶⁴ Le emissioni indirette di N₂O comprendono: i) la volatilizzazione di NH₃ e NO₃ da terreni coltivati e susseguente rideposizione di questi gas e dei loro prodotti quali ione ammonio NH₄+ e ione NO₃, nei terreni e nell'acqua e ii) il ruscellamento e lisciviazione dell'azoto, principalmente sotto forma di NO₃, dai suoli coltivati.

Per il calcolo delle emissioni indirette ci si avvale della metodologia di calcolo riportata al seguente indirizzo web:

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf
⁶⁵ Tali emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:

Clburn = $M * Cf * (GWPCH_4 * Gef, CH_4 + GWP N_2O * Gef, N_2O)$

f) emissioni derivanti dalla movimentazione di macchinari in campo in tutte le fasi di coltivazione e raccolta⁶⁶.

EL: EMISSIONI ANNUALIZZATE RISULTANTI DA MODIFICHE DEGLI STOCK DI CARBONIO A SEGUITO DEL CAMBIAMENTO DELLA DESTINAZIONE DEI TERRENI

Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, e1, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

El: =
$$(CS_R - CS_A) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P - e_B$$
, (*) dove:

- El = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO₂ per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;
- CS_R = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione), calcolato secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione Europea n. 335 del 10 giugno 2010. La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;
- CS_A = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione), calcolato secondo quanto indicato nella Decisione della Commissione Europea n. 335 del 10 giugno 2010. Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS_A è il valore stimato per unità di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;
- P = la produttività delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unità di superficie all'anno); e
- e_B è il premio di 29 gCO_{2eq}/MJ di biocarburante o bioliquido la cui materia prima coltivata è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati (da aggiungere alla fine del calcolo in quanto si riferisce al biocarburante o bioliquido finito), applicabile nel caso in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione:

⁶⁶ Tali emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula: Flmm=Qmmf*Ff

Flmm sono le emissioni specifiche per i macchinari mobili espresse in CO_{2eq} per unità di terreno e per anno;

Qmmf è il consumo di combustibile, espresso in massa, volume o in termini energetici, per unità di terreno e per anno;

Ffè il fattore di emissione dei gas serra per la produzione e l'utilizzo del carburante, espresso in CO_{2eq} per unità di combustibile (espresso in massa, volume o in termini energetici).

- a) non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008;
- b) rientra in una delle seguenti categorie:
 - *i*) terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera bb);
 - ii) terreno fortemente contaminato, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera cc).

Il premio di 29 gCO_{2cq}/MJ si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui al punto i), siano assicurate la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia ridotta. Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2009/30/CE.

- (*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO₂ (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664;
- (**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);
- (***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.

ESCA: RIDUZIONI DELLE EMISSIONI GRAZIE ALL'ACCUMULO DI CARBONIO NEL SUOLO MEDIAN-TE UNA MIGLIORE GESTIONE AGRICOLA

Una «migliore gestione agricola» potrebbe comprendere pratiche quali:

- il passaggio a una lavorazione ridotta del terreno o all'assenza di lavorazione;
- il miglioramento della rotazione delle colture e/o delle colture di copertura, compresa la gestione dei residui di coltura;
- una migliore gestione dei fertilizzanti o del letame;
- l'utilizzo di ammendanti (es. compost).

Le riduzioni delle emissioni derivanti dai suddetti miglioramenti possono essere prese in considerazione quando si dimostri che il carbonio nel suolo è aumentato o quando vi siano elementi attendibili e verificabili per ritenere che tale aumento si sia verificato nel periodo di coltura delle materie prime considerate. Tali elementi di prova possono essere forniti dalle misure del contenuto di carbonio nel suolo, per esempio effettuate prima dell'inizio della coltura e successivamente ad intervalli regolari di diversi anni. In tal caso, prima di disporre della seconda misura, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato utilizzando una base scientifica pertinente. A partire dalla seconda misura, i valori ottenuti costituirebbero la base per determinare l'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e valutarne l'entità.

Le riduzioni delle emissioni in termini di gCO_{2eq}/MJ possono essere calcolate utilizzando una formula analoga a quella indicata per il calcolo di *El*, dove il divisore «20» è sostituito dalla durata (in anni) delle colture considerate.

EP: EMISSIONI DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE, CHE PUÒ COMPRENDERE UNA FASE O PIÙ FASI DI LAVORAZIONE

Per ogni fase, Ep è la somma delle:

- a) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento dei reagenti richiesti per le reazioni di conversione, incluso il loro contenuto di carbonio intrinseco;
- b) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento delle sostanze chimiche di processo, incluso il loro contenuto di carbonio intrinseco;
- c) emissioni dovuti all'utilizzo di combustibili;
- d) emissioni emesse durante la produzione e l'approvvigionamento di calore e elettricità importati;
- e) emissioni di N₂O e CH₄ da reazioni chimiche/biologiche.

Le emissioni di cui alle lettere a) e b) si calcolano entrambe attraverso la formula:

$$Ei = Qi * Fi + Eci e E = \sum Ei$$
, dove:

- Qi è la quantità del reagente o della sostanza chimica i consumati, in termini di massa, volume o energia,
- Fi è il fattore di emissione, espresso in termini di CO_{2eq} contenuto nel reagente o nella sostanza chimica i, per unità di reagente o di sostanza chimica i,
- Eci sono le emissioni di CO₂ associate all'eventuale combustione della parte del carbonio fossile contenuto nel reagente o nella sostanza chimica i. Non viene considerato nel caso in cui i reagenti o le sostanze chimiche abbiano un contenuto di carbonio di origine unicamente rinnovabile;
- Ei sono le emissioni di CO₂ associate alla quantità di reagente o sostanza chimica i consumati, in termini (massa) di CO_{2eq};
- E sono le emissioni di CO₂ associate con tutti i reagenti o sostanze chimiche consumati, in termini (massa) di CO_{2eq}.

Nel caso in cui nel processo di produzione del biocarburante o bioliquido vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o più altri prodotti deliberatamente fabbricati e direttamente immagazzinabili o commercializzabili («coprodotti»), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (metodo dell'allocazione energetica), applicando la seguente formula:

$$C_i = C_t * O_i * PCI_i / \Sigma (O_j * PCI_J)$$

dove:

- C_i sono le emissioni totali prodotte durante tutte le fasi della catena fino al punto in cui i coprodotti vengono separati;
- Ci sono le emissioni attribuite al singolo prodotto i in uscita (prodotto principale o coprodotto);
- Q_i è il quantitativo del prodotto i;

- *PCI*_i è il potere calorifico inferiore del prodotto i;
- Q_i è il quantitativo dei vari prodotti j;
- PCI_j è il potere calorifico inferiore dei vari prodotti j.

Non devono essere allocate emissioni ai residui delle colture agricole e ai sottoprodotti della lavorazione (ossia residui della lavorazione diversi dal prodotto e dai
coprodotti cui mira direttamente il processo) che sono considerati ad emissione zero fino
al momento della raccolta, né ai rifiuti. L'allocazione dovrebbe essere applicata subito
dopo la produzione di un coprodotto e di un biocarburante/bioliquido/prodotto intermedio in una fase del processo. Può trattarsi di una fase del processo all'interno di un
impianto alla quale fa seguito un'ulteriore lavorazione a valle per uno dei prodotti.
Tuttavia, se la lavorazione a valle dei coprodotti in questione è collegata (mediante anelli di retroazione di materiali o di energia) con una parte a monte della lavorazione, il
sistema è assimilato a una «raffineria» e l'allocazione è applicata nei punti in cui ciascun
prodotto non è più sottoposto a trattamenti a valle che sono collegati con una parte a
monte della lavorazione mediante anelli di retroazione di materiali o di energia.

ETD: EMISSIONI DERIVANTI DAL TRASPORTO E DALLA DISTRIBUZIONE

Le emissioni della fase del trasporto comprendono il trasporto della materia prima coltivata dal campo fino all'impianto di trasformazione, il trasporto del prodotto intermedio da questo all'impianto successivo, il trasporto del prodotto tra eventuali intermediari, il trasporto del biocarburante/ bioliquido al fornitore/utilizzatore o all'impianto di distribuzione. Va tenuto conto anche della fase di ritorno "a vuoto". Le emissioni si calcolano con la seguente formula:

$$Et = \sum (F * Q) * D$$
, dove:

- F è il fattore di emissione per la produzione e l'uso del carburante, espresso CO_{2eq} per unità di combustibile (massa, volume o in termini energetici);
- Q è il consumo specifico del carburante per unità di distanza e per unità di prodotto trasportato. Questo termine include il consumo del carburante nella fase di ritorno;
- D è la distanza coperta dal mezzo di trasporto.

Eu: emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso

Le emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso, eu, sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi.

<u>Eee: emissioni risparmiate grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione</u>

Se presente un impianto di cogenerazione che fornisce sia l'elettricità che il calore necessari all'impianto, nel caso in cui il calore proveniente da questo sia esattamente quello necessario ad alimentare l'impianto di trasformazione, nonché il rapporto elettri-

cità/calore dell'impianto sia più basso di quello dell'impianto di cogenerazione, ci sarà un surplus di elettricità calcolabile come segue:

$$Ps = P_{CHP} * (Hb/H_{CHP}) - Pb$$
, dove:

- Ps è il surplus di elettricità finale che può essere conteggiato come sconto di emissioni:
- P_{CHP} è la produzione di elettricità totale dall'impianto di cogenerazione;
- Pb è il consumo di elettricità da parte dell'impianto di trasformazione;
- Hb è il consumo di calore da parte dell'impianto di trasformazione;
- H_{CHP} è la produzione di calore totale dall'impianto di cogenerazione.

Questa potrà generare un credito corrispondente alle emissioni derivanti dalla stessa produzione di elettricità in un impianto tradizionale. Questo sconto non si può applicare nel caso in cui l'impianto di cogenerazione sia alimentato da un coprodotto proveniente dall'impianto di trasformazione a meno che non sia un residuo agricolo. In tutti gli altri casi di alimentazione da coprodotto l'elettricità prodotta è considerata essa stessa un coprodotto e se ne tiene conto nel processo di allocazione.

ECCS E ECCR: RIDUZIONI DELLE EMISSIONI GRAZIE ALLA CATTURA E ALLO STOCCAGGIO GEO-LOGICO O ALLA SOSTITUZIONE DEL CARBONIO

Per quanto riguarda i processi di cattura e stoccaggio (CCS) o sostituzione (CCR) della CO₂ che comporta una riduzione delle emissioni, bisogna tener presente che queste tecniche richiedono comunque energia, quindi va catturata anche la CO₂extra prodotta proprio da questo processo.

 CO_2 catturata = $(CO_2 \text{ originaria} + CO_2 \text{ extra generata dal processo di cattura}) * \mu$

dove:

- u è l'efficienza di cattura;
- CO₂ originaria è la CO₂ prodotta da un processo senza cattura;
- CO₂ extra generata dal processo di cattura è la CO₂ prodotta durante il processo di cattura;

La CO₂ che viene evitata, applicando questa tecnologia è:

 CO_2 evitata = CO_2 originaria – $(CO_2$ prodotta con processo di cattura – CO_2 catturata)

dove:

CO₂ prodotta con processo di cattura è la CO₂ prodotta con il processo di cattura, che tiene conto delle emissioni extra prodotte dal processo stesso.

Parte C. Fattori di conversione

I fattori di conversione necessari al calcolo delle emissioni di gas serra espresse in termini di CO₂eq/MJ prodotto finito, sono, in prima applicazione, quelli riportati al seguente indirizzo web:

http://www.biograce.net/

Parte D. Valori emissivi tipici e standard di filiere di produzione di biocarburante e bioliquido

Valori tipici e standard disaggregati delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi.

Tabella A - Valori standard disaggregati per la coltivazione: 'eec'.

Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2cq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
12	12
23	23
20	20
14	14
analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
29	29
18	18
19	19
14	14
0	0
30	30
18	18
15	15
	di gas serra (gCO _{2eq} /MJ) 12 23 20 14 analoga a que di produzion analoga a que di produzion 29 18 19 14 0 30 18

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2cq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
olio vegetale puro da semi di colza	30	30
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	0	0
biogas da letame umido come metano compresso	0	0
biogas da letame asciutto come metano compresso	0	0

^{*} Questa voce include i rifiuti ed i sottoprodotti, ad esclusione dell'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Tabella B - Valori standard disaggregati per la lavorazione, inclusa l'elettricità eccedentaria: ${}^{\prime}e_{P}$ - e_{ee} .

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	19	26
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	32	45
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	32	45
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	21	30
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	14	19
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	1	1

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra	Emissioni standard di gas serra
	(gCO _{2eq} /MJ)	(gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	15	21
etanolo da canna da zucchero	1	1
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili		lla della filiera e dell'etanolo
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili		lla della filiera e dell'etanolo
biodiesel da semi di colza	16	22
biodiesel da semi di girasole	16	22
biodiesel da soia	18	26
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	35	49
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	13	18
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	9	13
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	10	13
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	10	13
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	30	42
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	7	9
olio vegetale puro da semi di colza	4	5
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	14	20

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2cq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2cq} /MJ)
biogas da letame umido come metano compresso	8	11
biogas da letame asciutto come metano compresso	8	11

Tabella C - Valori standard disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'etd'

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2cq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2cq} /MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	2	2
etanolo da cereali	2	2
etanolo da granturco, prodotto nella Comunita	2	2
etanolo da canna da zucchero	9	9
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	1	1
biodiesel da semi di girasole	1	1
biodiesel da soia	13	13
biodiesel da olio di palma	5	5

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	1	1
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	5	5
olio vegetale puro da semi di colza	1	1
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	3	3
biogas da letame umido come metano compresso	5	5
biogas da letame asciutto come metano compresso	4	4

Tabella D - Valori standard disaggregati totali per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione.

Elliana di muoduzione dal bioconbunento	Emissioni tipiche di gas serra	Emissioni standard di gas serra
Filiera di produzione del biocarburante	(gCO _{2eq} /MJ)	(gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	33	40
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	57	70
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	57	70
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	46	55
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	39	44
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	26	26
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	37	43
etanolo da canna da zucchero	24	24
la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	46	52
biodiesel da semi di girasole	35	41
biodiesel da soia	50	58
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	54	68

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	32	37
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	10	14
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	41	44
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	29	32
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	50	62
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	27	29
olio vegetale puro da semi di colza	35	36
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	17	23
biogas da letame umido come metano compresso	13	16
biogas da letame asciutto come metano compresso	12	15

Stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008.

Tabella E - Valori disaggregati per la coltivazione: 'ecc'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da paglia di cereali	3	3
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da legno coltivato	6	6
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	4	4
DME da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
DME da legno coltivato	5	5
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	1	1
metanolo da legno coltivato	5	5
a frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

 $Tabella\ F\ -\ Valori\ disaggregati\ per\ la\ lavorazione\ (inclusa\ l'elettricità\ eccedentaria):\ {}^{'}e_{P}\ e_{e^{a}}{}^{'}.$

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da paglia di cereali	5	7
etanolo da legno	12	17
diesel Fischer-Tropsch da legno	0	0
DME da legno	0	0
metanolo da legno	0	0
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Tabella G - Valori disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'eta'.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2cq} /MJ)
etanolo da paglia di cereali	2	2
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
etanolo da legno coltivato	2	2
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	3	3
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	2	2
DME da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
DME da legno coltivato	2	2
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
metanolo da legno coltivato	2	2
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Tabella H - Valori disaggregati totali per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione.

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2cq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2cq} /MJ)
etanolo da paglia di cereali	11	13
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	17	22

Filiera di produzione del biocarburante	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da legno coltivato	20	25
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	4	4
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	6	6
DME da rifiuti o sottoprodotti legnosi	5	5
DME da legno coltivato	7	7
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	5	5
metanolo da legno coltivato	7	7
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	
Olio vegetale idrotrattato da semi di colza	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	1	1
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	5	5
olio vegetale puro da semi di colza	1	1
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	3	3
biogas da letame umido come metano compresso	5	5
biogas da letame asciutto come metano compresso	4	4

Parte E. Risparmio delle emissioni di gas ad effetto serra

1. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi è calcolato secondo la seguente formula:

RISPARMIO =
$$(E_F E_{BIO})/E_F$$

dove

 E_{BIO} = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante o bioliquido calcolati come alla lettera B;

E_F = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento.

Il valore del combustibili fossile di riferimento, EF, è pari all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunità e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della direttiva 2009/30/CE. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 gCO_{2eq} /MJ.

Il valore del carburante fossile di riferimento EF per i bioliquidi è pari a:

- 91 gCO_{2eq}/MJ quando utilizzati nella produzione di elettricità è.
- 77 gCO_{2eq}/MJ quando utilizzati nella produzione di calore.
- 85 gCO_{2eq}/MJ quando utilizzati nella cogenerazione.
- 2. Valori tipici e standard di risparmio delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi.

Tabella I - Valori tipici e standard di risparmio delle emissioni, utilizzabili se i biocarburanti e bioliquidi sono prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni.

Filiera di produzione del biocarburante e bioliquido	Risparmio tipico (%)	Risparmio standard (%)
etanolo da barbabietola da zucchero	61%	52%
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	32%	16%
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	32%	16%
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	45%	34%
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	53%	47%

Filiera di produzione del biocarburante e bioliquido	Risparmio tipico (%)	Risparmio standard (%)
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	69%	69%
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	56%	49%
etanolo da canna da zucchero	71%	71%
la frazione dell'etere etilterbutilico (ETBE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione dell'etere terziario-amil-etilico (TAEE) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	45%	38%
biodiesel da semi di girasole	58%	51%
biodiesel da soia	40%	31%
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	36%	19%
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	62%	56%
biodiesel da rifiuti vegetali (*) o animali	88%	83%
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	51%	47%
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	65%	62%
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	40%	26%
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	68%	65%
olio vegetale puro da semi di colza	58%	57%

Filiera di produzione del biocarburante e bioliquido	Risparmio tipico (%)	Risparmio standard (%)
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	80%	73%
biogas da letame umido come metano compresso	84%	81%
biogas da letame asciutto come metano compresso	86%	82%

^(*) Questa voce include i rifiuti ed i sottoprodotti, ad esclusione dell'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Tabella L - Stima dei valori tipici e standard di risparmio delle emissioni, utilizzabili se i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni.

Filiera di produzione del biocarburante e bioliquido	Risparmio tipico (%)	Risparmio standard (%)
etanolo da paglia di cereali	87%	85%
etanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	80%	74%
etanolo da legno coltivato	76%	70%
diesel Fischer-Tropsch da rifiuti o sottoprodotti legnosi	95%	95%
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	93%	93%
DME da rifiuti o sottoprodotti legnosi	95%	95%
DME da legno coltivato	92%	92%
metanolo da rifiuti o sottoprodotti legnosi	94%	94%
metanolo da legno coltivato	91%	91%
la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

ALLEGATO 4

Dichiarazione degli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto italiano che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi.

Il/la sottoscritto/a
in rappresentanza dell'organismo di certificazione
che opera all'interno del sistema volontario
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
che, durante il controllo periodico presso l'azienda
Data, Firma

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 dicembre 2020

Aggiornamento del decreto 10 ottobre 2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100 «Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il comma 5-sexies dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.a.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche tecniche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle

navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 23 gennaio 2012, sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *a*) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 febbraio 2013, che modifica le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2013, sugli oneri gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. per l'effettuazione delle attività operative e gestionali in materia di biocarburanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

Visto il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che apporta modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per il sistema di immissione in consumo di biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede a aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti:

Visti gli articoli 25 e 30-sexies, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che apportano modificazioni rispettivamente in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. ed in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al

comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, e che con le stesse modalità si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;

Visto l'art. 30-sexies comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 dello stesso art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1, dell'art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con il quale si stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti, può adeguare, con proprio decreto da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, le percentuali minime di obbligo di immissione in consumo stabilite al comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrere dall'anno 2017 e, ai biocarburanti avanzati, a decorrere dall'anno 2018, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilità di tali biocarburanti sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, recante «Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'art. 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2017, recante «Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 novembre 2019, recante «Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi»;

Visto la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) ed in particolare l'art. 25 sull'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;

Ritenuto opportuno emanare un nuovo provvedimento di cui comma 4, dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilità dei biocarburanti convenzionali e avanzati sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti;

Considerata la scarsa efficacia della norma sullo sviluppo dei biocarburanti avanzati liquidi di cui all'art. 7 del citato decreto 2 marzo 2018, a causa delle mutate condizioni di mercato e dei relativi prezzi dei biocarburanti avanzati e dei carburanti fossili;

Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 23 novembre 2020 e da ultimo nella successiva seduta straordinaria del 30 dicembre 2020;

DECRETA:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 10 ottobre 2014

- 1. All'art. 2, comma 1, il primo periodo della lettera j) è sostituito dal seguente: «quota massima di certificati rinviabili: separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato o produttore di biometano può rinviare esclusivamente al secondo anno successivo a quello di immissione in consumo.».
- 2. All'art. 2, comma 1, lettera l), le parole «separatamente per i biocarburanti, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano riportati all'allegato 4» sono sostituite con le parole «separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), riportati nell'allegato 4.».
- 3. All'art. 2, comma 1, è aggiunta in fondo la seguente lettera: «m) decreto ministeriale 2 marzo 2018: decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018.».
- 4. L'art. 3, comma 3, è sostituito dal seguente: «I quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere complessivamente in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo sono calcolati sulla base della seguente formula:

Obbligo complessivo

 $Bio = Q\% \times Bt$

dove:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Q% si intende la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

```
anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;
anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;
anno 2017 = 6,5% di biocarburanti;
anno 2018 = 7,0% di biocarburanti;
anno 2019 = 8,0% di biocarburanti;
anno 2020 = 9,0% di biocarburanti;
dall'anno 2021 = 10,0% di biocarburanti;
```

Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla base della seguente formula:

```
Bt = (Pb \times Xb) + (Pg \times Yg),
```

Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;

Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;

Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;

Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento.

L'obbligo complessivo è suddiviso nelle seguenti quote:

a) obbligo biometano avanzato D.M. 2 marzo 2018:

```
BiO<sub>bmt</sub> av. D.M. 2 marzo 2018 = 0.75 \times Q%av. D.M. 2 marzo 2018 x Bt;
```

b) obbligo altri biocarburanti avanzati D.M. 2 marzo 2018:

```
Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 = 0,25 x Q%av. D.M. 2 marzo 2018 x Bt;
```

c) obbligo altri biocarburanti avanzati:

```
Bioaltri bioc. av. = Q%altri bioc. av. x Bt;
```

d) obbligo tradizionale:

```
Biotradizionale = Bio - Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 - Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 - Bioaltri bioc. av ;
```

dove per:

Biobmt av. D.M. 2 marzo 2018 si intende il quantitativo minimo annuo di biometano avanzato incentivato ai produttori ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio_{altri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018} si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio_{altri bioc. av.} si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Q%_{av.D.M.2 marzo 2018} si intende la quota minima di biocarburanti avanzati incentivata ai produttori ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

```
anno 2015 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2016 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2017 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2018 = 06 % di biocarburanti avanzati;
anno 2019 = 0,8% di biocarburanti avanzati;
anno 2020 = 0,9% di biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 2,0% di biocarburanti avanzati;
anno 2022 = 2,5% di biocarburanti avanzati;
dall'anno 2023 = 3,0% di biocarburanti avanzati;
```

Q%altri bioc. av si intende la quota minima di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

```
fino all'anno 2020 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 0,5% di biocarburanti avanzati;
anno 2022 = 0,6% di biocarburanti avanzati;
```

dall'anno 2023 uguale ai valori percentuali definiti con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti.».

- 5. All'art. 3, comma 4, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Inoltre, con decreto del direttore generale competente del MISE, sentito il Comitato biocarburanti, da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento, può essere modificata la percentuale di ripartizione tra gli obblighi avanzati di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a*) e *b*), per tener conto della effettiva disponibilità ed economicità dei diversi tipi di biocarburanti avanzati.»
- 6. L'art. 5, comma 2 è sostituito dal seguente: «Dall'anno 2018 l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui all'art. 3, comma 3:

lettera a) deve essere assolto tramite l'acquisto dei corrispondenti CIC rilasciati ai produttori per l'immissione in consumo di biometano avanzato ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 2018. Tale obbligo può essere assolto anche tramite meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, art. 6, comma 1, con o senza il ritiro del biometano avanzato e con preadesione da parte dei soggetti obbligati;

lettera b) deve essere assolto tramite l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Tale obbligo può essere assolto anche tramite meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, art. 7, comma 1 e con preadesione da parte dei soggetti obbligati;

lettera c) deve essere assolto tramite l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano:

lettera d) deve essere assolto immettendo in consumo indifferentemente uno o più prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) del presente decreto.

I soggetti obbligati che al 1º gennaio 2021 non risultano aderenti al meccanismo di

valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo da parte del GSE, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, art. 7, comma 1, hanno facoltà di aderire al citato meccanismo entro il 28 febbraio 2021, stipulando gli appositi contratti con il GSE.».

- 7. L'art. 5, comma 4 è abrogato.
- 8. L'art. 6, comma 3 è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tradizionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera d) i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal. Ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi avanzati di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c), i certificati hanno un valore unitario di 5 Gcal.».
- 9. L'art. 7, comma 1 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'obbligo:
 - a) biometano avanzato decreto ministeriale 2 marzo 2018, di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), è assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biometano avanzato nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
 - Obbligo CICbmt av. D.M. 2 marzo 2018 = BiObmt av. D.M. 2 marzo 2018 /5;
 - in alternativa, tale obbligo può essere assolto anche tramite adesione al meccanismo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
 - b) altri biocarburanti avanzati decreto ministeriale 2 marzo 2018 di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), è assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
 - Obbligo CICaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 = Bioaltri bioc. av. D.M. 2 marzo 2018 /5; in alternative, tale abbligo può assera asselta anche tramita adesion
 - in alternativa, tale obbligo può essere assolto anche tramite adesione al meccanismo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.
 - c) altri biocarburanti avanzati di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), è assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
 - Obbligo CICaltri bioc. av. = Bioaltri bioc. av. /5;
 - d) tradizionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), è assolto se il numero dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:
 - Obbligo CIC_{tradizionale} = Bio_{tradizionale} /10.

Le suindicate quantità vengono calcolate mediante arrotondamento con criterio commerciale.».

- 10. All'art. 7, comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga, per ciascuna quota d'obbligo, di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d), di un numero di certificati inferiore al 100% dei rispettivi obblighi ma superiore alla soglia di sanzionabilità indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'allegato 4 del presente decreto, può compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo.».
- 11. All'art. 7, comma 6, i periodi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «I certificati relativi ai biocarburanti avanzati eccedenti le rispettive quote di obbligo avanzato possono

essere utilizzati anche per assolvere l'obbligo tradizionale. Qualora tali certificati eccedano l'obbligo tradizionale, possono essere rinviati all'anno successivo esclusivamente per coprire il citato obbligo.».

12. L'allegato 2 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 2

Determinazione incentivo in caso di utilizzo del biometano nel trasporto Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

Norme finali

- 1. Il presente decreto è comunicato ai soggetti obbligati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *k*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed avviso diretto effettuato a tutti i soggetti obbligati registrati al portale BIOCAR operativo presso il Gestore dei servizi energetici S.p.a.
- 2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2020

IL MINISTRO: Patuanelli

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

CAPO III

Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale

Art. 11

(Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano)

- 1. Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con i decreti di cui al comma 2, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi. L'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente comma trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.
- 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definite le modalità di attuazione del comma 1, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonchè la possibilità di estensione del predetto incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica.
- 3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di riconversione parziale per la produzione di biometano che accedono agli incentivi, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle quantità e tipologie dei materiali come risultanti dal titolo autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 24. In ogni caso, sono rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni calcolati sull'intero mix dei materiali utilizzati dall'impianto di digestione anaerobica, sia per la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata alla produzione di biometano, secondo quanto disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019, in attuazione del Titolo V del presente decreto.
- 4. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità con le quali il regime incentivante di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avan-

zati nel settore dei trasporti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è coordinato con il regime di cui al comma 1, nel periodo successivo al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2026.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti, ivi inclusi quelli derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 4.

Art. 12

(Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonchè per il monitoraggio di sistema)

- 1. Gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale in attuazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono avviati in coordinamento alle misure stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e tengono inoltre conto delle seguenti linee d'azione prioritarie. A tal fine, all'articolo 32, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il punto iv è sostituito dal seguente:
 "iv. al finanziamento di progetti sinergici a quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e industriale:";
 - b) dopo il punto iv, sono aggiunti i seguenti:
 - "iv.1 alla realizzazione di comunità dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di distribuzione chiusi anche con riguardo alla riconversione di siti industriali e configurazioni in esercizio, nei quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il percorso di decarbonizzazione anche attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative;
 - iv.2 ad attività strumentali funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e analisi per la programmazione territoriale, nella misura massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.".

CAPO IV

Norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO2

Art. 13

(Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali)

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al presente Titolo e quelli previsti dal PNRR e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i decreti attuativi delle misure del PNRR di cui all'articolo 14 sono adottati secondo i criteri specifici di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del PNRR sono definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti;
- b) la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del presente decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- c) in tutti i casi in cui sia previsto l'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, l'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V del presente decreto;
- d) sono definiti tempi massimi di realizzazione degli interventi, in coerenza con il PNRR:
- e) le misure sono adottate in conformità alla disciplina dell'Unione sugli aiuti di stato.

TITOLO V

ENERGIA RINNOVABILE NEI TRASPORTI E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ PER BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI E COMBUSTIBILI DA BIOMASSA

CAPO I

Energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti

ART. 39

(Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)

- 1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:
 - a) al denominatore: benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;

- b) al numeratore: biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.
- ((1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)).
- 2. Per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V del presente decreto. Per i carburanti non inclusi in tale Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme ISO.
 - 3. La quota di cui al comma 1 è raggiunta nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano ovvero biogas avanzati è pari almeno al 2,5 per cento dal 2022 e almeno all'8 per cento nel 2030;
 - b) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte B, non può superare la quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a);
 - c) è rispettato quanto previsto all'articolo 40;
 - d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina è almeno pari allo 0,5 per cento e a partire dal 2025 è almeno pari al 3 per cento sul totale della benzina immessa in consumo.
- ((3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter)).

3-ter. ((Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo

2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis)). Ai relativi oneri si provvede:

- a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
- b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. Fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 5 gennaio 2021, n. 3, e dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli obiettivi di cui ai commi 1 ((, 1-bis)) e 3 sono raggiunti, tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonché secondo le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione disciplinati con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, ((il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022)). Con i medesimi decreti si provvede all'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3, nonchè all'eventuale integrazione degli elenchi di cui al comma 1 lettere *a*) e *b*), tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, e in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera *b*).
- 5. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati nel numeratore di cui al comma 1, lettera *b*), soltanto i carburanti o i biocarburanti che rispettano le seguenti condizioni:
 - *a)* i biocarburanti e il biometano ovvero il biogas per il trasporto ottemperano ai criteri di cui all'articolo 42;
 - b) i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto che presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il ciclo di vita pari almeno al 70 per cento, calcolata con la metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino all'adozione degli atti delegati tali carburanti sono in ogni caso conteggiati secondo quanto previsto al comma 6;
 - c) i carburanti derivanti da carbonio riciclato presentano una riduzione di emissioni gas serra lungo il ciclo di vita pari almeno alla soglia indicata con atto delegato della Commissione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 e calcolata con la metodologia stabilita con atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001. Fino all'adozione degli atti delegati tali carburanti non sono conteggiati.
- 6. Ai fini di cui al comma 1, per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, prodotti utilizzando energia elettrica, la quota

rinnovabile è conteggiata qualora l'energia elettrica sia ottenuta da un collegamento diretto a uno o più impianti a fonti rinnovabili; in tal caso la quota rinnovabile conteggiabile è pari all'intero a condizione che detti impianti:

- siano entrati in funzione contestualmente o successivamente all'impianto che produce i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto; e
- non siano collegati alla rete ovvero siano collegati alla rete ma si possa dimostrare che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete.
- 7. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i seguenti fattori moltiplicativi:
 - a) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas per il trasporto prodotti dalle materie prime elencate nell' Allegato VIII è pari al doppio del loro contenuto energetico, tenuto conto di quanto previsto dal comma 12;
 - ad eccezione dei combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, il contributo dei carburanti forniti nel settore dell'aviazione e del trasporto marittimo è pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico.
- 8. Fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 7 del presente articolo e dall'Allegato I, ai fini del calcolo dell'obiettivo complessivo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti previsto dal PNIEC, l'elettricità fornita nel trasporto stradale e ferroviario è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9 e delle modalità di cui al comma 10.
- 9. La quota di energia elettrica rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva fornita ai veicoli stradali e ferroviari è conteggiata come segue:
 - a) qualora l'energia elettrica sia prelevata dalla rete, la quota rinnovabile conteggiabile è pari alla quota annuale totale di energia elettrica da fonti rinnovabili sui consumi totali nazionali due anni prima dell'anno in questione;
 - b) qualora sia ottenuta da un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica rinnovabile è conteggiata interamente come rinnovabile.
- 10. Il contributo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto all'energia elettrica complessiva è pari a:
 - a) 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali;
 - b) 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario.
- 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della transizione ecologica nella composizione e con le competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse quelle in materia di combustibili e carburanti da biomassa, bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, come definiti dall'articolo 2. I componenti del comitato di cui al primo periodo sono nominati dal Ministro della transizione ecologica.
- 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione del comma 5-sexies, è abrogato.

Art. 40

(Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere)

- 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e dell'articolo 39, comma 1:
 - a) la quota di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa consumati nei trasporti, quando prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non deve superare più di un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale di energia nei settori stradali e ferroviario nel 2020;
 - b) fermo restando quanto previsto alla lettera c), la quota dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, tutti prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, che sono qualificati a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni con atto delegato della Commissione europea, e per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta giorni dall'adozione dei predetti atti delegati, viene individuata la traiettoria di decrescita lineare di tale limite fino ad azzerarsi entro il 31 dicembre 2030. Il limite non si applica con riferimento ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa certificati a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni in conformità al relativo atto delegato della Commissione europea;
 - c) dal 2023 ((, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,)) non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonchè di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea.
- 2. Tutti i combustibili di cui alla lettera *c*) del comma 1 non possono beneficiare di alcuna misura di sostegno, fatta eccezione per i combustibili certificati ai sensi del medesimo comma 1, lettera *c*).

Art. 41

(Altre disposizioni nel settore del trasporto)

1. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, emanato, entro centottanta giorni dall'istituzione della banca dati dell'Unione europea per la tracciabilità di carburanti liquidi e gassosi per il trasporto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della

direttiva (UE) 2018/2001, sono stabilitele modalità di partecipazione alla stessa banca dati da parte delle istituzioni nazionali e dei soggetti interessati. In particolare, sono previste adeguate forme e procedure di controllo della veridicità delle informazioni inserite nella banca dati dai soggetti privati, nonché adeguati strumenti di segnalazione delle irregolarità e dei dati non corrispondenti al vero.

- 2. I decreti di cui al comma 1 impongono agli operatori economici interessati di inserire in tale banca dati le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità di tali biocarburanti ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al fornitore di carburante che immette il carburante sul mercato. Ai fornitori di carburante è imposto l'inserimento in banca dati di tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle soglie percentuali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39.
- 3. Il Ministero della transizione ecologica, anche su indicazione del Comitato di cui all'articolo 39, comma 11 segnala alle autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea eventuali comportamenti fraudolenti con riferimento al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 e dei criteri di cui all'articolo 42.

CAPO II

Criteri di sostenibilità

Art. 42

(Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa)

- ((1. Al fine di contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 3 e all'articolo 39, nonché per beneficiare di regimi sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, indipendentemente dall'origine geografica della biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano:))
 - a) i criteri di sostenibilità di cui ai commi da 5 a 10;
 - b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 11;
 - c) i criteri di efficienza energetica di cui ai commi 13 e 14.
- 2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c) non si applicano con riferimento ad impianti di produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti:
 - a) di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa:
 - b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa.
- 3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno da parte degli impianti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) è condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12. Tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione.

- 4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e c) non si applicano con riferimento a:
- a) biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura;
- b) rifiuti e residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.
- 5. I criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla lettera *b*) del comma 1 non si applicano con riferimento all'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani.
- 6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione sono comunicate a ISPRA.
- 7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008,
 ovvero successivamente, si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate,
 indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato dette situazioni:
 - a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e nei quali i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;
 - b) foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall'autorità competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura;
 - c) aree designate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attività di gestione non hanno interferito con la finalità di protezione della natura:
 - per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall'autorità competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate; nel caso di materie prime coltivate in Italia, si tratta delle aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357;
 - per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento da parte della Commissione europea;

- d) fermi restando eventuali nuovi criteri adottati dalla Commissione europea, terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia:
 - terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonchè le caratteristiche e i processi ecologici; o
 - 2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente del paese in cui la materia prima è stata coltivata a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.
- 8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel frattempo persi:
 - a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;
 - b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
 - c) terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione sono tali che, quando è applicata la metodologia di cui all'Allegato VI, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 12.
- 9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.
- 10. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono soddisfare i seguenti criteri, per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile:
 - a) il Paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o locali applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono:
 - 1) la legalità delle operazioni di raccolta;
 - 2) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;
 - 3) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazio-

- nali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere;
- la realizzazione della raccolta tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e
- che la raccolta mantenga o migliori la capacità produttiva a lungo termine delle foreste:
- b) se non vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono le stesse condizioni elencate alla lettera a).
- 11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono rispettare i seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry LULUCF):
 - a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale è parte dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e
 - ha presentato, nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution -NDC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC; oppure
 - 2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;
 - b) se non vi è evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine.
- 12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, calcolata in conformità all'articolo 44, pari almeno:
 - a) al 50 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
 - al 60 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020;
 - c) al 65 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel

- settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021;
- d) al 70 per cento per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 per cento per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026.
- 13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo, un impianto è considerato in esercizio quando sono state avviate la produzione fisica dei biocarburanti, del biometano ovvero dei biogas consumati nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica da combustibili da biomassa.
- 14. Gli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, solo se rispettano i seguenti requisiti, la soddisfazione dei quali non costituisce condizione per accedere a eventuali regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021:
 - a) l'energia elettrica è prodotta in impianti con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW;
 - b) l'energia elettrica è prodotta da impianti con una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW che applicano una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento, oppure è prodotta da impianti per la produzione di sola energia elettrica che sono conformi ai livelli netti di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) così come definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione;
 - c) l'energia elettrica è prodotta da impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento o da impianti che producono solo energia elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica netta almeno pari al 36%;
 - d) l'energia elettrica è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio del CO₂ da biomassa.
- 15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, gli impianti per la produzione di sola energia elettrica che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili fossili quale combustibile principale e non vi è un potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento.
- 16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è aggiornato il decreto ministeriale 14 novembre 2019. Nelle more dell'aggiornamento continua ad applicarsi il predetto decreto, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con il presente decreto.
- 17. Le disposizioni del presente articolo, laddove applicabili, derogano alle previsioni di cui agli articoli 7-ter e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

18. L'articolo 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 43

(Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra)

- 1. Per garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 39 e 42, è certificata ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione.
 - 2. Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità garantisce:
 - a) che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione forniscano le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e del criterio delle riduzioni delle emissioni, nonchè tutte le informazioni previste dal decreto che disciplina il Sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 42, comma 15;
 - b) un livello adeguato di verifica indipendente da parte terza delle informazioni presentate per:
 - accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, valutando anche la frequenza e il metodo di campionamento usati e la solidità dei dati;
 - verificare che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati in modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo.
- 3. Nel caso delle biomasse forestali, relativamente alla dimostrazione di quanto richiesto all'articolo 42, commi 9, lettera *a*), e 10, lettera *a*), il livello di verifica indipendente da parte terza deve essere garantito a partire dal primo punto di raccolta delle stesse.
- 4. Al fine di dimostrare che i criteri di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 42 siano mantenuti lungo tutta la catena di consegna dei combustibili di cui al comma 1, dalla materia prima al prodotto finito, gli operatori economici e i fornitori utilizzano un sistema di equilibrio di massa che:
 - a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di prodotti finiti con caratteristiche diverse in termini di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra siano mescolate, all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un'infrastruttura, un sito di trasmissione e distribuzione o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilità o gestione sia riferibile ad un unico soggetto; nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o più partite, la miscelazione è comunque ammissibile purché le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico;

- b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità, sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul volume delle partite di cui alla lettera
 a) restino associate alla miscela;
- c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela in un arco di tempo predefinito;
- d) includa informazioni in merito al tipo di sostegno eventualmente erogato per la produzione della partita;
- e) consenta che partite di materie prime aventi un diverso contenuto energetico siano mescolate a fini di ulteriore trattamento, a condizione che il volume delle partite sia adeguato in base al loro contenuto energetico.
- 5. Se una partita è trasformata, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al prodotto finale conformemente alle regole seguenti:
 - a) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione dei combustibili di cui al comma 1, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e la massa delle materie prime che entrano nel processo;
 - b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottengono più prodotti destinati alla produzione dei combustibili di cui al comma 1, per ciascun prodotto è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.
- 6. Il Ministero della transizione ecologica, anche avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 39, comma 10, controlla il funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare il funzionamento, compresa la data esatta, l'ora e il luogo dei controlli. Qualora siano accertati casi di mancata conformità, il Ministero della transizione ecologica informa senza ritardo il sistema volontario.
- 7. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico previste all'articolo 39, comma 6, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio delle emissioni di gas a effetto serra, rispettando i seguenti criteri:
 - a) aderiscono al Sistema nazionale di certificazione di cui al comma 1;
 - b) nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti;
 - c) non è ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.

- 8. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono pubblicate sul sito web del GSE su base annuale.
- 9. Le certificazioni di cui al comma 1 primo periodo, rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, restano valide purchè le partite a cui si riferiscono vengano immesse in consumo o utilizzate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le certificazioni di cui al comma 1 primo periodo, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e successivamente all'entrata in vigore della direttiva (UE) 2001/2018 che utilizzano i parametri ivi contemplati, restano valide senza la predetta limitazione temporale.
- 10. L'articolo 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 44

(Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa)

- 1. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa ai fini dell'articolo 42, comma 11, è calcolata in uno dei modi seguenti:
 - a) se l'Allegato VI, parte A o B, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, e l'Allegato VII, parte A per i combustibili da biomassa, fissano un valore standard per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione e se il valore per questi biocarburanti o bioliquidi calcolato secondo l'Allegato VI, parte C, punto 7, e per i combustibili da biomassa calcolato secondo l'Allegato VII, parte B, punto 7, è uguale o inferiore a zero, si utilizza detto valore standard:
 - b) si utilizza il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'Allegato VI, parte C, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, e nell'Allegato VII, parte B per i combustibili da biomassa;
 - c) si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'Allegato VI, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'Allegato VI, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'Allegato VI, parte C, sono utilizzati per tutti gli altri fattori;
 - d) si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'Allegato VII, parte B, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'Allegato VII, parte C, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'Allegato VII, parte B, sono utilizzati per tutti gli altri fattori.
- 2. Il Ministero della transizione ecologica può presentare alla Commissione europea una o più relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica

(NUTS) o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003. Tali relazioni sono corredate dalla descrizione del metodo e dei dati utilizzati per calcolare il livello di emissioni che prenda in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e il rendimento atteso delle materie prime. I valori delle emissioni di gas a effetto serra così calcolati per ciascuna area NUTS e derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole possono essere utilizzati in alternativa a quelli di cui al comma 1, purchè siano approvati dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

CAPO III

Disposizioni in materia di mobilità elettrica

Art. 45

(Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica)

- 1. Al fine di promuovere l'installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative, all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. La realizzazione di infrastrutture di ricarica è effettuata secondo le modalità di cui al comma 14-bis, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, la conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.";
 - c) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
 - "6. I soggetti che acquistano o posseggono un veicolo elettrico, anche tramite meccanismi di noleggio a lungo termine, possono inserirne i dati sulla Piattaforma Unica Nazionale di cui all'articolo 4, comma 7-bis del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai fini della richiesta di cui al comma 7, con particolare riguardo alla zona e all'indirizzo di residenza e di parcheggio abituale e all'eventuale

disponibilità, in tali ambiti, di punti ricarica su suolo privato.

- 7. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni disciplinano la programmazione dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, tenendo conto delle richieste di cui al comma 6. In tale ambito, i comuni o aggregazione di comuni, possono prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli elettrici immatricolati in relazione ai quali non risultino presenti punti di ricarica disponibili nella zona indicata con la comunicazione di cui al comma 6 e nel caso in cui il proprietario abbia dichiarato di non disporre di accesso a punti di ricarica in ambito privato. Per le finalità programmatorie di cui al primo periodo, i comuni accedono alle informazioni presenti sulla Piattaforma unica nazionale, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c).
- 8. Per le finalità di cui al comma 7, i comuni possono consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Resta fermo che un soggetto pubblico o privato può comunque richiedere al comune con le modalità di cui al comma 3-bis l'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse.";
- d) al comma 9 le parole "canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160";
- e) il comma 12 è sostituito dal seguente:
 - "12. L'ARERA, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce misure tariffarie applicabili a punti di prelievo di energia elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, tenuto conto dell'obbligo di cui al comma 12-ter, nonchè al fine di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia elettrica assicurando lo sviluppo razionale ed efficiente delle reti elettriche e definendo, ove necessario, le modalità di misura dell'energia elettrica destinata alla ricarica.";
- f) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
 - "12-bis. Qualora le misure tariffarie di cui al comma 12 includano interventi che comportano uno sconto sulle componenti tariffarie da applicare a copertura degli oneri generali di sistema applicabili all'energia destinata alla ricarica, tali interventi sono efficaci qualora compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e hanno natura transitoria per il periodo strettamente necessario alla diffusione dei veicoli elettrici, definito con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'ARERA; con il medesimo decreto sono altresì valutate le eventuali modalità di copertura in caso di ammanco di gettito di oneri generali.

12-ter. Gli operatori dei punti di ricarica in luoghi accessibili al pubblico, di cui

all'articolo 4 comma 9 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che scelgono di avvalersi delle misure tariffarie di cui al comma 12 del presente articolo sono tenuti a trasferire il beneficio agli utilizzatori finali del servizio di ricarica, anche nei casi in cui ciò non sia già previsto da condizioni fissate dall'ente locale competente.".

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

"e-bis): dispositivo di ricarica: dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o più punti di ricarica, comunemente denominato "colonnina di ricarica", o, in ambito domestico, "wallbox".

e-ter): infrastruttura di ricarica: insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.

e-quater): stazione di ricarica: area adibita al servizio di ricarica di veicoli elettrici composta dagli stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica nonchè dagli elementi architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica. Laddove realizzata su area pubblica o aperta al pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti; una stazione di ricarica è connessa alla rete di distribuzione di energia elettrica tramite un punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa.".

3. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica provvede a dare piena operatività alla Piattaforma unica nazionale, ((definendo altresì le relative modalità di alimentazione,)) anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di GSE e RSE. La Piattaforma di cui al primo periodo, per la cui realizzazione sono utilizzate le risorse ((di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)), garantisce le funzionalità necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

TITOLO VI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GARANZIE DI ORIGINE

CAPO I

Informazione, formazione e garanzie d'origine

Art. 46

(Garanzie di origine)

1. La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quel-

la fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE provvede all'emissione, alla gestione del registro, al trasferimento e all'annullamento elettronico delle garanzie di origine e assicura che le stesse siano precise, affidabili, a prova di frode e conformi alla norma CEN EN 16325. Ogni garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili e indica almeno:
 - a) se riguarda:
 - 1) l'energia elettrica;
 - 2) il gas, incluso il biometano;
 - 3) l'idrogeno;
 - 4) i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento;
 - b) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia;
 - c) la data di inizio e di fine della produzione;
 - d) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza dell'impianto di produzione;
 - e) se l'impianto ha beneficiato di regimi di sostegno all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato di regimi di sostegno;
 - f) la data di entrata in esercizio dell'impianto;
 - g) la data di rilascio.
- 3. Per le garanzie d'origine provenienti da impianti di potenza inferiore a 50 kW possono essere indicate informazioni semplificate. Le garanzie di origine contengono altresì l'informazione rispetto all'impiego della produzione di energia da fonti rinnovabili e, più in particolare, se la stessa è immessa in una rete, ivi incluse le reti di teleriscaldamento, o se contestualmente autoconsumata.
- 4. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine e la stessa unità di energia da fonti rinnovabili è tenuta in considerazione una sola volta. Le garanzie di origine sono valide per dodici mesi dalla produzione della relativa unità energetica e, se non annullate, scadono al più tardi decorsi diciotto mesi. In tal caso, le garanzie di origine scadute sono conteggiate nell'ambito della determinazione del mix energetico residuale nazionale.
- 5. La garanzia di origine è rilasciata al produttore di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione dei casi in cui tale produttore riceve un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine. In ogni caso la garanzia di origine è riconosciuta al produttore quando:
 - a) il sostegno economico è concesso mediante una procedura di gara o un sistema di titoli negoziabili; o
 - b) il valore di mercato delle garanzie di origine è preso in considerazione nella determinazione del livello di sostegno economico nell'ambito dei meccanismi di incentivazione.
 - 6. In attuazione del principio di cui al comma 5:
 - a) nei casi in cui il produttore riceva un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che prevede il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE e, conseguentemente, che l'energia elettrica prodotta non sia più

- nella disponibilità del medesimo produttore, le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali;
- b) in relazione alle disposizioni relative all'integrazione della produzione di biometano nella rete del gas in attuazione delle misure previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il GSE rilascia le garanzie di origine al produttore, ovvero le valorizza per suo conto nel caso in cui il produttore opti per il ritiro onnicomprensivo del biometano immesso in rete;
- c) con riferimento, agli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 19 marzo 2018, n. 65, le garanzie di origine sono emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia alle disposizioni vigenti per il settore elettrico;
- d) in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento o il raffrescamento il GSE rilascia le garanzie di origine al produttore in coerenza con le disposizioni di cui comma 5, anche in relazione alla produzione da fonti rinnovabili realizzata da interventi che beneficiano dei certificati bianchi. Per gli impianti riconosciuti come operanti in cogenerazione ad alto rendimento che beneficiano del riconoscimento dei premi stabiliti all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, recante "Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le garanzie di origine sono emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia alle disposizioni vigenti per il settore elettrico. Nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 10 possono essere stabilite dimensioni di impianto e condizioni per il rilascio della garanzia di origine al produttore.
- 7. I produttori possono valorizzare economicamente le garanzie di origine all'interno della piattaforma di scambio organizzata e gestita dal GME di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
- 8. In relazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la garanzia di origine può essere rilasciata, su indicazione del produttore, direttamente all'acquirente che acquista l'energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine. Se l'acquirente coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia di origine è immediatamente annullata a seguito del rilascio.
- 9. In conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi, secondo modalità definite con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono:

- a) definite le modalità di attuazione del presente articolo e aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento della garanzia di origine da fonti rinnovabili nonché le loro modalità di utilizzo da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- b) definite modalità per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilità, anche prevedendo un versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini di una riduzione delle componenti tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di incentivazione:
- c) definite le modalità con le quali è verificata la precisione, affidabilità o autenticità delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo che, in caso di rifiuto nel riconoscimento, tale rifiuto sia tempestivamente notificato alla Commissione europea.
- 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 47

(Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all'attestazione della prestazione energetica degli edifici)

- 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
 - "1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere *a*), *a-bis*), *b*), o *d*) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera *a*), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.

1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intende rispettato quando il titolo o l'attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, il previo periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore è individuato in due anni.".

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Monitoraggio, relazioni e controlli

Art. 48

(Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni)

- 1. Il GSE, tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, aggiorna e integra la produzione statistica in materia di energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali lordi complessivi e settoriali coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell'energia, e successive modificazioni, tenendo conto anche dei trasferimenti statistici tra Stati membri:
 - assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento coperti da fonti energetiche rinnovabili e calore di scarto, nonché il raggiungimento complessivo degli obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei trasporti;
 - c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, garantendone uniformità e coerenza con il dato nazionale;
 - d) assicurare la produzione e l'informazione statistica sui consumi finali di energia attraverso la loro disaggregazione territoriale, settoriale e funzionale, in coerenza con le linee del sistema statistico europeo, anche al fine di monitorare i fenomeni della mobilità sostenibile e della povertà energetica;
 - e) assicurare il monitoraggio degli interventi oggetto d'obbligo di incorporazione di fonti di energia rinnovabile in edifici nuovi o ristrutturati.
- 2. Anche ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, le società del gruppo GSE, ISPRA e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito anche: ENEA), individuano modalità per la condivisione delle informazioni riferibili a dati o meccanismi da essi gestiti.
- 3. Su proposta del GSE, il Ministero della transizione ecologica approva l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, assicurando continuità con le analoghe metodologie approvate con il

decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015.

- 4. Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale di monitoraggio, anche attraverso interfacce informatiche, al fine di:
 - a) monitorare gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio e i progetti di investimento che hanno richiesto l'autorizzazione, nonché i tempi dei procedimenti;
 - b) monitorare gli investimenti, le ricadute industriali, economiche, sociali, occupazionali, dello sviluppo del sistema energetico secondo una logica di progressiva decarbonizzazione;
 - rilevare i costi attuali delle tecnologie e i costi di produzione dei vettori energetici, da condividere con RSE, ENEA ed ISPRA per le rispettive attività di ricerca e scenariali;
 - d) valutare con continuità i costi, l'efficacia, l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei;
 - e) stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di valutazione delle emissioni evitate di gas a effetto serra e fornire elementi di input per il piano di monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti in capo a ISPRA;
 - f) elaborare le informazioni necessarie per la predisposizione delle relazioni periodiche di monitoraggio, ivi incluse quelle rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999.
- 5. Per le finalità di cui ai punti precedenti il GSE realizza un'unica piattaforma informatica in cui confluiscono i dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi, nonché i dati necessari per attuare quanto disposto all'articolo 21.
- 6. Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC di riduzione dei consumi e di miglioramento dell'efficienza energetica dei settori industriali e terziario, l'ISTAT effettua negli anni 2023 e 2028 una rilevazione statistica campionaria dei consumi energetici finali delle diverse fonti energetiche nei settori di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell'energia, assicurandone la rappresentatività statistica a livello regionale ed utilizzando anche i dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato in accordo con Acquirente Unico S.p.A..
- 7. Al fine di migliorare la qualità delle statistiche di base necessarie alla elaborazione del bilancio energetico nazionale, a partire dal 2022 ed entro il 30 aprile di ciascun anno, Acquirente Unico S.p.A., sulla base dei dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, fornisce al Ministero della transizione ecologica i consumi annuali di energia elettrica e gas naturale relativi all'anno precedente per ciascuna tipologia di cliente e codice ATECO, nonché le informazioni rilevanti ai fini dell'attività di governo che si rendano di volta

in volta necessari. Acquirente Unico S.p.A. pubblica, sul proprio sito internet, dati aggregati di consumo di gas ed elettricità di interesse generale, nel rispetto dei principi di riservatezza statistica disciplinati dal Sistema Statistico Nazionale, con modalità e tempistiche definite in accordo con ARERA.

- 8. Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva sul grado di raggiungimento prospettico degli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, RSE elabora e aggiorna con continuità scenari tendenziali e con politiche di sviluppo del sistema energetico nazionale, coordinandone i risultati con le evidenze risultanti dall'attività svolta dal GSE ai sensi del comma 1. Gli esiti dell'attività sono periodicamente trasmessi al Ministero della transizione ecologica e al GSE anche ai fini della redazione delle relazioni di cui al comma 4, lettera f).
- 9. Anche sulla base dell'attività di cui al comma 8, il GSE elabora con continuità scenari di lungo termine sul fabbisogno di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, con particolare riguardo alla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, destinata al sostegno delle rinnovabili. I predetti scenari sono resi disponibili sul sito web del GSE e sulla piattaforma di cui al comma 5.
- 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 40 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato.

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 49

(Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 50

(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)

- 1. L'allegato VIII, che costituisce parte integrante del presente decreto, è modificato per il recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 con decreto del Ministro della transizione ecologica. I restanti allegati sono aggiornati con le modalità ordinarie di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
- 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate

provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

CINGOLANI, Ministro della transizione ecologica

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

CARTABIA, Ministro della giustizia FRANCO, Ministro dell'economia e delle finanze

GIORGETTI, Ministro dello sviluppo economico

Franceschini, Ministro della cultura

PATUANELLI, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, Il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO VIII

MATERIE PRIME DOUBLE COUNTING

Parte A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, è considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera *a*).

- a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori;
- Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proveniente dalla raccolta dome-stica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 20 del decreto le-gislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente Allegato;
- e) Paglia;
- f) Concime animale e fanghi di depurazione;
- g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti;
- h) Pece di tallolio:
- i) Glicerina grezza;
- *j*) Bagasse;
- k) Vinacce e fecce di vino:
- l) Gusci:
- m) Pule;
- n) Tutoli ripuliti dei grani di mais;
- o) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale, vale a dire corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio;
- p) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare;
- q) Altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

PARTE B. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti, il cui contributo per il conseguimento delle quote di cui all'articolo 39, comma 1, è limitato ai sensi del comma 2 lettera *b*) e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico ai sensi del comma 6, lettera *a*).

- a) Olio da cucina usato;
- b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE)
 n. 1069/2009.

LEGGE 27 aprile 2022, n. 34

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 1. Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

CAPO II

Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

Art. 17

Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza

- 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - ((a)dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 - "1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio"));
 - ((b)dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
 - "3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
 - 3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:
 - a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione

- del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
- b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio")).

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 5 agosto 2022

Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Gazzetta Ufficiale L 187 del 26 giugno 2014);

Visto la comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la comunicazione COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano REPowerEU in cui èprevisto un obiettivo sul biometano di incrementare la produzione di biometano a 35 miliardi di m³ entro il 2030 rispetto ai 17 miliardi di m³ che erano previste dalla proposta del pacchetto «Pronti per il 55%» (Fit for 55);

Visto il Piano d'azione contenuto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022, in cui la Commissione propone di affrontare i principali ostacoli all'aumento della produzione e dell'uso di biometano sostenibile e di facilitarne l'integrazione nel mercato interno del gas dell'UE nei modi seguenti:

- a) istituendo un partenariato industriale per il biogas e il biometano per dare impulso alla catena del valore dei gas rinnovabili;
- b) adottando misure supplementari per incoraggiare i produttori di biogas a creare comunita' energetiche;
- c) fornendo incentivi per passare dal biogas al biometano;
- d) promuovendo l'adattamento e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture per poter trasportare piu' biometano attraverso la rete del gas dell'UE;
- e) colmando le lacune in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- f) facilitando l'accesso ai finanziamenti e mobilitando fondi UE nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, della politica di coesione, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e della politica agricola comune;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 2 marzo 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2018) recante disposizioni in materia di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2018), il cui schema di aiuto è stato approvato con la decisione della Commissione europea C (2018) 1379 final del 1° marzo 2018;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che, all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli relativi alle «agro-energie»;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR») approvato con valutazione positiva con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ST 10160 2021 ADD 1 REV 2, dell'8 luglio 2021, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344, e in particolare la Riforma 2 - «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile» e la scheda specifica dell'Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare», appartenente alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) - transizione energetica e mobilità sostenibile;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare:

- a) il target M2C2- 4 che prevede, nell'ambito della misura M2C2 I 1.4, entro il 31 dicembre 2023, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II;
- b) il target M2C2- 5 che prevede, nell'ambito della misura M2C2-I1.4, entro il 30 giugno 2026, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinno-

vabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II:

Considerato che l'allegato 1 agli operational arrangment associa ai suddetti target il seguente meccanismo di verifica:

- «a) elenco dei certificati di completamento rilasciati in conformità con la legislazione nazionale;
- b) report di un ingegnere indipendente approvato dal ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) sono in linea con la descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CID;
- c) valutazione specifica del principio Do No Significant Harm che include riferimenti ai testi che dimostrano il rispetto del principio»;

Considerato che in base a quanto previsto dal regolamento UE 2021/241 i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e che tale disposizione debba intendersi estesa ai programmi o strumenti nazionali per massimizzarne la complementarità e sinergia;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare:

- a) l'art. 11, recante disposizioni sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro, l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete di durata e valore definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno;
- b) l'art. 14 che, al comma 1, lettera b), ha previsto che, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'art. 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018;

Considerato che il biometano di produzione nazionale, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, del 8 marzo 2022, può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti e, in ottica di completa

decarbonizzazione, uno strumento per la copertura con fonti rinnovabili di settori difficilmente elettrificabili o anche hard to abate;

Ritenuto quindi, in attuazione del sopra indicato quadro programmatico e normativo nazionale ed europeo e in attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza, di dover chiarire alcuni aspetti rilevanti circa la definizione del momento in cui matura il diritto al riconoscimento dell'incentivo per la produzione del biometano e del limite entro cui tale diritto debba essere esercitato, pena la sua decadenza;

Considerato che l'attuale regime, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 è stato approvato nel 2018 dalla Commissione europea per una durata fino al 31 dicembre 2022, sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE alla luce della comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, (2014/C 200), scaduta il 31 dicembre 2021 e sostituita dalla Comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01);

Considerato che l'Italia ha notificato alla Commissione europea un nuovo schema di decreto ministeriale a sostegno del biometano che fa parte della strategia italiana per le energie rinnovabili e sarà ammissibile al finanziamento nell'ambito del PNRR;

Considerato che il nuovo regime di aiuti dovrà essere in linea con le nuove Linee guida in materia di aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea su «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», (2022/C 80/01), che la Commissione europea ha adottato il 27 gennaio 2022, e che si applicano a tutti gli aiuti soggetti a notifica per il clima, la protezione dell'ambiente e l'energia;

Ritenuto opportuno favorire una transizione graduale tra l'attuale regime ed il nuovo e che pertanto sono necessari alcuni chiarimenti sul regime attuale, come di seguito indicati;

Considerato che il decreto 2 marzo 2018 di disciplina del regime attuale di incentivi individua, all'art. 1, comma 10, ed all'art. 6, comma 7, nella data del 31 dicembre 2022 l'ultima data possibile per la concessione degli aiuti sulla base della procedura esistente di cui all'art. 9 del predetto decreto 2 marzo 2018, ovvero la qualificazione del GSE;

Ritenuto che sia necessario chiarire che le citate disposizioni di cui agli articoli 1, comma 10, e 6, comma 7, del predetto decreto 2 marzo 2018, relative alla data di entrata in esercizio dell'impianto interessato, già contemplano la possibilità che l'aiuto possa essere erogato dal giorno in cui l'impianto entra in funzione e che detta erogazione debba iniziare al più tardi entro il 31 dicembre 2023;

Considerato che è necessario chiarire che l'entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2023 è condizione necessaria per l'erogazione dell'aiuto, non verificandosi la quale l'aiuto andrebbe perso e revocato;

Considerato che i predetti chiarimenti di natura formale, in quanto non estendono il budget o la durata della misura già approvata, poiché l'aiuto sarà concesso al più tardi entro la fine autorizzata del regime del 31 dicembre 2022, né ampliano il perimetro dei beneficiari, non necessitano una notifica alla Commissione europea ai fini di una nuova decisione di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato;

DECRETA:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

- 1. Possono accedere agli incentivi di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 gli impianti di produzione di biometano che rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - a) abbiano presentato ovvero presentino la domanda di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro il 31 dicembre 2022, la qualifica a progetto dal GSE per il riconoscimento del diritto all'incentivo;
 - b) siano in possesso di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione del biometano rilasciata entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Il diritto all'incentivo di cui al comma 1 decade qualora l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano non avvenga entro il 31 dicembre 2023.
- 3. Sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore, causati da provvedimenti di-sposti dalle competenti autorità o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come tali.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2022

Il Ministro: CINGOLANI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 15 settembre 2022

Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con lo scopo principale di mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia da Coronavirus rendendo l'economia e la società europea più sostenibile, resiliente e preparata alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale;

VISTO la comunicazione della Commissione europea (2022/C 80/01), del 18 febbraio 2021, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2022;

VISTA la comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale":

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 ("Normativa europea sul clima");

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare:

a) l'articolo 11 recante disposizioni sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro, l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete di durata e valore definiti con decre-

- to del Ministro della transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno;
- b) l'articolo 14 che, al comma 1, lettera b), ha previsto che, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018;
- c) l'articolo 13, comma 1, lettera b), il quale prevede che la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva 2019/944/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE";

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, inviato alla Commissione europea nel dicembre 2019;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione europea, del 14 dicembre 2020, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, ST 10160 2021 ADD 1 REV 2, dell'8 luglio 2021, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344, e in particolare la Riforma 2 – "Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile" e la scheda specifica dell'Investimento 1.4 – "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare", appartenente alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) – Transizione energetica e mobilità sostenibile;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), di cui è stata approvata la valutazione positiva con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con notaLT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241, stabilendo gli indicatori comu-

ni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTE le linee guida dell'Expert group on European structural investment funds (EGESIF) per gli Stati membri sulla strategia di audit per il periodo di programmazione 2014/2020 (EGESIF_14-0011- 02) del 27 agosto 2015;

VISTA la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

CONSIDERATO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data

di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 stabilisce che "Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR";

CONSIDERATO, altresì, che, nell'ambito dell'attuazione della M2C2, Investimento 1.4, del PNRR, non risulta tecnicamente applicabile la previsione della destinazione alle regioni del Mezzogiorno del 40% delle risorse allocabili di cui al citato articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, per la parte della misura relativa alla riconversione degli impianti agricoli di produzione di biogas, essendo questi ultimi dislocati per la stragrande maggioranza (83%) nel Nord Italia;

CONSIDERATO, inoltre, che tale requisito di riserva non è stato espressamente previsto con riferimento alla misura M2-C2, Investimento 1.4, del PNRR, per la parte riguardante i nuovi impianti, e che, pertanto, eventuali ipotesi di premialità differenziate, per base territoriale, in asta, non sarebbero compatibili con la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 di individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, relativo alla istituzione dell'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP:

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute:

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C2 – I1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di euro 1.923.400.000

RITENUTO che del predetto importo totale di euro 1.923.400.000, una somma pari a euro 1.730.400.000 euro sia da destinare al finanziamento dei seguenti interventi:

- a) sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- b) riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;

RITENUTO che la restante parte delle somme di cui sopra debba essere destinata all'attuazione della misura M2C2-I1.4 per la realizzazione di interventi di economia circolare, da disciplinare con apposito decreto ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 199 del 2021;

CONSIDERATO che le citate previsioni del PNRR individuano come vincoli per l'accesso ai contributi il rispetto di specifici criteri di sostenibilità delle biomasse utilizzate, il rispetto di criteri di tutela ambientale e in materia di emissioni inquinanti;

VISTO il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea SWD(2014)179 final, del 28 maggio 2014, sulla "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato" per orientamenti sulla redazione di un piano di valutazione;

CONSIDERATI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e, in particolare:

a) il target M2C2-4 che prevede, nell'ambito della misura M2C2-I1.4, entro il 31 dicembre 2023, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e

riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II;

b) il target M2C2-5 che prevede, nell'ambito della misura M2C2-I1.4, entro il 30 giugno 2026, lo sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II;

CONSIDERATO che l'allegato 1 agli Operational Arrangment associa ai suddetti target il seguente meccanismo di verifica: "a) elenco dei certificati di completamento rilasciati in conformità con la legislazione nazionale; b) report di un ingegnere indipendente approvato dal ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) sono in linea con la descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CID; c) valutazione specifica del principio Do No Significant Harm che include riferimenti ai testi che dimostrano il rispetto del principio";

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01), recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio 2014;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della citata legge n. 178 del 2020, in cui sono definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check- list relativa a milestone e target";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del PNRR;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR".

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti com-

plementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, n. 27, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";

VISTA la circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante "Procedure finanziarie PNRR";

VISTA la nota circolare prot. n. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano";

VISTA la nota circolare prot. n. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure";

VISTA la nota circolare prot. n. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che, all'articolo 2, comma 2, ha previsto di affidare al Ministero della transizione ecologica i compiti spettanti allo Stato relativi alle "agroenergie";

VISTO il regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante "Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, recante "Disposizioni in materia

di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, (nel seguito: DM 2 marzo 2018), il cui schema di aiuto è stato approvato con la decisione della Commissione europea C (2018) 1379 final del 1° marzo 2018;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 dicembre 2013, recante "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2013, e, in particolare, l'articolo 2, recante le condizioni per la connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, recante "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2019, che istituisce il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019 (nel seguito: DM 14 novembre 2019);

VISTA la comunicazione del 18 maggio 2022, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2022) 230 final, sul Piano REPowerEU in cui è previsto l'obiettivo di incrementare la produzione di biometano a 35 miliardi di m³ entro il 2030 rispetto ai 17 miliardi di m³ che erano previsti dalla proposta del pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55);

CONSIDERATO il Piano d'azione contenuto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione europea che accompagna la comunicazione COM (2022) 230 final del 18 maggio 2022, in cui la Commissione propone di affrontare i principali ostacoli all'aumento della produzione e dell'uso di biometano sostenibile e di facilitarne l'integrazione nel mercato interno del gas dell'UE nei modi seguenti:

- a) istituendo un partenariato industriale per il biogas e il biometano per dare impulso alla catena del valore dei gas rinnovabili;
- b) adottando misure supplementari per incoraggiare i produttori di biogas a creare comunità energetiche;
- c) fornendo incentivi per passare dal biogas al biometano;
- d) promuovendo l'adattamento e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture per poter trasportare più biometano attraverso la rete del gas dell'UE;
- e) colmando le lacune in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
- f) facilitando l'accesso ai finanziamenti e mobilitando fondi UE nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, della politica di coesione, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e della politica agricola comune.

CONSIDERATO che il biometano di produzione nazionale in coerenza con quanto previsto dalla citata comunicazione COM (2022) 230 final può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti e, in ottica di completa

decarbonizzazione, uno strumento per la copertura con fonti rinnovabili di settori difficilmente elettrificabili o anche *hard to abate*;

RITENUTO quindi, in attuazione del sopra indicato quadro programmatico e normativo nazionale ed europeo e in attuazione del PNRR, di dover definire un quadro organico di riforma delle misure di incentivo per lo sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare, attraverso la definizione di incentivi alla produzione di biometano immesso nella rete del gas, ottenuto da nuovi impianti e dalla riconversione di impianti a biogas agricoli esistenti;

VISTA la nota prot. n. 100234 del 10 agosto 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2022) 5831final del 8 agosto 2022 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

- 1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", per un ammontare complessivo pari a 1.730,4 milioni di euro.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.
- 3. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli impianti per i quali gli interventi di cui al comma 2 non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, secondo periodo e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi di cui al comma 2 si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a

titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 2.

- 4. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
- b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50 del 2016;
- c) ai soggetti che beneficiano del regime di cui al DM 2 marzo 2018.
- 5. Nel caso di impresa nei confronti della quale penda un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti dell'impresa medesima, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è sospeso finché tale impresa non abbia rimborsato o versato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Articolo 2

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 dicembre 2013, con particolare riferimento alle condizioni per la connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 2, oltre che le definizioni di cui all'articolo 1 del DM 2 marzo 2018, come di seguito integrate:
 - a) "Autorità": l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente o "ARERA";
 - b) "impresa agricola": attività svolta dall'imprenditore agricolo, come definito dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o in forma societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, se persona giuridica, e consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole;
 - c) "biometano": combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione nella rete del gas naturale;
 - d) "Piattaforma P-GO": la piattaforma di mercato (M-GO) e di registrazione (PB-GO) delle garanzie di origine organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. ai sensi della deliberazione dell'ARERA ARG/elt 104/11;
 - e) "produzione netta di biometano": produzione di biometano immesso in rete gas decurtata, anche in via forfettaria, dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto, laddove tali consumi siano realizzati attraverso prelievi dalla rete del gas ovvero dalla rete elettrica, ed incrementata di eventuali autoconsumi utilizzati per processi produttivi, secondo modalità stabilite nelle regole applicative di cui all'articolo 12;

- f) "capacità produttiva di un impianto di biometano": produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e pressione (1.013,25 millibar);
- g) "impianto agricolo": impianto di produzione e utilizzazione di biogas facente parte del ciclo produttivo di un'azienda agricola o che utilizza materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto:
- h) "impianto di nuova realizzazione": impianto realizzato utilizzando componenti nuovi o integralmente rigenerati per tutte le opere e le apparecchiature necessarie alla produzione, il convogliamento, la depurazione, la raffinazione del biogas e l'immissione del biometano nella rete del gas naturale;
- i) "riconversione": è l'intervento su un impianto agricolo esistente di produzione e utilizzazione di biogas che viene convertito alla produzione di biometano e, pertanto, destina, in tutto o in parte, la produzione di biogas a quella di biometano, anche con aumento della capacità produttiva;
- "prezzo medio mensile del gas naturale": prezzo medio del gas naturale, ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. nel mese di ritiro, e pubblicato dal Gestore medesimo sul proprio sito internet;
- m) "producibilità massima annua dell'impianto di biometano": è il prodotto della capacità produttiva dell'impianto per il massimo numero di ore teorico di funzionamento annue:
- n) "PSV": è il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di scambio virtuale modulo PSV, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 75/03, che approvava il Codice di Rete predisposto da Snam rete gas (SRG), organizzato e gestito da Snam rete gas, che consente lo scambio di gas presso un punto virtuale collocato dopo i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti;
- o) "rete con obbligo di connessione di terzi": rete di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;
- p) "rete del gas naturale": le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse le reti con obbligo di connessione di terzi, gli impianti che permettono la liquefazione fisica o virtuale situati anche in luoghi diversi dai siti di produzione del biometano e che ricevono il biometano tramite la rete del gas naturale, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato;
- q) "soggetto richiedente": il soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi e che ha diritto a richiedere l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto. Con riferimento agli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, il soggetto che è anche titolare del titolo abilitativo alla costruzione o alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio degli impianti;

- r) "tariffa di riferimento": tariffa di riferimento posta a base d'asta con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5;
- s) "tariffa omnicomprensiva": tariffa pari alla tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'articolo 5, comprensiva del valore economico derivante dalla vendita del gas naturale nonché del valore delle garanzie di origine;
- t) "Garanzia d'origine biometano" o "GO biometano": è la garanzia di origine sulla produzione di biometano di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, distinta in garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato in altri usi:
- u) GME: il Gestore dei mercati energetici S.p.A. di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- v) "tariffa premio": tariffa pari alla differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'articolo 5, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle GO. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. conguaglia o provvede a richiedere al produttore la restituzione o la corresponsione dei relativi importi;
- z) "prezzo medio mensile delle GO": valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle garanzie d'origine (M-GO) in relazione alle garanzie di origine del biometano utilizzato nel settore dei trasporti ovvero di quelle riferite all'utilizzo in altri usi, come pubblicati mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale;
- aa) "usi nel settore dei trasporti": biometano utilizzato come carburante nel settore dei trasporti;
- *bb*) "altri usi": biometano utilizzato nei settori industriale, residenziale, terziario e nell'agricoltura, con esclusione del settore di generazione termoelettrica;
- cc) "GSE": è il Gestore dei servizi energetici S.p.A., deputato allo svolgimento delle istruttorie tecniche e alle attività gestionali funzionali all'assegnazione degli incentivi oggetto del presente decreto, nonché alla validazione delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo nei confronti del Ministero della transizione ecologica quale Amministrazione centrale titolare dell'investimento PNRR;
- dd) "Ministero": il Ministero della transizione ecologica, quale amministrazione centrale titolare della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 – "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare" del PNRR;
- ee) "Impianto alimentato da rifiuti organici": impianto di produzione e utilizzazione di biogas prodotto a partire dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) nonché da rifiuti ricadenti tra le tipologie di matrici di cui alle lettere b), c), d) e f) dell'allegato VIII, Parte A, del decreto legislativo n. 199 del 2021.

- ff) "data di entrata in esercizio di un impianto": data in cui, al termine della realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto;
- gg) "data di entrata in esercizio commerciale di un impianto": data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- hh) "periodo di avviamento e collaudo di un impianto": periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale.

(Modalità per l'accesso agli incentivi)

- 1. Agli impianti di produzione di biometano di cui all'articolo 1 che rispettano i requisiti stabiliti dal presente decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
 - a) un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell'investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in allegato 1;
 - b) una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 7 e all'allegato 2.
- 2. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 avviene a seguito dell'aggiudicazione di procedure competitive pubbliche in cui sono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di capacità produttiva.

Articolo 4

(Requisiti per l'accesso agli incentivi e criteri di esclusione)

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:
 - a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
 - b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;
 - c) conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:
 - l'impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, e consegue una

- riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa;
- l'impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa;
- d) nel caso di riconversioni, l'intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti;
- e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi "Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria";
- f) nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di cui all'Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per le attività industriali, dal Titolo I, Parte V, del medesimo decreto;
- g) nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
- h) i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.
- 2. La sussistenza dei requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 1, lettera *c*), numeri 1) e 2) è verificata applicando la metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui rispettivamente agli allegati VI e VII al decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, nei limiti stabiliti dall'articolo 42, comma 16, del medesimo decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui al DM 14 novembre 2019 e alla norma tecnica UNI/TS 11567:2020, recante "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa" e successive modifiche e integrazioni.
- 3. Il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera *c*), numero 1) consente l'accesso alle procedure di cui al presente decreto fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di producibilità assegnata al settore dei trasporti pari a 1,1 miliardi di metri cubi l'anno, calcolata tenendo conto della producibilità prevista ai sensi del DM 2 marzo 2018, nonché ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 5

agosto 2022, recante "Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare – produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022.

- 4. Per le finalità di cui al comma 3, il GSE pubblica e aggiorna mensilmente il valore di producibilità assegnata ai trasporti e, previa comunicazione al Ministero, pubblica sul proprio sito internet l'avviso circa l'avvenuto raggiungimento del limite di cui al comma 3.
- 5. Sono ammessi a partecipare alle procedure svolte successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 i soli soggetti titolari degli impianti che rispettano il requisito di cui al comma 1, lettera *c*), numero 2).

Articolo 5

(Contingenti disponibili, tempistiche e modalità di svolgimento delle procedure competitive)

1. I contingenti di capacità produttiva annualmente resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui al presente articolo, espressi in standard metri cubi/ora di biometano, sono individuati nella Tabella 1.

	2022	2023	2024	Totale
Totale (Smc/h)	67.000	95.000	95.000	257.000

Tabella 1. Contingenti annui [Smc/h]

- 2. Nel 2022 è indetta una sola procedura competitiva e dal 2023 sono previste almeno due procedure l'anno, con un periodo di apertura del bando di 60 giorni. Il GSE valuta i progetti e, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni singola procedura, pubblica la relativa graduatoria dei progetti ammessi, dando evidenza dei progetti collocatisi in posizione utile ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto.
- 3. Le date e le modalità di svolgimento delle procedure sono disciplinate nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 12, prevedendo l'assegnazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie basata sul valore percentuale della riduzione offerta sulla tariffa pertinente di cui all'allegato 2, nonché che la capacità produttiva eventualmente non assegnata venga riallocata nella prima asta successiva fino all'esaurimento dei contingenti e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2026.
- 4. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
- 5. Per le procedure indette nel 2022 e nel 2023, le tariffe di riferimento poste a base d'asta sono quelle indicate all'allegato 2. Dall'anno 2024 ed eventualmente fino al 2026, le tariffe poste a base d'asta sono quelle di cui all'allegato 2, ridotte del 2%.

- 6. Ai fini dell'accesso alle procedure di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti trasmettono la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e, nell'istanza di partecipazione, indicano la riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento non inferiore all'1%.
 - 7. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al comma 6:
 - a) riscontra la completezza dell'istanza di partecipazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa e comunque non oltre il periodo di apertura dei bandi, nel rispetto del termine di 60 giorni di cui al comma 2, primo periodo;
 - b) esamina la documentazione trasmessa e conclude la verifica della documentazione attestante il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi nel termine di pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2.
- 8. Dall'inserimento in posizione utile nella graduatoria pubblicata ai sensi del comma 2 sorge il diritto del soggetto richiedente al riconoscimento del contributo in conto capitale e della tariffa incentivante spettante ai sensi del presente decreto.

(Criteri di selezione dei progetti)

- 1. La graduatoria di cui all'articolo 5, comma 2, è formata dal GSE nei limiti dei contingenti disponibili ed è basata sul ribasso percentualmente offerto rispetto alla pertinente tariffa di riferimento.
- 2. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla procedura determinino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di ribasso percentuale offerto, il criterio di priorità del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*) e, in subordine, quello dell'anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
- 3. La graduatoria di cui all'articolo 5, comma 2 è pubblicata dal GSE sul proprio sito internet con indicazione dei criteri applicati ai sensi dei commi 1 e 2.
- 4. Non è consentito il trasferimento della titolarità a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto-tipo con il GSE ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

Articolo 7

(Realizzazione degli interventi ed erogazione delle tariffe incentivanti)

1. Gli impianti agricoli di produzione di biometano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all'articolo 5, entrano in esercizio al più tardi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Gli impianti di produzione di biometano alimentati da rifiuti organici collocati in posizione utile nella relativa graduatoria, secondo le procedure di cui all'articolo 5, entrano in esercizio al più tardi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e al secondo periodo comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di cui all'artico-

- lo 3, comma 1, lettera b), dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo. I medesimi termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.
- 2. I soggetti titolari degli impianti di cui al comma 1 comunicano al GSE la data di entrata in esercizio entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. La mancata comunicazione entro il termine di cui al primo periodo comporta la perdita, per il riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del periodo di incentivazione intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione.
- 3. Gli impianti di capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi, possono richiedere l'erogazione della tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. In tali casi, le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali e conformemente ai decreti attuativi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021. In alternativa, il produttore può scegliere l'erogazione di una tariffa premio con le modalità di cui al comma 4.
- 4. Per gli impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché per tutti gli impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, la tariffa spettante è erogata in forma di tariffa premio calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *v*) e in tale caso le garanzie di origine vengono assegnate al produttore.
- 5. Il GSE, previa sottoscrizione del contratto con il soggetto richiedente, riconosce mensilmente gli incentivi spettanti sulla base dei dati di misura del biometano immesso nella rete del gas naturale, come effettivamente rilevati e trasmessi al GSE da parte dei gestori di rete cui l'impianto risulta essere connesso ovvero direttamente dal soggetto richiedente negli altri casi, secondo modalità stabilite nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 12, che prevedono, in ogni caso, la possibilità di accesso ai misuratori in telelettura da parte del GSE.
- 6. Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto titolare ha la facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo dell'impianto medesimo secondo tempistiche e modalità definite nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 12, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.
- 7. Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui al comma 6, provvede a erogare gli incentivi spettanti per un periodo di 15 anni a partire da tale data, calcolati al netto di fermi impianto imputabili a cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.

(Erogazione del contributo in conto capitale)

1. Alla comunicazione di entrata in esercizio di cui all'articolo 7, comma 2 sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati in relazione alla realizzazione dell'inter-

vento, nonché la documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell'articolo 12. Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili e riscontra la rispondenza delle stesse ai costi massimi ammissibili riportati nell'Allegato 1, determinando il contributo da erogare.

- 2. Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale:
 - a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO₂, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano;
 - b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
 - c) i costi di connessione alla rete del gas naturale;
 - d) i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto;
 - e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
 - f) i costi per la fase di compostaggio del digestato.
- 3. Ciascuna spesa ammissibile deve essere comprovata con pagamenti effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili e riportanti il CUP del progetto. Sono ammesse le sole spese quietanziate entro il 30 giugno 2026.
- 4. La mancata realizzazione delle opere ammesse al finanziamento e la mancata entrata in esercizio dell'impianto entro il 30 giugno 2026, comporta inderogabilmente la decadenza dall'erogazione del contributo in conto capitale.
- 5. Il GSE comunica gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta ai sensi del presente articolo al Ministero e provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale, conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del PNRR e secondo le modalità definite nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 12, comma 10, primo periodo.
- 6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA. Il relativo importo deve in ogni caso essere puntualmente tracciato nel sistema informativo utilizzato.

Articolo 9

(Modalità di gestione del biometano immesso nella rete del gas naturale)

1. Con riferimento agli impianti che beneficiano della tariffa omnicomprensiva, il GSE garantisce il ritiro del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, in corrispondenza dei rispettivi punti di consegna, e la cessione del biometano al mercato.

- 2. La cessione di cui al comma 1 è effettuata mediante l'individuazione di una o più società di vendita di gas naturale qualificate e selezionate attraverso procedure competitive, che dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete del gas naturale. In caso di mancata o parziale partecipazione alle procedure di cui al primo periodo, il GSE può provvedere direttamente alla vendita del biometano secondo le modalità definite nell'ambito delle regole applicative ai cui all'articolo 12.
- 3. Le garanzie di origine certificano la destinazione d'uso del biometano nei consumi finali, ai fini del rispetto dei requisiti di destinazione d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*).
- 4. Il GSE, sulla base dei quantitativi di garanzie di origine destinate al settore dei trasporti, attribuisce un numero di certificati di immissione in consumo equivalenti ai soggetti obbligati di cui al DM 10 ottobre 2014 per il soddisfacimento delle rispettive quote d'obbligo, secondo le modalità stabilite nell'ambite delle regole applicative di cui all'articolo 12.

(Verifiche e controlli)

- 1. I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione nella rete del gas naturale sono eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze, dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 2. Le attività di verifica di cui al comma 1 possono essere svolte mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito ove è ubicato l'impianto, anche prima dell'entrata in esercizio dell'impianto medesimo e senza preavviso, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa. Il produttore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
- 3. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali, ai gestori di rete nonché agli organismi di certificazione di cui all'articolo 7, comma 3, del DM 14 novembre 2019. I controlli svolti ai sensi del comma 1 non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano a esserne conseguentemente e pienamente responsabili.
- 4. Resta altresì impregiudicata la possibilità di svolgere verifiche a campione, eventualmente mediante sopralluoghi, sugli impianti collocatisi in posizione utile nelle graduatorie anche prima dell'entrata in esercizio degli impianti medesimi.
- 5. Ai fini di cui al presente decreto, la prima visita di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b*), del DM 14 novembre 2019 è effettuata entro 30 giorni dal rilascio del primo certificato di sostenibilità inerente il biometano immesso in rete.

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti. Resta ferma la possibilità di accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in riferimento alla eventuale produzione di energia elettrica.

Articolo 12

(Compiti del GSE e dell'Autorità)

- 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero sono approvate, su proposta del GSE, le regole applicative del presente decreto.
 - 2. Le regole applicative del presente decreto disciplinano e recano, in particolare:
 - a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste dall'articolo 5, in conformità alle disposizioni afferenti al PNRR e alle relative linee guida, incluse le misure per garantire il rispetto del principio del "non arrecare un danno significativo" (DNSH);
 - b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto richiedente sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) la procedura e la documentazione da inviare ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e
 7, per verificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale nonché della tariffa incentivante di cui all'articolo 3;
 - d) i contratti-tipo da stipulare tra il GSE e i soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), nonché quelli da stipulare con i soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al DM 10 ottobre 2014, atti a garantire la corresponsione degli incentivi di cui al presente decreto e l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del DM 2 marzo 2018;
 - e) le tempistiche e le modalità di riconoscimento degli incentivi;
 - f) gli obblighi a carico dei soggetti che percepiscono gli incentivi di cui al presente decreto, tra cui ricomprendere, ove pertinente:
 - l'obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero le variazioni dei progetti;
 - l'obbligo di assicurare il rispetto della normativa eurounitaria e nazionale, conparticolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;

- l'obbligo di individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero;
- 4) gli obblighi atti a garantire la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento (UE) 2021/241;
- 5) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;
- 7) l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;
- 8) le modalità di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati a essi e della documentazione probatoria pertinente;
- 9) gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni e alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e della documentazione probatoria pertinente, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR;
- 10) l'obbligo di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dal GSE, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori;
- 11) gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decretolegge n. 77 del 2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, devono essere messi pronta-

- mente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;
- 12) l'obbligo di assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- 13) la trasmissione, su richiesta, delle informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- 14) l'obbligo di tenere informati sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare la realizzazione del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal Ministero ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- 15) l'impegno ad adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
- g) le modalità con le quali il GSE trasmette gli esiti dell'istruttoria al Ministero e provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del PNRR e secondo le modalità disciplinate dalla Convenzione di cui al comma 10;
- h) le modalità con le quali sono individuati, anche forfettariamente, i consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti di produzione di biometano nonché le modalità con le quali sono trattati eventuali autoconsumi utilizzati per processi produttivi;
- i) le modalità attraverso le quali sono utilizzate le garanzie di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso di cui agli articoli 5 e 6 del DM 2 marzo 2018 e all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- le conseguenze derivanti dall'accertamento delle violazioni riscontrate durante lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 10, definite secondo criteri di proporzionalità in ragione dell'entità delle violazioni medesime.
- 3. Il GSE aggiorna e pubblica, con cadenza mensile, sul proprio sito internet:
- a) un contatore con i dati, separati per settore di destinazione d'uso, del biometano incentivato e del relativo costo degli incentivi a carico delle tariffe del

- gas, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità o dell'effettiva produzione annua, degli impianti qualificati in esercizio, con il dettaglio del biometano oggetto di ritiro da parte del GSE;
- b) il numero e il valore delle garanzie di origine emesse e di quelle annullate per il biometano incentivato, distinte in garanzie di origine per la produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e per la produzione di biometano utilizzato in altri usi;
- c) il dettaglio degli incentivi in conto capitale impegnati ed erogati fino al raggiungimento dei contingenti annui di spesa previsti dal presente decreto.
- 4. Il GSE pubblica con cadenza annuale un bollettino informativo con l'elenco degli impianti di produzione di biometano ammessi agli incentivi di cui al presente decreto, l'indicazione della tipologia delle materie impiegate per la produzione di biometano, l'ubicazione e la capacità produttiva degli impianti e della quantità di biometano impiegata per ciascuna delle finalità del presente decreto.
- 5. Il GSE analizza altresì i dati dei costi di produzione del biometano tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio, nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I predetti dati sono trasmessi annualmente al Ministero.
- 6. A seguito delle analisi di cui al comma 5, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente a garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara, con decreto ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono aggiornati i valori degli incentivi di cui agli allegati 1 e 2 ovvero adeguati i contingenti di capacità produttiva resi disponibili. Le eventuali modifiche ai sensi del primo periodo si applicano alle procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso di modifica.
- 7. Il GSE provvede a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi di incentivazione del biometano adottati nei principali Paesi europei, che raffronti, tra l'altro, i costi di generazione nei principali Paesi europei e in Italia.
- 8. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per usi nel settore trasporti, al netto delle entrate derivanti dalla vendita del biometano e dei ricavi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine, sono posti a carico dei soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al DM 10 ottobre 2014, in proporzione alle rispettive quote d'obbligo, secondo modalità stabilite nell'ambito delle procedure applicative di cui al comma 2. Eventuali disequilibri transitori tra le somme riconosciute dal GSE ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti previste dal presente decreto e dal DM 2 marzo 2018 e le somme dovute, al medesimo GSE, da parte dei soggetti di cui al primo periodo, sono posti a carico del gettito delle componenti tariffarie del gas naturale secondo modalità definite dall'ARERA.
- 9. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per altri usi di cui al presente decreto, al netto delle entrate derivanti dalla vendita del biometano e dei ricavi derivanti dalla ven-

dita delle garanzie di origine, sono posti a carico del gettito della componente tariffaria "RE/REt" del gas naturale secondo modalità definite dall'ARERA.

10. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la direzione generale competente del Ministero e il GSE disciplinano, mediante la stipula di apposita convenzione, i rispettivi compiti. Le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto sono stabilite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Articolo 13

(Partecipazione alle procedure competitive per impianti di produzione di biometano ubicati in altri Stati membri)

- 1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali l'Unione europea ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biometano in Italia possono beneficiare del regime incentivante di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 2. Sono ammessi a beneficiare del regime incentivante di cui al presente decreto gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:
 - a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
 - b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità;
 - c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto per gli impianti ubicati sul territorio nazionale.
- 3. Per gli impianti di cui al comma 1, i contingenti di capacità produttiva annualmente resi disponibili nelle procedure competitive (QUE), espressi in standard metri cubi/ora di biometano, sono individuati sulla base della seguente formula:

QUE

$$=Q_{\text{TOTanno}}.\frac{GimpSM1 \;.\;\%FER_{\text{Biom}}SM1 + GimpSM2 \;.\;\%FER_{\text{Biom}}SM2 + ... \;... + GimpSMn \;.\;\%FER_{\text{Biom}}SMn}{Gtot\; consumata\; ITA}$$

dove:

Q TOT anno: è il contingente di capacità produttiva di cui alla tabella 1 dell'articolo 5, comma 1;

G impSMn: è la quantità di gas naturale totale prodotta e importata in Italia dallo Stato Membro n;

%FER_{Biom} SMn: è la percentuale di biometano da fonti rinnovabili rispetto al consumo di gas naturale dello Stato membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

G tot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di gas naturale in Italia.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) e *c*) e, in caso di esito positivo, provvede alla pubblicazione dei contingenti disponibili per gli impianti di cui al comma 1.

Articolo 14

(Piano di valutazione)

- 1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 5831 final dell'8 agosto 2022. In particolare, il soggetto valutatore:
 - a) è indipendente dal Ministero e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura;
 - b) è dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;
 - c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una relazione di valutazione finale entro il 30 settembre 2025. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono tramessi al Ministero, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito internet.
- 2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.
- 3. Gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono valutati da ARERA ed eventualmente posti a carico del gettito delle componenti tariffarie del gas naturale.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roberto Cingolani

Allegato 1

Costo specifico di investimento massimo ammissibile e percentuale di contribuzione riconosciuta in conto capitale

Tipologia impianti di produzione del biometano	Capacità produttiva biometano (C _P)	Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h] Nuovi impianti	Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h]	Percentuale di contribuzione in conto capitale [%]
	C _p ≤ 100 Smc/h	33.000	12.600	40%
Impianti agricoli	100 Smc/h <c<sub>p≤ 500 Smc/h</c<sub>	29.000	12.600	40%
	C _p >500 Smc/h	13.000	11.600	40%
Impianti alimentati da rifiuti organici	Qualsiasi	50.000		40%

Allegato 2

Tariffe di riferimento per gli interventi di realizzazione di impianti di nuova realizzazione e impianti agricoli riconvertiti

Tipologia impianti di produzione del biometano	Capacità produttiva biometano (C _P)	Tariffa di riferimento [€/MWh] Nuovi impianti agricoli e alimentati da rifiuti organici e riconversioni solo per impianti agricoli
Impianti agricoli di piccole dimensioni	Cp≤ 100 Smc/h	115
Altri impianti agricoli	>100 Smc/h	110
Impianti alimentati da rifiuti organici	Qualsiasi	62

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 13 gennaio 2023

Direzione Generale Incentivi Energia

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei mi-nistri";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante il "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51), ed in particolare i commi 2 e 4 dell'articolo 2;

VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 23.09.2021, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il Decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MITE;

VISTO il D.P.C.M. del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 al n. 228, relativo al conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale dell'Ing. Mauro Mallone, Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commis-sione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano"), di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare la misura "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" – Missione 2, Componente 2 Investimento 1.4 del PNRR che prevede il finanziamento e l'attuazione di progetti finalizzati a:

- a) sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento;
- c) promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas
- d) promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano/biometano;
- e) migliorare l'efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di riconversione.

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", e, in particolare, l'articolo 8, ai sensi del quale "Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo", e l'articolo 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi "possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati";

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C2 – I1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di euro 1.923.400.000;

RILEVATO inoltre che il predetto importo è ripartito come segue:

- una somma pari a euro 1.730.400.000 per le seguenti finalità:
 - sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
 - riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
- la restante parte delle somme di cui sopra pari a euro 193.000.000 per la realizzazione di interventi di economia circolare;

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", che conferma l'affidamento al GSE della gestione dei regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e introduce principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione finalizzati a garantire una maggiore efficienza amministrativa nell'assegnazione delle risorse economiche disponibili e in particolare:

- l'articolo 5, comma 1, che prevede che la produzione di energia elettrica di
 impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione basati su tariffe erogate dal GSE sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in
 rete o autoconsumata;
- l'articolo 11, comma 1, che prevede che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con i decreti di cui al comma 2, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi;
- l'articolo 13 che prevede che, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al medesimo Titolo e quelli previsti dal PNRR e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i decreti attuativi delle misure del PNRR di cui al successivo articolo 14 sono adottati secondo i criteri specifici di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del PNRR sono definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti;
 - la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III

del presente decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

 l'articolo 14 recante criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali:

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 340 del 15 settembre 2022 recante "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR", pubblicato sulla GURI- serie generale n. 251 del 26.10.2022;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai

sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso":

VISTA la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 6 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il Decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ed in particolare, l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTO lo Statuto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE); VISTO l'articolo 27, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale "per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate";

VISTO l'articolo 25 del Decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91 che detta diposizioni in materia di determinazione delle tariffe a carico degli operatori per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività di gestione verifiche e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e il suo aggiornamento effettuato con circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR":

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";

VISTA la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante "*Procedure finanziarie PNRR*";

VISTA la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato in GURI - Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022, ed in particolare l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale del 15 settembre 2022 stabilisce che: "ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021" definendo alle lettere cc) il GSE quale "Gestore dei servizi energetici S.p.A., deputato allo svolgimento delle istruttorie tecniche e alle attività gestionali funzionali all'assegnazione degli incentivi oggetto del presente decreto, nonché alla validazione delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo nei confronti del Ministero della transizione ecologica quale Amministrazione centrale titolare dell'investimento PNRR";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del Decreto Ministeriale del 15 settembre 2022 n. 340 la direzione generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il GSE stipulano apposita Convenzione con la quale sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo, il rimborso delle spese ed ogni altro connesso adempimento per la collaborazione istituzionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 il Ministero, su proposta del GSE, deve approvare le regole applicative discendenti dallo stesso Decreto;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 del citato articolo 12 del richiamato Decreto Ministeriale 15 settembre 2022, le regole applicative devono avere un contenuto specifico, e segnatamente devono regolamentare:

- "a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste dall'articolo 5, in conformità alle disposizioni afferenti al PNRR e alle relative linee guida, incluse le misure per garantire il rispetto del principio del "non arrecare un danno significativo" (DNSH);
- b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto richiedente sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) la procedura e la documentazione da inviare ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, per verificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale nonché della tariffa incentivante di cui all'articolo 3;
- d) i contratti-tipo da stipulare tra il GSE e i soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), nonché quelli da stipulare con i soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al DM 10 ottobre 2014, atti a garantire la corresponsione degli incentivi di cui al presente decreto e l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del DM 2 marzo 2018;
- e) le tempistiche e le modalità di riconoscimento degli incentivi;
- f) gli obblighi a carico dei soggetti che percepiscono gli incentivi di cui al presente decreto, tra cui ricomprendere, ove pertinente:
 - l'obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero le variazioni dei progetti;
 - l'obbligo di assicurare il rispetto della normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;
 - l'obbligo di individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero;
 - 4) gli obblighi atti a garantire la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento (UE) 2021/241;
 - 5) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
 - 6) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse

- del PNRR attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;
- 7) l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;
- 8) le modalità di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati a essi e della documentazione probatoria pertinente;
- 9) gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni e alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e della documentazione probatoria pertinente, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR;
- 10) l'obbligo di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dal GSE, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori;
- 11) gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decretolegge n. 77 del 2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, devono essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;
- 12) l'obbligo di assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- la trasmissione, su richiesta, delle informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

- 14) l'obbligo di tenere informati sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare la realizzazione del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal Ministero ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- 15) l'impegno ad adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
- g) le modalità con le quali il GSE trasmette gli esiti dell'istruttoria al Ministero e provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del PNRR e secondo le modalità disciplinate dalla Convenzione di cui al comma 10:
- h) le modalità con le quali sono individuati, anche forfettariamente, i consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti di produzione di biometano nonché le modalità con le quali sono trattati eventuali autoconsumi utilizzati per processi produttivi;
- i) le modalità attraverso le quali sono utilizzate le garanzie di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso di cui agli articoli 5 e 6 del DM 2 marzo 2018 e all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- l) le conseguenze derivanti dall'accertamento delle violazioni riscontrate durante lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 10, definite secondo criteri di proporzionalità in ragione dell'entità delle violazioni medesime.";

VISTA la nota prot. n. 3344 dell'11 gennaio 2023, con cui il GSE ha trasmesso, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Ministeriale 15 settembre 2022, la proposta di regole applicative;

VISTA la nota prot. n. 4829 del 13 gennaio 2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria del presente decreto;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione delle Regole Applicative)

1. Sono approvate, le Regole Applicative del Decreto Ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022, le quali, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

(Disposizioni finali)

- 1. Il presente decreto è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del GSE.
- 2. Le presenti Regole entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Ing. Mauro Mallone

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 16 marzo 2023, n. 107

IL MINISTRO

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, in attuazione dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO l'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo n. 28 del 2011, da emanare entro il 15 novembre 2014, siano fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo 30-sexies del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, recante "Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 30-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, recante "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.250 del 27 ottobre 2014 (di seguito: D.M. 10 ottobre 2014), adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1, del decreto- legge n. 91 del 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 dicembre 2020, di aggiornamento del D.M. 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.3 del 5 gennaio 2021, che ha recato modifiche relativamente a condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati:

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 dicembre 2017,

recante "Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 (di seguito: D.M. 2 marzo 2018);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 novembre 2019, recante "Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019;

VISTO il Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 predisposto dall'Italia e trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che, all'articolo 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli relativi alle "agro-energie";

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito: "PNRR"), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari del PNRR e, in particolare:

- a) la Missione 2, Componente 2-4, Investimento 1.4, del PNRR, che prevede che, entro il 31 dicembre 2023, sia sviluppata la produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³. Il biometano prodotto dai predetti impianti deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II;
- b) la Missione 2, Componente 2-5, Investimento 1.4 che prevede che, entro il 30 giugno 2026, sia sviluppata la produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come previsto dalla predetta direttiva 2018/2001/UE;

CONSIDERATO che l'allegato 1 agli *operational arrangement* associa ai suddetti *target* il seguente meccanismo di verifica: "a) elenco dei certificati di completamento rilasciati in conformità alla legislazione nazionale; b) *report* di un ingegnere indipen-

dente approvato dal ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) sono in linea con la descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CID; c) valutazione specifica del principio "non arrecare un danno significativo" che include riferimenti ai testi che dimostrano il rispetto del principio";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.228 del 23 settembre 2021;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", come modificato dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ed in particolare:

- a) l'articolo 3, che fissa un obiettivo minimo del 30 percento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo;
- b) l'articolo 39, comma 1, che, per il settore dei trasporti, fissa un obiettivo minimo del 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento che deve essere raggiunto dai singoli fornitori di benzina, diesel e metano e prevede che, fatto salvo quanto disciplinato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020 e all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, tali obiettivi sono raggiunti, tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonché secondo le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione disciplinati con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;
- c) l'articolo 39, comma 1-bis, che promuove la produzione e l'utilizzo dei biocarburanti da utilizzare in purezza;
- d) l'articolo 40, che stabilisce, ai fini del raggiungimento degli obblighi di immissione in consumo, limiti specifici all'utilizzo dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da colture alimentari o foraggere nel caso di destinazione finale nei settori stradali e ferroviario nel 2020 e nel caso in cui tali colture siano qualificate a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni con atto delegato della Commissione europea:

VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023 n. 6, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (c.d. "aiuti quater"), che all'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), riporta una modifica all'articolo 39, comma 1-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sostituendolo con il seguente testo: «1 -bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 5 agosto 2022, recante "Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 – Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare – produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.192 del 18 agosto 2022, il quale, nel fornire una interpretazione del D.M. 2 marzo 2018 sugli incentivi per la produzione del biometano, subordina il riconoscimento degli incentivi di cui al D.M. 2 marso 2018 all'ottenimento del titolo autorizzativo entro il 31 dicembre 2022 e all'entrata in esercizio dell'impianto richiedente entro il 31 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022, n. 340, recante "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito: D.M. n. 340 del 2022);

SENTITO il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 27 ottobre 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

RITENUTO, in attuazione del sopra indicato quadro programmatico e normativo nazionale ed europeo e in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di aggiornare la disciplina in materia di obblighi di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati rivedendo, in particolare, le disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 ottobre 2014;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 39 comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023 n. 6, introduce, dall'anno di immissione in consumo 2023, le nuove condizioni, i nuovi criteri e le nuove modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, e determina dal 2023 la quota minima di cui al comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote

differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF.

Articolo 2

(Definizioni)

- 1. Agli effetti del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
- a) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
- b) biocarburanti: carburanti liquidi ricavati dalla biomassa utilizzati nei trasporti, indicati, con le relative specifiche convenzionali, nell'Allegato 1, compresi i biocarburanti avanzati di cui alla successiva lettera c);
- c) biocarburanti avanzati: biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'Allegato 3, parte A;
- d) biogas (o biocarburanti gassosi): carburanti gassosi di cui all'Allegato 1 prodotti dalle biomasse;
- e) biometano: combustibile da biomassa di cui all'Allegato 1 ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione nella rete del gas naturale così come definita dal D.M. n. 340 del 2022;
- f) biometano avanzato: biometano prodotto a partire dalle materie prime elencate nell'Allegato 3, Parte A come previsto dalle procedure applicative per la gestione degli incentivi di cui al D.M. 2 marzo 2018. È qualificato come biometano avanzato anche il biometano prodotto ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 dagli impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, Parte A, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30 % in peso. In caso di codigestione con altre materie di origine biologica, è considerato biocarburante avanzato il 70 % della produzione di biometano. La verifica dei requisiti della materia prima avviene secondo le medesime modalità stabilite dall'articolo 4, comma 6, del D.M. 5 dicembre 2013:
- g) carburanti convenzionali di origine biologica: benzina, gasolio, cherosene, gpl e prodotti uso marina prodotti da biomasse nelle raffinerie e bioraffinerie in fase di cracking catalitico, cracking idrogenante e idrodesolforazione;
- h) carburanti da carbonio riciclato: combustibili e carburanti liquidi e gassosi che sono prodotti da:
 - flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile che non sono idonei al recupero di materia ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero
 - ii. gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali;
- i) carburanti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto: carburanti liqui-

- di e gassosi utilizzati nel settore del trasporto, diversi da biocarburanti o biogas, il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse da biomasse. Nel caso in cui il contenuto energetico sia attribuibile a un mix di fonti rinnovabili e non rinnovabili, agli effetti della presente lettera si considera la sola frazione relativa alle fonti rinnovabili:
- j) cherosene (o jet fuel): quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche di settore e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti nel settore aviazione:
- *k)* Comitato biocarburanti: Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199;
- I) Decreto oneri: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, recante "Disposizioni in merito all'entità e alle relative modalità di versamento al GSE degli oneri e dei costi posti a carico dei soggetti obbligati, ai fini dell'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e, dal 2015, i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
- m) gasolio (o diesel): quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti:
- n) GPL: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 589 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti:
- *o*) metano (o gas naturale): gas naturale conforme alle specifiche tecniche EN 16723, Parte 1 e 2 e immesso in consumo nel territorio nazionale come carburante sia in forma liquida (NC 2711 1100) sia in forma gassosa (NC 2711 2100);
- p) obbligo di immissione: obbligo di immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, di RFNBO e RCF ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modifiche e integrazioni;
- quantitativo minimo: la quantità di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF, da immettere in consumo in una determinata annualità da parte di ciascun soggetto obbligato per assolvere all'obbligo di cui alla lettera p);
- r) quota massima di certificati rinviabili: separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 11, numero massimo di certificati di immissione in consumo (CIC) che ciascun soggetto obbligato o produttore di biometano può rinviare all'anno successivo a quello di riferimento dei CIC, come riportato nell'Allegato 4. Tali soggetti possono rinviare i CIC solo dopo aver interamente assolto al rispettivo obbligo verificato nell'anno successivo a quello di immissione in consumo. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati dal sistema;

- s) settore aviazione: include l'attività di trasporto aereo interno e internazionale, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- settore navigazione: include l'attività di trasporto navale interno e internazionale, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- u) settore trasporti: include tutte le attività di trasporto indipendentemente dal settore economico in cui si colloca l'attività, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche e integrazioni, inclusi la navigazione e l'aviazione internazionale;
- v) soggetti obbligati: i soggetti che immettono in consumo vettori energetici rinnovabili di origine biologica, benzina, gasolio, metano, per i trasporti stradali e ferroviari;
- w) soglia di sanzionabilità: quota minima di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre ai fini della verifica di cui all'articolo 7, comma 2, per non incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 4. Tale quota è pari ai valori percentuali dell'obbligo espresso in certificati, oggetto di verifica in un determinato anno separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 11, come riportati nell'Allegato 4;
- x) trasporto ferroviario: tutti i consumi per il traffico ferroviario, compreso quello delle ferrovie interne alle industrie secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- y) trasporto stradale: si intendono tutti i consumi dei veicoli stradali, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche e integrazioni. Sono inclusi i carburanti e i vettori energetici rinnovabili di origine biologica utilizzati dai veicoli agricoli sulle strade. Sono esclusi i prodotti energetici utilizzati per i motori fissi, per i trattori non di uso sulle strade, per i veicoli stradali militari e per i motori nei cantieri di costruzione;
- z) vettori energetici rinnovabili di origine biologica: i biocarburanti, il biometano e il biogas per i trasporti;
- aa) biocarburanti liquidi in purezza: biocarburanti allo stato liquido immessi in consumo come puri, ovvero non miscelati con fonti fossili. Sono considerati in purezza i biocarburanti la cui concentrazione è pari almeno al 95%;
- bb) Certificato di immissione in consumo (o CIC): Certificato che attesta l'immissione in consumo in un determinato anno di un vettore energetico rinnovabile sostenibile per i trasporti;
- cc) anno di riferimento del CIC: corrisponde all'anno successivo a quello di immissione in consumo del vettore energetico rinnovabile di origine biologica, del RFNBO e del RCF a fronte della cui immissione è riconosciuto il CIC stesso;
- dd) obbligo tradizionale: obbligo di immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF;
- ee) obbligo biocarburanti avanzati: obbligo di immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti a partire dalle materie prime di cui in Allegato 3, parte A;
- ff) obbligo biobenzina: obbligo di immissione in consumo di biocarburanti misce-

- lati alla benzina immessa in consumo:
- gg) obbligo purezza: obbligo di immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza.
- 2. Agli effetti del presente decreto, l'immissione in consumo dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO, RCF, benzina, gasolio e metano è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per usi esenti, per il settore dei trasporti.

(Determinazione delle quantità annue di fonti rinnovabili nei trasporti da immettere in consumo)

- 1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, in un determinato anno, il soggetto obbligato immette in consumo un quantitativo minimo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF, definito come obbligo complessivo. L'obbligo complessivo è suddiviso in:
 - a) obbligo avanzato;
 - b) obbligo tradizionale.
- 2. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il soggetto obbligato che immette in consumo benzina è obbligato altresì ad immettere in consumo un quantitativo minimo di biocarburanti miscelati alla stessa, definito come obbligo biobenzina.
- 3. Il quantitativo minimo di vettori di cui al comma 1 da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno, in conformità alle percentuali riportate nell'Allegato 5, Parti A e B, per ciascun obbligo, è definito in una quota percentuale derivante dal rapporto tra le seguenti grandezze in termini di energia:
 - a) al denominatore: benzina, gasolio, metano e vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
 - b) al numeratore, i seguenti vettori impiegati nel settore trasporti:
 - 1) vettori energetici rinnovabili di origine biologica;
 - 2) RFNBO, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali;
 - 3) RCF.
- 4. I vettori di cui al comma 3, lettera b), numeri 1), 2) e 3) sono conteggiati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo solo qualora rispettino le condizioni di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modifiche e integrazioni. I RFNBO rispettano altresì quanto previsto dall'atto delegato di cui all'articolo 27, comma 3 della Direttiva UE 2018/2001.
- 5. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo di cui al comma 3 si assumono le specifiche convenzionali dei carburanti e dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica riportate nell'Allegato 1.
- 6. Ai fini del calcolo del denominatore e del numeratore di cui al comma 3, il quantitativo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, di RFNBO e di RCF immessi in consumo è determinato considerando le maggiorazioni ad essi riconosciute ai sensi del presente decreto, di cui all'articolo 6 commi 2 e 5.

- 7. Gli algoritmi di calcolo degli obblighi per i soggetti obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 5, comma 3 sono riportati nell'Allegato 6. Gli algoritmi di calcolo degli obblighi per i soggetti obbligati non aderenti al predetto meccanismo sono riportati nell'Allegato 7.
- 8. A decorrere dal 2023, ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 1, del D.M. 2 marzo 2018, la quantità massima annua è pari al limite massimo di producibilità di cui all'articolo 1, comma 10, del D.M. 2 marzo 2018 tenuto conto della producibilità degli impianti incentivati ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Decreto.
- 9. A decorrere dal 2023, ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, del D.M. 2 marzo 2018, la quantità massima annua è calcolata secondo le percentuali riportate nella colonna F della tabella di cui all'Allegato 5, Parte A.
- 10. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, i soggetti obbligati devono immettere in consumo i quantitativi in tonnellate di biocarburanti liquidi in purezza definiti nell'Allegato 5, Parte C, colonna A.
- 11. In attuazione di quanto definito al comma precedente, il singolo soggetto obbligato deve immettere in consumo, a partire dal 2023, un quantitativo minimo di biocarburanti liquidi in purezza per i trasporti secondo le percentuali definite nell' Allegato 5, Parte C, colonna B.
- 12. Il quantitativo minimo di biocarburanti liquidi di cui al comma 11 da immettere obbligatoriamente in consumo in purezza in un determinato anno è definito in una quota percentuale misurata dal rapporto tra le seguenti grandezze in termini di energia:
 - a) al denominatore: benzina, gasolio, metano e vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
 - b) al numeratore: biocarburanti liquidi immessi in purezza.
- 13. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo di cui ai commi 10 e 11 si assumono le specifiche

convenzionali riportate nell'Allegato 1 dei seguenti biocarburanti liquidi:

- a) Biodiesel;
- b) BioGPL;
- c) Biometano liquefatto;
- d) Olio vegetale idrotrattato (HVO).

Articolo 4

(Comunicazioni annuali)

- 1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i soggetti obbligati comunicano al GSE i quantitativi complessivi, espressi in gigacalorie, di carburanti, vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF immessi in consumo nell'anno precedente. I quantitativi di metano da comunicare includono anche il biometano immesso in consumo nei trasporti.
- 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate esclusivamente tramite l'apposito portale informatico del GSE "BIOCAR" e hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

- 3. I soggetti obbligati che cessano l'attività di immissione in consumo di carburanti, vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al GSE e comunque a garantire il rispetto dell'obbligo di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) per l'ultimo anno di attività, da intendersi avente inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre, anche qualora tale attività non copra l'intero anno.
- 4. Con apposita convenzione tra il GSE, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di seguito ADM, sono definite le modalità tecniche per lo scambio delle informazioni, con cadenza almeno annuale, dei quantitativi di carburanti, vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RFC immessi in consumo sul territorio nazionale e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- 5. Il GSE, sulla base dei dati disponibili ed acquisiti presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di quelli forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base del comma 4, riscontra annualmente la corrispondenza delle autocertificazioni di cui al comma 1, informando degli esiti il Comitato biocarburanti e i soggetti interessati. L'ADM può procedere al medesimo controllo presso i soggetti obbligati, fornendone gli esiti al MASE.
- 6. Il GSE assicura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'accesso in tempo reale alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti fornendo le elaborazioni richieste dal Comitato biocarburanti.

Articolo 5

(Modalità di immissione in consumo dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF)

- 1. L'obbligo tradizionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è assolto mediante l'immissione in consumo di uno o più vettori di cui all'Allegato 1, e/o l'acquisto dei corrispondenti CIC rilasciati ai soggetti obbligati per l'immissione in consumo di vettori di cui all'Allegato 1.
- 2. L'obbligo avanzato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è assolto mediante l'immissione in consumo di uno o più vettori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e/o tramite l'acquisto di CIC relativi all'immissione in consumo di biocarburanti e biometano avanzati.
- 3. I soggetti obbligati che hanno aderito al meccanismo di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e che provvedono al pagamento al GSE degli oneri per la copertura degli incentivi ai produttori di biometano avanzato riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 6 e del D.M. n. 340 del 2022, hanno una quota del proprio obbligo avanzato derivante dall'immissione in consumo di benzina, gasolio e biocarburanti, automaticamente assolta. Tale quota di obbligo avanzato è riportata nell'Allegato 5, Parte A, colonna E e può essere aggiornata mediante decreto del direttore della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblicato entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di immissione in consumo di applicazione. I

medesimi soggetti obbligati hanno gli obblighi tradizionali, avanzati e in purezza di cui ai commi 1, 2 e 16, derivanti dall'immissione in consumo di metano e biometano automaticamente assolta. Le quote di obblighi tradizionali e avanzati per il metano sono definite in Allegato 5, Parte B, mentre la quota d'obbligo in purezza è definita in Allegato 5, parte C, colonna B.

- 4. I soggetti obbligati che hanno aderito al meccanismo di cui all'articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018 e che provvedono al pagamento al GSE degli oneri per la copertura degli incentivi ai produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano incentivati ai sensi del medesimo articolo hanno una quota del loro obbligo avanzato automaticamente assolta. Tale quota di obbligo avanzato è riportata nell'Allegato 5, Parte A, colonna F e può essere aggiornata mediante decreto del direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblicato entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di immissione in consumo di applicazione.
- 5. I Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui ai commi 3 e 4 concorrono al pagamento al GSE degli oneri per l'incentivazione dei Produttori di biometano e altri biocarburanti avanzati in maniera proporzionale all'obbligo assolto, secondo le modalità stabilite dal GSE nelle procedure applicative del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. 340 del 15 settembre 2022.
- 6. L'obbligo biobenzina, di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere assolto mediante l'immissione in consumo di uno o più prodotti di cui all'Allegato 1 del presente decreto miscelati alla benzina e/o l'acquisto dei corrispondenti CIC rilasciati ai soggetti obbligati per l'immissione in consumo di uno o più prodotti di cui all'Allegato 1 miscelati alla benzina.
- 7. La quota dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti a partire dalle materie di cui all'Allegato 3, parte B contabilizzabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 è limitato ad una percentuale pari al 2,5% del contenuto energetico complessivo dei vettori energetici immessi nei trasporti nel medesimo anno dal Soggetto obbligato, al netto delle maggiorazioni spettanti per tali vettori all'articolo 6 commi 2 e 5.
- 8. La quota dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti a partire da colture alimentari e foraggere contabilizzabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 è limitata al 2,3%. Tale limite può essere aggiornato con decreto del competente Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di immissione in consumo di applicazione. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato i vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'Allegato 3 parte A e B del presente decreto. Sono esclusi dal limite di cui al presente comma anche i vettori energetici rinnovabili di origine biologica provenienti da colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari.
- 9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la quota dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, che sono qualificati a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni con atto delegato della Commissione europea, e per i quali si osserva una considerevole

espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, contabilizzabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai punti precedenti è limitata alle seguenti percentuali decrescenti:

```
anno 2023 = 0,6%;
anno 2024 = 0,6%;
anno 2025 = 0,5%;
anno 2026 = 0,4%;
anno 2027 = 0,3%;
anno 2028 = 0,2%;
anno 2029 = 0,1%;
anno 2030 = 0,0%.
```

- 10. A decorrere dall'anno di immissione in consumo 2024, non è conteggiata la quota di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea.
- 11. Fatto salvo il settore aviazione, il biodiesel (FAME) è conteggiabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente Decreto se rispetta le specifiche tecniche EN14214.
- 12. Fatto salvo il settore aviazione e gli altri prodotti da co-processing, l'olio vegetale idrotrattato sostitutivo del gasolio è conteggiabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente Decreto se rispetta le specifiche tecniche EN15940.
- 13. I vettori energetici rinnovabili di origine biologica, i RFNBO e i RCF diversi da quelli di cui ai precedenti commi 11 e 12 immessi in consumo per la navigazione sono conteggiabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al presente Decreto se rispettano le pertinenti specifiche tecniche per la loro immissione nel settore dei trasporti stradali.
- 14. I vettori energetici rinnovabili di origine biologica, i RFNBO e i RCF immessi in consumo per l'aviazione sono conteggiabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente Decreto se rispettano una o più delle seguenti specifiche tecniche: ASTM D1655, DEF STAN 91-81 e ASTM D7566 o specifiche equivalenti nel caso in cui l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ne abbia riconosciuto l'impiego sicuro.
- 15. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo, i vettori energetici rinnovabili introdotti nei depositi fiscali e miscelati a benzina e gasolio sono conteggiabili dal momento della miscelazione con i suddetti carburanti.
- 16. L'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza di cui all'articolo 3, commi 10 e 11 deve essere assolto mediante l'immissione in consumo di uno o più biocarburanti liquidi in purezza di cui all'articolo 3, comma 13 e/o l'acquisto dei corrispondenti CIC rilasciati ai soggetti obbligati per l'immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza di cui all'articolo 3, comma 13.

17. I biocarburanti di cui al comma 16 rispettano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 14 del presente articolo.

Articolo 6.

(Emissione dei certificati di immissione in consumo)

- 1. Sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, il GSE, entro il 30 maggio di ciascun anno, rilascia i CIC ai soggetti obbligati in regola con i versamenti dei corrispettivi dovuti ai sensi del decreto oneri e che hanno immesso in consumo biocarburanti, RFNBO e RCF. L'immissione in consumo di 10 gigacalorie di biocarburanti, biogas per i trasporti, di RFNBO e di RCF dà diritto ad un certificato.
- 2. L'immissione in consumo di biocarburanti e biogas per i trasporti prodotti da materie prime di cui all'Allegato 3 dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 gigacalorie immesse.
- 3. L'immissione in consumo di biometano dà diritto a ricevere i certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal decreto del D.M. 2 marzo 2018. L'immissione in consumo in purezza di biometano liquefatto presso un impianto di liquefazione collegato direttamente all'impianto di produzione del biometano dà diritto al soggetto obbligato di ricevere CIC secondo quanto stabilito dai successivi commi 13, 14, 16 e 17.
- 4. L'immissione in consumo di biocarburante avanzato, prodotto da impianti ammessi al meccanismo previsto dal D.M. 2 marzo 2018 dà diritto al riconoscimento dei certificati di immissione in consumo ai soli produttori, secondo le modalità previste dall'articolo 7 del medesimo decreto. Il numero dei certificati rilasciato è differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed è calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale.
- 5. L'immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica diversi da quelli di cui all'articolo 5, comma 8 per l'utilizzo nei settori della navigazione e dell'aviazione dà diritto ad una maggiorazione per un moltiplicatore pari a 1,2 e quindi nel caso di immissione in consumo in tali settori di biocarburanti a conteggio singolo si ha il diritto a ricevere 1 CIC ogni 8,333 gigacalorie e nel caso di immissione in consumo in tali settori di biocarburanti a doppio conteggio o avanzati si ha il diritto a ricevere 1 CIC ogni 4,167 gigacalorie.
- 6. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, i certificati hanno un valore unitario di 10 gigacalorie.
- 7. I soggetti obbligati e i produttori di biometano possono disporre dei certificati emessi ai sensi del presente articolo entro e non oltre il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di immissione in consumo del vettore energetico rinnovabile di origine biologica, del RFNBO e del RCF. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, eventuali certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono annullati.
- 8. I certificati sono altresì commerciabili e possono essere scambiati dagli operatori nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione per il periodo dal 1° al 31 di ottobre. Pena la nullità, gli scambi dei certificati devono essere registrati sul portale informatico del GSE, indicando quantità, tipologia e anno di emissione dei certificati stessi ed il loro prezzo di scambio.

- 9. Oltre che nell'ambito del portale informatico del GSE di cui al precedente comma, i CIC sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal GME, le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME medesimo, sono aggiornate con decreto del Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- 10. L'eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e le verifiche di cui all'articolo 7, comporta la compensazione, da parte del GSE, dei certificati sia in fase di emissione che di gestione degli stessi.
- 11. Ai fini dei corrispettivi di cui al comma 1, i RFNBO e RCF sono assimilati ai biocarburanti e sono conseguentemente soggetti al versamento dei corrispettivi dovuti al GSE.
- 12. Ai fini dei corrispettivi di cui al comma 1, i biocarburanti immessi in consumo per i settori aviazione e navigazione che ricevono la maggiorazione di cui al comma 5, sono soggetti al versamento del corrispettivo unitario e di quello aggiuntivo di cui all'Allegato I, Tabella 6, del D.M. 24 dicembre 2014.
- 13. L'immissione in consumo di 10 gigacalorie di biocarburanti liquidi in purezza, di cui all'articolo 3, comma 13, dà diritto ad un CIC utilizzabile per l'assolvimento dell'obbligo in purezza.
- 14. In aggiunta al CIC di cui al comma precedente, l'immissione in consumo di 10 gigacalorie di biocarburanti liquidi in purezza prodotti a partire dalle materie di cui all'Allegato 3 parte A dà diritto ad un ulteriore CIC utilizzabile per l'assolvimento dell'obbligo tradizionale.
- 15. I certificati emessi ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 2 marzo 2018 in riferimento al biometano immesso in consumo in un determinato anno non possono essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo verificato nello stesso anno.
- 16. Ai fini del riconoscimento dei CIC per il biometano liquefatto immesso in consumo di cui al comma 3, il Soggetto obbligato deve essere in possesso del relativo certificato di sostenibilità.
- 17. Il biometano liquefatto in purezza immesso in consumo ai sensi del comma 3 non deve essere altresì oggetto di ulteriore incentivo in conto esercizio.

Articolo 7

(Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo)

- 1. A decorrere dal 2023, ogni anno il GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato dal 1° al 30 novembre, effettua la verifica del rispetto dei singoli obblighi, annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura degli stessi. L'esito della verifica è comunicato agli interessati attraverso il portale informatico BIOCAR del GSE e trasmesso, con apposita relazione, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato biocarburanti.
- 2. La quantificazione dei certificati necessari per il rispetto degli obblighi è definita nell'Allegato 8 del presente decreto. Ai fini del rispetto degli obblighi, ciascun soggetto obbligato è tenuto a rispettare altresì i limiti di utilizzo dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica di cui all'articolo 5, commi 7, 8, 9 e 10.

- 3. Il GSE, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 4, comma 4, effettua verifiche di natura documentale riguardo alla veridicità e completezza delle informazioni riportate nelle comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, anche al fine di verificare la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento dei CIC. Il Comitato biocarburanti svolge controlli, anche ispettivi, presso i soggetti obbligati e gli altri operatori economici afferenti alla catena di consegna dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, dei RFNBO e dei RCF.
- 4. In caso di inadempimento degli obblighi di immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF immessi in consumo a decorrere dal 2023, si applicano le sanzioni di cui al D.M. 20 gennaio 2015, di attuazione dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
- 5. Qualora, a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 3, un soggetto obbligato disponga, per ciascuna quota d'obbligo di cui all'articolo 3, di un numero di certificati inferiore al 100% dei rispettivi obblighi e superiore alla soglia di sanzionabilità indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'Allegato 4, il soggetto medesimo può compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito una quota dei propri obblighi inferiore alla soglia di sanzionabilità di cui al primo periodo, per la parte mancante alla stessa. Tali sanzioni sono determinate separatamente per le diverse quote d'obbligo.
- 6. Qualora, a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 3, un soggetto obbligato disponga di un numero di certificati eccedente il quantitativo di obbligo ad esso riconducibile nell'anno, può rinviare tali certificati esclusivamente all'anno successivo rispetto all'anno di riferimento del CIC, fino ad un massimo della quota riportata, per ciascun anno, nella tabella di cui all'Allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima rinviabile decadono e sono annullati dal sistema. Il quantitativo di certificati rinviabili è determinato separatamente per le diverse quote d'obbligo. I certificati relativi ai vettori energetici rinnovabili di origine biologica avanzati eccedenti la quota di obbligo avanzato possono essere utilizzati anche per assolvere l'obbligo tradizionale. Qualora tali certificati eccedano l'obbligo tradizionale, gli stessi possono essere rinviati all'anno successivo esclusivamente per coprire l'obbligo medesimo. Per i produttori di biometano la quota massima di certificati rinviabili è determinata sulla base dei CIC rilasciati per l'anno di produzione oggetto di verifica dell'assolvimento dell'obbligo, applicando le percentuali riportate nell'Allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima rinviabile decadono e sono annullati.
- 7. I soggetti obbligati possono concludere accordi con altri soggetti tenuti ai medesimi obblighi affinché questi ultimi assumano, ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto o parte di essi, facendosi altresì carico di ogni conseguente adempimento. In tal caso, i soggetti interessati ne danno preventiva comunicazione alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al GSE, nonché all'ADM, indicando espressamente:
 - a) che l'accollo, con esclusione del sub-accollo, interessa l'intero anno d'immissione in consumo e ogni conseguente adempimento;

- b) che l'accollo non determina effetto liberatorio in capo ai soggetti accollati, che rimangono obbligati in solido;
- c) i quantitativi immessi in consumo per singolo prodotto che hanno generato l'obbligo oggetto dell'accollo.

Articolo 8

(Monitoraggio)

- 1. Il GSE pubblica con cadenza annuale un bollettino contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con indicazione:
 - a. dei dati relativi a benzina, gasolio e metano immessi in consumo nell'anno precedente;
 - b. dei dati relativi ai vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi in consumo nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui all'Allegato 1;
 - c. dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie;
 - d. degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate;
 - e. delle attività eseguite in attuazione del presente decreto;
 - f. delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 9;
 - g. dell'andamento del mercato dei titoli di immissione in consumo relativi ai biocarburanti ivi incluso il biometano che rechi, tra l'altro, le informazioni dei volumi e dei prezzi di scambio dei predetti titoli;
 - h. dei dati relativi ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, e ai carburanti da carbonio riciclato immessi in consumo nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 6, comma 1;
 - dei risparmi di emissioni climalteranti riferiti a ciascuna tipologia di carburanti menzionati alle lettere b) e h);
 - j. della configurazione delle filiere produttive dei carburanti menzionati alle lettere b) e h);
 - k. dei dati relativi agli schemi di certificazione impiegati.
- 2. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali paesi europei per i biocarburanti, che raffronti anche i relativi prezzi, e uno studio che confronti i sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti riconosciuti dalla Commissione Europea.
- 3. In considerazione delle finalità di monitoraggio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sue successive modifiche e integrazioni, il GSE provvede a sviluppare un rapporto annuale sulle materie prime utilizzate per la produzione dei biocarburanti.

Articolo 9

(Disposizioni transitorie)

- 1. Gli allegati al presente Decreto sono parte integrante dello stesso.
- 2. Nelle more dell'entrata in vigore dell'atto delegato della Commissione europea

previsto dall'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva 2018/2001/UE per la contabilizzazione dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica prodotti tramite co-processing da idrogenazione del gasolio nelle raffinerie si applicano, ove non disponibili le rese effettive, le rese riportate nell'Allegato 2. Nel caso in cui l'idrogeno sia certificato come da fonte biologica, è possibile fare richiesta di ricalcolo delle rese all'ente terzo competente in materia di combustibili, sentito il Comitato biocarburanti.

- 3. Nelle more dell'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, sono altresì contabilizzabili i vettori energetici rinnovabili di origine biologica e gli altri carburanti convenzionali di origine biologica prodotti tramite co-processing anche in fase di cracking catalitico.
- 4. La contabilizzazione dei prodotti di cui al comma 3, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 1, è subordinata all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Comitato biocarburanti, della certificazione dei processi produttivi e delle relative rese effettuata da un ente tecnico terzo competente in materia di combustibili.
- 5. In considerazione dell'evoluzione delle tecnologie e dei mercati dei carburanti, dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, dei RFNBO e dei RCF, e per assicurare il rispetto del quantitativo minimo di biocarburanti liquidi in purezza da immettere in consumo gli allegati al presente decreto sono aggiornabili tramite Decreto del competente Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli eventuali aggiornamenti entrano in vigore nell'anno successivo a quello di emanazione.
- 6. Fatta salva l'adozione di specifiche disposizioni da parte della Commissione europea relativamente alle metodologie di contabilizzazione dei prodotti intermedi utilizzati nel ciclo di lavorazione dei carburanti nelle raffinerie, il biometano prodotto da impianti incentivati ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. 15 settembre 2022 e utilizzato nel ciclo di lavorazione dei carburanti nelle raffinerie è contabilizzabile nel settore trasporti ma non dà diritto al Soggetto obbligato al rilascio dei CIC.
- 7. Il perimetro delle destinazioni d'uso dei prodotti soggetti all'obbligo di immissione in consumo ed eventuali ulteriori modifiche ai criteri di calcolo del target nazionale introdotte da EUROSTAT possono essere recepite ai fini degli obblighi di cui al presente decreto tramite Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli eventuali aggiornamenti entrano in vigore nell'anno successivo a quello di emanazione.
- 8. Ai limitati fini di quanto previsto al comma 10, al Decreto 10 ottobre 2014 le parole "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministro dello sviluppo economico", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.".
- 9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il Decreto 10 ottobre 2014 trova applicazione fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Sempre fatto salvo quanto previsto al comma 10, al fine di semplificare gli adempimenti in capo agli operatori l'obbligo dell'intero anno 2023 sarà calcolato e gestito secondo quanto previsto dal presente Decreto.
 - 10. I Soggetti obbligati possono adempiere agli obblighi di immissione in consumo

di biocarburanti insorti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore del presente Decreto secondo i criteri e le modalità previste dal Decreto 10 ottobre 2014. Per tale finalità sono tenuti a comunicare tale scelta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto secondo le modalità rese pubbliche dal GSE.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione viene altresì comunicata, mediante avviso diretto, ai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 2 e registrati al portale BIOCAR operativo presso il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A..

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA On . Gilberto Pichetto Fratin

Allegato 1. Specifiche convenzionali di carburanti, vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF

Per quanto concerne il contenuto energetico dei carburanti, dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, dei RFNBO e dei RCF, si rimanda ai valori riportati nell'Allegato V del D.Lgs. 199/2021 e sue successive modifiche e integrazioni, integrato con i valori seguenti:

Tabella 1 - Specifiche convenzionali dei vettori energetici aggiuntivi a quelli riportati nel D.Lgs.199/2021 e sue successive modifiche e integrazioni

Combustibile	Contenuto energetico in peso (Potere calorifico inferiore, MJ/kg)	Contenuto energetico in volume (Potere calorifico inferiore, MJ/l) ¹
Metano (o gas naturale) liquefatto	49	0,0365
Metano (o gas naturale) compresso	48	0,0355
Bio-cherosene (o jet fuel) ²	43	34

Per i combustibili gassosi i litri sono espressi in condizioni Standard (15 °C e 1,01325 bar)

² Corrisponde al cherosene di origine biogenica prodotto in co-processing in fase di cracking catalitico. Per quanto concerne il contenuto energetico delle biobenzine e dei biogasoli prodotti in fase di cracking catalitico, i poteri calorifici sono equiparati a quello di benzina e gasolio di origine fossile espressi nell'Allegato V del D.Lgs. 199/2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

Allegato 2. Rese degli olii e delle altre biomasse utilizzate in carico agli impianti di idrodesolforazione di distillati medi nelle raffinerie

Le rese di seguito tabellate sono espresse in grammi di prodotto biogenico in uscita dagli impianti di idrodesolforazione di distillati del gasolio nelle raffinerie ogni 100 grammi di biomassa in ingresso

Tabella 1 - Rese degli oli vegetali puri utilizzati in carico agli impianti di idrodesolforazione di distillati medi nelle raffinerie

Materia prima: Oli vegetali puri	BIO-GPL	HVO	TOTALE
Oli vegetali diversi quelli sotto riportati	5	86	91
Olio di ricino	5	82	87
Olio di cocco	6	81	87
Olio di noce moscata	6	81	87
Olio da alghe	6	81	87

Tabella 2 - Rese dei grassi animali utilizzati in carico agli impianti di idrodesolforazione di distillati nelle raffinerie

Materia prima: Grassi animali	BIO-GPL	HVO	TOTALE
Grassi animali	5	86	91

Tabella 3 - Rese dei rifiuti e sottoprodotti utilizzati in carico agli impianti di idrodesolforazione di distillati nelle raffinerie

Materia prima: RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI (*)	BIO-GPL	HVO	TOTALE
Effluenti da oleifici che trattano olio di palma (POME)	5	85	90
Oli da terre decoloranti esauste (SBEO)	5	85	90
Fasci e frutti di palma vuoti (EFB)	4	86	90
Oli da cucina usati (UCO)	5	86	91
PFAD	1	89	90

^{*} Il dato di resa deve essere riproporzionato in base all'effettiva percentuale di sostanza oleosa presente nella materia prima

Allegato 3. Parte A. Materie prime che danno origine a vettori energetici rinnovabili di origine biologica contabilizzabili come avanzati a decorrere dall'anno di immissione in consumo 2023

Le materie che danno origine a vettori energetici rinnovabili di origine biologica contabilizzabili come avanzati sono quelle espresse nell'Allegato VIII, parte A del D.Lgs. 199/2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

Allegato 3. Parte B. Materie prime che danno origine a vettori energetici rinnovabili di origine biologica contabilizzabili come a doppio conteggio a decorrere dall'anno di immissione in consumo 2023

Le materie che danno origine a vettori energetici rinnovabili di origine biologica contabilizzabili come a doppio conteggio sono quelle espresse nell'Allegato VIII, parte B del D.Lgs. 199/2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

Allegato 4. Soglia di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili

Anno di immissione in consumo dei carburanti, dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, dei RFNBO e dei RCF ai fini dell'obbligo	Anno di riferimento del CIC ai fini della rinviabilità (anno successivo a quello di immissione in consumo dei vettori energetici rinnovabili di origine biologica, dei RFNBO e dei RCF)	Soglia di sanzionabilità	Quota massima certificati rinviabili all'anno successivo
Dal 2023 in poi	Dal 2024 in poi	90%	10%

Allegato 5. Parte A. Percentuali degli obblighi riferiti a benzina, gasolio e vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi in consumo

Anno di	$A: Q_{C} = Q_{T} + Q_{AV}$	B: QT	C: Qav ¹	D: Q _B (di cui di Q _T e Q _{AV}	E: Q _{BMT} (di cui di Q _{AV})	F: Q _{art.7} (di cui di Q _{AV})
immissione in consumo	Obbligo complessivo [%]	Obbligo tradizionale [%]	Obbligo avanzato ¹ [%]	Obbligo biobenzina [%]	Quota biometano avanzato [%]	Quota art. 7 D.M. 2 marzo 2018 [%]
2023	10,00	6,60	3,40	0,50	2,30	0,05
2024	10,80	6,60	4,20	1,00	2,90	0,05
2025	11,70	6,80	4,90	3,00	3,50	0,05
2026	12,60	7,10	5,50	3,40	3,90	0,05
2027	13,40	7,30	6,10	3,80	4,30	0,05
2028	14,30	7,60	6,70	4,20	4,80	0,05
2029	15,20	7,80	7,40	4,60	5,20	0,05
2030	16,00	8,00	8,00	5,00	5,70	0,00

- La quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti avanzati da immettere in autonomia da parte dei Soggetti obbligati, non assolvibile tramite l'accesso ai meccanismi di cui al Decreto 2 marzo 2018 e al Decreto n. 340 del 15 settembre 2022, è calcolata come segue:
 - a. per i soggetti obbligati che hanno aderito ai meccanismi di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto 2 marzo 2018 e che hanno sottoscritto il contratto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d) del Decreto 340 del 15 settembre 2022: C – E – F
 - b. per i soggetti obbligati che non hanno aderito ai meccanismi di cui all'articolo 7 del Decreto 2 marzo 2018, ma che hanno aderito ai meccanismi di cui all'articolo 6 del Decreto 2 marzo 2018 e che hanno sottoscritto il contratto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d) del Decreto 340 del 15 settembre 2022: C E
 - c. per i soggetti obbligati che non hanno aderito ai meccanismi di cui all'articolo 6 del Decreto
 2 marzo 2018 e pertanto esclusi dal meccanismo di cui al Decreto 340 del 15 settembre
 2022, ma che hanno aderito ai meccanismi di cui all'articolo 7 del Decreto 2 marzo 2018:
 C F
 - d. per i soggetti obbligati che non hanno aderito ai meccanismi di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto 2 marzo 2018, nonché esclusi dal meccanismo di cui al Decreto 340 del 15 settembre 2022; C

Allegato 5. Parte B. Percentuali degli obblighi di immissione riferiti al metano immesso in consumo

Anno di	A: Q _{CM} = QM _T + Q _{MAV}	В: Q мт	C: Q _{MAV}
immissione in consumo	Obbligo complessivo sul metano [%]	Obbligo tradizionale sul metano [%]	Obbligo avanzato sul metano [%]
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	11,70	6,80	4,90
2026	12,60	7,10	5,50
2027	13,40	7,30	6,10
2028	14,30	7,60	6,70
2029	15,20	7,80	7,40
2030	16,00	8,00	8,00

Allegato 5. Parte C. Quantitativi minimi in tonnellate e valori percentuali degli obblighi di immissione in consumo in purezza di biocarburanti liquidi

	A	В
Anno di	TPURE	Qpure
immissione in consumo	Tonnellate annue complessive	Obbligo purezza [%] del singolo Soggetto Obbligato
2023	300.000	1,00
2024	400.000	1,40
2025	500.000	1,80
2026	600.000	2,20
2027	700.000	2,60
2028	800.000	2,90
2029	900.000	3,30
dal 2030	1.000.000	3,80

Allegato 6. Calcolo obblighi Soggetti Obbligati aderenti ai meccanismi di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. 340 del 15 settembre 2022

```
Obbligo tradizionale [Gcal] = Q_T * DEN
Obbligo avanzato [Gcal] = Q_{AV} * DEN
Obbligo benzina [Gcal] = Q_B * DENB
Obbligo purezza [Gcal] = Q_{PURE} * DEN
DEN = [(Pb * Xb) + (Pg * Yg) + FM*(Pbioc<sub>x</sub> * Ybioc<sub>x</sub>)] *(100%+ k * Q_{BMT} + Q_{art.7})
DENB = (Pb *Xb) + FM*(PbiocBenzina<sub>x</sub> * YbiocBenzina<sub>x</sub>)
```

dove per:

- Obbligo tradizionale [Gcal]: si intende l'obbligo tradizionale espresso in Giga Calorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), assolvibile attraverso le modalità di cui all'articolo 5, comma 1;
- Obbligo avanzato [Gcal]: si intende l'obbligo avanzato espresso in Giga Calorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) assolvibile attraverso le modalità di cui all'articolo 5, comma 2;
- Obbligo benzina [Gcal]: si intende l'obbligo espresso in Giga Calorie di cui all'articolo 3, comma 2, assolvibile attraverso le modalità di cui all'articolo 5, comma 5;
- Q_T si intende la percentuale di obbligo tradizionale riportata in Allegato 5, Parte A, colonna B:
- Q_{AV} si intende la percentuale di obbligo avanzato riportata in Allegato 5, Parte A, colonna C:
- Q_B si intende la percentuale di obbligo benzina riportata in Allegato 5., Parte A, colonna D;
- DEN si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di vettori energetici di cui all'articolo 3, comma 1, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo degli obblighi. Tale termine non include il metano e il biometano in quanto gli obblighi relativi a tali vettori energetici sono assolti tramite l'adesione al meccanismo di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018;
- DEN_B si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e di biocarburanti miscelati alla benzina immessi in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo dell'obbligo benzina;
- Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;
- Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;
- Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;
- Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento:
- FM si intende il fattore moltiplicativo da applicare allo specifico biocarburante in considerazione delle maggiorazioni ad esso riconosciute all'articolo 6 commi 2 e 5;

- Pbioc_x si intende il potere calorifico inferiore del biocarburante espresso in Gcal/tonn. Per x si intende lo specifico biocarburante o biogas per i trasporti, escluso il biometano, che rispetta le specifiche convenzionali di cui all'Allegato 1;
- Ybioc_x si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di biocarburante, incluso quello in purezza, o biogas per i trasporti, escluso il biometano, immesso in consumo nell'anno solare di riferimento. Per x si intende lo specifico biocarburante che rispetta le specifiche convenzionali di cui all'Allegato 1;
- PbiocBenzinax si intende il potere calorifico inferiore del biocarburante miscelato alla benzina, espresso in Gcal/tonn. Per x si intende lo specifico biocarburante che rispetta le specifiche convenzionali di cui all'Allegato 1;
- YbiocBenzinax si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di biocarburante miscelato alla benzina e immesso in consumo nell'anno solare di riferimento. Per x si intende lo specifico biocarburante che rispetta le specifiche convenzionali di cui all'Allegato 1;
- k è un fattore moltiplicativo pari a 1 negli anni di immissione in consumo 2023 e 2024 e pari a 0,5 negli anni seguenti. A partire dal 2025 il fattore moltiplicativo pari a 0,5 serve a non considerare il contributo del biometano avanzato come a doppio conteggio in quanto è già stato conteggiato a chi lo ha immesso fisicamente in consumo.
- Q_{BMT} si intende la quota percentuale di biometano avanzato di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) riportata nell'Allegato 5, Parte A, colonna E;
- Q_{art.7} si intende la quota percentuale di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) riportata nell'Allegato 5, Parte A, colonna F. Tale quota è pari a zero nel caso in cui il Soggetto obbligato non ha aderito al citato meccanismo;
- Qpure si intende la quota percentuale di biocarburanti liquidi in purezza di cui all'articolo 5, comma 15 riportata nell'Allegato 5, parte C, colonna B.

Si precisa che i quantitativi di gas naturale e biometano immessi in consumo dal Soggetto Obbligato non sono considerati ai fini del calcolo dell'obbligo avanzato, tradizionale e in purezza in quanto ai sensi dell'articolo 5, comma 3 gli obblighi derivanti dall'immissione in consumo di tali vettori energetici sono assolti attraverso l'adesione ai meccanismi di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. n. 340 del 2022.

I Soggetti Obbligati aderenti all'articolo 6 del Decreto 2 marzo 2018 partecipano alla ripartizione dei costi sostenuti dal GSE per l'incentivazione dei produttori di biometano, incentivati ai sensi del medesimo articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. n. 340 del 2022, attraverso una quota calcolata come segue:

$$\frac{Q_{\text{BMT}} \cdot DEN_i + \{(Pm \cdot Ym_i) \cdot [100\% + 0.5 \cdot (Q_{\text{CM}} + Q_{\text{PURE}})]\} \cdot (Q_{\text{CM}} + Q_{\text{PURE}})}{\sum_{i=1}^{N} Q_{\text{BMT}} \cdot DEN_i + \{(Pm \cdot Ym_i) \cdot [100\% + 0.5 \cdot (Q_{\text{CM}} + Q_{\text{PURE}})]\} \cdot (Q_{\text{CM}} + Q_{\text{PURE}})}$$

dove per:

i si intende il singolo Soggetto obbligato aderente al meccanismo di cui all'articolo 6 del Decreto 2 marzo 2018 e in regola con il pagamento degli oneri di cui al medesimo articolo 6 del Decreto 2 marzo 2018 e del Decreto n. 340 del 15 settembre 2022;

N si intende il numero totale di Soggetti obbligati aderenti ai meccanismi di cui all'articolo 6 del Decreto 2 marzo 2018 e in regola con il pagamento degli oneri di cui al medesimo articolo 6 del Decreto 2 marzo 2018 e del Decreto n. 340 del 15 settembre 2022:

Pm si intende il potere calorifico inferiore del metano espresso in Gcal/Sm3;

Ym si intende il quantitativo, espresso in metri cubi standard, di metano immesso in consumo nell'anno solare di riferimento. Tale quantitativo include anche il biometano immesso in consumo dal Soggetto Obbligato ma prodotto da un impianto incentivato ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. n. 340 del 2022:

 Q_{CM} si intende la percentuale di obbligo complessiva relativa al metano riportata in Allegato 5., Parte B, colonna A.

I Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018, partecipano alla ripartizione dei costi sostenuti dal GSE per l'incentivazione dei produttori di biocarburanti avanzati incentivati ai sensi del medesimo articolo 7 del menzionato decreto attraverso una quota calcolata come segue:

$$\frac{Q_{\text{art7}} \cdot DEN_k}{\sum_{k=1}^{N} Q_{\text{art7}} \cdot DEN_k}$$

dove per:

k si intende il singolo Soggetto obbligato aderente al meccanismo di cui all'articolo 7 del Decreto 2 marzo 2018;

N si intende il numero totale di Soggetti obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 7del Decreto 2 marzo 2018.

Allegato 7. Calcolo obblighi Soggetti Obbligati non aderenti ai meccanismi di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. n. 340 del 2022

```
Obbligo tradizionale [Gcal] = Q_T * DEN + Q_{MT} * DEN_M

Obbligo avanzato [Gcal] = Q_{AV} * DEN + Q_{MAV} * DEN_M

Obbligo benzina [Gcal] = Q_B * DEN_B

Obbligo purezza [Gcal] = Q_{PURE} * (DEN+DEN_M)

DEN = [(Pb * Xb) + (Pg * Yg) + FM * (Pbioc<sub>x</sub> * Ybioc<sub>x</sub>)] *(100% + Q_{art.7})

DEN<sub>M</sub> = (Pm x Ym)

DEN<sub>B</sub> = (Pb x Xb) + FM * (PbiocBenzina<sub>x</sub> * YbiocBenzina<sub>x</sub>)
```

dove per:

 Obbligo tradizionale [Gcal]: si intende l'obbligo tradizionale espresso in Giga Calorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) assolvibile attraverso le modali-

- tà di cui all'articolo 5, comma 1;
- Obbligo avanzato [Gcal]: si intende l'obbligo avanzato espresso in Giga Calorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) assolvibile attraverso le modalità di cui all'articolo 5, comma 2;
- Obbligo benzina [Gcal]: si intende l'obbligo espresso in Giga Calorie di cui all'articolo 3, comma 2, assolvibile attraverso le modalità di cui all'articolo 5, comma 5;
- Q_T si intende la percentuale di obbligo tradizionale riportata in Allegato 5, Parte A, colonna B:
- Q_{AV} si intende la percentuale di obbligo avanzato riportata in Allegato 5, Parte A, colonna C;
- Q_{MT} si intende la percentuale di obbligo tradizionale riferito al metano riportata in Allegato 5., Parte B, colonna B;
- Q_{MAV} si intende la percentuale di obbligo avanzato riferito al metano riportata in Allegato 5, Parte B, colonna C;
- Q_B si intende la percentuale di obbligo benzina riportata in Allegato 5, Parte A, colonna D.
- DEN si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di vettori energetici di cui all'articolo 3, comma 1, al netto del metano e del biometano, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo degli obblighi;
- DEN_M si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di metano e biometano immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo dell'obbligo sul metano
- DEN_B si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e di biocarburanti miscelati alla benzina immessi in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo dell'obbligo benzina;
- Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;
- Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento:
- Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;
- Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento;
- FM si intende il fattore moltiplicativo da applicare allo specifico biocarburante in considerazione delle maggiorazioni ad esso riconosciute all'articolo 6 commi 2 e 5;
- Pbioc_x si intende il potere calorifico inferiore del biocarburante espresso in Gcal/tonn. Per x si intende lo specifico biocarburante o biogas per i trasporti, escluso il biometano, che rispetta le specifiche convenzionali di cui all'Allegato 1;
- Ybioc_x si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di biocarburante, incluso quello in purezza, o biogas per i trasporti, escluso il biometano, immesso in consumo nell'anno solare di riferimento. Per x si intende lo specifico biocarburante che rispetta le specifiche convenzionali di cui all'Allegato 1;
- Pbioc Benzinax si intende il potere calorifico inferiore del biocarburante miscelato alla benzina, espresso in Gcal/tonn. Per x si intende lo specifico biocarbu-

- rante che rispetta le specifiche convenzionali di cui all'Allegato 1;
- YbiocBenzinax si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di biocarburante miscelato alla benzina e immesso in consumo nell'anno solare di riferimento. Per x si intende lo specifico biocarburante che rispetta le specifiche convenzionali di cui all'Allegato 1;
- Q_{art.7} si intende la quota percentuale di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b) riportata nell'Allegato 5, Parte A, colonna F. Tale quota è pari a zero nel caso in cui il Soggetto obbligato non ha aderito al citato meccanismo.
- Pm si intende il potere calorifico inferiore del metano espresso in Gcal/Sm3;
- Ym si intende il quantitativo, espresso in metri cubi standard, di metano immesso in consumo nell'anno solare di riferimento. Tale quantitativo include anche il biometano immesso in consumo dal Soggetto Obbligato ma prodotto da un impianto incentivato ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. n. 340 del 2022;
- Qpure si intende la quota percentuale di biocarburanti liquidi in purezza di cui all'articolo 5, comma 15 riportata nell'Allegato 5, parte C, colonna B.

I Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018, partecipano alla ripartizione dei costi sostenuti dal GSE per l'incentivazione dei produttori di biocarburanti avanzati incentivati ai sensi del medesimo articolo 7 del menzionato decreto attraverso una quota calcolata come segue:

$$\frac{Q_{\text{art7}} \, \cdot \, (DEN_{\text{k}} + DEN_{\text{M,k}})}{\sum_{k=1}^{N} Q_{\text{art7}} \, \cdot (DEN_{\text{k}} \! + \! DEN_{\text{M,k}})}$$

dove per:

k si intende il singolo Soggetto obbligato aderente al meccanismo di cui all'articolo 7 del Decreto 2 marzo 2018;

N si intende il numero totale di Soggetti obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 7del Decreto 2 marzo 2018.

Allegato 8. Verifica dell'assolvimento degli obblighi a decorrere dal 2024 (anno di immissione in consumo 2023)

Ai fini della verifica di cui all'articolo 7:

- a) l'obbligo avanzato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):
 - i. per i soggetti che hanno aderito ai meccanismi di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e al D.M. n. 340 del2022, è assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica avanzati nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:

```
Obbligo CIC<sub>BMT</sub> av o CIC av = (Obbligo avanzato [Gcal] – Q<sub>BMT</sub> * DEN – Q<sub>art.7</sub> * DEN) / 10
```

Dove i fattori Obbligo avanzato [Gcal], Q_{BMT}, Q_{art.7} e DEN sono definiti nell'Allegato 6. Q_{art.7} è pari a 0 per i soggetti che non hanno aderito al meccanismo di cui all'articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018.

ii. Per i soggetti che non hanno aderito ai meccanismi di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e al D.M. n. 340 del 2022, è assolto se il numero dei certificati relativi all'immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili di origine biologica avanzati nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:

Obbligo CIC_{BMT} av o CIC av = [Obbligo avanzato [Gcal] – $Q_{art,7}$ * (DEN+DEN_M)] / 10.

Dove i fattori Obbligo avanzato [Gcal], Qart.7, DEN e DEN_M sono definiti nell'Allegato 7. Qart.7 è pari a 0 per i soggetti che non hanno aderito al meccanismo di cui all'articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018.

Per i soggetti che hanno aderito ai meccanismi di cui agli arti 6 e 7 del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. n. 340 del 2022, le quote definite Q_{BMT} e Q_{art.7} sono assolte mediante il pagamento degli oneri derivanti dall'attuazione dei citati meccanismi.

b) l'obbligo di immissione di biocarburanti miscelati alla benzina di cui all'articolo 3, comma 2 è assolto se il numero dei certificati rilasciati per biocarburanti miscelati alla benzina nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:

Obbligo CIC biobenzina = Obbligo biobenzina [Gcal] / 10.

Per i soggetti che aderiscono ai meccanismi di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e al D.M. n. 340 del 2022, il fattore "Obbligo biobenzina [Gcal]" è definito all'interno dell'Allegato 6.

Per i soggetti che non aderiscono ai meccanismi di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e al D.M. n. 340 del 2022, il fattore "Obbligo biobenzina [Gcal]" è definito all'interno dell'Allegato 7.

c) l'obbligo tradizionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è assolto se il numero dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:

Obbligo CIC tradizionale = Obbligo tradizionale [Gcal] / 10.

Per i soggetti che aderiscono ai meccanismi di ritiro di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e al D.M. n. 340 del 2022, il fattore "Obbligo tradizionale [Gcal]" è definito all'interno dell'Allegato 6.

Per i soggetti che non aderiscono ai meccanismi di ritiro di cui all'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e al D.M. n. 340 del 2022, il fattore "Obbligo tradizionale [Gcal]" è definito all'interno dell'Allegato 7.

d) l'obbligo di immissione di biocarburanti liquidi in purezza di cui all'articolo 3, commi 10 e 11 è assolto se il numero dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:

Obbligo CIC in purezza = Obbligo purezza [Gcal] / 10.

Le suindicate quantità vengono calcolate mediante arrotondamento con criterio commerciale.

Ai fini della verifica dell'assolvimento degli obblighi sopra menzionati il numero dei CIC utilizzabili per singola tipologia di biocarburante è soggetto ai limiti di cui all'articolo 5, commi 7, 8, 9 e 10.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Energia
Struttura: DGSAIE_UffProt
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0010051 - 17/04/2018 - USCITA

- AISPEC
- ASSITOL
- ASSOBIODIESEL
- ASSOCOSTIERI Unione biocarburanti
- ASSOPETROLI
- ASSODISTIL
- UNIONE PETROLIFERA
- FEDERCHIMICA (Gruppo fonti rinnovabili)

e per conoscenza

- MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

invio via mail

Oggetto: Calcolo dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti di cui all'art. 3, comma 3 ed all'art. 7, comma 1, del DM 10 ottobre 2014, modificati dall' art. 11 comma 1, lettere e) e m) del DM 2 marzo 2018

Si forniscono le seguenti indicazioni di chiarimento in merito al calcolo dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui all'art 3, comma 3 e art. 7, comma 1, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati, come modificati dall'articolo 11 comma 1, lettere e) e m) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti:

- per i <u>Soggetti Obbligati che non aderiscono ai meccanismi</u> di ritiro previsti dall'art. 6 commi da 1 a 7 e dall'art. 7 commi da 1 a 5 del DM 2.3.2018, l'obbligo è calcolato applicando le formule riportate nel decreto 2 marzo 2018. Pertanto nel 2018, ipotizzando che il Soggetto obbligato immetta in consumo 10.000 Gcal di gasolio (Bt=10.000) si otterrebbe un obbligo in termini di CIC pari a:
 - o Obbligo ClC complessivo: (7%*10.000)/10 = 70 ClC
 - o Obbligo CIC biometano avanzato: (0.6%*75%*10.000)/5 = 9 CIC
 - Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati: (0,6%*25%*10.000)/5 = 3 CIC
 - o Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati: 70-9-3= 58 CIC
- per i <u>Soggetti Obbligati che aderiscono ad entrambi i meccanismi</u> di ritiro previsti dall'art. 6 commi da 1 a 7 e dall'art. 7 commi da 1 a 5 del DM 2.3.2018, i due obblighi avanzati saranno automaticamente assolti, mentre l'obbligo relativo ai biocarburanti diversi da quelli avanzati è calcolato sottraendo all'obbligo CIC complessivo i CIC avanzati effettivamente ritirati dal GSE. In ogni caso l'obbligo CIC biocarburanti diversi da quelli avanzati non potrà essere maggiore della differenza tra l'obbligo complessivo e l'obbligo avanzato conteggiato come single counting</u> (nel caso dell'esempio precedente non potrà essere superiore a 64 CIC). In altri termini:

Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati =

(% obbligo complessivo *Bt)/10 - (% obbligo avanzato ritirato dal GSE ai produttori *Bt)/5

Tale abbliga non può essere maggiore di:

(% obbligo complessivo *Bt)/10 - (% obbligo avanzato *Bt)/10

Quindi, considerando l'esempio di cui sopra, l'obbligo relativo ai biocarburanti diversi da quelli avanzati non potrà essere superiore a: (0.07*10.000)/10 - (0.006*10.000)/10 = 64 CIC.

Pertanto, ipotizzando diverse percentuali di biocarburante avanzato, incluso il biometano, ritirato dal GSE il suddetto obbligo è calcolato come segue:

- caso 1. Bio Avanzato ritirato dal GSE pari a zero:
 Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati = (0,07*10.000)/10 -- (0*10.000)/5 = 70. Obbligo pari a 64 CIC
- caso 2. Bio Avanzato ritirato dal GSE pari allo 0,2%:
 Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati = (0,07*10.000)/10 (0,002*10.000)/5 = 66. Obbligo pari a 64 CIC
- caso 3. Bio Avanzato ritirato dal GSE pari allo 0,4%:
 Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati = (0,07*10,000)/10 (0,004*10.000)/5 = 62. Obbligo pari a 62 CIC
- caso 4. Bio Avanzato ritirato dal GSE pari allo 0,6%:
 Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati = (0,07*10.000)/10 (0,006*10.000)/5 = 58. Obbligo pari a 58 CIC

Per biocarburante avanzato, incluso il biometano, ritirato dal GSE si intendono i quantitativi corrispondenti ai CIC ritirati dal GSE ai produttori.

Le Associazioni in indirizzo sono tenute a dare diffusione della presente nota presso i propri associati.

IL DIRETTOPP GENERALE ing. Gilly graph of Digluge

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

Divisione III

REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0000136 - 08/01/2018 - USCITA

> AIGET AISPEC Assitol ASSODISTIL ASSOCOSTIERI ASSOPETROLI Assogas ENERGIA FUTURA

Unione Petrolifera

UTILITALIA

a:

e per conoscenza: MINISTERO DELLO SVILUPPO **ECONOMICO** MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI GSE

OGGETTO: Decreto Legislativo 21 marzo 2017, n. 51 - Nota esplicativa

In relazione alle modifiche apportate al Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in seguito all'approvazione del Decreto Legislativo 21 marzo 2017, n.51, si forniscono con la presente Nota precisazioni e chiarimenti per gli operatori interessati.

1. Relazione annuale dei fornitori di carburanti di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm.ii.. Calcolo dell'intensità dei gas ad effetto serra.

Al fine di garantire agli operatori un congruo lasso di tempo per l'adeguamento ai maggiori requisiti informativi previsti a seguito del recepimento delle direttive europee

2015/652 e 2015/1513 (ILUC), le scadenze del sistema d'obbligo di immissione in consumo relative al 2018 sono posticipate come di seguito indicato:

- le autodichiarazioni annuali dei quantitativi di carburante e biocarburante immessi in consumo - di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2014 e ss. mm. ii.
 - e per le finalità di cui all'art. 7-bis, comma 2 del D.Lgs. 66/2005 e ss. mm. ii. saranno effettuate dal 29 gennaio al 28 febbraio 2018. È fatta salva la possibilità, per il solo metano immesso in consumo, di fornire un aggiornamento del dato dichiarato nella citata finestra temporale entro e non oltre il successivo 31 marzo:
- esclusivamente ai fini della stima delle emissioni di gas serra per i soggetti
 che acquistano, in sospensione di accisa e per la successiva immissione in
 consumo, carburanti già miscelati con biocarburanti di cui non posseggono
 le informazioni sulle relative emissioni, le operazioni di conferma e registrazione delle transazioni degli stessi carburanti saranno effettuate, da parte
 degli operatori cedenti, dal 1° al 15 marzo 2018;
- 2. Relazione annuale dei fornitori di carburanti di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm.ii.. Calcolo dell'intensità dei gas ad effetto serra.

Tenuto conto che la metodologia per l'utilizzo delle UER – Upstream Emission Reduction è ancora in discussione a livello comunitario, non sarà possibile conteggiarle nel calcolo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 7 bis, commi 2 e 3 relative alle emissioni riferite all'anno 2017.

Pertanto, ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricità, dovrà essere utilizzata la formula di cui all'Allegato V-bis.1, Parte I, punto 3, con esclusione della sottrazione della parte relativa alle "UER".

Si ritiene opportuno ribadire che, in ogni caso, l'obbligo di raggiungimento della riduzione delle emissioni è previsto al 2020.

3. Relazione annuale dei fornitori di carburanti di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm.ii.. Obbligo per i fornitori di energia elettrica.

Per il solo anno 2018, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm.ii., i fornitori di energia elettrica possono ottemperare all' obbligo di comunicazione al GSE di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm.ii.. fornendo i propri dati entro il 30 aprile.

La presente circolare è emanata, per quanto concerne i punti 1 e 2, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico consultivo biocarburanti.

Il Dirigente
Alessandro Carettoni

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

Divisione III

REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0013237 - 19/12/2018 - USCITA

a:

AIGET

AISPEC

ASSITOL

ASSOBIODIESEL

ASSOCOSTIERI

ASSODISTIL

Assogas

Assogasliquidi

Assograssi

ASSOPETROLI

ELETTRICITÀ FUTURA

Unione Petrolifera

e per conoscenza:

MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE, ALIMENTARI

E FORESTALI

GESTORI DEI SERVIZI

Energetici

OGGETTO: Aggiornamento delle scadenze per le finalità di cui all'art. 7-bis, comma 2, del D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii. e informativa in merito al calcolo della riduzione delle emissioni di CO2eq nei trasporti per l'anno 2018.

1. Scadenze per l'anno 2019

Al fine di garantire agli operatori una tempistica congrua per l'adeguamento ai nuovi requisiti informativi previsti dalla prima applicazione della normativa in materia

di biometano e di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per il 2019 il periodo per l'invio:

- i. delle autodichiarazioni annuali dei quantitativi di carburante e biocarburante immessi in consumo di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2014 e ss. mm. e ii. e per le finalità di cui all'art. 7-bis, comma 2, del D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii.;
- ii. delle autodichiarazioni annuali dei fornitori di GPL e metano, idrogeno ed elettricità nei trasporti per le finalità di cui all'art. 7-bis, comma 2, del D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii.;
- iii. della prima autodichiarazione trimestrale dei quantitativi di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, immessi in consumo dai Soggetti obbligati nel 2018 e incentivati ai Produttori ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 e secondo le modalità di cui alle Procedure Applicative pubblicate dal GSE;
 - è stabilito dal 15 gennaio al 15 febbraio pp.vv..

È fatta salva la possibilità, per il solo metano immesso in consumo nei trasporti, di fornire un aggiornamento del dato dichiarato nella citata finestra temporale entro e non oltre il successivo 31 marzo.

Le successive scadenze del sistema d'obbligo saranno indicate, con congruo preavviso, con ulteriori note circolari.

2. Calcolo della riduzione delle emissioni di CO2eq nei trasporti per l'anno 2018, da dichiarare nel 2019

Con riferimento al calcolo del risparmio delle emissioni di gas serra nei trasporti, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii. senza l'adozione di alcun correttivo.

Il Dirigente della Divisione III Dr. Alessandro Carettoni

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA

Divisione VI - Carburanti e mobilità sostenibile

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0030422 - 17/12/2020 - USCITA

a:

AISPEC

ASSOBIODIESEL

ASSOCOSTIERI - Unione

biocarburanti

ASSOGRASSI

ASSOPETROLI

ASSODISTIL

ASSITOL

UNEM

FEDERCHIMICA (Gruppo fonti

rinnovabili)

e per conoscenza:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E

della Tutela del Territorio

E DEL MARE

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE, ALIMENTARI

E FORESTALL

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

GESTORI DEI SERVIZI

Energetici

OGGETTO: Aggiornamento delle scadenze per le autodichiarazioni 2021.

In relazione alle difficoltà operative degli enti pubblici e privati legati alla permanenza della situazione di emergenza da COVID 19, nonché ai possibili ritardi nella ricezione della documentazione di sostenibilità legata ai carichi di biocarburante sostenibi-

le pervenuti nei depositi nazionali nei mesi di novembre e dicembre del corrente anno, per il 2021 ed eccezionalmente l'invio delle autodichiarazioni annuali dei quantitativi di carburante e biocarburante immessi in consumo l'anno precedente - di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2014 e ss. mm. ed ii., è posticipato al 1 febbraio 2021 con scadenza al 28 febbraio p.v..

Le successive scadenze del sistema d'obbligo, se aggiornate, saranno indicate con congruo preavviso con ulteriori note circolari.

Il Dirigente *Guido di Napoli*

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA ED IL CLIMA

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA

Divisione VI - Carburanti e mobilità sostenibile

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0009884 - 31/03/2021 - USCITA

a:

AISPEC

ASSOBIODIESEL

ASSOCOSTIERI - Unione

biocarburanti

ASSOGRASSI

ASSOPETROLI

ASSODISTIL

Assitol

UNEM

FEDERCHIMICA (Gruppo fonti

rinnovabili)

e per conoscenza:

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE, ALIMENTARI

E FORESTALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

GESTORI DEI SERVIZI

Energetici

OGGETTO: Aggiornamento delle scadenze per la gestione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i.: Anno 2021

In relazione alle difficoltà operative degli enti pubblici e privati legati alla permanenza della situazione di emergenza COVID 19 e in continuità con quanto previsto dalla Circolare prot. n. 30422 del 17 dicembre 2020, recante l'aggiornamento della scadenza 2021 per le autodichiarazioni su carburanti e biocarburanti, le successive scadenze del

sistema d'obbligo - per il solo anno 2021 - subiranno le seguenti variazioni:

- la scadenza per l'emissione dei CIC, di cui all'art. 6, comma 1 del D.M. 10 ottobre 2014, è posticipata al 30 aprile, ferme restando le condizioni necessarie per il rilascio dei Titoli previste dalla normativa vigente;
- la finestra temporale per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo, di cui all'art.7, comma 2 del D.M. 10 ottobre 2014, è posticipata al mese di novembre;
- ai fini della contabilizzazione per l'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente punto, le eventuali transazioni di CIC dovranno essere registrate all'interno dell'applicativo BIOCAR entro e non oltre il 31 ottobre p.v..

La presente nota viene trasmessa alle Associazioni attraverso il portale GSE e pubblicata nel sito dello stesso GSE.

Le Associazioni in indirizzo sono tenute a dare diffusione della presente nota presso i propri associati.

Il Dirigente Guido di Napoli

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA ED IL CLIMA

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA

Divisione VI - Carburanti e mobilità sostenibile

REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0018426 - 10/06/2021 - USCITA

a:

AISPEC

ASSOBIODIESEL

ASSOCOSTIERI - Unione

biocarburanti

ASSOGRASSI

ASSOPETROLI

ASSODISTIL

Assitol

Unione Petrolifera

FEDERCHIMICA (Gruppo fonti

rinnovabili)

e per conoscenza:

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE, ALIMENTARI

E FORESTALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

GESTORI DEI SERVIZI

Energetici

GESTORI DEI MERCATI

Energetici

OGGETTO: Aggiornamento delle scadenze per la gestione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e s.m.i.

In relazione al prorogarsi delle tempistiche necessarie per consuntivare il quantitativo di biometano immesso in consumo nel 2020 e incentivabile ai sensi del D.M. MiSE

2 marzo 2018, le scadenze per la gestione dell'obbligo di immissione in consumo sono aggiornate come segue:

- la pubblicazione da parte del GSE degli obblighi in CIC sui Conti Proprietà dei Soggetti obbligati avverrà entro il 30 giugno p.v.;
- ai fini della contabilizzazione dei CIC per l'assolvimento degli obblighi di cui al precedente punto, le eventuali transazioni di Certificati di Immissione in Consumo dovranno essere registrate all'interno dell'applicativo BIOCAR entro e non oltre il 30 novembre p.v..

La presente nota viene trasmessa alle Associazioni e pubblicata nel sito del GSE. Si chiede alle Associazioni in indirizzo di dare la massima diffusione della presente nota presso i propri associati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente *Guido di Napoli*

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DGCEE - DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ, ED EFFICIENZA ENERGETICA

Divisione VI ex DGAECE - Carburanti e mobilità sostenibile

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0038330 - 21/12/2021 - USCITA

a:

AISPEC

ASSOBIODIESEL

ASSOCOSTIERI - Unione

biocarburanti

ASSOGRASSI

ASSOPETROLI

ASSODISTIL

ASSITOL

UNEM

FEDERCHIMICA (Gruppo fonti

rinnovabili)

e per conoscenza:

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE, ALIMENTARI

E FORESTALL

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

GESTORI DEI SERVIZI

Energetici

OGGETTO: Aggiornamento della scadenza per le autodichiarazioni 2022

In relazione alla nota UNEM prot. n. 38303 del 21/12/2021 riportante la segnalazione di difficoltà operative degli enti pubblici e privati legati alla permanenza della situazione di emergenza da COVID 19, nonché ai possibili ritardi nella ricezione della documentazione di sostenibilità legata ai carichi di biocarburante sostenibile pervenuti nei depositi nazionali nei mesi di novembre e dicembre del corrente anno, eccezional-

mente, per il 2022, l'invio delle autodichiarazioni annuali dei quantitativi di carburante e biocarburante immessi in consumo l'anno precedente - di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2014 e ss. mm. ed ii., è posticipato al 15 febbraio 2022.

Le successive scadenze del sistema d'obbligo, se aggiornate, saranno indicate con congruo preavviso con ulteriori note circolari.

La presente nota viene trasmessa alle Associazioni attraverso il portale GSE e pubblicata nel sito dello stesso GSE.

Le Associazioni in indirizzo sono tenute a dare diffusione della presente nota presso i propri associati.

Il Dirigente Guido di Napoli

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DGCEE - DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ, ED EFFICIENZA ENERGETICA

Divisione VI - Carburanti e normativa mobilità sostenibile

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0029403 - 16/09/2022 - USCITA

a:

AISPEC

ASSOBIODIESEL

ASSOCOSTIERI - Unione

biocarburanti

ASSOGRASSI

ASSOPETROLI

ASSODISTIL

ASSITOL

UNEM

FEDERCHIMICA (Gruppo fonti

rinnovabili)

e per conoscenza:

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE, ALIMENTARI

E FORESTALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA

e delle Finanze

AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

GESTORI DEI SERVIZI

Energetici

OGGETTO: Aggiornamento delle scadenze per lo scambio dei certificati e per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo per l'anno 2022, con riferimento all'immesso in consumo nel 2021

A seguito dell'attacco informatico subito dal GSE nelle scorse settimane, sono tutt'ora in corso le attività di ripristino dell'infrastruttura informatica e degli applicativi utilizzati per la gestione dei c.d. Conti Proprietà.

Anche per tale ragione per il 2022, con riferimento all'obbligo di immissione in consumo del 2021, le seguenti scadenze sono aggiornate:

- il termine ultimo per lo scambio dei certificati di immissione in consumo, di cui all'articolo 6, comma 5 del D.M. MiSE 10 ottobre 2014, è posticipato al 31 ottobre 2022;
- la verifica dell'assolvimento degli obblighi, di cui all'art. 7, comma 2 del D.M.
 MiSE 10 ottobre 2014, è effettuata nel mese di novembre 2022. Nel corso di tale mese pertanto non saranno consentiti scambi di certificati.

La presente nota viene trasmessa alle Associazioni anche attraverso il portale GSE e pubblicata nel sito dello stesso GSE.

Le Associazioni in indirizzo provvederanno a dare diffusione della presente nota presso i propri associati.

Il Dirigente Guido di Napoli

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DIPARTIMENTO ENERGIA

DGCEE - DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ, ED EFFICIENZA ENERGETICA

Divisione VI - Carburanti e normativa mobilità sostenibile

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0035260 - 26/10/2022 - USCITA

a:

AISPEC

ASSOBIODIESEL

ASSOCOSTIERI - Unione

biocarburanti

ASSOGRASSI

ASSOPETROLL

ASSODISTIL

ASSITOL

UNEM

FEDERCHIMICA (Gruppo fonti

rinnovabili)

e per conoscenza:

MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE, ALIMENTARI

E FORESTALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA

e delle Finanze

AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

GESTORI DEI SERVIZI

Energetici

OGGETTO: Ulteriore aggiornamento delle scadenze per lo scambio dei certificati di immissione in consumo (CIC) e per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo per l'anno 2022, con riferimento all'immesso in consumo nel 2021

Facendo seguito alla nota prot. 29403 del 16/9/2022, in merito all'assolvimento degli obblighi in capo ai Soggetti Obbligati per il 2022 e con riferimento all'obbligo di immis-

sione in consumo del 2021, al fine di permettere agli operatori del settore di finalizzare eventuali ulteriori transazioni di CIC e di consentire una migliore allocazione di detti certificati, sono aggiornate le seguenti scadenze:

- il termine ultimo per lo scambio dei certificati di immissione in consumo, di cui all'articolo 6, comma 5 del D.M. MiSE 10 ottobre 2014 e s.m.i., è posticipato al 15 novembre 2022;
- la verifica dell'assolvimento degli obblighi, di cui all'art. 7, comma 2 del D.M.
 MiSE 10 ottobre 2014 e s.m.i., è effettuata dal 16 novembre al 16 dicembre 2022. Nel corso di tale periodo pertanto non saranno consentiti scambi di certificati.

La presente nota viene trasmessa alle Associazioni anche attraverso il portale GSE e pubblicata nel sito dello stesso: le stesse provvederanno a dare diffusione della presente nota presso i propri associati.

Il Dirigente *Guido di Napoli*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIPARTIMENTO ENERGIA

DGCEE - DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ, ED EFFICIENZA ENERGETICA

Divisione VI - Carburanti e normativa mobilità sostenibile

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0044036 - 23/12/2022 - USCITA

a:

AISPEC

ASSOBIODIESEL

ASSOCOSTIERI - Unione

biocarburanti

ASSOGRASSI

ASSOPETROLI

ASSODISTIL

ASSITOL

UNEM

FEDERCHIMICA (Gruppo fonti

rinnovabili)

ASSOGASLIQUIDI

FEDERMETANO

ASSOGASMETANO

e per conoscenza:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,

della Sovranità Alimentare

E DELLE FORESTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

GESTORI DEI SERVIZI

Energetici

OGGETTO: Aggiornamento delle scadenze per il 2023 in merito alla gestione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii. e dell'obbligo di riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti, di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii.

In considerazione della richiesta di UNEM prot. 1831 del 21.12.2022, le scadenze dei meccanismi d'obbligo in oggetto, per il solo anno 2023, subiranno le seguenti variazioni:

- la finestra temporale per l'invio delle autodichiarazioni di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 10 ottobre 2014, e per l'invio delle relazioni di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 66/2005 è posticipata al mese di febbraio. Per i quantitativi di carburanti, biocarburanti ed altri vettori energetici immessi in consumo per i trasporti nel 2022, i soggetti obbligati e i fornitori di altri vettori energetici per i trasporti dovranno inviare le proprie autodichiarazioni dal 1° al 28 febbraio 2023. Per il solo metano immesso in consumo è fatta salva la possibilità di modificare quanto dichiarato entro la menzionata scadenza fino al 31 marzo;
- la scadenza per l'emissione dei CIC, di cui all'art. 6, comma 1 del D.M. 10 ottobre 2014, è posticipata al 30 aprile 2023, ferme restando le condizioni necessarie per il rilascio dei CIC previste dalla normativa vigente;
- la finestra temporale per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo, di cui all'art. 7, comma 2 del D.M. 10 ottobre 2014, è posticipata al mese di novembre 2023:
- ai fini della contabilizzazione dei CIC per l'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente punto, le eventuali transazioni di Certificati di Immissione in Consumo dovranno essere registrate all'interno dell'applicativo BIOCAR entro e non oltre il 31 ottobre 2023.

La presente nota viene trasmessa alle Associazioni e pubblicata sul sito web del GSE.

Le Associazioni in indirizzo sono tenute a dare diffusione della presente nota presso i propri associati.

Il Dirigente Guido di Napoli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – QUESITI –

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Si fa riferimento alla nota dell'11 maggio 2016 con la quale codesta Città Metropolitana, nel richiamare il previsto progetto di variante degli oleodotti indicati in oggetto resi necessari anche a seguito degli eventi di sversamento verificatesi dall'oleodotto ha chiesto conferma alla scrivente Amministrazione circa l'assoggettabilità dell'intervento di modifica all'autorizzazione prevista per le opere strategiche, ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, nº 35.

Si evidenzia al riguardo che, con il sopra citato decreto, agli articoli 57 e 57 bis sono state individuate le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate. La lettera *f*) del predetto articolo ha individuato, tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *i*), della legge 23 agosto 2004, n. 239, anche gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *c*), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

L'articolo 1, comma 552, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha successivamente modificato il comma 2 dell'articolo 57, inserendo tra le infrastrutture ed insediamenti strategici anche: "le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione..".

Si rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della Società, l'istanza di modifica degli oleodotti in argomento, con la relativa documentazione tecnica, secondo il facsimile che si trasmette in allegato, evidenziando che tale istanza sarà soggetta al procedimento di autorizzazione, anche ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come da ultimo modificata dal D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127.

Roma 13 ottobre 2016

11 maggio 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

QUESITO IN MERITO AL PROGETTO DI VARIANTE AL TRACCIATO DI UN OLEODOTTO,

PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO
Nell'ambito del progetto di sistemazione idraulica del Rio, gli oleodotti indicati in oggetto risultano in interferenza con la nuova configurazione di alveo prevista.
Pertanto il Comune di
Ad oggi non è stato ancora identificato il possibile tracciato alternativo, che $-$ peraltro $-$ non dovrebbe superare la lunghezza di circa 1 Km.
Ai sensi della L. n. 239/2004, art. 1, comma 58, le modifiche agli oleodotti sono liberamente effettuate dall'operatore nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
Peraltro, la Legge Regione, come integrata dalle LL.RR.n. e n, prevede che gli interventi di realizzazione e modifica di infrastrutture lineari energetiche, relative a gasdotti e oleodotti, siano soggetti al rilascio di Autorizzazione Unica, di competenza della Città Metropolitana di
D'altra parte, a seguito dell'aggiornamento delle disposizioni in materia di infra- strutture energetiche strategiche, intervenuto a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 249/2012, sono state individuate le opere soggette ad autorizzazione ministeriale.
La scrivente Amministrazione ritiene, pertanto, che l'intervento proposto possa rientrare nelle competenze di codesto Ministero, in considerazione del fatto che l'oleodotto in argomento è asservito ad infrastrutture energetiche definite strategiche, in

Questa interpretazione è stata anche suffragata verbalmente dal Funzionario di codesto Ministero.

nato a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 239/200.

particolare la raffineria e il deposito costiero e – di fatto – possa essere riconducibile alla definizione di oleodotto nazionale, anche alla luce del D.M. n. 15770 del 26.07.1994 con validità sino al 24.04.2014, convertito ex lege in autorizzazione a tempo indetermi-

Peraltro, al fine della legittimità del provvedimento che verrà eventualmente emesso, si chiede di avere conferma che l'istanza di Autorizzazione Unica di modifica del suddetto oleodotto debba essere inoltrata a codesto Ministero, anche in considerazione del fatto che la modifica del tracciato può comportare necessità di espropri.